

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Elettrificazione della linea Batipaglia-Metaponto	798	AMENDOLA PIETRO: Ritardo nell'espletamento dei concorsi dell'Amministrazione finanziaria	807
ALMIRANTE: Estensione ai minorati di guerra dei benefici concessi alle insegnanti vedove di guerra	798	ANGELUCCI NICOLA: Ritardo nella ripresa dei lavori di restauro della Abazia di Fossanova	808
ALMIRANTE: Ricostruzione edilizia del vecchio centro di Spigno Saturnia (Latina).	800	ARATA: Ordinamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.	809
ALMIRANTE e MIEVILLE: Rientro nel Marocco dei cittadini italiani espulsi in conseguenza degli eventi bellici	800	ARCANGELI ed ALTRI: Estensione agli ufficiali superiori dei carabinieri delle disposizioni speciali emanate col decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 543: disparità di trattamento in materia di limiti di età fra gli ufficiali dei vari corpi.	809
AMADEI: Iscrizione nelle matricole della gente di mare dei giovani muniti di brevetto di radiotelegrafista internazionale di 2 ^a classe	801	ARCANGELI e CONCETTI: Provvedimenti in favore degli agricoltori di Penna San Giovanni e di Gualdo (Macerata) danneggiati dalla grandine	810
AMBRICO: Completamento dei lavori di sistemazione della litoranea ionica sul tratto lucano	801	BARTOLE: Emanazione del regolamento sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle stesse	810
AMBRICO: Esecuzione dei lavori previsti per gli acquedotti lucani e in particolare per il tronco dell'Acquedotto dell'Agri.	802	BARTOLE: Esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei prodotti farmaceutici ceduti dai comuni all'E.C.A.	810
AMBRICO: Orario festivo dell'ufficio telegrafico nei comuni della provincia di Matera.	803	BARTOLE: Non applicazione dell'imposta generale sull'entrata sulle specialità medicinali per uso ospedaliero	811
AMBRICO: Assistenza ai minori nella regione lucana	803	BASILE: Riduzione del 50 per cento della tariffa ferroviaria per il trasporto del vino in partenza dalla Sicilia	812
AMBRICO: Costruzione della rotabile Castelsaraceno-San Chirico Raparo	803	BELLAVISTA: Importazione di strutto E. R. P. e di strutto argentino	812
AMBRICO: Prolungamento del servizio di autotrici Salerno-Potenza	804	BELLAVISTA: Condizioni di servizio della gestione biglietteria Roma-Termini	813
AMBRICO: Reistituzione del servizio rapido Salerno-Taranto	804	BELLAVISTA: Stato di svolgimento dei lavori per la formazione del ruolo transitorio del personale avventizio	814
AMBRICO: Risoluzione del problema del traffico e della viabilità in provincia di Matera	804	BELLONI: Rinvio delle elezioni amministrative di Ferentino (Frosinone)	814
AMBRICO: Centri di assistenza poli-ambulatoria nei comuni di Stigliano, Grassano, Montalbano Ionico (Matera)	806	BELLONI: Accertamento delle irregolarità commesse nell'amministrazione di Cassino e rinvio delle elezioni	814
AMENDOLA PIETRO e CACCIATORE: Inclusione degli avventizi statali addetti ai servizi dei prodotti industriali presso gli uffici provinciali Industria e Commercio, nei ruoli transitori degli impiegati dello Stato	806	BERNARDI: Violazione alla libertà di culto presso il Concentramento reclute di Pescara	815

	PAG.		PAG.
BIAGIONI: Riapertura della casa da giuoco di Bagni di Lucca per il periodo estivo	815	CACCURI: Ritardo nella istituzione dei ruoli transitori degli insegnanti medi	823
BIANCO: Orario festivo degli uffici telegrafici dei comuni della provincia di Matera	816	CACCURI: Facilitazioni ferroviarie per il trasporto dei prodotti del Mezzogiorno	823
BIANCO: Interruzione dei lavori pubblici iniziati nell'abitato di Matera	816	CACCURI: Partecipazione di tutti gli avventizi del Ministero dei lavori pubblici ai concorsi di cui la <i>Gazzetta Ufficiale</i> 9 ottobre 1948, n. 236; sistemazione dei ruoli transitori del personale avventizio dello stesso Ministero	825
BIANCO: Costruzione di case popolari nel comune di Miglionico (Matera)	816	CALANDRONE ed ALTRI: Manifestazioni neofasciste in Catania	826
BIANCO e AMBRICO: Succursale postale nella zona « Sassi » di Matera	817	CALANDRONE e PINO: Inchiesta contro il dirigente sindacale del Marimist e contro alcuni lavoratori dello Stabilimento Lavori di Augusta	827
BIANCO e AMBRICO: Completamento dei servizi amministrativi nella direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Matera	817	CALANDRONE ed ALTRI: Circolare intesa ad impedire la sottoscrizione della « Petizione per la pace »; raccolta di firme per la scarcerazione di Graziani negli uffici Poste e telegrafi di Catania	828
BIANCO: Ragioni che impediscono alla provincia di Matera di determinare le zone da sottoporre a vincolo per scopi idrologici	818	CALANDRONE e PINO: Affissione in Siracusa di un manifesto del M. S. I. a carattere provocatorio	829
BIMA ed ALTRI: Pagamento della integrazione alle lavoratrici della seta della provincia di Cuneo sospese dal lavoro nell'inverno 1947-48	818	CALANDRONE ed ALTRI: Ordinanza del questore di Catania in data 18 maggio 1949 in violazione all'articolo 50 della Costituzione	829
BONINO: Distribuzione del materiale didattico e di cancelleria offerto dalla federazione Americana per la protezione dell'infanzia	819	CAPACCHIONE: Restituzione alla sua naturale destinazione dell'edificio del liceo-ginnasio e della scuola media di Trani requisito nel 1947 dal prefetto di Bari	830
BONINO: Trattamento dei segretari comunali di grado VII che trovansi da tempo a reggere sedi di grado VI	819	CAPALOZZA: Miglioramenti delle pensioni di guerra ai genitori dei caduti	831
BONINO: Equiparazione in Argentina dei titoli accademici conferiti in Italia	819	CAPALOZZA: Razionale ripartizione territoriale tra i mandamenti di Cagli e di Urbino	831
BONINO: Inquadramento nel ruolo del personale stabile delle Ferrovie dello Stato, degli assuntori ferroviari	820	CAPALOZZA: Esiguità delle pensioni di alcuni ex-dipendenti delle Ferrovie dello Stato	831
BONINO: Concorsi per veterinari condotti	820	CAPALOZZA: Sussidio alle famiglie degli equipaggi di due motopescherecci catturati dalle autorità jugoslave	832
BONTADE MARGHERITA: Inquadramento del personale tecnico degli istituti e delle scuole tecniche	820	CAPALOZZA ed ALTRI: Aumento dei canoni di affitto da parte della presidenza dell'I. N. C. I. S.	832
BONTADE MARGHERITA: Proroga della concessione ai comuni danneggiati da eventi bellici del contributo statale	821	CAPALOZZA: Distribuzione dei pacchi per disoccupati in Pesaro	833
BUZZELLI e CAPALOZZA: Riammissione in servizio dei magistrati che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami per giudice aggiunto e che, per motivi di famiglia, si dimisero volontariamente negli anni 1944, 1945 e 1946	822	CAPALOZZA e BUZZELLI: Invio del « David » di Michelangelo negli Stati Uniti	833
CACCURI: Partecipazione di tutti i reduci, senza limiti di assunzione in servizio, al concorso presso la Camera di Commercio di Bari	822	CAPALOZZA: Inclusione dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari nel beneficio dei biglietti ferroviari	834
CACCURI: Provvedimenti in favore degli agricoltori del Comune di Grumo Appula (Bari) danneggiati dalle gelate	823	CAPALOZZA: Modifica dell'orario dei treni della linea Pesaro-Fossombrone (e viceversa)	834

	PAG.		PAG.
CAPALOZZA ed ALTRI: Ripristino del collaudo, da parte dell'Ispettorato per la motorizzazione civile, delle vetture adibite al trasporto per uso proprio di persone e cose.	835	CORNIA: Esclusione dagli aumenti dei pensionati dei monopoli	842
CAPALOZZA: Concessione dell'indennità di missione ai funzionari comandati per servizio nel luogo della loro residenza .	836	CUCCHI: Modificazioni ai decreti legislativi relativi al miglioramento del trattamento economico dei tubercolotici . .	843
CARA: Proroga del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262	836	CUCCHI: Ammissione di allieve laiche nella scuola infermiere « Villa Verde » di Bologna	844
CARA: Elaborazione di un piano di costruzioni edilizie da assegnare, con patto di riscatto trentennale, agli impiegati privi di immobili che ne facciano richiesta .	836	CUTTITTA ed ALTRI: Riesame delle norme del concorso per il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni dell'Arma dei carabinieri, bandito con decreto ministeriale 23 gennaio 1944.	844
CARRON: Provvidenze in favore dei farmacisti reduci dalla prigionia	837	CUTTITTA: Permanenza in servizio oltre i limiti di età per un periodo equivalente alla sospensione, dei professori universitari discriminati	845
CASTELLARINI: Concetto informatore della circolare R. 49003 A/2 del 22 febbraio 1949 del Ministero dei trasporti relativa ai miglioramenti delle pensioni del servizio Ragioneria delle Ferrovie dello Stato	837	DE' COCCI: Ripristino della pretura di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) . . .	845
CAVAZZINI: Definizione delle istruttorie a carico dei detenuti imputati di reati commessi in provincia di Rovigo nelle giornate del 14, 15 luglio 1948	838	DE' COCCI ed ALTRI: Provvidenze in favore dei dipendenti della Gioventù Italiana	846
CERAVOLO e PUGLIESE: Emanazione di norme integrative per l'applicazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1303 relativa alla riparazione e ricostruzione degli stabili sinistrati	838	DE MARIA: Miglioramento del servizio ferroviario Zollino-Bari	847
CHATRIAN: Immissione nei ruoli degli insegnanti che, per specifica abilitazione, esercitano l'insegnamento di storia dell'arte nei licei classici	839	DE MARIA: Attribuzione della qualifica di guardia giurata ai vigili campestri . .	847
CHATRIAN: Provvidenze in favore degli ufficiali in servizio permanente effettivo mutilati o inabilitati in conseguenza degli eventi bellici 1940-45	839	DE MARIA: Miglioramento del servizio di controlleria sui diretti e direttissimi . .	848
CHIARINI: Rimborso al Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia delle spese a carico dello Stato per la cura dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto della previdenza sociale	840	DE MEO: Validità del servizio militare prestato dagli allievi ufficiali della ex milizia universitaria della classe 1923 . .	848
GLOCCHIATTI: Destinazione dell'edificio « La Pellegrina » di Piacenza	840	DE MEO: Provvedimenti per onorare la memoria e l'arte del maestro Umberto Giordano	849
COCCO ORTU: Mancata emanazione dei decreti previsti dall'articolo 12 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, riguardanti gli ufficiali inferiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica .	841	DE PALMA: Sollecito compimento delle promozioni del personale ferroviario, relative al 1949	849
COLASANTO: Provvidenze a favore degli impiegati invalidi di guerra	841	DI LEO: Costruzione del tronco ferroviario Burgio-Ribera	850
COLASANTO: Estensione delle forme di previdenza e di assistenza sociale ai lavoratori della piccola pesca	841	FANELLI: Lavori di sistemazione e completamento della strada provinciale Sferracavalli (Frosinone)	850
COLI: Integrazione dei valori bollati . . .	842	FANELLI: Rifornimento di acqua potabile ai comuni della provincia di Frosinone colpiti dalla siccità	850
		FANELLI: Approvvigionamento idrico del comune di Monte San Biagio (Latina) . .	851
		FANELLI: Ricostruzione del cavalcavia distrutto per eventi bellici nel comune di Ceccano (Frosinone)	851
		FANELLI: Illuminazione elettrica allo scalo ferroviario di Palestrina	852
		FERRARESE: Provvedimenti in favore dei sordomuti	852

PAG.	PAG.		
FERRARESE: Concessione definitiva alla Società meridionale di elettricità della derivazione d'acqua del fiume Mucone	853	GUADALUPI e SEMERARO SANTO: In merito ad una deliberazione dell'amministrazione di Brindisi resa esecutiva dal prefetto	862
FIRRAO: Concorso a 54 posti di Vicesegretario Economo negli istituti, tecnici, industriali, commerciali, agrari	853	GUADALUPI: Distribuzione delle quote E.R.P. per il meridione con particolare riguardo per la provincia di Brindisi	863
FIRRAO: Inclusione della laurea in chimica fra i titoli richiesti per le cattedre di matematica, scienze fisiche naturali e chimiche nelle scuole di avviamento	854	GUADALUPI: Esclusione della città di Brindisi dai benefici disposti con la prima erogazione dei 10 miliardi di lire per il realizzo del piano Ina-Casa	863
FIRRAO: Proroga del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262	854	GUERRIERI EMANUELE: Miglioramento del servizio postale in provincia di Siracusa.	864
FRANCESCHINI e DAL CANTON MARIA PIA: Proposta di aggiunta di posti nei ruoli transitori degli insegnanti elementari	855	GUERRIERI EMANUELE: Restauri nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Ispica.	864
FRANZO e FERRERI: Situazione del mercato risiero	856	GUERRIERI EMANUELE: Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali della Guardia di finanza	865
GALATI: Disparità di trattamento giuridico ed economico fra gli insegnanti di disegno e quelli di calligrafia	857	GUERRIERI FILIPPO: Collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali delle Forze armate	866
GASPAROLI: Applicazione di una tassa annua ai velocipedi.	857	GUERRIERI FILIPPO: Riattamento dell'edificio della stazione di Luni sulla linea Pisa-Spezia	866
GATTO: Inchiesta a carico dell'Ufficio requisizioni A. A. di Padova	858	IMPERIALE: Nomina del presidente dell'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo delle case popolari di Foggia	867
GIACCHERO: Provvedimenti a favore delle aziende agricole della provincia di Asti danneggiate dalle recenti alluvioni	858	INVERNIZZI GAETANO: Osservanza da parte dei datori di lavoro delle norme stabilite dal commissario straordinario per l'energia elettrica.	867
GIACCHERO: Problema delle tariffe per la fornitura dell'energia elettrica agli artigiani e alle piccole industrie	858	LACONI: Motivi della non concessione della autorizzazione a procedere contro un carabiniere accusato di omicidio colposo.	868
GIAMMARCO e TOZZI CONDIVI: Potenziamento del servizio ferroviario sulle linee Giulianova-Teramo e S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno	858	LATORRE: Costruzione della linea Crotone-Bari	868
GIAMMARCO: Regolamento dell'anzianità assoluta degli ufficiali vincitori del concorso per titoli per il passaggio in servizio permanente effettivo	859	LECCISO: Risarcimento dei danni di guerra subiti dagli italiani in territorio nazionale ed estero con particolare riferimento all'Albania.	868
GIOLITTI: Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.	859	LECCISO e TROISI: Revisione del prezzo delle sanse	869
GOTELLI ANGELA e GUERRIERI FILIPPO: Assegnazione di una quota del Fondo E. R. P. per completare la bonifica della Piana di Luni (La Spezia)	860	LEONE-MARCHESANO: Divieto dato dal prefetto di Palermo alla commemorazione del duca d'Aosta	870
GRECO ITALO: Aumenti al limite di congrua.	860	LIZZADRI: Riordinamento dell'E. N. A. L.	870
GUADALUPI: Funzionamento della Pretura di Francavilla Fontana	861	LOZZA: Licenziamento di un agente di pubblica sicurezza	870
GUADALUPI: Nomina del pretore e del cancelliere della Pretura di Ceglie Messapico (Brindisi)	862	LOZZA ed ALTRI: Programmi degli esami di Stato	871
GUADALUPI: Integrazione dell'elenco dei caduti della marina nella cripta del monumento al Marinaio Italiano in Brindisi.	862	LUCIFREDI: Benefici a favore degli impiegati dell'Amministrazione doganale	871
		MAGLIETTA e SANTI: Riduzione sul costo degli abbonamenti ferroviari per i rappresentanti di commercio e per i piazzisti.	872

PAG.	PAG.		
MANCINI: Fermata dei treni viaggiatori diretti e rapidi della linea Paola-Napoli alla stazione di Guardia Piemontese Terme	873	PESSI e SERBANDINI: Nomina a sottotenente degli allievi ufficiali la cui promozione non venne pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> in seguito agli avvenimenti del settembre 1943	883
MANCINI: Inclusione della stazione di Silvana Mansio nella costruenda ferrovia silana	873	POLANO: Aumento dell'indennità militare ai sottufficiali sfollati dall'Esercito	884
MAROTTA: Concessione della riduzione ferroviaria alle figlie degli impiegati dello Stato sino alla data del matrimonio.	873	POLANO: Destituzione e denuncia del commissario dell'Ente sardo di colonizzazione	884
MAROTTA: Collegamento automobilistico fra Casalnuovo Lucano e Cersosimo (Potenza)	874	PRETI: Statizzazione degli ufficiali e commessi giudiziari	885
MAROTTA: Istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Latronico (Potenza)	874	PRETI: Provvedimenti intesi ad incrementare l'allevamento razionale dei conigli d'angora	885
MAROTTA: Istituzione di un cantiere di lavoro a Viggiano (Potenza)	874	REALI: Istituzione di cantieri di rimboschimento nel comune di Santa Sofia	885
MAROTTA: Incarichi e supplenze nelle scuole elementari	874	RESCIGNO: Nomina ad ispettore scolastico degli idonei nel concorso per merito distinto 1937-40	886
MARTINO GAETANO: Estensione agli ufficiali combattenti in Africa settentrionale nella guerra 1940-43 dei benefici previsti dall'articolo 2 del regio decreto legge 18 giugno 1941, n. 996	875	RESCIGNO: Impianto telefonico gratuito al Comune di Castelcivita (Salerno)	887
MATTEOTTI MATTEO: Ricostruzione della chiesa del comune di Godega Sant'Urbano (Treviso)	876	RESCIGNO: Ripristino della ricevitoria postale delle frazioni Verrano e Filetta del comune di San Cipriano Picentino (Salerno)	888
MINELLA ANGIOLA: Definizione della pensione dei dipendenti delle ferrovie dello Stato sistemati a ruolo con decreto-legge n. 1785 del 1938 ed esclusi dai diritti previsti dal decreto-legge n. 292 del 1945.	877	RESCIGNO: Funzionamento dell'ufficio di pretura di Mercato San Severino (Salerno)	888
MINELLA ANGIOLA ed ALTRI: Tutela dei lavoratori liguri della piccola pesca	878	RESCIGNO: Assegnazione di una sede più vasta all'ufficio postale di Nocera Inferiore (Salerno)	889
MONTERISI: Assistenza alle maestre elementari nel periodo dell'allattamento	879	RESCIGNO: Provvidenze intese a favorire e migliorare la produzione e la esportazione dei loti	889
MONTERISI: Risarcimento dei danni causati agli immobili requisiti dalle truppe anglo-americane	880	RESTA: Provvidenze a favore degli agricoltori delle provincie di Bari, Foggia e Potenza colpiti dalla siccità	890
MUSSINI: Risarcimento dei danni cagionati dallo scoppio della polveriera di Vigevano avvenuto il 16 novembre 1947	880	RICCIO: Smantellamento delle strade militari da parte dei proprietari limitrofi	891
NICOLETTO: Mancato esonero dal servizio militare per ritardo delle relative richieste	880	RICCIO: Stato della pratica relativa alla concessione per la costruzione della ferrovia circumflegrea	891
PALLENZONA ed ALTRI: Aumento delle pensioni dei marittimi	881	ROSELLI: Redditi di lavoro dei piccoli industriali	891
PALLENZONA ed ALTRI: Corresponsione di un assegno provvisorio ai pensionati della previdenza sociale in attesa della relativa riforma	882	ROSELLI: Proroga dei termini del provvedimento di legge n. 13 del 23 gennaio 1949	892
PERA: Difesa della spiaggia di Varazze	882	ROVEDA: Attività del direttore del Consorzio provinciale antitubercolare di Parma	892
PESSI e SERBANDINI: Agevolazioni a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.	882	RUSSO CARLO ed ALTRI: Tutela del patrimonio ittico della Liguria	892
		RUSSO PEREZ: Riforma dello statuto dell'E. N. P. A.	894

	PAG.		PAG.
SAIJA: Incremento turistico nel meridione.	894	SAMMARTINO: Illuminazione elettrica nella stazione ferroviaria di Montenero-Petacchio	905
SAIJA: Finanziamento ed esecuzione di un piccolo porto a Marina di Ragusa . . .	895	SAMMARTINO: Colonie di cura per bambini nel Molise	905
SAIJA: Abrogazione delle disposizioni dell'articolo 13, lettera B del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 sulla inleggibilità a consigliere comunale	896	SAMMARTINO: Attività esattoriale nei comuni del Molise	905
SAIJA: Riduzione delle tariffe trasporti merci per i frutti di mare	897	SAMMARTINO: Assistenza ai sinistrati profughi del Molise	906
SAIJA: Istituzione di un treno leggero in partenza da Messina alle ore 12 e con percorrenza Messina-Sant'Agata di Militello	897	SAMMARTINO: Condizioni della popolazione di Castelnuovo (Campobasso)	906
SAIJA: Costruzione di un aeroporto in Messina	897	SAMMARTINO: Provvedimenti a favore della popolazione agricola di Monteroduni (Campobasso) danneggiata dalla grandine.	907
SAIJA: Provvedimenti in favore delle isole Eolie in relazione al progettato impianto di stazioni radio	897	SAMMARTINO: Indizione delle gare di appalto per opere pubbliche nel Molise	907
SAIJA: Riconoscimento dei benefici militari ai dipendenti della disciolta U. N. P. A.	898	SAMMARTINO ed ALTRI: Situazione degli istruttori pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale	908
SAIJA: Programmi di esame degli studenti dei licei e degli istituti tecnici	899	SEMERARO GABRIELE: Diritti di precedenza nel buffet delle stazioni ferroviarie.	908
SALIS: Espletamento da parte dei ministeri dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato	899	SEMERARO GABRIELE: Immissione nei ruoli transitori degli avventizi statali che prestarono servizio militare in zona di guerra nel periodo 1940-1943	909
SALA: Sviluppi dello sciopero dei lavoratori della nettezza urbana di Palermo	899	SEMERARO SANTO: Industrializzazione del porto di Brindisi	909
SALA: Pagamento dei certificati di accreditamento rilasciati sin dal 1946 dai comandi centri alloggio ai reduci.	900	SEMERARO SANTO: Funzionamento della linea ferroviaria Brindisi-Taranto	909
SALA: Sistemazione stradale nel comune di Roccamena (Palermo)	900	SILIPO: Costruzione di un cavalcavia al passaggio a livello di Catanzaro Marina.	910
SALA: Esigenze culturali dei detenuti con particolare riferimento al carcere di Agrigento	900	SILIPO: Statizzazione dell'Istituto dei sordomuti di Catanzaro	910
SALIZZONI: Assunzione in ruolo degli insegnanti reduci idonei ed abilitati	901	SILIPO: Pagamento degli assegni agli ex prigionieri in America	912
SALVATORE: Concessione degli assegni familiari ai pescatori	902	SILIPO: Utilizzazione del porto di Vibo Marina per lo sbarco della merce diretta via mare e destinata al retroterra	912
SAMMARTINO: Autorizzazione degli appalti dei lavori nel comune di Civitanova del Sannio (Campobasso).	903	SILIPO: Conferimento della qualifica di combattente ai reduci puniti	913
SAMMARTINO ed ALTRI: Sistemazione in ruolo delle insegnanti delle materie tecniche femminili nelle scuole secondarie di avviamento professionale	903	SCOCA: Partecipazione al concorso nei ruoli speciali transitori degli insegnanti che prestarono servizio nei corsi secondari di avviamento professionale	913
SAMMARTINO: Ricostruzione della rete elettrica nel comune di Cerro al Volturno (Campobasso)	904	SCOTTI ALESSANDRO: Diminuzione o esonero degli oneri a carico dei bilanci comunali.	914
SAMMARTINO: Edificio scolastico nel comune di Colli al Volturno (Campobasso).	904	STORCHI: Proroga del provvedimento legislativo relativo all'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori agricoli ultrasessantacinquenni	914
SAMMARTINO: Lavori pubblici nei comuni di Fornelli e Pizzone (Campobasso)	904	STORCHI: Regolamentazione delle forme di conduzione a colonia migliorataria da inserirsi nel progetto dei contratti agrari.	915

	PAG.		PAG.
STORCHI: Aggiornamento delle indennità per infortuni agricoli	915	TROISI: Prerefrigerazione dei vagoni frigoriferi nelle stazioni servite dalle ferrovie del Sud-Est	921
TAMBRONI: Situazione degli assuntori delle Ferrovie dello Stato, con particolare riguardo a quelli di Matelica (Macerata).	916	TROISI: Contributi arretrati dovuti al liceo musicale Nicolò Piccinini	922
TERRANOVA: Ripristino della Pretura di Rosilini (Siracusa)	916	TROISI: Organizzazione di una Fiera a Torino in coincidenza con la Fiera del Levante	922
TONENGO: Applicazione dei benefici di cui al decreto legislativo 1071 del 31 luglio 1947 al personale ferroviario dipendente dal compartimento di Torino e residente a Modane	916	TROISI: Miglioramento delle comunicazioni ferroviarie con Bari	923
TONENGO: Concessione di licenze agricole ai militari	917	TROISI: Trasferimento da Bari del 14° Reggimento artiglieria	924
TROISI e CACCURI: Pagamento del canone del servizio antincendio da parte dei comuni	917	TROISI: Limite alle rimesse degli emigranti italiani in Argentina	924
TROISI: Estensione dell'indennità accademica ai professori incaricati, agli aiuti e assistenti delle Università	918	TRULLI: Aumento dei valori bollati e delle tasse di registro	925
TROISI ed ALTRI: Pensioni dei dipendenti degli Enti locali	918	VALSECCHI: Ricostruzione del ponte ferroviario sul fiume Adda	925
TROISI: Crisi vinicola nelle Puglie	919	VETRONE: Situazione del personale non di ruolo in servizio presso gli uffici tecnici del catasto in possesso di titoli di scuola media superiore	926
TROISI: Provvedimenti in favore dei profughi.	920	ZACCAGNINI: Abbuono di 5 anni al fine della liquidazione della pensione agli impiegati parastatali	926
TROISI: Modifica al decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 307	921		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per sapere perché non si è ancora provveduto ad elettrificare la linea ferroviaria Battipaglia-Metaponto: linea di particolare importanza per l'economia lucana.

« Tale elettrificazione sarebbe un atto di giustizia verso una regione a torto negletta e un passo verso la soluzione del problema del Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Questa sede non ha mancato di prendere in considerazione la necessità di elettrificare la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto in relazione al programma generale di potenziamento della rete ed alla opportunità di diminuire il consumo di carbone, e quindi l'onere della gestione, rendendo in pari tempo più celeri i trasporti.

« Occorre tenere presente peraltro che la linea Battipaglia-Metaponto, lunga circa 200 chilometri, è in buona parte armata con rotaie da 36 chilogrammi per metro. Se venisse elettrificata e percorsa dai pesanti locomotori a corrente continua, l'armamento dovrebbe essere sostituito con altro più pesante, cosicché tenendo pure conto della necessità di allungare i binari di incrocio nelle stazioni per fare posto al maggiore carico trainato e sfruttare così la potenza più che doppia dei mezzi di trazione, la spesa per l'elettrificazione salirebbe a 9 miliardi circa, compreso il materiale mobile.

« Prescindendo dalla considerazione che il traffico attuale non giustifica con tutta probabilità di affrontare una tale spesa, sta di fatto che l'attuale disponibilità di fondi non ha permesso nemmeno di riprendere e completare quei lavori di elettrificazione che sono stati a suo tempo sospesi per gli eventi bellici.

« Ad ogni modo il problema verrà benevolmente riesaminato quando saranno messi a disposizione gli stanziamenti necessari per realizzare un programma concreto di elettrificazione ».

Il Ministro
CORBELLINI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intenda riesaminare la possibilità della estensione anche agli invalidi e mutilati di guerra del be-

neficio concesso alle insegnanti vedove di guerra, sempreché sussistano le condizioni volute dall'articolo 8 del decreto legislativo numero 155 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1948 ».

RISPOSTA. — « Come già in più occasioni, è stato significato, a voce e per iscritto, a vari onorevoli senatori e deputati, — in sede di interpellanza e di interrogazione parlamentare in merito alla proposta in esame o ad altre analoghe ed affini — per l'estensione ai mutilati ed agli invalidi di guerra delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, che concerne le vedove di guerra, occorrerebbe promuovere un apposito provvedimento legislativo.

« Il Ministero della pubblica istruzione è, peraltro, contrario alla estensione ad altre categorie di persone del decreto anzidetto, che ha potuto essere emanato soltanto in considerazione del limitato numero dei casi al quale poteva applicarsi; ed era, comunque, ispirato al concetto di riparare la particolarmente difficile situazione della donna che sia stata privata dell'aiuto economico e della protezione sociale del marito. Il Ministero, infatti, ha ritenuto che, nelle agevolazioni da concedere a categorie benemerite, debba aversi riguardo piuttosto alla necessità di protezione e di agevolazione di ciascuna categoria, che al criterio puro e semplice della benemerenzza.

« L'assunzione del personale insegnante senza esami di concorso non è giovevole agli interessi della scuola, poiché il sistema del concorso per esami, agli effetti del reclutamento del personale di ruolo, pur con i suoi difetti, rimane sempre il migliore per assicurare alla scuola un personale culturalmente preparato a quella che è una delle più delicate e gelose funzioni dello Stato.

« Deve, pertanto, tenersi fermo il principio generale della nostra legislazione, per il quale non si consegue alcuna cattedra se non attraverso gli esami di concorso.

« Nel suesposto ordine di idee, mentre non si ritiene di dover accogliere la proposta, si deve far presente che — ove gli insegnanti siano, perché mutilati di guerra, in condizioni di permanente ed intrinseca menomazione

che li rendano particolarmente abbinognevoli e meritevoli di protezione e di agevolazione — esiste già per essi un complesso di provvidenze veramente efficace, e tale da facilitare, in assai notevole misura, la loro sistemazione in ruolo.

« Di tali provvidenze ed agevolazioni si indicano appresso, anzitutto, quelle disposte in favore degli insegnanti in scuole medie.

« Per ciò che riguarda i concorsi a posti di personale insegnante (ma anche non insegnante) nelle scuole medie, i mutilati e gli invalidi di guerra beneficiano delle disposizioni contenute nel regio decreto 31 agosto 1924, n. 1312, e, cioè, qualora conseguano la votazione minima richiesta dalle vigenti norme per essere dichiarati vincitori, entrano a far parte della graduatoria fino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti.

« I mutilati e gli invalidi di guerra, se ex combattenti, usufruiscono, inoltre, delle disposizioni contenute nel regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e nel decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e cioè, se raggiungono la votazione di cui sopra, entrano a far parte di una speciale graduatoria e sono assunti in ruolo, in ordine di merito, fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

« In base al citato decreto legislativo 16 aprile 1948, i concorsi riservati, ai quali i mutilati e gli invalidi possono partecipare se sono anche ex combattenti della guerra 1940-43, si svolgono senza le prove scritte.

« Infine, in base alle vigenti norme, nel computo dei titoli ai mutilati ed invalidi di guerra, viene assegnato un congruo numero di punti, variabile a seconda della natura della minorazione.

« I benefici seguenti sono poi accordati agli stessi agli effetti degli istituendi ruoli transitori: a) riduzione del servizio scolastico richiesto per la partecipazione al concorso (articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127); b) applicazione, ai fini dell'assegnazione dei posti, dell'articolo 3 della legge 21 agosto 1942, n. 1312, e dell'articolo 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; c) speciali coefficienti nella valutazione dei titoli, per le ferite in combattimento (punti 20), per il servizio prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra (2 punti per ogni anno, 1 punto per frazione di anno), nonché per altre benemerienze di guerra.

« Nei confronti, poi, dei maestri elementari mutilati ed invalidi della guerra di libera-

zione e di quelli della guerra 1940-43 in quanto rivestissero anche la qualifica di combattente, sono state concesse le seguenti facilitazioni per quanto concerne i concorsi magistrali recentemente espletati.

« Per i posti accantonati in forza del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27:

a) un concorso per soli titoli riservato agli idonei di precedenti concorsi;

b) un concorso per titoli od esami riservato a coloro che abbiano almeno tre anni d'insegnamento qualificato lodevole;

c) un concorso generale per titoli ed esami.

« Per tutti gli aventi diritto a partecipare ai concorsi b) e c) è stata eliminata la prova scritta e l'esame è stato soltanto orale con una prova pratica.

« Inoltre, ai mutilati ed invalidi di guerra, ai fini della formazione delle graduatorie, è stato concesso un punteggio suppletivo di punti tre, indipendentemente da quello concesso per le decorazioni al valore e per il servizio prestato in reparti combattenti (un punto per ogni anno).

« Con tale punteggio i mutilati ed invalidi si sono venuti ad avvantaggiare nella graduatoria rispetto ai candidati aventi la sola qualifica di combattente.

« Infine i mutilati e invalidi, in quanto si siano trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni, se non siano stati inclusi nella graduatoria dei vincitori, ed abbiano, però, raggiunto una votazione complessiva di 122,50/175, con una media di 7/10 nelle prove di esame e non meno di 6/10 in ciascuna di esse, sono stati compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

« Venendo ulteriormente incontro alle esigenze e benemerienze di mutilati, invalidi, combattenti, reduci e partigiani, il Ministero con circolare 7788/31 del 31 maggio 1948, ha disposto che per i concorsi speciali riservati alle categorie di cui sopra, sia per soli titoli, che per esami e titoli indetti con ordinanza n. 8720/50 dell'8 luglio 1947, anche coloro che non siano stati dichiarati vincitori ma abbiano ottenuto un punteggio di 105/175 e 6/10 nelle prove d'esame, siano assunti in ruolo fino ad esaurimento della graduatoria.

« Anche l'immissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari ha avuto luogo a seguito anche di concorso per soli titoli.

« Nelle norme che hanno regolato l'assunzione nei ruoli speciali transitori dei maestri elementari sono stati previsti tutti gli speciali benefici che le disposizioni vigenti concedono agli aspiranti che hanno la qualifica di mutilati e invalidi di guerra:

« Tali benefici — che consentono una riserva di posti a favore della accennata categoria di aspiranti — sono i seguenti:

a) minimo di due anni di servizio anziché quattro per poter aspirare ad entrare nel R. S. T.;

b) precedenza assoluta nella graduatoria a coloro che, avendo partecipato ai concorsi A1, A2, A3 (riservati ai reduci, combattenti e mutilati), hanno acquisito il diritto alla assunzione in ruolo fino ad esaurimento;

c) per i mutilati ed invalidi di guerra, ai fini della formazione della graduatoria è stato computato come servizio (punti 2 ogni anno) anche il periodo di tempo successivo alla mutilazione, fino alla cessazione delle ostilità;

d) ai mutilati ed invalidi di guerra sono stati concessi inoltre due punti per tale loro qualifica, oltre ad un punto per ogni anno di servizio prestato in reparti combattenti.

« Come si vede, non è stato davvero possibile concedere di più, perché si sarebbe contravvenuto alle norme di carattere generale che hanno preso in considerazione la condizione dei mutilati ed invalidi di guerra.

« In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che, per i mutilati ed invalidi di guerra propriamente detti, cioè ex combattenti, sono state concesse, circa le prove d'esame, agevolazioni di carattere veramente eccezionale: per gli ex combattenti ed assimilati, infatti, gli esami di concorso, invece di essere costituiti, secondo le norme generali, da una prova scritta e da una prova orale, sono stati costituiti da una prova orale e da una prova pratica.

« Con tale concessione si è raggiunto il limite al di là del quale non si potrebbe andare senza compromettere la serietà dei mezzi che devono essere posti in opera per saggiare la capacità di coloro che aspirano all'insegnamento nei vari ordini di scuole ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendono prendere al fine di incrementare la ricostruzione edilizia del vecchio centro di Spigno Saturnia (Latina),

quasi completamente distrutto dalla guerra.

« Si chiede, in particolare, la sistemazione dell'autoservizio Spigno-Latina, da cui potrebbe trarre nuovo impulso la ripresa della vita e della normale attività nel citato centro ».

RISPOSTA. — « Il comune di Spigno Saturnia è compreso nell'elenco dei comuni nei quali potranno essere seguite opere finanziarie con la assegnazione di 10 miliardi, a pagamento differito, per la ricostruzione della zona della battaglia di Cassino ».

« Nel programma di attuazione, in corso di compilazione, non si mancherà di tener conto anche delle necessità del suddetto comune sia per quanto riguarda la ricostruzione delle opere di pertinenza del comune stesso sia per la costruzione di case per i senza tetto.

« Nell'abitato in parola è stato già costruito, a cura dell'Ufficio del Genio civile di Latina, provvedendo alla relativa spesa con i fondi ordinari di bilancio, un edificio composto di 12 appartamenti, che sono stati assegnati ad altrettante famiglie rimaste prive di alloggio a causa degli eventi bellici.

« Sono altresì in corso i lavori di sgombero di macerie e abbattimento di mura pericolanti per l'importo di lire 2.000.000.

« Per quanto riguarda la sistemazione dell'autoservizio di Spigno-Latina, sarà data diretta risposta dal Ministero dei trasporti nella cui competenza rientra la questione ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici

CAMANGI.

ALMIRANTE, MIEVILLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere a che punto sono gli accordi col Governo francese per ottenere il rientro nel Marocco di quegli italiani che ne furono espulsi in conseguenza degli eventi bellici. E se intende risolvere con la dovuta urgenza la situazione di detti connazionali che hanno lasciato nella colonia francese gli interessi, frutto di decenni di lavoro ».

RISPOSTA. — « La questione è stata ed è tuttora seguita da questo Ministero e dalle autorità diplomatico-consolari italiane con ogni impegno.

« A seguito degli eventi bellici, circa trecentocinquanta connazionali, già residenti nel Marocco francese, vennero colpiti da un provvedimento di espulsione dalle autorità di quel Protettorato. Il provvedimento venne tuttavia eseguito soltanto nei confronti di una quarantina di essi, che nel marzo del 1946 vennero rimpatriati.

« Non appena la situazione politica lo ha permesso, le Autorità italiane sono intervenute presso quelle francesi al fine di ottenere la revoca dell'espulsione adottata nei confronti dei suddetti connazionali. Tale intervento di carattere generale non ha peraltro avuto un risultato concreto.

« Il Ministero degli affari esteri tuttavia segue la questione con vigile attenzione e anche recentemente una nuova azione diplomatica, di cui si attende di conoscere l'esito, è stata intrapresa in favore di quei singoli connazionali che del proprio caso hanno investito direttamente il Ministero degli affari esteri ».

Il Ministro
SFORZA.

AMADEI LEONETTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno dare immediate e chiare disposizioni agli uffici periferici, affinché i decreti 6 febbraio 1942, n. 128 e 17 luglio 1942, n. 1003 — mai revocati — abbiano la loro piena efficacia, soprattutto per il rilascio del libretto di navigazione e per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani radiotelegrafisti in possesso del brevetto internazionale di seconda classe, i quali si vedono preclusa la strada per lo svolgimento di tale loro attività, dopo seri esami, per l'asserita esistenza di disposizioni ministeriali, che vietano sia l'immatricolazione che il rilascio del libretto di navigazione: tali disposizioni, in contrasto con precise disposizioni di legge, avrebbero lo scopo di ovviare a un eventuale affollamento, contro il quale il più semplice rimedio sarebbe quello di una graduatoria di aspiranti ».

RISPOSTA. — « Il Ministro della marina mercantile, a liberazione avvenuta, in considerazione delle gravissime perdite verificatesi nel tonnellaggio del naviglio mercantile nazionale, ridottosi, come è noto, a circa 300.000 tonnellate di stazza, si è trovato nella necessità, sentite le organizzazioni sindacali competenti, di limitare le iscrizioni in matricola di nuovi elementi, e ciò per adeguare, quanto maggiormente possibile, la mano d'opera alle possibilità d'impiego della stessa, e per evitare, con le nuove iscrizioni, il formarsi di una massa di disoccupati che avrebbe avuto scarse possibilità di assorbimento.

« Il Ministro della Marina mercantile, nello stabilire quanto sopra, si è avvalso della facoltà contenuta nel 4° comma dell'articolo 119 del Codice della navigazione.

« Nel caso in questione, dato l'esuberante numero di radiotelegrafisti iscritti in matri-

cola, ed in attesa d'imbarco, il Ministro, d'accordo sempre con le Organizzazioni sindacali di categoria, ha ritenuto opportuno limitare il rilascio del libretto di navigazione ai soli radiotelegrafisti di I classe.

« Le disposizioni citate e, cioè, la legge 6 febbraio 1942, n. 128, e il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, sono tuttora in vigore; soltanto per le necessità contingenti sopra specificate, sono state poste limitazioni all'iscrizione in matricola dei radiotelegrafisti di II classe.

« In relazione al miglioramento della situazione del naviglio ed al variare dell'entità della mano d'opera offerta nei confronti del fabbisogno, il Ministro della Marina mercantile ha già attenuato, per alcune categorie di marittimi, il criterio restrittivo adottato in un primo tempo.

« Tale favorevole situazione, fino ad ora, purtroppo, non si è verificata nei confronti dei radiotelegrafisti. Infatti i soli marconisti liberi, attualmente iscritti nei turni di collocamento della gente del mare, ammontano a 340 unità. È da tener presente che, in base all'atto di concessione del servizio radiotelegrafico, a bordo delle navi mercantili, alle Società S.I.R.M. e TELEMAR, le predette Società imbarcano, per il disimpegno del servizio radiotelegrafico, marconisti tratti dai propri ruoli organici, peraltro esuberanti, e si ricorre all'imbarco di marconisti liberi soltanto in via sussidiaria ed eccezionale.

« È ovvio, quindi, che allo stato delle cose, non si può incrementare, con nuove iscrizioni, una categoria già pletorica.

« Diversamente facendo, si verrebbe ad aggravare una situazione già poco rosea nei confronti degli iscritti in matricola, ed a creare per i radiotelegrafisti di II classe aspiranti al libretto di navigazione, aspettative che non avrebbero probabilità poi di essere appagate ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

AMBRICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intende provvedere al completamento dei lavori di sistemazione della litoranea ionica sul tratto lucano, considerato che la stessa arteria risulta già sistemata sul tronco di Calabria e di Puglia ».

RISPOSTA. — « Si fa osservare innanzi tutto che la S. S. n. 106 « Litoranea Jonica » nei tronchi che interessano la Puglia e la Calabria non è completamente sistemata, ma in diversi tratti i lavori sono tuttora in corso.

«Per quanto riguarda invece il tronco lucano, si informa che la sistemazione dello stesso è prevista nel programma da attuarsi nel futuro esercizio finanziario».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI

AMBRICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali disposizioni intenda impartire per sollecitare l'esecuzione dei lavori previsti per gli acquedotti lucani ed in particolare per il tronco dell'acquedotto dell'Agri, che provvede al fabbisogno idrico di taluni comuni popolosi come Grassano, Accettura, ecc. ».

RISPOSTA. — « Come è noto, i tre grandi acquedotti consorziali della Basilicata, denominati dell'Agri, del Basento e del Caremola, costruiti a cura ed a spese dello Stato, in base alla legge 31 marzo 1904, n. 160, e successive, furono poi passati, in virtù della legge 28 gennaio 1942, n. 661, in gestione all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, cui è stato anche affidato il compito di procedere agli eventuali lavori di completamento, consolidamento e ripristino.

« Le somme che la legge stessa stanziava per sopperire alle spese di manutenzione (lire 12.000.000) e per i lavori di consolidamento e ripristino (lire 93.000.00), ripartite in cinque esercizi a decorrere dal 1942-43, si sono naturalmente dimostrate insufficienti, dati i sopravvenuti eventi bellici e sono comunque ora del tutto esaurite.

« In ogni modo lo Stato ha seguito ad assicurare il suo intervento nel bilancio di questo Ministero, che tuttora gestisce i fondi per i lavori di completamento dei suddetti acquedotti, sono tuttora stanziati per l'esercizio in corso, 199 milioni di lire.

« È da ricordare, anche, che con il decreto legislativo luogotenenziale 17 marzo 1946, numero 474, veniva autorizzata, fra l'altro, la spesa di lire 40.000.000 per gli acquedotti lucani.

« Infine con decreto-legge 5 marzo 1948, numero 121, sono stati destinati, agli acquedotti stessi, altri 500 milioni di cui lire 300 milioni per i tre grandi acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola e lire 200.000.000 per l'acquedotto di Matera.

« Circa l'utilizzazione di tali fondi, si comunica che:

a) sono stati finora eseguiti lavori per l'importo complessivo di L. 12.190.000

b) che sono in corso di esecuzione lavori per l'importo complessivo di L. 455.409.000

c) che si trovano in corso d'istruttoria i progetti per lavori dell'ammontare complessivo di » 25.135.850

In totale L. 492.734.850

« La differenza di lire 7.265.150 per raggiungere l'importo del finanziamento di lire 500 milioni, deriva dalla riduzione apportata, in sede di approvazione tecnica, ad alcuni progetti e sarà comunque sollecitamente impiegata per altre opere riferentisi sempre agli stessi acquedotti.

« Per quanto riguarda i due Comuni particolarmente segnalati si fa presente che il tronco dell'acquedotto dell'Agri che si dirama fino a Grassano, oltre a servire detto comune, provvede al fabbisogno idrico di Garaguso, Oliveto Lucano e Calciano.

« Per tali Comuni, sempre sulla sopraccennata assegnazione di lire 500 milioni, sono state approvate le perizie dei seguenti lavori e accreditati all'E.A.A.P. i fondi necessari:

1) sistemazione, consolidamento e ripristino della diramazione per Grassano L. 23.000.000

2) sostituzione tubazione, rifacimento di giunti e costruzioni opere d'arte della diramazione idrica di Grassano » 13.900.000

3) serbatoio di Garaguso » 5.680.000

4) serbatoio di Oliveto Lucano » 4.750.000

« La sostituzione delle tubazioni per Grassano e le altre opere conseguenti non hanno potuto avere ancora inizio perché il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha prescritto la adozione dei tubi « Dalmine » e la predetta Società potrà fornire il materiale solo fra cinque o sei mesi.

« Il comune di Accettura invece non è servito dall'acquedotto dell'Agri, ma da un proprio acquedotto per il quale sono in corso di esecuzione, a cura del Genio civile, lavori per il complessivo importo di lire 17 milioni.

« Oltre ai tre grandi acquedotti consorziali dell'Agri, del Basento e del Caramola, di cui sinora si è parlato, vi sono in Basilicata altri numerosi acquedotti comunali per la cui sistemazione sono stati già destinati circa 400 milioni e i relativi lavori sono in parte eseguiti, in parte in corso di esecuzione, mentre

per altri si sta procedendo all'istruttoria dei progetti.

« Non può, peraltro, non riconoscersi che, malgrado tali eccezionali provvidenze, vi siano ancora altre necessità da soddisfare e l'Ente acquedotto pugliese ha segnalato un ulteriore fabbisogno complessivo di circa un miliardo e mezzo, sulla base dei prezzi del 1946. Ma sono note le difficoltà che si presentano per nuovi stanziamenti di spese straordinarie, che possono essere autorizzati solo quando si siano reperiti i mezzi che valgano a coprire le spese stesse.

« Comunque il problema degli acquedotti della Basilicata è sempre tenuto in particolare evidenza per quegli interventi che saranno in seguito ancora consentiti, cui non si mancherà di far luogo appena si verificheranno le condizioni favorevoli ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMBRICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se intende di consentire e disporre in conseguenza perché nei giorni festivi rimanga aperto al pubblico l'ufficio telegrafico dalle 9 alle 12 nei comuni della provincia di Matera, tenuto conto del grave disagio in cui vengono a trovarsi i cittadini per la mancanza di tale mezzo di comunicazione nei giorni festivi ».

RISPOSTA. — « La chiusura festiva delle ricevitorie postali e telegrafiche è disposta da tempo con carattere di generalità, onde non è possibile derogare alla disposizione per accogliere la richiesta relativa alla riapertura festiva delle ricevitorie della provincia di Matera.

« Peraltro il Ministero, conscio del disagio che la chiusura stessa arreca al pubblico, sta da tempo studiando, e spera di presto risolvere, il problema di contemperare le esigenze del pubblico con i diritti del personale.

« Nel frattempo, tenuto presente il desiderio vivamente manifestato dalle popolazioni locali, si potrebbe acconsentire alla riapertura festiva antimeridiana delle ricevitorie della provincia suddetta, nei casi in cui, consenzienti i singoli ricevitori, gli Enti richiedenti (autorità politiche, comuni, enti di soggiorno o cura, ditte commerciali, ecc.) si assumano a loro carico tutte le spese che la riapertura festiva delle ricevitorie suddette comporta ».

Il Ministro
JERVOLINO.

AMBRICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere in che misura si intende venire incontro alle esigenze della regione lucana, in relazione all'assistenza mediante colonie estive e permanenti dei bimbi bisognevoli di cure climatiche montane e marittime.

« L'interrogante si permette, inoltre, di far rilevare lo stato di particolare disagio e denutrizione per il bassissimo tenore generale di vita familiare dell'infanzia lucana; per cui, pur plaudendo a quanto sinora si è fatto e si fa in questo campo, si rendono indispensabili più larghe ed adeguate disponibilità di fondi ».

RISPOSTA. — « Le particolari esigenze della regione lucana per l'assistenza ai minori, nel piano di ripartizione della somma destinata, per le prossime colonie estive, saranno tenute presenti con ogni maggiore possibile riguardo ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

AMBRICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, nell'interesse di numerosi comuni di Val d'Agri, non intenda provvedere con urgenza alla costruzione della strada rotabile Castelsaraceno-San Chirico Raparo ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione della strada rotabile Castelsaraceno-San Chirico Raparo, non si è potuto e non si può attualmente adottare un favorevole provvedimento perché essa non è prevista dalla legge sulla Basilicata del 31 marzo 1904, n. 140. D'altra parte non si è potuto ammetterla ad alcun speciale beneficio di legge di carattere straordinario disposto per le opere da finanziarsi coi fondi a sollievo della disoccupazione perché avendo uno sviluppo di 12 chilometri, il suo costo di oltre 200 milioni avrebbe inciso troppo fortemente sulla limitata assegnazione di fondi effettuata a tale titolo.

« In considerazione di ciò non resta che attendere che il Parlamento approvi il disegno di legge preparato da questo Ministero e che trovasi tuttora all'esame del Parlamento stesso, secondo il quale per la esecuzione di opere di conto degli Enti locali è prevista la concessione di adeguati contributi in annualità costanti da parte dello Stato sull'ammortamento dei mutui che gli Enti stessi saranno autorizzati a contrarre per la realizzazione dei loro programmi costruttivi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMBRICO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere:

1°) se intende di prolungare con opportuna modifica di orari e senza ricorrere all'impiego di nuovo materiale il servizio di automotrici Salerno-Potenza almeno fino a Ferrandina o Metaponto;

2°) quale ragione impedirebbe l'uso dei mezzi leggeri, che man mano vengono o verranno forniti dalla industria privata, sulla Potenza-Taranto, dal momento che su quel tronco sono in servizio esclusivamente treni a vapore ».

RISPOSTA. — « Le automotrici attualmente utilizzate fra Salerno e Potenza non possono compiere, per ragioni tecniche, un percorso giornaliero superiore a quello già loro assegnato con i treni che attualmente effettuano.

« Per prolungare i treni stessi fra Potenza e Metaponto, o Ferrandina, occorrerebbe pertanto l'impegno di altre automotrici di cui sul momento non si ha disponibilità.

« Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione si fa presente che i mezzi leggeri che man mano vengono forniti dall'industria privata, vengono prevalentemente utilizzati in sostituzione di treni a vapore, in modo da ricavare la maggiore possibile quantità di carrozze da utilizzare al posto dei carri ancora in composizione ai treni viaggiatori.

« Però l'attuazione del provvedimento è possibile solo su quelle linee dove l'affluenza dei viaggiatori può essere contenuta nei limiti dei posti offerti dalle automotrici, condizione, questa, che non si verifica per la linea Potenza-Taranto ».

Il Ministro
CORBELLINI.

AMBRICO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno restituire il servizio rapido Salerno-Taranto, prolungando l'attuale servizio Salerno-Potenza.

« Tanto si chiede per venire incontro alla esigenza di un collegamento rapido dalla provincia di Matera e di Taranto con la linea tirrenica ».

RISPOSTA. — « Il prolungamento fra Potenza e Taranto dei servizi con automotrici attualmente esistenti fra Salerno e Potenza richiederebbe un maggiore impiego di mezzi leggeri di cui presentemente non si ha disponibilità in considerazione anche che quelli che vengono mano a mano forniti dalle industrie private sono utilizzati in prevalenza

in sostituzione di treni a vapore onde consentire di recuperare carrozze per sostituire i carri ancora in composizione ai treni viaggiatori.

« Si terrà presente per l'avvenire ».

Il Ministro
CORBELLINI.

AMBRICO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per conoscere se e in che modo intendano affrontare e risolvere il problema della viabilità e del traffico in provincia di Matera, considerato che:

1°) Matera è l'unico capoluogo di provincia privo di ferrovie a scartamento ordinario;

2°) la rete a scartamento ridotto non è stata completata secondo il programma previsto dalla legge del 1940 e relative convenzioni;

3°) la rete ferroviaria dello Stato si articola su due tronchi distanti dai centri abitati e difficilmente accessibili per soli 117 chilometri;

4°) la rete stradale rotabile su di una superficie di 3442 chilometri si sviluppa complessivamente (strade statali, comunali e provinciali) per 787 chilometri;

5°) lo stato e la manutenzione, specie nelle strade comunali e provinciali (487 chilometri sui complessivi 787) sono deprecabili al punto da rendere la viabilità e il traffico difficili e costosi.

« Si chiede se i Ministri non ritengano opportuno ed urgente per la risoluzione del problema in parola e fin dal prossimo esercizio finanziario provvedere:

1°) ad impostare il problema dell'allacciamento del capoluogo alla rete ferroviaria a scartamento ordinario e del completamento della rete a scartamento ridotto secondo il previsto del decreto istitutivo e successive convenzioni;

2°) alla manutenzione delle strade provinciali ed alla loro sistemazione in modo da rendere possibile il traffico pesante, che allo stato attuale è impossibile per il modesto raggio delle curve; alla trasformazione in provinciali delle strade comunali, la cui manutenzione è deplorabile, data l'impossibilità di provvedere da parte dei comuni per difficoltà di bilancio;

3°) alla trasformazione e completamento mediante la classificazione in statali e costruzione di nuovi tronchi delle seguenti strade:

a) litoranea ionica statale n. 7 (lungo la valle del Basento, esistono infatti: il tronco

litoranea ionica-scalo Bernalda; Pisticci scalo-Ferrandina scalo; Corassano scalo-bivio Grassano sulla n. 7; sono da costruire 35 chilometri circa sui tronchi: Bernalda scalo-Pisticci; Ferrandina scalo-Grassano);

b) Matera-Metaponto (è in costruzione da parte del Consorzio di bonifica di Metaponto la strada che dai piani di San Vito a circa 22 chilometri da Matera seguendo Val Bradano si congiunge con la litoranea ionica; si potrebbe utilizzarla al fine desiderato completandone il tracciato);

c) statale n. 92-statale n. 7 (trasformare la provinciale n. 209 al bivio di Pirigliano: bivio di Guardia-bivio Acinello; e bivio Acinello Aliano: costruire la strada Aliano-Alianello-Pontesull'Agri).

« Queste tre grandi arterie opportunamente sistemate e completate potrebbero parzialmente risolvere il problema della viabilità e del traffico della provincia di Matera: l'urgenza di questi provvedimenti è tanto più pressante in quanto il passato, e soprattutto l'avvenire di questa provincia meritano un serio e ponderato esame dei suoi problemi ».

RISPOSTA. — « Per quanto di competenza di questo Ministero si comunica:

« L'articolo 1 della legge 21 luglio 1910 (non 1940) n. 580 stabiliva che venissero concesse all'industria privata:

1°) la costruzione e l'esercizio delle linee:

a) Bari, Crumo, Matera, Ferrandina, Pisticci, Valle della Salandra, Valle del Suaro, Armento, Valle dell'Agri, Atena, escluso il primo e secondo lotto del tronco Altamura-Matera;

b) Potenza, Laurenzana, Valle del Sinni, Nova Siri, escluso il tronco Guardia Perticara, Armento, San Martino, comune alla linea precedente;

c) Gravina, Valle del Bradano, Acerenza, Avigliano;

d) Lago Negro, Castrovillari, Spezzano Albanese, escluso il tronco Castrovillari-Spezzano;

e) Cosenza, Cotrone per la Sila;

f) Porto Santa Venere, Monte Leone, Serra Mongiana con diramazione a Soverato;

g) Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

h) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica;

i) Gioiosa, Piana di Palmi a Gioia Tauro;

2°) l'esercizio dei tronchi allora in costruzione a cura diretta dello Stato:

a) Altamura-Matera (1° e 2° lotto);

b) Castrovillari-Spezzano Albanese;

c) Pietrafitta-Rogliano;

3°) l'esercizio delle seguenti linee e tronchi, previa interposizione del binario ridotto entro il normale:

a) Sicignano-Lago Negro;

b) Gravina-Altamura;

c) Pietragalla-Potenza;

d) Cosenza-Rende San Fili;

e) Rende San Fili-Sibari;

f) Soverato all'incontro della Rogliano con la Sant'Eufemia-Catanzaro;

g) Cosenza-Pietrafitta.

« Dette previste concessioni furono assentite alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo con atto 25 gennaio 1911 approvato con regio decreto 26 gennaio 1911, n. 135; con altro atto 17 giugno 1919, approvato con regio decreto 24 luglio 1919, n. 2119 furono concesse alla stessa società la costruzione e l'esercizio anche delle ferrovie Gioia Tauro-Rizziconi-Radicena e Mileto-Rosarno-Maropati, fino alla congiunzione con la ferrovia Gioia-Gioiosa.

« Detto programma di costruzioni fu però ridotto con successivo atto 10 luglio 1926, approvato con regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2751. In forza di detto atto, anch'esso stipulato con la concessionaria Società per le strade ferrate del Mediterraneo, fu abbandonata la previsione di costruzione dei sotto indicati tronchi:

Montalbano-Sant'Arcangelo-Guardia Perticara;

Guardia Perticara-San Martino d'Agri;

San Martino d'Agri-Moliterno;

Moliterno-Marsiconuovo;

Laurenzana-Guardia Perticara;

San Martino d'Agri-San Chirico;

San Chirico-Senise;

Senise-Valsinni;

Valsinni-Nova Siri;

Chiaravalle-Serra San Bruno;

Serra San Bruno-Mongiana;

Sinopoli-Oppido;

Oppido-Radicena;

Saline di Lungro-Spezzano Albanese;

Mileto-Soriano-Simbario;

Cinquefronde-Mammola;

Mileto-Rosarno-Maropati-Cinquefrondi;

San Giovanni in Fiore-Petilia Policastro;

ma nello stesso tempo autorizzata la costruzione di un nuovo tronco da Camigliatello Si-

lano a San Giovanni in Fiore, costruzione che è in atto.

« La costruzione di detto ultimo tronco esaurisce, con gravissimi oneri per l'Erario, il programma di costruzioni previsto con il richiamato atto 10 luglio 1926, approvato, come si è detto, con provvedimento legislativo; per la costruzione di altri tronchi, anche se previsti nell'originario programma successivamente ridotto, occorrerà apposita legge.

• « Il problema poi dell'impiego dello scartamento ordinario sul tronco di dette ferrovie Matera-Ferrandina, della lunghezza di poco più di 36 chilometri, allo scopo di collegare senza trasbordo la città di Matera con la rete ferroviaria dello Stato, richiederebbe, se si volesse risolverlo radicalmente, una spesa di circa 3 miliardi, dovendosi introdurre delle varianti planoaltimetriche per ridurre convenientemente le attuali pendenze del 50 e del 40 per cento su di un percorso di 4 chilometri e mezzo.

« Si potrebbe peraltro lasciare immutato il tracciato limitandosi ad aggiungere le altre due rotaie per lo scartamento ordinario e rimaneggiando in conseguenza i piani di stazione; ma in questo caso bisognerebbe abbandonare la trazione a vapore e ricorrere alla elettrificazione o alla motorizzazione.

« Con la elettrificazione occorrerebbero circa 1200 milioni per gli impianti, ivi compreso il binario a scartamento ordinario e circa 500 milioni per materiale rotabile come dotazione, sia pure modesta, di vetture e di carri a scartamento ordinario: in totale occorrerebbe una spesa di circa 1700 milioni.

« Con la motorizzazione la spesa complessiva si aggirerebbe attorno ai 1500 milioni.

« Si dà assicurazione che il problema è allo studio, anche nei riguardi della ripercussione sulle condizioni economiche dell'esercizio della rete delle ferrovie calabro-lucane, già gravemente deficitarie e che richiede purtroppo cospicui interventi dello Stato.

« Il finanziamento della spesa occorrente potrà essere tenuto presente quando le condizioni del bilancio lo consentiranno, aggiungendo al riguardo che le modeste quote del fondo-lire, di cui è stata prevista l'assegnazione al Ministero dei trasporti, non sono nemmeno sufficienti per i più urgenti bisogni della ricostruzione e per il completamento delle ferrovie concesse in corso di costruzione ».

Il Ministro dei trasporti

CORBELLINI.

AMBRICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se — data l'enorme distanza che separa taluni comuni della provincia di Matera dal capoluogo e considerato che l'unico ospedale attualmente ivi esistente non offre agevole assistenza ambulatoria ed ospedaliera — non ritengano opportuno ed urgente di istituire nei comuni di Stigliano, Grassano, Montalbano Jonico, dei centri di assistenza poli-ambulatoria ».

RISPOSTA. — « Si riconosce lo stato di disagio in cui si trovano alcuni comuni della provincia di Matera a causa della mancanza di servizi ospedalieri locali e della distanza che li separa dal Capoluogo e sarebbe quindi effettivamente necessaria l'istituzione in quegli abitati di centri di assistenza poli-ambulatoria.

« Ma ciò esula dalla competenza del Ministero dei lavori pubblici, il cui intervento, se richiesto dagli Enti interessati, si limiterebbe alla concessione delle agevolazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore per le opere igieniche ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga doveroso, al fine di evitare disparità di trattamento del tutto ingiusto tra il centro e la periferia, includere gli avventizi statali addetti ai servizi dei prodotti industriali presso gli Uffici provinciali industria e commercio, nei ruoli transitori degli impiegati dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e disporre altresì che essi possano partecipare a piena parità di diritto con i colleghi delle Camere di commercio ai concorsi banditi da queste ultime ».

RISPOSTA. — « La disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, istituita per il tempo di guerra col regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, è stata più volte prorogata alla sua scadenza ed è cessata definitivamente col 31 ottobre 1948, termine di validità dell'ultima proroga disposta mediante la legge 31 luglio 1948, n. 1131. In conseguenza, essendosi verificata, a partire dalla stessa data del 31 ottobre 1948, l'ipotesi della « soppressione di ufficio » prevista dall'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il Ministero dell'industria e

commercio, ai sensi dell'articolo 10 del decreto stesso, ha provveduto ad interessare la Commissione centrale per l'avventiziato per una eventuale ulteriore utilizzazione, presso organi provinciali di questa o di altre Amministrazioni statali, dei dipendenti statali non di ruolo già addetti ai servizi periferici dei prodotti industriali presso gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

« A seconda delle deliberazioni che potranno essere adottate dalla Commissione centrale per l'avventiziato, gli avventizi in parola — che peraltro prestano tuttora servizio presso le varie Camere di commercio — potranno essere collocati nei ruoli speciali transitori — di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — presso questa oppure presso altre Amministrazioni statali, appena saranno state emanate le norme integrative e di attuazione di quelle contenute negli articoli da 1 a 8 del citato decreto legislativo n. 262, previsto nel secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo medesimo, se ed in quanto i detti avventizi risulteranno in possesso dei requisiti che verranno prescritti dalle norme integrative di cui trattasi.

« È opportuno, però, chiarire che se agli avventizi in parola verrà riconosciuto il diritto al collocamento nei ruoli transitori per la loro qualità di dipendenti statali, ne deriva di conseguenza che essi, non potendo contemporaneamente rivestire la qualità di impiegati camerati, dovrebbero essere esclusi dai concorsi di cui al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, che riserva i posti disponibili esclusivamente al personale dipendente dalle Camere.

« Tuttavia, il Ministero dell'industria e commercio si è già posto il problema dell'ammissibilità degli avventizi statali dei servizi periferici dei prodotti industriali, in servizio presso gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, a partecipare ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, di cui al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, in considerazione, soprattutto, della circostanza che le assunzioni e gli altri provvedimenti giuridico-amministrativi ad essi riferentisi sono stati disposti dalle Giunte delle singole Camere, sia pure per delega di questo Ministero, nell'identica forma adottata per gli avventizi camerati veri e propri.

« A tal fine, per mettere in grado le commissioni giudicatrici dei concorsi sopra indicati di avere un deciso orientamento sulla ammissibilità ai concorsi stessi dei numerosi

avventizi statali degli U.P.I.C. che ne hanno fatto domanda, si è ritenuto opportuno di chiedere il parere del Consiglio di Stato per conoscere se, attese le circostanze sopra riferite, il predetto personale possa ritenersi equiparato agli avventizi camerati, ai fini della sua partecipazione ai concorsi medesimi, qualora in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588 ».

Il Ministro

LOMBARDO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora espletati i seguenti concorsi:

1°) concorso per titoli a n. 187 posti di alunno in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (riservato ai reduci) bandito sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1946;

2°) concorso per titoli a n. 283 posti di alunno in prova del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, bandito sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1947, n. 5;

3°) concorso per titoli a 300 posti di volontari (gruppo B) della Amministrazione delle tasse e delle imposte bandito sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1947 ».

RISPUSTA. — « In merito al rilievo fatto, si ritiene opportuno far presente che il maggior tempo impiegato nell'espletamento dei concorsi indicati nel testo è dipeso da cause estranee alla volontà dell'Amministrazione. Il ritardo lamentato è da imputarsi infatti a due cause e cioè: 1°) al grande numero di concorrenti che hanno preso parte ad ogni singolo concorso, il che ha richiesto un ingente lavoro di spoglio e di controllo; 2°) alle disposizioni innovative del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 137 che ha comportato per ogni concorrente la produzione di un nuovo documento militare e dalla incertezza che vi è in materia di accertamento e documentazione delle benemerienze militari.

« È noto infatti che dopo di aver atteso a lungo la circolare del Ministero della difesa, che doveva chiarire le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, si è ora in attesa, a seguito di esplicita richiesta e raccomandazione rivolta dallo stesso Ministero della difesa, di altre norme legislative che dovrebbero attenuare la portata di quelle di cui al decreto succitato, che privano della

qualifica di combattente e dei relativi benefici chiunque abbia riportato dopo l'8 settembre 1943 una qualsiasi punizione.

« Tale stato di incertezza, che autorizza i candidati interessati a chiedere proroghe del termine loro assegnato per la documentazione della qualifica di combattente ed a fare pressioni perché vengano attese le nuove imminenti norme, è di ostacolo all'immediata definizione anche di altri concorsi.

« In mèrito ai tre concorsi in esame, si forniscono i seguenti elementi sullo stato attuale del loro espletamento:

1°) *Concorso per titoli a 187 posti di alunno in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.*

« La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 187 posti di gruppo C nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai reduci, (indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1946) ed al quale hanno partecipato 3328 concorrenti, ha portato a compimento i suoi lavori fin dal 25 marzo 1949 e dalla stessa data è stato predisposto il relativo decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, attualmente in corso di registrazione.

« L'espletamento dei lavori è stato ritardato oltre che dal gran numero dei concorrenti, dalle disposizioni innovative del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, le quali hanno richiesto la presentazione da parte dei numerosi candidati di una nuova dichiarazione integrativa militare, con la conferma della qualifica di combattente.

2°) *Concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza.*

« Il concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza venne bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1946 e pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1947.

« Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso venne a scadere il 10 marzo 1947.

« Entro tale termine pervennero 6667 domande.

« È occorso, pertanto, circa un anno per la istruzione e la regolarizzazione delle domande in parola da parte della competente segreteria tenendo presente che i relativi lavori sono stati svolti, come normalmente avviene per tutti i concorsi, in orario straordinario.

« La Commissione giudicatrice del concorso in parola dopo aver provveduto a sta-

bilire i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti, ha iniziato i lavori relativi alla valutazione dei titoli stessi nei confronti di ciascun candidato.

« I lavori predetti saranno portati presumibilmente a termine entro il mese di luglio prossimo venturo essendo stata a tutt'oggi esaminata la posizione di circa 6000 concorrenti.

« Subito dopo, la Commissione in parola provvederà a compilare la graduatoria generale di merito dei candidati.

« I lavori di espletamento del concorso di cui trattasi hanno proceduto e procedono con tutta la sollecitudine che è compatibile con il rilevante numero dei candidati che vi partecipano, con il particolare tipo del concorso (per titoli) con le difficoltà che si sono frapposte nella istruzione delle relative domande, specie in ordine ai titoli di studio, ai documenti militari ed alla regolarizzazione da parte dei candidati dei documenti presentati.

3°) *Concorso per titoli a 300 posti di volontario (Gruppo B) dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette.*

« Il concorso per titoli a 300 posti di volontario di gruppo B, indetto nel mese di gennaio dello scorso anno, è l'ultimo dei concorsi che la Direzione generale delle tasse ha bandito nel giro di due anni dalla data di riapertura del Ministero e, ciò non ostante, si spera che, unitamente a tutti gli altri, possa essere espletato entro il corrente anno.

« Per l'espletamento del concorso in esame è necessario attendere l'esito definitivo del precedente analogo concorso del 1946, allo scopo di poter eliminare i non idonei, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i vincitori che hanno rappresentato l'istanza nel 1947.

« Da quanto sopra esposto, sui concorsi in parola risulta evidente che il lungo tempo occorrente per il loro svolgimento dipende dalle cause illustrate ai nn. 1 e 2, nessuna delle quali può essere posta a carico dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro
VANONI.

ANGELUCCI NICOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali siano le ragioni che ritardano la ripresa dei lavori per il restauro della celeberrima Abazia di Fossanova, santuario sacro alla religione, alla storia ed all'arte. Il complesso monumentale ha bisogno di generale restauro, già iniziato prima della seconda guerra mondiale. La basilica è quasi senza pavimento; il chio-

stro, meraviglioso, intreccio di stile romanico e gotico, va deperendo anche per l'infiltrazione di acqua; bisognosi di restauro sono anche il grande refettorio, la sala del capitolo, l'infermeria, ecc. Il lavoro urge anche perché durante l'Anno Santo l'interessante monumento richiamerà molti visitatori ».

RISPOSTA. — « Le ragioni che ritardano la ripresa dei lavori per il restauro dell'Abazia di Fossanova sono da ricercarsi nell'attuale mancanza di fondi da impiegare per tali categorie di opere.

« La perizia di detti lavori, già richiesta dalla Sovrintendenza ai monumenti di Roma, trovasi ora in corso d'istruttoria presso l'ufficio del Genio civile di Latina, che l'inoltrerà al Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio appena si verificherà la possibilità di finanziarne la relativa spesa.

« Comunque, in sede di formulazione del programma delle opere da attuarsi con le assegnazioni in bilancio del prossimo esercizio, i lavori di cui trattasi saranno tenuti presenti, con grado di precedenza ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ARATA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere a quale punto si trovi l'elaborazione del disegno di legge sull'ordinamento centrale e periferico della Amministrazione dei monopoli di Stato; e per sapere se non crede opportuno sollecitare l'avviamento del disegno stesso in relazione all'importanza dei problemi e degli interessi amministrativi che intende regolare ».

RISPOSTA. — « In merito alla proposta fatta, giova premettere che, con decreto interministeriale datato 21 dicembre 1947, venne istituita la Commissione per la revisione organica dei regolamenti e degli ordinamenti relativi alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

« Detta Commissione ha iniziato i lavori riunendosi per la prima seduta il 15 gennaio 1948, raccogliendo e ordinando, successivamente, l'ingente materiale di documentazione e di studio al fine di attuare la revisione in parola.

« L'elaborazione degli schemi dei nuovi provvedimenti trovasi ora nella fase conclusiva, sì che è da ritenere che in breve tempo potranno essere sottoposti al Parlamento i relativi disegni di legge ».

Il Ministro
VANONI.

ARCANGELI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere:

a) quali provvedimenti abbiano adottati o intendano adottare per estendere agli ufficiali superiori dei carabinieri (maggiori e tenenti colonnelli) le disposizioni speciali emanate col decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 543, che consentirono ai capitani anziani, compresi quelli già collocati nella riserva, la promozione ed il conseguente ulteriore trattamento in servizio effettivo. Ciò, oltre che per ovvie ragioni di giustizia, al fine di evitare la imminente grave crisi nei ruoli degli ufficiali superiori dell'Arma, ruoli che verrebbero in circa due anni completamente svuotati per l'esodo forzato degli elementi altamente redditizi, raggiunti indiscriminatamente dai limiti di età;

b) quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per evitare la evidente disparità di trattamento in materia di limiti di età, ora esistenti fra gli ufficiali dei vari corpi di polizia, tenuto presente che il problema, oltretutto, si ripercuote sul morale degli interessati e sulla coesione tra le varie forze che, adibite agli stessi compiti, sembra giusto ed opportuno debbano avere uno stesso trattamento ».

RISPOSTA. — « Il decreto 3 maggio 1948, n. 543, che era già allo studio ed in avanzata fase di elaborazione nel 1943 ma che non poté allora essere perfezionato per gli avvenimenti succeduti dall'8 settembre di quell'anno, è un provvedimento di carattere eccezionale, il quale ha avuto lo scopo di concedere ad un ristretto gruppo di ufficiali, che, per avverse vicende di carriera aggravate poi dal blocco delle promozioni, hanno già lungamente sostato nei gradi di ufficiale inferiore, una sia pur tardiva riparazione morale ed economica.

« Trattasi infatti di ufficiali reduci della guerra 1915-18, che (avendo sostato a lungo nel grado di tenente) hanno rivestito il grado di primo tenente, ai quali è stata data possibilità di pervenire, almeno a fine carriera, a quel grado (maggiore) che altri loro più fortunati colleghi, aventi la medesima anzianità di spalline e di servizio, avevano invece già raggiunto ed anche superato.

« Il decreto quindi non ha creato alcuna situazione di privilegio a favore dei capitani, ma ha soltanto cercato di ricondurre la loro posizione alla pari di quegli stessi ufficiali di cui l'interrogazione.

« Si noti per altro che, in virtù dell'articolo 2 del citato decreto n. 543, i capitani pro-

mossi maggiori in base all'articolo 1 del decreto stesso potranno essere collocati nella riserva per riduzione di quadri e che pertanto, in definitiva, il beneficio ad essi apportato si risulterà di massima nel permettere che gli stessi siano collocati nella riserva con un trattamento economico più favorevole — quello previsto dal decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 — rispetto a quello cui altrimenti avrebbero avuto diritto lasciando il servizio permanente con il grado di capitano per limiti di età.

« L'estensione del decreto 543 ai tenenti colonnelli e ai maggiori, creerebbe, invece, una stridente sperequazione in danno degli altri gradi e, a parte le difficoltà di ordine tecnico e finanziario che vi ostano, è da escludere senz'altro per i riflessi organici del tutto negativi che ne deriverebbero. Essa infatti porterebbe automaticamente alla promozione in blocco di tutti i tenenti colonnelli e dei maggiori, con esaurimento di quest'ultimo ruolo e inflazione di quelli dei tenenti colonnelli e colonnelli, per i quali verrebbe a mancare praticamente ogni possibilità di impiego.

« A differenza delle altre « forze di polizia », per le quali le mansioni di istituto hanno importanza assoluta o preminente, l'Arma dei carabinieri, oltre i compiti attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha prerogative, caratteristiche e attribuzioni di indole squisitamente militare, per le quali non può discostarsi, specie per quanto riguarda stato e avanzamento ed amministrazione della disciplina, dalle leggi e regolamenti vigenti per l'Esercito, nel quale è tradizionalmente inserita come prima Arma.

« D'altra parte i limiti di età degli ufficiali superiori dei carabinieri, già uguali a quelli delle altre armi dell'Esercito, sono stati, per particolari ragioni, adeguatamente aumentati con il decreto legislativo 26 agosto 1945, n. 659.

« La presente risposta viene data anche per conto del Ministro dell'interno ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

ARCANGELI, CONCETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare a favore dei mezzadri e dei piccoli proprietari di alcune contrade dei comuni di Penna San Giovanni e di Gualdo (provincia di Macerata) recentemente colpite da violentissimo ciclone grandinifero che ha distrutto completamente ogni raccolto.

« Si chiede, in specie, se intenda accordare ai mezzadri e ai piccoli proprietari, rimasti privi anche dei cereali per la semina e per il fabbisogno familiare, provvidenze in natura ».

RISPOSTA. — « Si comunica che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero non vi sono stanziamenti per risarcimenti di danni del genere.

« Tuttavia, qualora trattasi di ripristinare la efficienza produttiva dei terreni, nulla vieta che, nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni concesse, i Comitati provinciali dell'agricoltura ammettano a contributo le domande che possano essere presentate, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, dalle aziende sinistrate.

« Gli agricoltori dei comuni danneggiati di Penna San Giovanni e di Gualdo potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti in merito al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Macerata ».

Il Ministro
SEGNI.

BARTOLE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere per quali ragioni non è stato ancora emanato il Regolamento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, che ricostituisce gli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina l'esercizio delle stesse ».

RISPOSTA. — « Il Regolamento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, che ricostituisce gli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina l'esercizio delle stesse, non è stato ancora emanato perché lo schema del Regolamento stesso — già da tempo predisposto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e sottoposto al parere dei Ministeri competenti — ha dovuto essere riveduto da parte di apposita Commissione per la compilazione del testo definitivo a seguito delle proposte di modifiche fatte dai predetti Ministeri.

« Il nuovo testo già compilato è in corso di trasmissione al Consiglio di Stato per il prescritto parere ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se ritenga che le forniture di medicinali effettuate da servizi farmaceu-

ti gestiti in economia dai comuni all'E.C.A. in conto delle rette di spedalità dovute da essi comuni all'E.C.A. medesimo per giornalità consunte dai poveri aventi il domicilio di soccorso entro il loro territorio, non costituiscono entrate ai sensi della legge istitutiva della imposta generale entrata secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera c), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 ».

« RISPOSTA. — « In merito al quesito posto giova premettere che ai sensi dell'articolo 1 lettera c) della legge 19 giugno 1940, n. 762, non costituiscono entrate agli effetti dell'I.G.E. « le rette di spedalità a carico di Enti pubblici o di beneficenza ». Tale esenzione è strettamente limitata alle rette di spedalità che fanno carico agli Enti pubblici in dipendenza della loro funzione istituzionale e che rivestono, quindi, i caratteri di una erogazione di beneficenza nei confronti della popolazione povera.

« Nel caso segnalato l'E.C.A. anticipa per conto dei comuni le somme occorrenti al pagamento delle rette di spedalità; somme che vengono rimborsate al detto Ente in un periodo successivo.

« Ora, mentre può ammettersi che il rimborso effettuato dai comuni all'E.C.A. per il titolo sopra specificato non dà luogo al pagamento dell'imposta generale sull'entrata, debesi peraltro precisare che, ogni qualvolta tale rimborso abbia luogo mediante cessione *in solutum* di beni mobili o mediante somministrazione di servizi, per tale cessione o somministrazione, che costituisce rapporto giuridico a se stante dal quale trae vita un conseguente atto economico avente propria autonomia e che non si identifica affatto con il pagamento della retta di spedalità, è in ogni caso dovuta l'imposta in questione.

« Per quanto particolarmente riguarda le specialità medicinali è da tener presente che l'imposta non si rende applicabile per le cessioni o cessioni fatte dal comune direttamente all'E.C.A., attesoché il tributo viene assolto una volta tanto, con aliquota condensata all'importazione o all'atto della vendita, effettuata dal fabbricante o produttore, a norma del decreto ministeriale 9 febbraio 1949, n. 60689; aliquota condensata che assorbe l'imposta dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio delle dette specialità, esclusa la vendita al minuto ».

Il Ministro
VANONI.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere se ritenga che il decreto ministeriale 9 febbraio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1949, che regola la compravendita delle specialità medicinali, non deve essere applicato per le confezioni cosiddette economiche di specialità esclusivamente destinate agli ospedali (confezioni ospedaliere) in quanto hanno caratteristiche e soprattutto finalità che le differenziano notevolmente dalle abituali confezioni destinate al pubblico e quindi non possono formare oggetto di normale commercio, così da portare di regola la scritta « confezione speciale per uso ospedaliero di cui è vietata la vendita al pubblico ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta relativa alla esenzione dell'I.G.E. *una tantum* per le vendite di specialità medicinali, destinate esclusivamente agli ospedali, giova innanzitutto osservare che il sistema di imposizione *una tantum* deve tener conto del numero medio di passaggi che normalmente si verificano nel ciclo completo di circolazione dei prodotti cui si riferiscono. Tale sistema ha lo scopo di condensare, mediante l'applicazione di una aliquota unica su un trasferimento, il tributo che dovrebbe essere riscosso con l'applicazione della normale aliquota d'imposta per ogni passaggio.

« Non è possibile, pertanto, per la struttura dello speciale regime d'imposizione sopra accennato, né in linea di principio né in via di fatto, stabilire l'applicazione di aliquote diverse, avuto riguardo alla varia destinazione finale del prodotto.

« In particolare, è da tener presente che, ai sensi del decreto ministeriale 9 febbraio 1949, n. 60689, l'aliquota condensata del 6 per cento stabilita per tutte indistintamente le specialità medicinali al momento della prima vendita effettuata dal fabbricante o produttore è stata fissata tenendo conto del presunto numero medio degli atti economici imponibili.

« In conclusione, considerando l'indole forfetaria dei regimi d'imposizione *una tantum*; carattere dal quale non può prescindere nonostante ogni migliore accorgimento di carattere economico e tecnico, è chiaro che non è possibile escludere dall'applicazione dell'imposta sull'entrata in base alla aliquota condensata del 6 per cento le specialità medicinali confezionate per uso ospedaliero, dovendo esse rientrare come tutte le altre nel regime speciale d'imposizione che investe, con carattere unitario, il commercio di tutte indi-

stintament le specialità medicinali, indipendentemente dalla figura del soggetto che ne effettua l'acquisto presso il fabbricante ».

Il Ministro

VANONI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, in considerazione della crisi vinicola, notoriamente gravissima in Sicilia più che in altre Regioni, non ritenga opportuno di ridurre — almeno temporaneamente, con provvedimento immediato — del 50 per cento la tariffa ferroviaria per il trasporto del vino in partenza dalla Sicilia.

« Tale riduzione venne concessa per lunghi periodi nel passato ed ora è assolutamente necessaria per fronteggiare l'attuale situazione nella quale il prezzo più basso del vino siciliano è determinato dalla incidenza del trasporto ferroviario.

« Infatti dai bollettini dei mercati vinicoli risulta come nelle Puglie il vino è venduto ad una media di 520-540 lire al grado, mentre il mercato vinicolo siciliano non supera le 380 lire al grado ».

RISPOSTA. — « Evidentemente la richiesta si riferisce al ripristino delle facilitazioni previste dalla tariffa eccezionale temporanea n. 907 P. V.

« Deve anzitutto porsi in evidenza che la predetta tariffa — non rinnovata nel 1944 — non si riferiva in special modo ai trasporti in provenienza dal Mezzogiorno, ma era applicabile per molte altre relazioni del Centro e Nord Italia e fu a suo tempo istituita non per facilitare la produzione dell'Italia Meridionale, ma al solo fine di difendere, all'epoca, il traffico ferroviario dalla concorrenza via mare. Essa aveva validità di un semestre, salvo rinnovo, come tutte le altre tariffe del genere.

« Attualmente, essa non avrebbe alcuna ragione di essere date le profonde perturbazioni determinatesi nel mercato dei noli in seguito alla svalutazione monetaria.

« Per quanto riguarda il traffico marittimo deve farsi presente che sono state mosse dai settori interessati vive premure affinché la ferrovia non faccia ulteriori riduzioni per i trasporti di vino dato che i bassi prezzi ferroviari ostacolerebbero già seriamente la ripresa dell'attività del porto di Marsala e del piccolo cabotaggio.

« Numerose facilitazioni sono state testé concesse ai trasporti vinicoli in partenza dal Meridione ripristinanti, sotto altra forma, le riduzioni previste dalla sospesa tariffa ecce-

zionale n. 409 P. V., serie B. Inoltre, in via concessionale, si sono accordate anche ulteriori riduzioni per i trasporti eseguiti con carri serbatoi privati mentre, in accoglimento delle richieste dei vitivinicoltori siciliani, si è esteso lo stesso trattamento tariffario previsto per il vino anche al mosto, al marsala con uovo ed al vermut.

« Attualmente si ha che per un trasporto percorrente 1200 chilometri, la spesa relativa per tonnellata (non tenendo conto della riduzione accordata in via concessionale alle spedizioni con carri serbatoi privati e di cui sopra è cenno) è di lire 5083, con una resa per per tonnellata-chilometro di lire 4,23 (il costo del trasporto si aggira sulle 9 lire) ed una incidenza sul valore medio di mercato del vino all'origine di gradazione 12-13 gradi (50.000 lire a tonnellata), di circa il 10 per cento.

« Per le ragioni suesposte non resta, pertanto, possibile accogliere le richieste ».

Il Ministro

CORBELLINI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, in dispregio all'articolo 41 della Costituzione, che tutela la privata iniziativa economica, si è addossato a questa il danno derivante da un cattivo affare dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, che ha importato strutto argentino di qualità scadente ad alto prezzo, attribuendo al suddetto Alto Commissariato la intera *allocation* di strutto americano, di ottima qualità e di basso prezzo, condannando conseguentemente i privati importatori all'acquisto dello strutto argentino ».

RISPOSTA. — « Com'è noto l'accordo commerciale italo-argentino del 13 ottobre 1947 prevede l'impegno da parte del Governo italiano a ritirare, fra gli altri prodotti, un quantitativo annuo di tonnellate 5000 di strutto.

« È da tenere presente al riguardo che gli oneri del predetto accordo derivano, principalmente, dall'inderogabile necessità di coprire il nostro approvvigionamento cerealicolo che, a quell'epoca si presentava deficitario; inoltre allora era assai scarsa la disponibilità di valute pregiate e l'attuazione dei piani di aiuto americani insufficiente.

« Benché, le autorità si siano avvalse di quanto previsto nell'Accordo, non trascurando alcun tentativo per ottenere il miglior prezzo e la migliore qualità, l'ulteriore evoluzione del mercato dissuase poi l'iniziativa

privata dall'intervenire per coprire gli impegni di cui sopra, ed è stato quindi necessario creare una gestione particolare controllata dallo Stato per l'importazione dello strutto argentino.

« Nel febbraio 1949 è stato messo a disposizione del Governo italiano un contingente di strutto U.S.A. il cui prezzo di rinvegno risultava inferiore alle nostre quotazioni interne.

« Così stando le cose, apparve evidente la necessità di evitare due mercati concorrenti tra Stato e privati. Si ritenne quindi di non dover accollare all'Erario soltanto la perdita derivante dalla importazione di strutto argentino e lasciare invece gli eventuali utili dello strutto U.S.A. ad esclusivo beneficio dei privati.

« Le Amministrazioni competenti hanno interpellato le categorie interessate per conoscere se le stesse erano disposte ad effettuare l'importazione dagli Stati Uniti, abbinandola con quella dell'Argentina.

« La categoria degli importatori privati ha respinto tale proposta.

« Nelle more di quelle trattative, le quotazioni dello strutto nazionale hanno subito una ulteriore flessione e si è quindi proposto, d'accordo con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, di soprassedere all'operazione di importazione dello strutto U.S.A. ».

Il Sottosegretario di Stato
BULLONI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se l'Amministrazione interessata sia a conoscenza delle deprecabili condizioni di servizio della gestione biglietteria Roma-Termini, nella quale gli impiegati addetti, specie quelli in servizio agli sportelli alle prenotazioni e agli abbonamenti, sono costretti a nove ore giornaliere, senza alcuna refezione o breve intervallo di riposo e con la grave responsabilità di cassa per vendite biglietti, che superano il milione giornaliero, mentre i pari grado degli altri servizi, a parità di retribuzione, fanno sei ore nominali e senza alcuna responsabilità di cassa.

« Per sapere inoltre se non intenda ovviare, oltre all'inconveniente lamentato, anche al disservizio ambientale per la mancanza degli ascensori interni, per il loro deficitario funzionamento, per i locali di decenza privi d'acqua, la mancanza di tende agli alti finestrone abbacinanti, la disposizione

irrazionale delle lampade elettriche, che accende pubblico e bigliettai, e quanto altro non contribuisce a rendere il servizio degno della capitale della Repubblica ».

RISPOSTA. — « Il personale addetto alla biglietteria di Roma-Termini osserva gli orari prescritti dalle disposizioni di legge in vigore per tutto il personale addetto ai servizi delle stazioni.

« Tali disposizioni regolano gli orari in relazione al lavoro effettivo eseguito dagli agenti, singolarmente o per gruppi dello stesso ramo di servizio, a seconda che trattasi di lavori a carattere continuativo o discontinuo.

« Nel caso specifico della cennata biglietteria, a carattere discontinuo, perché in alcune ore, specie di notte, non vi è lavoro, il risultato statistico dà una resa tale da stabilire l'orario di nove ore.

« Ciononostante, in vista dell'intensificarsi del servizio per l'Anno Santo, si sta studiando una riduzione d'orario.

« Gli orari di sei ore sono applicabili al solo personale degli uffici e non a quello esecutivo sottoposto ad altro genere di lavoro per cui sono in vigore, come sopra detto, speciali e più adatte norme.

« Gli ascensori installati nella stazione di Roma-Termini hanno subito nei mesi passati frequenti interruzioni di funzionamento a causa delle irregolarità nella tensione di distribuzione dell'energia elettrica.

« Resasi più regolare l'erogazione dell'energia elettrica, anche il servizio degli ascensori è notevolmente migliorato.

« Per quanto riguarda due ascensori utilizzati specialmente dal personale della biglietteria, si fa presente che essi si sono dovuti mettere fuori servizio per eseguire radicali riparazioni, allo scopo di rimediare ai gravi danneggiamenti subiti in conseguenza del trascurato uso fattone.

« Attualmente uno dei due ascensori è stato già rimesso in funzione, l'altro lo sarà entro il corrente mese.

« Gli impianti di illuminazione della Biglietteria furono debitamente studiati prima della guerra, in modo da ottenere i migliori effetti sia pratici che estetici. Vi sono diffusori per l'illuminazione generale, lampade singole sui tavoli di lavoro, e lampade tubolari sopra gli sportelli. Dopo oltre due anni che tali impianti sono in funzione, solo ora si è venuti a conoscenza di lagnanze.

« L'esecuzione di modifiche non si ritiene necessaria, e comunque sarebbe molto one-

rosa trattandosi di impianti « immedesimati » con le decorazioni, i marmi, i mobili. Tanto meno poi si ritiene che sia il caso di eseguire modifiche dato che, coll'attivazione del nuovo fabbricato frontale, la Biglietteria verrà spostata in quest'ultimo, e alla illuminazione verrà provveduto con sistemi più moderni, a tubi luminosi fluorescenti.

« Inoltre, per la ben nota carenza di acqua degli acquedotti cittadini dovuta alla siccità, può avvenire che in qualche giorno la stazione di Roma-Termini rimanga per alcune ore priva di acqua e perciò anche le latrine.

« Come è risaputo trattasi di cause di forza maggiore per l'Amministrazione ferroviaria.

« Per la medesima causa sono senz'acqua anche alcuni fabbricati della parte alta della città.

« Ad ogni modo trattandosi di servizio pubblico di preminente interesse, vengono attuati tutti i provvedimenti che si ritengono atti a ridurre per quanto possibile l'inconveniente.

« Con l'immissione nella rete cittadina dell'Acquedotto del Peschiera, l'inconveniente dovrebbe essere eliminato.

« Infine, nel periodo immediatamente successivo alla liberazione di Roma, in cui avvenne l'attivazione all'esercizio della Biglietteria al primo piano dell'ala del fabbricato in via Giolitti, essendo la produzione di stoffe soggetta a limitazione, non si è potuto dotare la Biglietteria stessa di tende, che peraltro hanno notevolissima superficie (circa 100 metri quadrati per ciascun finestrone).

« La questione verrà peraltro riesaminata in relazione alle possibilità del bilancio ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BELLAVISTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere lo stato di svolgimento dei lavori per la formazione del ruolo transitorio del personale avventizio, cui venne riconosciuto il diritto alla stabilità dell'impiego col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

RISPOSTA. — « È già stato posto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri il disegno di legge contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli transitori del personale avventizio.

« Si assicura che il provvedimento verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri con

ogni sollecitudine, in modo da poterne effettuare la presentazione al Parlamento nel più breve termine possibile ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

BELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, e consentaneo al riguardo che si deve a una numerosa e benemerita categoria di cittadini, il rinvio delle elezioni amministrative di Ferentino (provincia di Frosinone), indette per il 19 giugno 1949, infatti, a quella data i lavoratori e le lavoratrici dei campi, costituenti parte così cospicua di quel comune, si ritroveranno nel pieno impegno dei lavori di mietitura, e quindi anche lontani i più dal luogo di esercizio del diritto elettorale ».

RISPOSTA. — « La fissazione della data delle elezioni amministrative, d'intesa con il primo presidente della Corte d'appello, rientra nella esclusiva competenza del prefetto.

« Comunque, risulta che, iniziandosi i lavori della mietitura nel comune di Ferentino, per l'andamento stagionale che ha ritardato la maturazione dei grani, solo nella terza decade del corrente mese di giugno, mentre le elezioni avranno luogo il 19 corrente, le preoccupazioni manifestate non hanno ragione d'essere ».

Il Ministro
SCELBA.

BELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il pensiero del Governo sul fatto seguente: il prefetto di Frosinone, ritenendo di dover contestare alcuni addebiti agli ex amministratori del comune di Cassino e non averdolo fatto durante dieci mesi di gestione commissariale, ha atteso a farlo proprio in coincidenza con l'inizio della campagna elettorale amministrativa, dando colore e sostanza di azione elettorale al suo intervento, che ha posto in condizioni di immediata inferiorità morale, di fronte alla pubblica opinione, gli ex amministratori messi nell'assoluta impossibilità di poter chiarire la propria posizione nel momento della presentazione delle liste per la campagna elettorale suddetta.

« L'interrogante chiede altresì di sapere se, dato che l'azione del prefetto si presta evidentemente ad essere interpretata come mezzo scorretto per favorire il successo della candidatura di eminenti personalità del partito della Democrazia cristiana, il Ministro non ri-

tenga opportuno rinviare le elezioni (indette per il 15 maggio 1949), allo scopo di consentire agli ex amministratori di cui sopra di poter eventualmente presentarsi al giudizio del corpo elettorale in condizioni di parità morale con tutti gli altri candidati ».

RISPOSTA. — « L'accertamento delle gravi irregolarità commesse dagli ex amministratori del comune di Cassino fu iniziato dal commissario prefettizio, nominato dopo le dimissioni del consiglio, appena insediato.

« Il compito fu reso lungo ed arduo a causa delle difficoltà frapposte alla sua attività.

« Il commissario poté, così, completare i suoi accertamenti e rassegnare al riguardo una relazione solo nel mese di aprile 1949. In relazione alla natura e gravità di alcuni degli addebiti fu investito dei fatti il consiglio di prefettura in sede giurisdizionale, per gli ulteriori accertamenti e le conseguenti dichiarazioni di responsabilità.

« È chiaro che se la convocazione del consiglio di prefettura ha coinciso, poi, con l'inizio delle operazioni per le elezioni amministrative, tenute il 15 corrente, ciò è dovuto a mero caso.

« Non vi è dubbio che il prefetto ha doverosamente agito col solo intento di perseguire, nell'interesse delle finanze del comune, tutti coloro a carico dei quali erano emerse responsabilità, fossero compresi o no in liste di candidati per le elezioni amministrative ».

Il Ministro
SCELBA.

BERNARDI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se approvi che in reparti dell'Esercito sia applicata ai militari la punizione della consegna o della revoca della libera uscita per il solo fatto di non aver assistito alla Messa domenicale, come è avvenuto di recente al concentramento reclute in Pescara ».

RISPOSTA. — « Premesso che a Pescara non esistono centri di addestramento reclute né altri enti militari e che, evidentemente, si fa riferimento al Centro addestramento reclute di Pesaro, si fa presente che nei reparti dell'Esercito vi è completa libertà e rispetto per la religione che ciascun militare professa.

« Di conseguenza, nessuna norma di legge o di regolamento, né altre particolari disposizioni, obbligano il militare ad assistere alla Messa domenicale e, tanto meno, viene inflitta alcuna punizione a chi non desidera partecipare all'esercizio del Culto.

« Quanto al caso specifico, si informa che neppure nel Centro addestramento reclute di Pesaro è stato mai punito alcun militare per non aver ascoltato la Messa, ma che in detto centro, su una forza presente di tremila uomini, soltanto due militari sono stati puniti con tre giorni di consegna per motivi disciplinari e cioè per aver trasgredito all'ordine del comandante di non circolare e di non parlare in modo da recare disturbo nel cortile della caserma durante la celebrazione della Messa.

« Tale ordine trova il suo fondamento nella necessità di impedire che i militari non partecipanti al rito possano disturbare la funzione religiosa con l'attraversare il cortile parlando ad alta voce.

« Pertanto la notizia è assolutamente infondata, come dimostra proprio l'ordine del comandante del Centro addestramento reclute di Pesaro diretto ad assicurare la piena libertà di culto ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BIAGIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se risponda a verità la notizia riportata dalla stampa circa la probabilità che il Ministero dell'interno conceda l'autorizzazione di riapertura, limitata ai mesi estivi, delle case da giuoco nei centri turistici, come, per esempio, Rapallo e Montecatini. Nel caso in cui il Ministero fosse entrato in questo ordine di idee, l'interrogante fa presente che se c'è una casa di giuoco in Italia che può vantare diritti di priorità nella riapertura, è proprio quella di Bagni di Lucca, che ebbe vita da un decreto del Granduca di Toscana ».

RISPOSTA. — « Si premette che la legislazione vigente esclude la possibilità di autorizzare l'esercizio di giuochi d'azzardo, costituendo l'esercizio dei giuochi medesimi reati punibili ai sensi degli articoli 718 e 723 del Codice penale.

« Con leggi speciali, promosse durante il cessato regime, fu derogato a tali norme (corrispondenti agli articoli 484 e 487 del cessato Codice penale) ed autorizzata l'apertura di case da giuoco in San Remo, Venezia e Campione d'Italia a beneficio dei comuni rispettivi.

« Nel confermare la impossibilità di autorizzazioni del genere con atti del potere esecutivo, si ritiene opportuno soggiungere che il Governo, come fu nel novembre ultimo scorso dichiarato dinanzi alla Camera, non ha alcuna intenzione di promuovere in sede

legislativa, in deroga al Codice penale, nessuna ulteriore concessione del genere.

« In relazione a notizie diffuse recentemente si è diramato alla stampa e alla radio il comunicato di cui si unisce il testo.

Il Ministro
SCELBA.

COMUNICATO STAMPA E RADIO

La notizia diffusa da una agenzia d'informazioni, secondo la quale sarebbe intendimento del Ministero dell'interno di autorizzare per la prossima estate l'esercizio di giochi di azzardo in alcune località balneari e climatiche, è destituita di qualsiasi fondamento.

Anche allo scopo di mettere in guardia l'opinione pubblica contro tentativi fraudolenti, si precisa che l'apertura di case da gioco non è di competenza del Governo ma del Parlamento.

Roma, 25 giugno 1949.

BIANCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di accogliere il voto formulato dalla Deputazione provinciale di Matera nella sua tornata del 5 maggio 1949, perché nei giorni festivi siano tenuti aperti al pubblico, dalle ore 9 alle ore 12, gli uffici telegrafici dei comuni di quella provincia, tenuto conto che detti comuni sono per la massima parte sforniti di telefono, e distano tra loro e dal capoluogo fino a 140 chilometri, onde non possono essere lasciati senza nessun collegamento dalle ore 18 del sabato alle ore 9 del lunedì, soprattutto in casi di chiamata di urgenza per motivi assistenziali o per qualsiasi ragione di affari ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la chiusura festiva delle ricevitorie postali e telegrafiche è disposta da tempo con carattere di generalità, onde non è possibile derogare alla disposizione per accogliere la richiesta relativa alla riapertura festiva delle ricevitorie della provincia di Matera.

« Peraltro questo Ministero, conscio del disagio che la chiusura stessa arreca al pubblico, sta da tempo studiando, e spera di presto risolvere, il problema di contemperare le esigenze del pubblico con i diritti del personale.

« Nel frattempo, tenuto presente il desiderio vivamente manifestato dalle popolazioni locali, si potrebbe acconsentire alla riapertura festiva antimeridiana delle ricevitorie del-

la provincia suddetta, nei casi in cui, consentienti i singoli ricevitori, gli Enti richiedenti (autorità politiche, comuni, enti di soggiorno o cura, ditte commerciali, ecc.) si assumano a loro carico tutte le spese che la riapertura festiva delle ricevitorie suddette comporta ».

Il Ministro
JERVOLINO.

BIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui i lavori di pavimentazione delle adiacenti piazze Vittorio Veneto e della Prefettura in abitato di Matera sono stati da tempo interrotti; e per sapere se e quali provvedimenti intende adottare perché i detti lavori siano al più presto condotti a termine, come richiedono necessità di traffico e ragioni di estetica cittadina ».

RISPOSTA. — « Si fa osservare che non è esatto quanto affermato circa la interruzione dei lavori di riparazione della pavimentazione di Via XX Settembre e di Piazza Vittorio Veneto a Matera danneggiate a seguito di eventi bellici.

« Risulta anzi che essi procedono alacramente e che durante il loro sviluppo non si è mai verificata alcuna sospensione.

« Lo svolgimento dei lavori infatti è avvenuto normalmente e compatibilmente con la decorosa stagione invernale.

« Si deve, inoltre, far presente che poiché è stato già costruito il sottofondo stradale i lavori volgono alla fine in quanto occorre soltanto provvedere alla sistemazione delle mattonelle che provengono dall'Abruzzo. Il detto materiale è in parte giunto in cantiere ed è pronto per la messa in opera.

« Il termine di ultimazione dei lavori viene a scadere il 17 giugno prossimo e tutto fa prevedere che il termine contrattuale sarà rispettato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere — in riferimento anche ad altra sua precedente interrogazione — quali altri ostacoli ancora si frappongono alla costruzione delle case popolari nel comune di Miglionico (Matera), che risultano progettate e finanziate da due anni ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione di case popolari nel comune di Miglionico, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera ha fatto redigere due progetti,

rispettivamente dell'importo di lire 11.500.000 e di lire 21.500.000, che sono stati presentati, per l'approvazione, al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, il 18 marzo ultimo scorso.

« Tali progetti sono stati presi in esame nella seduta del 1° aprile ultimo scorso dal Comitato tecnico amministrativo del suddetto Istituto il quale ha espresso il parere che il primo di essi debba essere completamente rielaborato in base alle osservazioni del Comitato stesso, mentre ha ritenuto il secondo meritevole di approvazione, salvo l'introduzione di alcune lievi modifiche ed integrazioni.

« I progetti in parola sono stati quindi restituiti all'Istituto delle case popolari per i richiesti adempimenti e si attende che vengano ripresentati per definirne l'istruttoria e dar corso alla loro definitiva approvazione ed all'inizio dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIANCO, AMBRICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga doveroso accogliere la richiesta della intera popolazione di Matera della istituzione di almeno una succursale postale nella zona dei « Sassi » di quella città, tenuto conto soprattutto della peculiare posizione topografica di quell'abitato, in dipendenza della quale oltre quindicimila abitanti restano completamente avulsi dalla parte pianeggiante ove trovasi l'unico ufficio postale. Tale stato di cose costringe la laboriosa popolazione che vive nei « Sassi », in massima parte contadini, a perdere intere giornate per espletare, la più semplice operazione di sportello, quale la spedizione di una raccomandata, o un'operazione di versamento o di rimborso. L'inconveniente, inoltre, è aggravato dal fatto che, per la mancanza di documenti di riconoscimento e per lo stato di analfabetismo, riesce quasi sempre impossibile agli abitanti dei « Sassi » di trovare, fuori del loro ambiente, chi ne avalli la firma o presti loro testimonianza, con la conseguenza che tutto questo rallenta ed intralcia enormemente tutti i servizi con danno e lagnanze da parte della intera popolazione ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che questa Amministrazione sta già studiando l'opportunità dell'istituzione della succursale richiesta nella località « Sassi » della città di Matera.

« All'uopo i competenti organi provinciali di questa Amministrazione hanno avuto ordine di prendere, d'urgenza, contatto col municipio di Matera e con la locale Camera di commercio per gli accertamenti statistici del traffico postale, per il reperimento del locale adatto, per la previsione degli oneri e per le altre notizie ritenute necessarie in merito all'istituenda ricevitoria.

« Risulta che la Direzione provinciale postelecomunicazioni è tutt'ora in attesa delle notizie richieste da parte del sindaco di Matera e di quella Camera di commercio.

« Appena in possesso delle informazioni necessarie, questa Amministrazione esaminerà la questione e darà, se del caso, le opportune disposizioni per la sollecita attuazione delle decisioni prese ».

Il Ministro
JERVOLINO.

BIANCO, AMBRICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ravvisi l'opportunità di disporre che la Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera sia completata dei reparti mancanti di amministrazione contabile, ragioneria, economato ed ispezione, come è stato provveduto per tutte le Direzioni provinciali di « tipo ridotto » della Sicilia.

« In tal modo non solo si soddisferebbe alle giuste richieste di una provincia che non vuole più oltre restare la cenerentola d'Italia, ma si eliminerebbero anche i molteplici inconvenienti che ora quotidianamente si verificano e che sono resi più gravi e più frequenti dalle particolari disastrose condizioni di viabilità e di clima della provincia.

« All'uopo si fa presente che le difficoltà precedentemente opposte dal Ministro all'accoglimento della predetta richiesta non sono di tale consistenza da non poter essere facilmente superate col concorso di un poco di buona volontà.

« Infatti i locali occorrenti per i nuovi servizi, non più di dieci in tutto, sono facilmente ricavabili, con tenue spesa, sopraelevando le soffitte del palazzo delle poste e telegrafi, mentre per quanto riguarda il maggiore personale occorrente, complessivamente dieci unità in tutto, non sarebbe difficile procurare ad essi un alloggio, tenuto conto delle promozioni effettuate dal Ministero nel corrente anno in ogni grado e gruppo e dell'attuale incremento edilizio in quella sede ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che tutta la complessa questione del completamento delle Direzioni provinciali posteletcomunicazioni così dette « a tipo ridotto » mediante la costituzione dei diversi reparti, viene studiata con attenzione da questa Amministrazione, per gli evidenti riflessi di convenienza amministrativa, e non si mancherà di adottare i provvedimenti opportuni, non appena potranno essere superate le attuali difficoltà che sono in effetti quelle prospettate, cioè il reperimento di locali per la sistemazione dei nuovi uffici e l'alloggio del nuovo personale necessario.

« Per quanto riguarda in particolare la Direzione di Matera, non si esclude che le difficoltà prospettate potranno essere superate, in tempo più o meno breve, la prima con la sopra elevazione del Palazzo delle poste, la seconda con il naturale miglioramento della situazione edilizia generale e locale.

« Per quanto riguarda l'accento alle Direzioni della Sicilia, si precisa che la sola Direzione di Enna poté essere completata nel 1945, essendosi verificate le condizioni necessarie per l'istituzione dei reparti e che resta tuttora da completare la Direzione di Ragusa, come, nel restante territorio della Repubblica, sono sempre prive dei reparti Direzioni di assai maggiore importanza, tra cui quelle di Brindisi, Gorizia, Pistoia, Savona, Vercelli, ecc. ».

Il Ministro
JERVOLINO.

BIANCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni che hanno impedito finora di determinare, in provincia di Matera, le zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

« L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sui gravi inconvenienti a cui dà attualmente luogo tale mancata determinazione che fa sì che continuino ad essere considerati vincolati indiscriminatamente tutti i terreni sottoposti a vincolo ottant'anni addietro, anche se siano mutate le condizioni che allora consigliarono la sottoposizione a vincolo forestale, e tutte le zone classificate come boschi, anche se i boschi non esistono più e anche se questi non siano da vincolare per fini idrogeologici, con la conseguenza di sottrarre alla coltivazione parecchie migliaia di ettari di terreno in una provincia perennemente afflitta da disoccupazione agricola ».

RISPOSTA. — « I lavori relativi all'applicazione del nuovo vincolo idrogeologico, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vengono condotti, anche in provincia di Matera, in base alle ordinarie disponibilità di bilancio e trovano una preminente limitazione nella esiguità dei fondi all'uopo assegnati, oltre che nella scarsità numerica del personale tecnico forestale.

« D'altra parte, il vincolo idrogeologico non costituisce soppressione del diritto di godimento dei beni che vi sono sottoposti, ma solo il mezzo col quale è possibile il buon uso di tale diritto, allo scopo di evitare i danni di cui all'articolo 1 della legge suddetta.

« Qualora, poi, le condizioni che consigliano di sottoporre a vincolo forestale alcuni terreni della provincia di Matera, in base alla legge del 1877, siano effettivamente mutate, i proprietari possono sempre richiedere lo svincolo dei terreni stessi o la trasformazione loro in coltura agraria, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge sopra citata, alla competenza Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale, esaminate le attuali condizioni idrogeologiche delle zone, deciderà definitivamente in merito alla loro destinazione colturale ».

Il Ministro
SEGNI.

BIMA, SABATINI, CAGNASSO, FERRARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui la Cassa integrazione settore filande non abbia sinora provveduto a corrispondere per i due mesi, oltre il primo già percepito, l'integrazione spettante alle lavoratrici delle aziende industriali della trattura seta della provincia di Cuneo, sospese dal lavoro nell'inverno 1947-48 per fattori estranei sia alla volontà dei datori di lavoro, che dei lavoratori ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che il Comitato speciale per la cassa integrazione guadagni ha esaminato in questi ultimi tempi le varie e complesse questioni insorte in sede di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali nel settore serico.

« Nel corso di detto esame è stato accertato che la sospensione del lavoro nelle aziende filandiere nella provincia di Cuneo è dipesa in genere, anche per l'inverno 1947-48, dall'impossibilità di ottenere prodotti finiti a costi remunerativi, in aggiunta alla crisi generale che ha colpito particolarmente l'industria serica.

« Siccome è stato ritenuto che, a norma della legge vigente, non possono considerarsi idonee a far sorgere il diritto alle integrazioni le contrazioni di attività determinate dall'antieconomicità delle lavorazioni dipendente dall'alto costo dei bozzoli, il Comitato ha dovuto respingere quelle richieste di proroga avanzate in proposito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 862 ».

Il Ministro
FANFANI.

BONINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere in base a quali criteri è stata effettuata la distribuzione del materiale didattico e di cancelleria offerto dalla Federazione americana per la protezione dell'infanzia ».

RISPOSTA. — « Il Ministro della pubblica istruzione, nel novembre scorso, prese l'iniziativa — d'intesa col rappresentante diplomatico del Governo canadese in Italia e con l'E.N.D.S.I. — per la distribuzione di tremila cassette contenenti materiale vario di uso scolastico gentilmente offerto dal « Canadian Council for Reconstruction » tramite l'Ambasciata canadese, agli alunni delle scuole italiane delle località danneggiate dalla guerra.

« È da presumere che si sia voluto far riferimento appunto al materiale in questione.

« Tale dono, che ha voluto essere una nuova manifestazione di simpatia del popolo canadese, rientrava nel piano di assistenza alle popolazioni colpite dalla guerra affidato all'E.N.D.S.I. Pertanto, il dono stesso è stato destinato (d'intesa, come sopra si è detto, col rappresentante diplomatico del Governo canadese in Italia e con l'E.N.D.S.I.) agli alunni delle scuole elementari e delle scuole popolari delle località nelle quali la guerra ha portato maggiori rovine.

« Sono state, quindi, prescelte le seguenti regioni: Sardegna (cassette 130); Sicilia (500); Calabria (360); Puglia (475); Lucania (130); Campania (595); Abruzzi e Molise (425); Lazio (375); Umbria (70). Per conto dell'E.N.D.S.I., inoltre, sono state lasciate alla Croce Rossa Giovanile, cento cassette; dieci a disposizione dell'Ambasciata canadese; e dieci alla Fidae.

« Nell'interno di ognuna delle suddette regioni, quasi tutte le provincie sono state comprese nella distribuzione, e con un numero medio di cassette distribuite che, fuorché per poche provincie molto popolose o più grave-

mente sinistrate, si aggira sensibilmente intorno ad una sessantina o poco più.

« Nell'interno di ciascuna provincia, il detto materiale è stato distribuito per metà alle scuole elementari e per metà alle scuole popolari ».

Il Ministro
GONELLA.

BONINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quale trattamento si intende fare ai segretari comunali di grado VII che trovansi da tempo a reggere sedi di grado VI ».

RISPOSTA. — « A' termini delle disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851, per i segretari di grado VII reggenti di sedi di grado VI l'avanzamento avviene, in via normale, a seguito di scrutinio per merito comparativo, ed in via eccezionale a seguito di concorso.

« Diverso trattamento, naturalmente, non è possibile usare, perché non consentito dalle norme vigenti ».

Il Ministro
SCELBA.

BONINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno fare dei passi presso il Governo della Repubblica Argentina, al fine di ottenere che in quel Paese i titoli accademici, in esso conferiti, siano equiparati a quelli conferiti in Italia, stipulando all'uopo un accordo, simile a quello intervenuto in materia fra Argentina e Spagna, che darebbe alle centinaia di professionisti, residenti in Argentina, la possibilità di un lavoro dignitoso ».

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri ha da tempo rivolto la propria attenzione a questo importante problema.

« In linea generale, si deve tener presente che il riconoscimento da parte di Governi stranieri dei titoli accademici italiani è in diretta relazione con la più o meno accentuata difesa, che lo Stato straniero intende compiere, degli interessi delle categorie dei suoi professionisti in possesso di titoli accademici corrispondenti a quelli di cui si dovrebbe ottenere il riconoscimento.

« Nel caso prospettato, l'azione che il Ministero degli affari esteri sta svolgendo è rivolta appunto ad ottenere che l'accordo stipulato il 18 ottobre tra la Repubblica Argentina e la Spagna — in base al quale si prevede il riconoscimento in uno qualsiasi dei

due Stati dei titoli professionali e universitari rilasciati dall'altro ai fini dell'esercizio delle professioni e del proseguimento degli studj — possa essere esteso, nella misura maggiore possibile, ai titoli accademici e professionali italiani, concedendosi — come è ovvio — la piena reciprocità per i corrispondenti titoli argentini.

« Le trattative già iniziate, in occasione della venuta a Roma nel novembre 1948 del Sottosegretario argentino per l'educazione, professor Arizaga, si svolgono per la normale via diplomatica e potranno trovare la loro definizione in un futuro accordo culturale italo-argentino ».

Il Ministro
SFORZA.

BONINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere il voto degli assuntori ferroviari, i quali da tempo invocano l'inquadramento nel ruolo del personale stabile delle Ferrovie dello Stato, analogamente a quanto è praticato per gli agenti contrattisti assunti nel periodo bellico con contratto a termine ».

RISPOSTA. — « Il rapporto intercedente fra gli assuntori e l'Amministrazione ferroviaria non è un rapporto di impiego (come lo è invece per i contrattisti), ma un contratto d'opera rientrante nella figura giuridica della « *locatio operis* » in quanto gli assuntori sono estranei che si impegnano con contratto all'espletamento di un « determinato » servizio nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria.

« Pertanto l'inquadramento degli assuntori sarebbe in contrasto con lo spirito degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« È inoltre sconsigliabile, perché mentre, da un lato costituirebbe un ragguardevole onere per il bilancio ferroviario, danneggerebbe in ultima analisi un grandissimo numero degli assuntori stessi, quali ad esempio.

1°) vedove, invalidi, ex agenti pensionati i quali, non avendo i requisiti per il passaggio nei ruoli, dovrebbero essere allontanati;

2°) quegli assuntori che nell'espletamento del servizio si fanno coadiuvare dai propri familiari i quali ultimi dovrebbero anche essere allontanati e sostituiti da agenti ferroviari.

« Inoltre l'inquadramento porterebbe a numerosissimi cambiamenti di residenza e di mansioni, in relazione alla qualifica che se-

condo i casi, verrebbero ad assumere gli interessati, con conseguente perdita, per alcuni, dell'alloggio, in atto fornito gratuitamente.

« Mentre, pertanto, si fa presente che con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, e con la recente legge n. 40 del 14 febbraio 1949, sono stati apportati sensibili benefici alla categoria degli assuntori (e non si mancherà di esaminare ogni eventuale possibilità di migliorare ancora le loro condizioni), non si ritiene, per le suesposte ragioni, di poter inquadrare la categoria in argomento, fra il personale ferroviario ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BONINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quando potranno essere espletati i concorsi per i veterinari condotti, già da tempo banditi ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che con decreti commissariali dell'8 e del 22 marzo corrente anno, di cui il primo già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato provveduto alla costituzione delle Commissioni, a carattere regionale, incaricate di giudicare i predetti concorsi nelle diverse provincie della Repubblica ad eccezione di quelli banditi nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Messina, Siracusa, Catania e Ragusa, per i quali sarà provveduto con successivo decreto.

« In seguito alla nomina delle anzicennate Commissioni esaminatrici i concorsi in oggetto potranno senz'altro essere espletati ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi della mancata applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, che dà le norme sulla revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole tecniche, nei confronti di una limitata aliquota di insegnanti tecnico-pratici, attualmente a carico delle provincie, onde trasferirla nei ruoli statali, previsti dalla tabella A, allegata al su ricordato decreto e nel grado corrispondente agli anni di servizio di ruolo compiuto da ciascun insegnante durante la gestione provinciale.

« Si deve tener presente che le norme generali contenute nei primi quattro articoli del

citato decreto legislativo escludono una limitazione di applicabilità: e si deve considerare, infine, che i tecnico-pratici avendo assunto, ai sensi dell'articolo 1, la qualifica di « insegnanti », giuridicamente non possono più rimanere alle dipendenze degli enti locali ».

RISPOSTA. — « L'articolo 144 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, confermando le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, numero 889, sul riordinamento delle scuole di istruzione tecnica, pone a carico delle provincie le spese concernenti, fra l'altro, il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio occorrenti per gli istituti tecnici, fatta eccezione per il personale addetto agli istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari e Udine.

« Per quanto concerne gli assistenti, deve si precisare che trattasi soltanto di quelli addetti agli istituti tecnici commerciali, giacché gli assistenti in servizio presso gli altri tipi di istituti tecnici sono assunti direttamente dallo Stato attraverso apposito concorso.

« È ovvio che i due decreti legislativi 7 maggio 1948, numeri 1277 e 1278, con i quali al personale tecnico delle scuole d'istruzione media tecnica sono state estese alcune delle attribuzioni e delle prerogative dei professori medi, nulla hanno innovato alla posizione giuridica degli assistenti che le citate disposizioni pongono a carico delle provincie. Per questi ultimi, per tanto, mentre non può dubitarsi che siano da applicare le disposizioni del decreto legislativo n. 1277, per la parte concernente lo stato giuridico, deve si continuare ad applicare la norma dell'articolo 144 della legge comunale provinciale per tutto quanto concerne il rapporto d'impiego.

« Devesi, per ciò, escludere la possibilità della estensione *de iure* del decreto legislativo n. 1277 agli assistenti in parola, secondo quanto richiesto.

« Il problema, peraltro, era già stato precedentemente valutato nella sua notevole importanza da questo Ministero, che non da epoca recente ha dovuto constatare la insufficienza della collaborazione da parte degli enti locali nella fornitura di quanto è strettamente indispensabile al buon funzionamento delle scuole d'istruzione media tecnica. Trattasi di una insufficienza, quantitativa e qualitativa alla quale non si è riuscito finora di ovviare, nonostante ripetute sollecitazioni e segnalazioni, a causa, soprattutto, delle cri-

tiche condizioni finanziarie della maggior parte degli enti locali.

« A parere di questo Ministero un rimedio efficace potrebbe conseguirsi col passaggio integrale allo Stato di tutti gli oneri facenti carico ancora ai comuni e alle provincie, ma una simile soluzione trasferirebbe allo Stato un peso finanziario di notevole entità.

« Soltanto in considerazione del momento particolarmente difficile che la pubblica finanza ancora attraversa, non si è ritenuto di proporre, in sede legislativa, il passaggio dei suddetti oneri. Essendo poi sopraggiunto anche il problema della riforma scolastica, si pensa che il problema dovrà e potrà essere risolto integralmente in sede appunto di attuazione della riforma stessa.

« Concordando, quindi, in linea di principio col pensiero espresso, si ritiene che potranno essere avanzate al momento opportuno concrete proposte nel senso sopraindicato ».

Il Ministro
GONELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se ritenga di prorogare la concessione di contributi statali per i comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, disposta con l'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per ovviare la grave situazione finanziaria in cui verranno a trovarsi i comuni deficitari in seguito alla cessazione col 1949 del contributo integrativo statale a pareggio dei bilanci preventivi ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, ha disposto nuove provvidenze tributarie a favore degli enti locali, attribuendo ai comuni importanti cespiti di entrata, al fine di assicurare il pareggio dei rispettivi bilanci.

« Soltanto in via eccezionale, con il ripetuto provvedimento legislativo, venne stabilito che a favore dei comuni gravemente danneggiati dalla guerra, che non fossero ancora in grado di raggiungere il pareggio dei bilanci, potevano essere concessi, per gli anni 1948 e 1949, contributi in capitale da parte dello Stato per dar tempo ai comuni anzidetti di assestare nel predetto biennio i propri bilanci.

« Ciò stante non si ritiene che la proposta proroga possa essere consentita.

« Risultando, d'altra parte, che il problema è in corso di studio presso il Ministero delle finanze, sono state rivolte allo stesso premure perché venga tempestivamente av-

visato ai mezzi per far raggiungere agli enti di cui trattasi l'autosufficienza finanziaria, evitando ulteriori interventi dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
MALVESTITI.*

BUZZELLI, CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed anche giovevole per sopprimere le deficienze numeriche dei ruoli della Magistratura, prendere sollecita iniziativa onde permettere ai magistrati di carriera, che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami per giudice aggiunto e che si sono volontariamente dimessi negli anni 1944, 1945, 1946 per motivi dipendenti dalla inadeguatezza dello stipendio ad affrontare i bisogni economici propri e della propria famiglia, di essere riammessi in servizio nel grado nel quale si trovavano al momento in cui furono accettate le dimissioni ».

RISPOSTA. — « La riassunzione in servizio dei magistrati che si sono volontariamente dimessi, è vietata dall'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, il quale è stato dettato dalla esigenza di evitare che le dimissioni siano presentate senza la necessaria ponderazione dei motivi.

« In considerazione di ciò e della circostanza che esiguo è il numero dei magistrati i quali hanno volontariamente abbandonato la magistratura per le ragioni indicate nell'interrogazione, non sembra che sia opportuno un provvedimento legislativo che importi deroga al citato articolo 211 dell'ordinamento giudiziario ».

*Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.*

CACCURI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere:

a) le ragioni che hanno indotto a limitare la partecipazione al concorso per i 2/10 dei posti disponibili nella Camera di commercio di Bari (bandito con decreto di quel presidente del 2 dicembre 1948) ai soli reduci assunti dopo il 31 dicembre 1942 e ad escludere invece i reduci assenti anteriormente, i quali possono soltanto partecipare al concorso per gli 8/10 (bandito con decreto del presidente della Camera di commercio di Bari del 17 dicembre 1948) ed a cui prendono parte anche tutti gli altri avventizi;

b) se non sia opportuno (per evitare una palese ingiustizia ai danni di quei reduci che hanno il solo torto di avere una anzianità di

servizio anteriore al 31 dicembre 1942) disporre che al predetto concorso per i 2/10, di cui al decreto del 2 dicembre 1948, possano partecipare tutti i reduci ».

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sono state emanate norme per la sistemazione del personale non di ruolo dipendente dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

« In base alle suddette norme è stata data facoltà alle Camere di commercio di conferire mediante speciali concorsi per titoli gli 8/10 dei posti disponibili di organico al personale avente una anzianità di servizio non posteriore al 31 dicembre 1942 (articolo 1).

« Al fine, poi, di consentire la sistemazione in ruolo anche di quel personale reduce, combattente ed assimilato (articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 138 e successive disposizioni) il quale, per il fatto di essere stato alle armi e per avere di conseguenza una anzianità di servizio posteriore al 31 dicembre 1942, non avrebbe avuto la possibilità di partecipare ai concorsi in parola, il legislatore con l'articolo 2 del predetto decreto ha dato facoltà alle Camere di commercio, industria ed agricoltura di conferire, sempre mediante concorsi per titoli, una aliquota dei posti disponibili nella misura di 2/10.

« La sistemazione del personale dipendente dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari viene effettuata in virtù delle suddette disposizioni legislative.

« La proposta di fare partecipare al predetto concorso di 2/10 tutta la categoria del personale reduce e combattente, indipendentemente dall'anzianità di servizio di ciascun dipendente, non sembra che possa arrecare utilità alla categoria stessa.

« Infatti, tenuto conto del numero, in taluni casi, irrilevante dei posti disponibili in ciascun organico camerale e di conseguenza della poca entità della aliquota dei 2/10 dei posti da conferire, sarebbe minima, rispetto alla massa degli aspiranti, la percentuale del personale reduce e combattente che in effetti verrebbe a conseguire la sistemazione e d'altra parte verrebbe danneggiato il personale reduce in possesso di una minore anzianità di servizio per il quale invece il legislatore si è preoccupato di consentirgli la possibilità di conseguire la sistemazione in ruolo.

« Invece, il personale reduce che, per la sua anzianità di servizio, partecipa ai concorsi degli 8/10 ha maggiore possibilità di sistemazione, in considerazione del numero dei

posti da conferire (sia pure in concorrenza con altro personale non reduce) e della valutazione delle sue benemerienze combattentistiche.

« Attualmente poi è allo studio del Ministero la possibilità e l'opportunità di proporre un disegno di legge in base al quale i posti che, dopo l'espletamento dei concorsi in questione, dovessero rimanere disponibili in ciascuno di essi (8/10 e 2/10) possano essere conferiti al personale risultato idoneo nell'altro ».

Il Ministro
LOMBARDO.

CACCURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia predisposto o intenda disporre a sollievo degli agricoltori del comune di Grumo Appula (Bari) e zone viciniori, ove la produzione olivicola per il corrente anno è rimasta quasi completamente compromessa da recenti gelature ».

RISPOSTA. — « Si comunica che allo stato di previsione della spesa di questo Ministero non vi sono stanziamenti per risarcimento di danni del genere.

« Tuttavia, qualora trattasi di ripristinare la efficienza produttiva dei terreni, nulla vieta che, nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni concesse, i Comitati provinciali dell'agricoltura ammettano a contributo le domande che possano essere presentate, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, dalle aziende sinistrate.

« Gli agricoltori del comune di Grumo Appula potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti in merito al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari ».

Il Ministro
SEGNI.

CACCURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quali ragioni ancora si ritardi la emanazione della legge riguardante i ruoli transitori degli insegnanti dell'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica aventi i prescritti requisiti ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo numero 1127 del 7 maggio 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1948, n. 204, sono già state emanate norme per la costituzione dei ruoli speciali transitori del personale insegnante non di ruolo delle scuole e

degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.

« Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949, pubblicato nel supplemento n. 1 della *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio ultimo scorso, sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli da bandire a posti di ruolo speciale transitorio; e con le ordinanze ministeriali del 25 maggio ultimo scorso pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* del 27 e 31 maggio, numeri 121 e 124, sono stati invitati gli interessati a presentare la documentazione prescritta ai fini della formazione della graduatoria di merito per il collocamento del personale di cui si tratta nei ruoli anzidetti ».

Il Ministro
GONELLA.

CACCURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno:

a) che siano ripristinate tutte le facilitazioni esistenti prima della guerra per il trasporto dei prodotti del Mezzogiorno;

b) che, in particolare, per la esportazione siano ripristinate le tariffe eccezionali 201 e 202 per la grande velocità;

c) che, nella tariffa 401 per la piccola velocità alla Serie C (vini) sia concessa la riduzione del 35 per cento alle percorrenze da 1000 chilometri in sopra, invece che da 1200, così come è stabilito opportunamente per la Serie D;

d) che siano ripristinate le tariffe 408 e 409, piccola velocità, a favore dei vini e degli oli del Mezzogiorno, non essendo assolutamente giustificata la loro ulteriore sospensione;

e) che sia esentato da qualsiasi ulteriore aumento il trasporto di frutta, ortaggi, vini ed oli d'olivo, tenuto conto del fatto che già le tariffe merci hanno subito un aumento proporzionale maggiore rispetto a quello dei viaggiatori ed hanno contribuito, con un maggior gettito, alle entrate dell'Amministrazione ferroviaria e che comunque l'attuale situazione dei prezzi non consente ulteriori aggravii ».

RISPOSTA. — « In merito si significa quanto segue:

a) tutte le principali facilitazioni tariffarie in vigore per il Mezzogiorno sono state mantenute o ripristinate nella loro sostanza se non nell'antica forma.

« Unica eccezione la tariffa eccezionale della piccola velocità n. 408 (olio d'oliva anche estratto con solventi).

« Devesi porre in evidenza, a tale riguardo, che il prodotto in questione è stato agevolato con una delle classificazioni fra le più basse del nostro sistema tariffario (classe 80 che equivarrà nel provvedimento in vigore dal 26 corrente, alla classe 72), con rendimento sensibilmente al disotto del costo di esercizio.

« Si fa rilevare che, prima della guerra, nonostante la tariffa eccezionale allora vigente, la incidenza del costo del trasporto sul valore della merce era di lire 1,50 per cento, mentre oggi, considerati i prezzi che entreranno in vigore dopo l'aumento tariffario, tale incidenza sarà di lire 0,90 per cento;

b) in luogo delle tariffe eccezionali numeri 201 e 202 della grande velocità, che soprattutto interessavano la esportazione dei prodotti ortofrutticoli, si è inserita nelle tariffe eccezionali numeri 401 e 402 della piccola velocità apposita Serie che comprende i principali prodotti in questione.

« Ciò costituisce una sensibile facilitazione per i nostri esportatori perché possono usufruire sui percorsi esteri dei più bassi prezzi delle tariffe a piccola velocità.

« È da porsi in evidenza che la condizione speciale III della predetta tariffa accorda ai trasporti in esame, in definitiva, i termini di resa della G. V. per il percorso italiano con tutti i relativi vantaggi circa l'inoltro dei trasporti stessi.

« Giova qui ricordare che la tariffa italiana per i trasporti degli ortofrutticoli in esportazione è bassissima in confronto a quelle estere e spesso costituisce una quota minima della spesa totale che il prodotto deve sostenere per raggiungere il mercato di collocamento, come è il caso della nostra esportazione di agrumi in Inghilterra.

« Il prezzo del traghetto dai porti continentali a Londra, al 2 aprile 1949, era di scellini 115,2 a tonnellata, pari a circa lire-italiane 12.000. Il prezzo del trasporto ferroviario dal confine italiano ai porti continentali della Manica (distanza sui 1000 chilometri) è in media (tra i vari istradamenti) lire-italiane 15.000 a tonnellata; mentre per il percorso italiano (circa 1500 chilometri) il costo è di lire 4100 inclusa sovrattassa di acceleramento;

c) per quanto riguarda la richiesta di modifica alle due ultime zone chilometriche della Serie C della tariffa eccezionale della

piccola velocità n. 401, questa sarà oggetto di attento esame;

d) in merito alla sospesa tariffa n. 408 si è risposto al precedente punto a).

« Per quanto concerne la tariffa n. 409 si chiarisce quanto segue:

Detta tariffa prevedeva due Serie: la A) e la B); la prima applicabile a tutti i trasporti di vino di almeno 10 tonnellate, la seconda applicabile ai trasporti vincolati allo stesso peso, in partenza dall'Italia meridionale e percorrenti almeno 600 chilometri.

« Le facilitazioni previste dalla Serie B della sospesa tariffa eccezionale n. 409 per i vini del Mezzogiorno sono state in effetti oggi ripristinate prevedendo nella tariffa ordinaria n. 301, piccola velocità (si veda la nomenclatura delle cose spedite a piccola velocità) speciali classi di favore per i trasporti percorrenti oltre 600 chilometri vincolati non solo al peso di 10 tonnellate (come previsto dalla ricordata Serie B) ma anche per quelli vincolati al peso di solo 5 tonnellate.

« Inoltre, con decorrenza 26 corrente, è istituita anche una classificazione per i trasporti vincolati al peso di 15 tonnellate con prezzi speciali per le percorrenze superiori a 600 chilometri.

« Tali facilitazioni si concretano all'incirca, per i trasporti di almeno 15 o 10 tonnellate, in una riduzione del 13 per cento rispetto ai normali prezzi di trasporto e, per quelli di almeno 5 tonnellate, in una riduzione di circa il 5,50 per cento.

« Se si considera che i prezzi della Serie B) della tariffa eccezionale n. 409 rappresentavano all'epoca una riduzione (per i soli trasporti vincolati al peso minimo di 10 tonnellate) del 13 per cento rispetto ai corrispondenti prezzi della Serie A (che, come si è detto, era applicabile, in pratica, al traffico dell'Italia centrale e settentrionale) è facile rilevare che i vini dell'Italia meridionale, comparativamente all'ante-guerra, godono oggi dello stesso trattamento di favore;

e) non è esatto che le tariffe merci abbiano subito un aumento proporzionale maggiore rispetto a quello dei viaggiatori.

« A tale riguardo devesi anche tener presente che mentre il reddito medio delle classi lavoratrici ha subito un aumento non adeguato alla svalutazione monetaria, la massima parte delle merci ha subito aumenti di prezzo per lo meno proporzionali alla svalutazione stessa.

« I prodotti indicati sono fra quelli più favoriti per quanto riguarda i trasporti e per i quali la incidenza del costo del trasporto

sul valore della merce è particolarmente discesa in confronto all'ante-guerra.

« Mentre col nuovo aggiornamento si sono mantenute le facilitazioni già acquisite, non resta assolutamente possibile accentuarne la portata ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CACCURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

a) per quali ragioni agli avventizi in servizio nell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e negli Uffici del Genio civile, in possesso dei requisiti richiesti, sia stato inibito di partecipare ai concorsi per titoli riservati ai soli avventizi dell'A.N.A.S., concorsi pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 9 ottobre 1948;

b) perché, invece, ai concorsi riservati al personale non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1948, possano partecipare gli avventizi tutti della stessa Amministrazione, compresi quelli dell'A.N.A.S.

« L'interrogante chiede, inoltre, se non sia opportuno ed equo che, per i concorsi tuttora aperti e pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1948, siano emanati, a tutela degli avventizi in servizio presso il Genio civile o nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, provvedimenti analoghi a quelli disposti per il personale avventizio dell'A.N.A.S., di cui ai concorsi pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 9 ottobre 1948.

« Chiede altresì di sapere per quali ragioni si ritardi la definitiva sistemazione nei ruoli transitori del personale avventizio, dipendente dallo stesso Ministero, avente i requisiti richiesti, e le ragioni della disparità di trattamento tra il personale tecnico e quello amministrativo in servizio presso gli Uffici periferici e perché non debba a quest'ultimo essere concessa alcuna indennità ».

RISPOSTA. — « Si premette che l'A.N.A.S. è un organismo autonomo distinto a tutti gli effetti da questo Ministero, in base al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.

« Con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, sono stati istituiti i ruoli organici del personale, mentre precedentemente vi era distaccato personale di ruolo e non di ruolo di

questo Ministero oltre al personale non di ruolo, a suo tempo, assunto dalla cessata AA. SS.

« Data la competenza di questo personale e l'esperienza dei servizi da esso acquisita, l'Azienda delle strade ha previsto la possibilità di passaggio nei ruoli, come sopra istituiti, del personale di questo Ministero colà in servizio, e di predisporre altresì, mediante concorsi per titoli, l'inquadramento nei ruoli stessi del proprio personale contrattista delle rispettive categorie, assunto in data anteriore al 10 giugno 1940.

« Il personale non di ruolo di questo Ministero non ha potuto usufruire delle stesse disposizioni perché il suo rapporto d'impiego con l'Amministrazione non è regolato da un contratto, come quello dell'A.N.A.S., ed è disciplinato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 o da quelle del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, a differenza di quello dell'A.N.A.S.

« Il criterio adottato dall'A.N.A.S. di limitare, cioè, la partecipazione ai predetti concorsi al proprio personale a contratto, con determinata anzianità di servizio, ad esclusione persino di altri propri dipendenti non di ruolo, diversamente inquadrati e con minore anzianità, è maggiormente comprensibile qualora si ponga mente alla limitatezza dei posti disponibili agli effetti dei concorsi nei gradi iniziali dei vari gruppi dei ruoli del personale amministrativo e tecnico, dato che, ai sensi del succitato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, non possono essere considerati disponibili né i posti che sono stati coperti mediante il passaggio del personale di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, né quelli dei gradi superiori al IX nei ruoli del gruppo A, al X nei ruoli del personale amministrativo e tecnico del gruppo B e all'XI nei ruoli del gruppo C, i quali, in via transitoria, resteranno coperti con il personale di ruolo di questa Amministrazione che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo summenzionato, si trovava in servizio presso la Azienda.

« I decreti ministeriali 1° luglio 1948, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con i quali sono stati banditi i concorsi riservati al personale non di ruolo di questo Ministero, furono predisposti, com'è noto, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, concernente l'ampliamento dei ruoli organici di questa Amministrazione, disposizioni che fu-

rono, a suo tempo oggetto di una approfondita elaborazione e vennero, poi, concordate con le altre Amministrazioni interessate e con i rappresentanti di categoria.

« Tale decreto legislativo prevede, tra le categorie che possono partecipare ai concorsi per posti nei ruoli dei gruppi A e B anche quella comprendente gli impiegati non di ruolo, in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici all'atto dell'emanazione dei decreti stessi di bando, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino lodevole ininterrotto servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940.

« Ora tale disposizione, se è vero che consente la partecipazione ai concorsi di che trattasi anche al personale non di ruolo di altre amministrazioni, purché, s'intende, sia in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e in possesso dei requisiti richiesti, non può, però, riguardare il personale non di ruolo dell'A.N.A.S. in quanto mancava presso la cessata A.A. S.S. personale inquadrato con la cennata forma.

« Le disposizioni di cui al precitato decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, da cui, come si è detto, hanno tratto origine i vari decreti di bando, rappresentano, già di per se stesse, una deroga notevolissima alle norme ordinarie che regolano la materia delle assunzioni di personale nei pubblici impieghi e le facilitazioni che le stesse comportano a favore degli avventizi non sono affatto trascurabili.

« Infatti, la sistemazione in ruolo nei posti vacanti di gruppo C) e subalterno avviene mediante concorsi per titoli; solo per i posti vacanti dei gruppi A) e B) non si è ravvisato possibile escludere del tutto gli esami.

« Questi, però, consistono in una sola prova scritta ed in una orale. Nella prova scritta il candidato ha facoltà egli stesso di scegliere la materia della quale intende svolgere il tema, dovendo la Commissione esaminatrice stabilire tanti temi quante sono le materie di esame.

« Ciò, rappresenta, indubbiamente, una notevole agevolazione e le limitate prove di esame, a cui i candidati saranno sottoposti, serviranno comunque a valorizzare il personale stesso che potrà affermare e confermare le sue capacità e il possesso dei requisiti ri-

chiesti per le funzioni che dovrà svolgere in seno all'Amministrazione.

« E, d'altronde, fuor dubbio che un lungo servizio, prestato lodevolmente alle dipendenze dell'Amministrazione, sia tale benemerita che non mancherà di avere il suo peso nel giudizio che sarà chiamata ad esprimere la Commissione esaminatrice in sede di valutazione dei titoli e non potrà non avere un valore preminente ai fini della riuscita nel concorso e nella relativa graduatoria di merito.

« Per ciò che concerne, infine, i due ultimi quesiti, si fa osservare che questa Amministrazione non ha ancora dato una definitiva sistemazione al proprio personale non di ruolo nei ruoli transitori in quanto non sono state, a tutt'oggi, emanate le norme d'attuazione di cui all'articolo 8, capoverso 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 282, con cui tali ruoli sono stati istituiti e che le ragioni delle disparità di trattamento esistente tra il personale tecnico e quello amministrativo sono insite nel servizio stesso che tale personale è chiamato a svolgere.

« Evidentemente al personale amministrativo che non ha motivo di recarsi sui lavori, non possono competere quelle indennità che sono, invece, proprie del personale tecnico per le sue specifiche attribuzioni.

« Comunque anche al personale amministrativo, nei limiti delle disponibilità di fondi, spetta l'indennità per le ore straordinarie, oltre, s'intende, all'indennità di missione che compete, in varia misura, nei primi otto mesi, al personale di ruolo dell'amministrazione centrale quando viene comandato presso un ufficio decentrato o periferico di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CALANDRONE, PINO, D'AGOSTINO, FAILLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza della tolleranza usata dalla questura di Catania verso i movimenti e le manifestazioni a carattere neofascista, ed in particolare se sappia:

a) degli « squarci oratori » di aperta esaltazione del fascismo pronunciati durante conferenze tenute in teatri catanesi da esponenti del Movimento sociale italiano quali Ambrosini e Cucco;

b) della provocatoria ostentazione di distintivi fascisti e di grosse medaglie effigianti Mussolini fatta da numerosi gruppi di studenti universitari in occasione dei festeggia-

menti pubblici organizzati dal C.P.U. di Catania per le feste della Matricola;

c) delle parole d'ordine neofasciste e delle scritte inneggianti alle « date gloriose » del regime mussoliniano, dipinte a carattere indelebile persino sulle mura di luoghi vigilatissimi notte e giorno dalle forze di polizia, come per esempio la stessa prefettura;

d) che Catania è diventata il ricettacolo di parecchi delinquenti « politici » ricercati per delitti commessi durante il periodo della repubblica di Salò;

e) che nessun arresto o denuncia di elementi neofascisti sono mai avvenuti in Catania.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per stroncare ogni attività illegale del neofascismo ».

RISPOSTA. — « A) Premesso che i comizi tenuti in questi ultimi mesi nella città di Catania dagli esponenti del Movimento sociale italiano si sono svolti soltanto in locali aperti al pubblico per disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, si precisa che i diversi oratori in detti comizi hanno espresso i loro concetti entro i limiti consentiti.

« Comunque i funzionari di pubblica sicurezza in servizio sono tempestivamente intervenuti in tutti i casi in cui qualche frase, sia pure incompleta o frammentaria, avrebbe potuto turbare gli animi dei presenti, provocando incidenti o concretare gli estremi del reato di apologia di fascismo.

« Anche i comizi tenuti rispettivamente dal professore Cucco nell'Arena Ideal Gangi, il 3 aprile 1949 e dall'avvocato Ambrosini, nel teatro Sangiorgi, il 10 detto mese, si sono svolti in conformità alle autorizzazioni concesse.

« Si ritiene opportuno far presente che quest'ultimo oratore fu interrotto nel suo discorso dal vice questore — presente per coordinare i servizi di ordine pubblico — per frasi di dubbia interpretazione e poté continuare soltanto dopo che ebbe a chiarire — pubblicamente — che qualche sua parola era andata oltre il suo pensiero.

« B) Inesatta la segnalata ostentazione di distintivi fascisti e di grosse medaglie effigianti Mussolini fatta da studenti universitari per le feste della Matricola.

« Infatti si tratta di qualche vecchia medaglietta raffigurante Mussolini fissata su berretti goliardici, insieme con le tante altre cianfrusaglie.

« C) Il mattino del 23 marzo scorso apparve dipinto a mano in alcune vie del capoluogo qualche fascio littorio di piccole dimensioni accompagnato da parole inneggianti al fascismo e alla ricorrenza del 23 marzo.

« Peraltro i servizi di vigilanza disposti durante la notte se non riuscirono ad evitare del tutto tali scritte, data la estensione della città, impedirono certamente che fossero effettuate altre e più gravi manifestazioni neofasciste.

« D) Nessun mandato di cattura è in pendenza presso la Questura contro ex fascisti.

« Certamente a Catania, come in tutte le altre città d'Italia, vivono ex fascisti locali o forestieri che svolsero nel Nord attività durante le rapubblica di Salò, ma nessuno di costoro ha ancora da rendere conti alla giustizia.

« E) Non essendosi verificati fatti perseguibili penalmente, non ci sono stati motivi per procedere ad arresti o denunce di tali elementi.

« Allo stato nessuna attività illegale si deve riscontrare negli aderenti al Movimento sociale italiano del capoluogo e della provincia i quali, peraltro, come è confermato dalle stesse loro lagnanze avanzate contro la locale Questura per i divieti o limitazioni imposte alle manifestazioni, sono vigilati e controllati.

« Premesso quanto sopra questo Ministero ritiene del tutto infondata la pretesa tolleranza usata dalla questura di Catania verso i movimenti cosiddetti neofascisti ».

Il Ministro
SCELBA.

CALANDRONE, PINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se è a conoscenza dell'inchiesta condotta dagli ufficiali preposti al comando della base militare marittima di Augusta e da un ufficiale C.C., appositamente incaricato, contro il dirigente del sindacato locale Marimist e contro alcuni lavoratori « colpevoli » di essere in possesso di copie dell'opuscolo *No alla fame!*, pubblicazione debitamente autorizzata ed in vendita in tutta Italia.

« Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi degli interrogatori e desiderano sapere quali provvedimenti intende adottare il Ministro contro coloro che pretendono arrogarsi il diritto di vietare la libera scelta di letture ».

RISPOSTA. — « Il giorno 6 aprile 1949 l'operaio Vena Pietro del reparto lavori di Augusta vendé nell'interno dello stabilimento, per

per lire 25, un opuscolo di propaganda comunista dal titolo *No alla fame* all'impiegato Silvestrini. Venutone a conoscenza, il maresciallo dei carabinieri sequestrò il fascicoletto e rapportò il fatto al Comando il quale si limitò a diffidare l'operaio Vena a non incorrere più in mancanze del genere essendo assolutamente vietata ogni manifestazione di propaganda politica nell'interno dello stabilimento.

« Il 13 aprile, rientrato da Roma, l'operaio Saraceno Giovanni, segretario del Sindacato marina di Augusta, messo al corrente dell'accaduto, ostentatamente, agitando con la mano lo stesso opuscolo, in presenza di alcuni operai, sempre nell'interno dello stabilimento, esclamava:

« Vediamo se sono capaci di levarlo a me ».

« Un carabiniere allora si avvicinava a lui e gli sequestrava l'opuscolo, al che il Saraceno dichiarava:

« È quello che aspettavo per fare scoppiare la grana ».

« Nessuna inchiesta è stata condotta contro il Saraceno od altri operai né dal Comando marina di Augusta né dalla Tenenza dei carabinieri per la marina del Comando M.M. della Sicilia.

« Poiché però l'operaio Saraceno affermava di aver subito un sopruso, il capitano dei carabinieri Mazzeo che proprio in quel giorno si trovava ad Augusta per ispezionare i suoi servizi di Punta Cugno, fu incaricato da quel Comando marina, per ordine del Comando M.M. della Sicilia, non di espletare una normale inchiesta, ma solo di sentire come erano andate le cose. Fu incaricato il capitano Mazzeo e non un ufficiale di Marina, perché del fatto si era occupato il personale dell'Arma direttamente dipendente dalla Tenenza dei carabinieri dell'anzidetto comando M.M.

« Il capitano Mazzeo si limitò, infatti, ad interrogare prima i carabinieri e poi il Saraceno e qualche altro operaio, non in caserma ma nell'ufficio del comandante di Marina Augusta, proprio perché l'interrogatorio veniva da lui fatto non nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ma essenzialmente nella sua veste di superiore dei militari che avevano operato il sequestro dell'opuscolo.

« Giova a questo punto ricordare che i compiti dei carabinieri negli Arsenali non si limitano soltanto a quelli di polizia giudiziaria, ma si estendono anche a quel campo disciplinare delle maestranze che si riferisce al rispetto delle disposizioni e dei regolamenti sull'ordine interno e sulla sicurezza degli stabilimenti di lavoro della Marina militare.

« Quanto all'avvenuto sequestro del fascicolo, prima nelle mani dell'impiegato Silvestrini e poi dell'operaio Saraceno, si rileva che nel primo caso si trattava di diffusione a mezzo di vendita effettuata nell'interno dello stabilimento, nelle ore di lavoro, di un opuscolo di propaganda politica, e nel secondo caso si trattava di una continuazione della precedente manifestazione, in quanto il Saraceno richiamandosi ad essa e con atteggiamento provocatorio verso i carabinieri, li sfidava indirettamente, in presenza di operai, e sempre nelle ore di lavoro, a rinnovare nei suoi confronti il sequestro che, precedentemente, era stato operato in danno del Silvestrini.

« Quanto si è esposto ed argomentato dimostra chiaramente che nel caso in questione non vi è stata alcuna limitazione al diritto di libera scelta delle letture, ma soltanto un intervento diretto a reprimere una palese inosservanza alle disposizioni impartite allo scopo di impedire qualsiasi propaganda politica nell'interno degli stabilimenti di lavoro della Marina militare ».

Il Ministro

PACCIARDI.

CALANDRONE, PINO, D'AGOSTINO, FAILLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere:

a) se effettivamente è stata inviata dal Ministero, come ha dichiarato il direttore dell'Ufficio provinciale di Catania, una circolare contenente precise istruzioni per impedire agli impiegati postali di sottoscrivere la petizione per la pace inviata al Parlamento della Repubblica italiana, in base all'articolo 50 della Costituzione;

b) se sia a conoscenza del sequestro di due schede contenenti firme per la petizione operato dall'allievo ispettore Ugo Ranna dell'Ufficio postale di Catania e dei provvedimenti disciplinari minacciati dalla direzione dell'Ufficio stesso a carico di alcuni firmatari della petizione;

c) se sia a conoscenza che nella sede di tutti gli uffici postali di Catania siano state liberamente raccolte firme per la scarcerazione dell'imputato Graziani;

d) quali provvedimenti intenda prendere a carico del direttore dell'Ufficio provinciale di Catania, il quale si è rifiutato, dichiarandone di assumersene la responsabilità, di restituire le due schede indebitamente sequestrate, ai dirigenti provinciali del Comitato partigiani della pace ».

RISPOSTA. — « a) Non è esatto che questo Ministero abbia dato ai propri organi periferici istruzioni dirette ad impedire agli impiegati dipendenti di sottoscrivere la « petizione per la pace »; sono state invece impartite solo disposizioni dirette ad impedire che la raccolta delle firme per la cosiddetta petizione per la pace, avvenisse negli uffici e nelle ore di servizio col conseguente naturale turbamento del normale svolgimento del lavoro.

« b) I funzionari ispettivi dell'Amministrazione non potevano evidentemente non vigilare sull'osservanza della predetta disposizione come delle altre disposizioni di servizio.

« Nel caso specifico di Catania, un allievo ispettore, riscontrate delle violazioni alla disposizione predetta da parte di alcuni impiegati dell'Ufficio poste ferrovia, contestava loro la mancanza disciplinare e ricevette le giustificazioni con la consegna spontanea delle schede (di cui una firmata e una in bianco), proponeva i responsabili per le più lievi sanzioni disciplinari.

« Nulla è, pertanto, da eccepire in merito al comportamento del predetto allievo ispettore, che non ha fatto altro se non il suo dovere.

« c) Questa Amministrazione non è a conoscenza che nella sede degli uffici postelegrafonici di Catania siano state raccolte firme per la scarcerazione dell'ex maresciallo Graziani.

« d) Le schede, consegnate spontaneamente dagli impiegati di cui sopra, dall'atto della consegna sono state acquisite agli atti dell'inchiesta, per cui il direttore provinciale postelegrafonico di Catania non poteva e non doveva restituirle agli impiegati che le avevano consegnate, né consegnarle ad altra persona ».

Il Ministro
JERVOLINO.

CALANDRONE, PINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza della autorizzazione concessa dalla questura di Siracusa alla affissione di un manifesto del Movimento sociale italiano a carattere provocatorio, manifesto comparso sui muri della città il 25 aprile 1949, ricorrenza gloriosa per il nostro popolo.

« Gli interroganti fanno rilevare altresì che il manifesto non recava alcuna indicazione di tipografia e portava l'indicazione dell'organizzazione che lo aveva redatto in caratteri microscopici, quasi invisibili alla lettura.

« Gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare contro coloro che si sono valse del loro alto ufficio per autorizzare una azione provocatoria e contraria alle leggi che regolano l'affissione ».

RISPOSTA. — « L'affissione del manifesto di cui trattasi, è stata autorizzata dalla questura di Siracusa, non essendosi riscontrato nel suo contenuto alcunché di provocatorio.

« Pertanto, trattandosi di un provvedimento legittimo di autorizzazione, emesso dall'organo competente, questo Ministero non ritiene di intervenire in merito ».

Il Ministro
SCELBA.

CALANDRONE, PINO, FAILLA, D'AGOSTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se approva l'ordinanza emessa dal questore di Catania, il 18 maggio 1949, ordinanza che annulla, nell'intero territorio della provincia il diritto dei cittadini di poter firmare petizioni inviate al Parlamento, rendendo così lettera morta ciò che è sancito dall'articolo 50 della Costituzione.

« Gli interroganti chiedono pure di sapere se sia permesso ad un alto funzionario dello Stato qual'è il questore di Catania usare, come ha fatto nella sua ordinanza, un linguaggio gravemente offensivo nei riguardi di cittadini, che intendono godere i diritti sancionati dalla Costituzione, sino a qualificarsi « elementi pregiudicati o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose ».

RISPOSTA. — « Il questore di Catania ha emesso la seguente ordinanza:

« Considerato che sono pervenuti alla questura reclami di cittadini i quali lamentano che persone sconosciute si recano a domicilio per sollecitare, spesso con modi suggestivi o vessatori, firme di adesione alla petizione contro la ratifica del Patto Atlantico;

« Considerato che, da accertamenti disposti, i reclami sono risultati fondati, mentre, per altro, non è stato possibile identificare i sollecitatori di firme nei cui confronti, pertanto, può sussistere il dubbio che si frammischino elementi pregiudicati o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose;

« Considerato che è stato accertato che la raccolta di tali firme, con i modi suindicati, viene, o palesemente o in forma clandestina, anche esercitata in luoghi pubblici, in pubblici uffici, in sedi di cooperative e mutue, in cui il cittadino, recandosi per i propri affari privati, ha il diritto di non essere infa-

stidito con richieste estranee alla natura dell'ufficio e comunque tendenti a far propaganda di idee politiche;

« Considerato che la raccolta di firme, attuate a domicilio oltre che recare disturbo e molestia alla tranquillità familiare, si concreta in una coartazione della libertà e comunque in una indiretta e indebita indagine sulle opinioni politiche dei cittadini, mentre, se esercitata in luoghi pubblici od aperti, al pubblico, in pubblici uffici o aziende pubbliche, può determinare incidenti e perturbamenti dell'ordine pubblico;

« Visto che non sarebbe possibile procedere alla identificazione caso per caso dei sollecitatori di firme di adesione alla petizione e che d'altra parte non sarebbe neanche possibile provvedere efficacemente alla necessaria vigilanza, a tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini, sulle modalità e sulla forma con le quali la raccolta di firme verrebbe esercitata nei casi come sopra indicati;

« Visto l'articolo 1 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

« Visto gli articoli 650 del Codice penale e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza citato;

dispone

« È vietata nel territorio della provincia la raccolta di firme della petizione contro la ratifica del Patto Atlantico nelle abitazioni e nelle aziende private.

« La raccolta delle firme stesse è inoltre vietata in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in uffici od enti pubblici.

« I responsabili saranno denunciati all'autorità giudiziaria per le contravvenzioni di cui sopra e per i reati di maggiore gravità che dovessero risultare a loro carico ».

« Mentre non si ha nulla da rilevare sulla legittimità e sul merito della ordinanza, si precisa in relazione alla seconda parte della interrogazione, che, come si evince chiaramente dal contesto, la frase staccata riportata non si riferisce agli incaricati in genere della raccolta delle firme, ma a coloro che, purtroppo, si uniscono ad essi in tale circostanza ».

Il Ministro
SCELBA.

CAPACCHIONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — « Per sapere se gli onorevoli Ministri, ciascuno secondo la propria competenza, non ritengano di dover provvedere senz'altro ritardo affinché venga finalmente restituito alla sua natu-

rale destinazione l'edificio del liceo-ginnasio e della scuola media di Trani, requisito nel luglio 1947 dal prefetto di Bari su richiesta telegrafica del Ministero dell'interno.

« La situazione delle scuole medie di Trani è ormai insostenibile, giacché le numerosissime classi dei due fiorenti Istituti, costituite da circa 600 alunni, funzionano con orario ridotto in un vecchio, angusto, umido edificio rionale delle scuole elementari, e si alternano con queste, le quali si avvicendano, a loro volta, in due turni giornalieri. Tutto il materiale scientifico, bibliografico e didattico non può essere adoperato, perché depositato — privo della più elementare e indispensabile manutenzione — in altri locali. Tutto il funzionamento didattico e disciplinare è gravemente menomato, non potendosi disporre di gabinetti scientifici, né di biblioteche, né di palestre e neppure di impianti igienici distinti per le scolaresche dei due sessi.

« L'edificio del liceo-ginnasio e della scuola media è invece adibito ad ospedale dell'I.R.O. per gli ebrei rifugiati in Italia, ma detto ospedale può essere agevolmente, e senza nocumento per alcuno, trasferito nella stessa città di Trani, presso lo stesso campo degli ebrei che ivi ha sede: sicché appare del tutto ingiustificato e si risolve in un danno estremamente grave per la scuola e per tutti gli interessati ogni ulteriore indugio nell'adozione di un provvedimento che ponga finalmente termine all'attuale insostenibile situazione ».

RISPOSTA. — « In base agli accordi intervenuti nella riunione del 16 febbraio corrente anno presso il Comitato misto dell'I.R.O., presenti rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e di quello della pubblica istruzione, i rappresentanti dell'I.R.O. accettarono la soluzione provvisoria di sgomberare il minore dei due edifici delle scuole di Trani occupati dallo Ospedale per profughi, impegnandosi di restituirlo al Liceo classico entro 60 giorni dalla data della riunione (e cioè entro il 16 aprile) restringendosi nell'edificio maggiore con l'intesa d'insistere nella ricerca di altri locali ove trasferire l'Ospedale, così da consentire anche il rilascio del secondo fabbricato.

« In base a questo impegno, l'I.R.O. iniziò subito trattative con il Consorzio dell'Ospedale di Bari per ottenere l'uso di uno dei tre padiglioni non ancora ricostruiti, dove il centro ospedaliero di Trani avrebbe potuto efficientemente sistemarsi.

« Tali trattative hanno avuto esito favorevole, e, dalle notizie avute sul posto dal prefetto, risulta che l'Ente consorziale è disposto a concedere all'I.R.O. per il periodo di due anni uno di questi tre padiglioni, a condizione però che l'I.R.O. stesso provveda alla esecuzione dei lavori di ricostruzione e di adattamento i quali dovranno essere eseguiti in modo da conciliare le esigenze dell'Ospedale con quelle del Consorzio.

« È in questi giorni atteso in Bari un funzionario tecnico dell'I.R.O. per definire, d'accordo con l'Ufficio tecnico del consorzio, le modalità per l'esecuzione di questi lavori, previsti nella somma di venti milioni circa.

« Dato questo nuovo stato di cose l'I.R.O. ha ritenuto opportuno soprassedere per il momento alla esecuzione degli accordi del 16 febbraio scorso anno, nell'intento di eseguire lo sgombero dell'Ospedale di Trani in una sola volta al momento del suo trasferimento in Bari, dove, come tutto lascia prevedere, si potrà trasferire al più tardi ai primi di agosto.

« Giunte le cose a questo punto è più opportuno attendere la soluzione integrale del problema piuttosto che esigere che in base agli accordi sottoscritti si sgombri subito il fabbricato minore.

« Anche il preside e il provveditore agli studi, infatti, sono più favorevoli alla soluzione integrale, la quale impegna maggiormente l'I.R.O. al completo soddisfacimento delle necessità dell'Amministrazione della pubblica istruzione ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga di predisporre con urgenza miglioramenti delle pensioni a favore dei genitori vecchi e inabili al lavoro dei caduti per cause di guerra, dato che l'assegno loro corrisposto presentemente è del tutto insufficiente e li costringe alla miseria e alla fame, in quanto essi, per la loro età e per le loro condizioni fisiche, non si trovano in grado di svolgere alcuna attività remunerativa ».

RISPOSTA. — « Le condizioni dei genitori inabili al lavoro sono state attentamente e con benevolo riguardo considerate dalla Commissione ministeriale per la riforma del regime delle pensioni di guerra che ha formulato proposte concrete.

« Tali proposte sono attualmente allo studio dei competenti organi finanziari, che le

esamineranno pure con ogni riguardo nel quadro delle possibilità, purtroppo limitate, dell'Erario. Sarà, comunque, mia viva premura sollecitare l'approvazione delle proposte stesse ».

Il Sottosegretario di Stato
GIACCI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se sappia che il distacco dei comuni di Apecchio e di Piobico, in provincia di Pesaro, dalla circoscrizione territoriale giudiziaria di Cagli e la loro assegnazione alla circoscrizione di Urbania abbia sollevato le proteste delle popolazioni interessate e del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Urbino; e se non ritenga di dover sollecitamente disporre per una razionale ripartizione territoriale tra i mandamenti di Cagli e di Urbania, sia pure in via provvisoria e salvo i provvedimenti definitivi in sede di organica revisione delle circoscrizioni giudiziarie ».

RISPOSTA. — « Si informa che la pratica relativa alla circoscrizione territoriale della pretura di Cagli, a seguito del ripristino della pretura di Urbania, è in corso di istruttoria presso la prima presidenza della Corte di appello di Ancona ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se gli costi che vi sono in Italia, anno 1949, dopo la emanazione della Costituzione, che afferma solennemente che il nostro Paese è una Repubblica fondata sul lavoro, dei pensionati statali ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato che percepiscono assegni mensili di lire 42 (dicesi quarantadue), che sono appena sufficienti a pagare il biglietto tramviario per recarsi a riscuoterli ».

RISPOSTA. — « Il minimo della pensione diretta normale per il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è, ai sensi delle disposizioni per le pensioni di detto personale, previsto in annue lire 1800 pari a lire 150 mensili. Detto minimo, per effetto degli aumenti successivamente intervenuti, ammonta ad annue lire 26.100, pari a lire 2175 mensili, e ciò senza tener conto della legge 29 aprile 1949, n. 221, sugli adeguamenti delle pensioni al personale civile e militare dello Stato, di cui non sono state ancora comunicate alle Amministrazioni interessate le relative norme di applicazione.

« Si soggiunge che a tutte le pensioni di rete è annesso un caroviveri di annue lire 42.000, pari a lire 3500 mensili, per il personale che non abbia raggiunto il 60° anno di età, e di annue lire 56.400, pari a lire 4700 mensili, per il personale che abbia compiuto detta età.

« Da quanto sopra si desume che in atto nessun trattamento diretto normale di quiescenza liquidato sul fondo pensioni e sussidi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può essere pari a lire 42 mensili, a meno che non si tratti di pensione eccezionale liquidata in seguito ad infortunio sul lavoro, nel qual caso, pur essendo possibile la corresponsione di importi di tenue entità in applicazione di precise disposizioni di legge, è da considerare che a detti importi bisogna sempre aggiungere la rendita di infortunio di entità variabile, nonché la indennità di caroviveri nella misura di lire 4700 mensili ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga, come fu fatto già in consimili circostanze, di accogliere con la massima sollecitudine la richiesta di un sostanzioso sussidio alle famiglie degli equipaggi dei due motopescherecci di Fano: Marisa e Risveglio, catturati dalle autorità marittime jugoslave già da molte settimane, con penose conseguenze non soltanto effettive, ma anche finanziarie ».

RISPOSTA. — « Considerato lo stato di particolare bisogno in cui si sono venute a trovare le famiglie degli equipaggi di cui si tratta, si è già provveduto a far erogare, attraverso la prefettura di Pesaro, sovvenzioni straordinarie a favore delle predette famiglie, in relazione alla situazione economica di ciascuna di esse.

« Si aggiunge anche che gli equipaggi, a suo tempo catturati, sono ritornati in Patria ».

Il Ministro
SCELBA.

« CAPALOZZA, BIANCO, BUZZELLI, DIAZ LAURA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se consti loro, e come possono giustificare che la presidenza dell'I.N.C.I.S. abbia enormemente aumentato i canoni di affitto di appartamenti locati anche da molti anni ad impiegati statali, in violazione del-

l'articolo 343 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed abbia applicato, agli effetti della determinazione di tali aumenti, un piano di perequazione nazionale, in violazione dell'articolo 379, quarto comma dello stesso testo unico ».

RISPOSTA. — « La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 379 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente la perequazione delle pigioni dell'I.N.C.I.S. per le case costruite nella stessa città, è stata modificata dal decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 677, il quale ha autorizzato quell'Istituto a procedere alla perequazione delle pigioni per case costruite in località diverse, consentendo quindi che la perequazione avvenisse su base nazionale e non per ogni singola città.

« Trattasi perciò non di una violazione del citato articolo 379, ma dell'applicazione di una nuova disposizione di legge che ha modificato la precedente norma.

« La predetta disposizione legislativa traeva fondamento dalla necessità di provvedere al risanamento del bilancio gravemente deficitario dell'Istituto in parola, mediante un adeguato aumento delle entrate costituite esclusivamente dai canoni di fitto.

« Devesi aggiungere che il motivo per il quale si ritiene di dover modificare l'articolo 379 del testo unico è da ricercare nell'opportunità che la perequazione avvenisse su un piano nazionale per evitare che i dipendenti dello Stato, i quali usufruiscono per lo più di un medesimo trattamento economico sia che risiedano in una città che in un'altra, dovessero sopportare un diverso onere per il fitto dell'alloggio dell'I.N.C.I.S. e ciò in conseguenza della diversa epoca in cui le case furono costruite nelle varie città e del diverso costo di costruzione.

« In sede di determinazione dei fitti, peraltro, è stato anche tenuto conto di vari altri fattori quali quello relativo all'importanza delle città, alla popolazione e al costo della vita e ciò per evitare che gli inquilini di una grande città pagassero lo stesso canone di fitto di quelli di una città di secondaria importanza.

« Il piano di adeguamento e perequazione delle pigioni dell'I.N.C.I.S. ha determinato infatti il canone di fitto alla media mensile per vano di lire 190 per le città che hanno una popolazione superiore ai 500.000 abitanti e di lire 128 per le altre.

« Né, d'altra parte, può essere affermato che l'aumento delle pigioni dell'I.N.C.I.S.

avrebbe portato alla conseguenza che i fitti dell'Istituto sarebbero superiori a quelli degli appartamenti privati con fitto bloccato e quindi non si verificherebbero più quelle condizioni favorevoli per gli impiegati dello Stato che, giusta l'articolo 343 del richiamato testo unico, rappresentano gli scopi costitutivi e funzionali dell'I.N.C.I.S.

« Tale disparità infatti non sussiste, o meglio non sussiste a svantaggio degli inquilini dell'I.N.C.I.S., ed in proposito basta tener presente che, come prima si è detto, le pigioni sono state fissate per le città maggiori, alla media mensile di lire 190 per vano, il che importa, per un appartamento di sei vani il fitto mensile di lire 1140, che non appare superiore a quello di un appartamento privato di ugual numero di vani, il cui fitto bloccato sia stato maggiorato degli aumenti autorizzati per legge.

« Anche se qualche caso dovesse in effetti riscontrarsi, esso costituirebbe indubbiamente eccezione determinata dalla misura particolarmente esigua del fitto di qualche casa privata, ma, generalmente le pigioni dell'I.N.C.I.S. non superano quelle delle case private, e quindi non si può assolutamente parlare nemmeno di violazione dell'articolo 343 del ricordato testo unico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per conoscere se gli consti che a Pesaro le correnti governative hanno ricevuto migliaia di pacchi per disoccupati e li hanno distribuiti, alcuni giorni or sono, solo agli iscritti ai loro partiti, rifiutandoli a circa trecento disoccupati, che si erano presentati con gli altri, con il pretesto che appartenevano ai sindacati unitari e non avevano approvato il piano E.R.P. e il Patto Atlantico; e se gli consti, altresì, che, a seguito della loro approvazione, gli esponenti dei partiti governativi hanno fatto intervenire la polizia per allontanarli ».

RISPOSTA. — « Nel gennaio corrente anno, per iniziativa del Centro nazionale del Comitato consultivo sindacale per l'E.R.P., venne costituito in Pesaro un Comitato provinciale al quale aderirono le rappresentanze provinciali della Libera confederazione generale italiana lavoratori, della corrente socialdemocratica e della corrente sindacale repubblicana.

« In data 13 aprile il centro nazionale metteva a disposizione delle tre succitate correnti

sindacali n. 2000 pacchi, contenenti chilogrammi 5 di pasta e 2 di zucchero, da distribuire in tutta la provincia.

« Il Comitato provinciale provvede a ripartire i pacchi tra i mandamenti della provincia, e ad assegnare per quello di Pesaro n. 450 pacchi da destinare a disoccupati bisognosi. Ad ogni beneficiario fu inviata una cartolina di invito al ritiro.

« Da rilevare il fatto che il segretario del predetto Comitato provinciale ha tenuto presente anche disoccupati bisognosi iscritti alla Camera del lavoro, ai quali sono stati assegnati 50 pacchi, nonché disoccupati bisognosi non iscritti ad alcuna corrente sindacale.

« Se si considera poi che il numero dei disoccupati del mandamento di Pesaro ammonta a circa 4000, ne consegue che necessariamente non tutti hanno potuto beneficiare dell'assegnazione.

« Da quanto sopra esposto risulta che la distribuzione non è stata effettuata con criteri preferenziali e discriminativi e che disoccupati bisognosi appartenenti a tutte le correnti sindacali hanno beneficiato della provvidenza.

« Le esclusioni, quindi, deve ritenersi che siano state effettuate solo in conseguenza della esiguità dei pacchi messi a disposizione dal Centro nazionale sindacale E.R.P., che ha potuto coprire solo un fabbisogno dell'11 per cento rispetto alla massa di disoccupati.

« Per ciò che concerne, infine, i disordini denunciati, risulta che, all'atto della distribuzione dei pacchi, circa 150 disoccupati aderenti alla Camera del Lavoro, ritenendosi ingiustamente esclusi, inscenarono una dimostrazione di protesta, per esprimere il proprio disappunto.

« La questura di Pesaro, informata di ciò dai dirigenti del Comitato provinciale, intervenne e fece allontanare quei lavoratori che non erano in possesso della cartolina per il ritiro del pacco. Non ci fu il benché minimo incidente ed i dimostranti si sciolsero ordinatamente ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

CAPALOZZA, BUZZELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere da chi e in base a quali criteri sia stato autorizzato l'invio negli Stati Uniti d'America, a titolo di prestito, del David di Michelangelo, invio che ha giustamente allarmato il mondo artistico italiano ».

RISPOSTA. — « A seguito e con riferimento alla risposta orale già data, nella adunanza della Camera dei deputati del 14 febbraio 1949, dal Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione del tempo onorevole Giuseppe Perrone Capano all'onorevole Concetto Marchesi, si fa presente che il prestito della piccola statua in marmo del *David* di Michelangelo, appartenente al Museo del Bargello di Firenze, venne richiesto dalla Galleria nazionale di Washington per tramite dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Roma.

« Il Ministero non ritenne di opporsi al desiderio delle autorità americane per il quale vive premure vennero fatte anche dal nostro Ministero degli affari esteri, in quanto riconobbe l'opportunità di offrire al Governo degli Stati Uniti d'America una concreta testimonianza, non solo dei sentimenti amichevoli della nazione italiana, ma anche dell'importanza che può avere per i rapporti culturali e politici tra i due Paesi un gesto che valga a mettere nel maggior rilievo il patrimonio artistico italiano nel suo significato universale.

« Infatti l'accoglimento della richiesta è stato particolarmente gradito dal Governo di Washington che ha sottolineato con solenni cerimonie l'invio della pregevole opera.

« In secondo luogo deve considerarsi anche il fatto che l'adesione italiana rappresenta un atto di gratitudine compiuto verso gli Stati Uniti che per mezzo di un apposito Comitato hanno disposto cospicui finanziamenti in favore di alcuni fra i più famosi monumenti italiani danneggiati dalla guerra.

« Si ritiene infine opportuno ricordare che nel 1946 un analogo prestito venne consentito inviando il « tondo » del Bargello, pure di Michelangelo, che venne, per un certo tempo, esposto al Metropolitan Museum di New York e quindi riportato a Firenze.

« S'intende che, come la precedente, anche la concessione attuale ha carattere assolutamente eccezionale e di limitata temporalità.

« « Si rileva infine che la materia in cui venne scolpita la statua e l'ottimo suo stato costituiscono elementi assolutamente tranquillizzanti circa la migliore conservazione dell'opera durante il periodo in cui sarà lontana dall'Italia ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga giusto di includere nel beneficio dei biglietti fer-

roviani a riduzione — sia pure per un numero di dieci viaggi all'anno — i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari, cui anche la legge positiva, che sarà tra breve emanata, dopo il secondo esame da parte della Camera, attribuisce pienezza di pubbliche funzioni ».

RISPOSTA. — « Con il decreto interministeriale, n. 2795 del 4 febbraio 1949, per le note condizioni deficitarie del bilancio ferroviario, sono state apportate anche alle « Condizioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » notevoli restrizioni.

« Diverse concessioni del genere sono state soppresse ed altre hanno subito sensibili restrizioni nella misura della riduzione accordata e nelle condizioni di applicazione.

« I commessi degli ufficiali giudiziari, per i quali si invocano delle agevolazioni di tariffa sulle Ferrovie dello Stato, non hanno mai goduto di alcun beneficio previsto dalle Concessioni stesse, in quanto finora non sono considerati come impiegati dello Stato.

« Ciò premesso, date le sopraccennate inderogabili esigenze di bilancio, non si vede la possibilità di accordare ai commessi giudiziari le chieste agevolazioni di viaggio, anche in numero limitato, perché il provvedimento indubbiamente costituirebbe un grave precedente per analoghe richieste da parte di molte categorie similari ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se gli consti che il nuovo orario dei treni della linea Pesaro-Fossombrone (e viceversa), in vigore dal 15 maggio, ha sollevato unanimi e vibrante proteste di tutte le popolazioni interessate, perché non più rispondente alle necessità di esse, sia nel suo complesso, sia nei suoi particolari. Basti dire — a semplice titolo di esempio — che il n. 4613 in partenza da Fossombrone alle 11,25 con arrivo a Fano alle 12,13 non può servire al rientro di numerosi insegnanti dalla vallata del Metauro e che il n. 4616, lasciando Pesaro per Fano alle 16,45 e Fano per Fossombrone alle 17, non consente un utile impiego della giornata né per gli affari, né per diporto nella imminenza della stagione balneare ».

RISPOSTA. — « Le varianti d'orario dei treni indicati sulla linea Pesaro-Fano-Fossombrone sono conseguenza delle variazioni av-

venute con il nuovo orario sulla linea principale Ancora-Rimini e della opportunità di mantenere a Fano e Pesaro importanti coincidenze.

« Infatti l'anticipazione della partenza del treno 4613 alle ore 11,25 da Fossombrone è stata fatta al preciso scopo di mettere il treno stesso in coincidenza a Fano con i treni diretti 156 per Milano e 153 per Lecce e a Pesaro con il rapido R.571 per Bari. Così l'anticipata partenza del treno 4616 alle ore 16,45 da Pesaro è stata imposta dalla opportunità di anticipare a sua volta il treno 4617 per la coincidenza a Pesaro con i treni 1793 per Ancona 451 per Bari e 1788 per Bologna tenuto conto che sulla linea Fano-Fossombrone il servizio, per limitare l'impegno di vetture, di cui non si ha ancora sufficiente disponibilità, viene effettuato con un unico materiale.

« Tuttavia l'Amministrazione ferroviaria non avrebbe difficoltà a prendere in esame la possibilità di effettuare le modifiche d'orario nel senso proposto, purché queste vengano preventivamente sottoposte all'esame della Camera di commercio industria e agricoltura di Pesaro, competente in materia, perché esprima il proprio parere sulla opportunità della perdita delle coincidenze su citate, dato che la necessità, per ora, di non impegnare altre carrozze non rende possibile la effettuazione contemporanea delle corse esistenti e di quelle richieste ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAPALOZZA, PINO, BUZZELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere il suo pensiero circa la seguente questione:

« Fino al 1939 l'Ispettorato per la motorizzazione civile era autorizzato a collaudare qualsiasi vettura per il trasporto di persone e cose per uso proprio. In occasione della guerra, tale disposizione fu abrogata ed è tuttora vietato di procedere a detti collaudi, se non dopo trasformazione della carrozzeria. Molti interessati, così, si trovano nella impossibilità o in grave difficoltà di fare questa trasformazione, che importa una spesa non indifferente, sicché è loro impedito di circolare col proprio automezzo.

« E per conoscere altresì se non ritenga opportuno, a distanza di oltre quattro anni dalla fine della guerra, di promuovere un provvedimento che ripristini il sistema ante-bellico ».

« RISPOSTA. — « Fino al 31 marzo 1941, in base al codice della strada tuttora vigente, era ammessa la circolazione di autoveicoli adibiti promiscuamente al trasporto di persone e di cose, purché rispondenti alle caratteristiche seguenti:

a) o essere provvisti di speciale carrozzeria (giardiniera) con sedili ribaltabili, tali da consentire il trasporto oltre che di attrezzi, di mezzi d'opera, ecc. anche di operai o comunque di persone addette alla manipolazione delle cose trasportate;

b) o avere la originale carrozzeria di autovetture, con la parte posteriore convenientemente adattata in modo da ricavarne un apposito scomparto, per le merci da trasportare.

« Per le necessità della guerra, ed in particolare per impedire che tali autoveicoli fossero adibiti al trasporto esclusivo di persone, che era limitato allora molto severamente per le note deficienze di carburante e di gomme la circolazione di tali tipi di automobili venne sospesa a partire, come si è detto, dal 1° aprile 1941.

« Alla riapertura della libera circolazione automobilistica con circolare n. 492/617 del 12 febbraio 1948, è stato riammesso alla circolazione questo tipo di automobile, precisandone le caratteristiche le quali corrispondono a quelle della cosiddetta giardiniera (o giardinetta) come tipo di autoveicolo normalmente diffusosi di qua e di là dell'Atlantico per servizi del genere.

« Contemporaneamente è stato autorizzato il trasporto indiscriminato di cose, purché occasionale, con le comuni autovetture ed è in corso, presso il Ministero delle finanze una proposta perché anche all'automobile tipo « giardiniera » si conservi una franchigia di 5 quintali per le merci da trasportare.

« Malgrado che con questi provvedimenti si debbano ritenere soddisfatte le esigenze dei privati possessori di autovetture che desiderino trasportare promiscuamente persone e cose, è in corso di emanazione una circolare con la quale si ripristineranno, per intero, le disposizioni prescritte al 1940, salvo talune precisazioni destinate a limitare, ai fini della resistenza dell'autoveicolo e quindi nell'interesse della pubblica incolumità, il carico di cose nelle autovetture da destinare ad uso promiscuo.

« Le trasformazioni necessarie risulteranno pertanto molto modeste, ma inderogabili ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere in base a quali disposizioni legislative il dicastero che egli presiede, diversamente dagli altri, non concede l'indennità di missione ai funzionari comandati per servizio fuori della sede del loro ufficio, allorché vengano comandati nel luogo della loro residenza: e ciò in contrasto con l'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, che ha riferimento, per la corresponsione della ridetta indennità, alla sede dell'ufficio e non alla residenza ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che l'articolo 15 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 13 gennaio 1947, n. 7, per quanto concerne le indennità dovute al personale inviato in missione, si limita a stabilire la distanza che deve intercorrere fra il centro ove il dipendente ha la sede dell'Ufficio e la località presso la quale si svolge la missione.

« Il trattamento spettante in tali casi risulta invece disciplinato dagli articoli 2 e 3 del sopra menzionato decreto n. 7, che stabiliscono appunto la corresponsione delle indennità di cui trattasi in base alla durata dell'assenza dalla residenza del dipendente, così come risulta anche precisato dal decreto luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311 ed in quelli successivi, di cui alle premesse al ripetuto decreto n. 7.

« E poiché trattasi in effetti di una indennità per le spese di viaggio, di soggiorno e di pernottazione, questa Amministrazione non ritiene che l'indennità stessa debba essere attribuita anche a coloro che, già autorizzati a loro richiesta a risiedere in un centro diverso dalla sede dell'Ufficio, siano chiamati, per sopravvenute necessità di servizio, a prestare la loro opera nello stesso centro della normale residenza.

« Tale temporanea prestazione non può quindi che considerarsi quale semplice distacco, e di ciò del resto è sempre data notizia agli interessati all'atto del provvedimento ».

Il Ministro
JERVOLINO.

CARA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno prorogare di un anno il termine utile per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1948, e

ciò per dar modo, al personale interessato, di poter conoscere il trattamento di pensione che verrebbe a godere in seguito all'applicazione della nuova legge sulle pensioni in corso di discussione al Parlamento ».

RISPOSTA. — « È stata già presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (atto parlamentare n. 304), d'iniziativa dell'onorevole Cappugi, per la proroga delle norme contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile corrente e trovasi ora in esame da parte del Senato ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

CARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non trovi necessario ed urgente elaborare un piano di costruzioni edilizie da assegnare, con patto di riscatto trentennale, agli impiegati dello Stato che non posseggono immobili e ne facciano espressa preventiva richiesta.

« Tale realizzazione andrebbe incontro a giuste esigenze di una categoria di lavoratori in particolari condizioni disagiate, e oltre che base al Codice della strada, tuttora vigente a portare un notevole contributo alla risoluzione del problema dei senza tetto, darebbe anche modo di sistemare una percentuale di disoccupati ».

RISPOSTA. — « La legislazione vigente già prevede la possibilità, per gli impiegati dello Stato, di procurarsi un alloggio in proprietà mediante pagamento dilazionato della spesa di costruzione, potendo essi, com'è noto, aspirare all'assegnazione di alloggi cooperativi, costruiti ai sensi del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165 e finanziati dallo Stato.

« Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600 ed il nuovo schema di legge, in corso di approvazione, per l'incremento delle costruzioni edilizie, prevedono infatti la concessione di contributi statali a favore delle cooperative edilizie costituite fra impiegati dello Stato.

« Così stando le cose, e tenuto conto delle limitate possibilità offerte attualmente dal bilancio dello Stato, non sembra sia possibile né opportuno elaborare un nuovo provvedimento speciale per la costruzione di case per

i dipendenti statali, alle cui esigenze provvede, d'altra parte, anche l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

CARRON. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se sia a conoscenza dell'articolo apparso nella rivista *L'Avvenire della Farmacia*, del 30 aprile 1949, del titoli « Ufficiali farmacisti reduci dalla prigionia », a firma Calefa.

« In detto articolo si prospetta il grave disagio e l'ingiustizia in cui vengono a trovarsi i farmacisti reduci dalla prigionia e partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di farmacie. I reduci dalla prigionia verrebbero — a quanto risulta dal sopracitato articolo — a perdere il computo degli anni passati in prigionia, che non verrebbero conteggiati come anni di attività professionale.

« L'interrogante chiede se non si ravvisi la necessità di far emanare norme precise, per cui le Commissioni giudicatrici dei concorsi in parola siano tenute a computare come anni di carriera professionale gli anni che, comunque, i candidati hanno passati alle armi, siano o no stati adibiti, durante il servizio militare, a un lavoro avente attinenza con l'attività professionale; o, almeno vengano computati, agli stessi effetti, gli anni trascorsi in prigionia.

« Questo perché non accada che chi ha servito in armi il proprio Paese venga posposto a chi — per ragioni più o meno oneste — riesce a sottrarsi al più grave dovere del cittadino ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si osserva che l'articolo 9 del Regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706, indica fra i vari servizi di pratica professionale quello di ufficiale farmacista presso ospedali militari.

« È pertanto da ritenere che il servizio militare prestato non in qualità di ufficiale farmacista non possa costituire titolo di pratica professionale.

« Non sembra dubbio peraltro che, essendo considerato il periodo di prigionia come servizio sotto le armi, esso debba parimenti valutarsi, allorché il concorrente è stato ufficiale farmacista.

« La richiesta intesa a considerare pratica professionale il servizio militare prestato con mansioni diverse da quelle di farmacista non sembra invece possa ammettersi alla stregua

dal sistema giuridico che disciplina il servizio sanitario.

« Conferma a tale principio si riscontra nella recente legge 1° marzo 1949, n. 55, recante norme sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario e norme transitorie per i concorsi sanitari. In esse infatti è previsto alla lettera *b*) dell'articolo 2, che nei concorsi per i posti di medico e veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione come esercizio professionale.

« Ne consegue pertanto che il periodo di servizio militare compiuto nella recente guerra non in qualità di sanitario non può essere valutato come pratica professionale.

« L'accoglimento della richiesta, pertanto, oltre che in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente in materia, comporterebbe una diversità di trattamento tra i medici ed i veterinari da una parte ed i farmacisti dall'altra, nonché la sospensione dei concorsi già in via di espletamento in quasi tutte le provincie, ciò che, per ovvie ragioni, anche d'ordine pubblico, non si reputa opportuno ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELESSA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere il concetto informatore della circolare R.49003 A/2 del 22 febbraio 1949, avente per oggetto: Applicazione della legge 22 dicembre 1948, n. 1446: Acconti sui futuri miglioramenti pensioni del Servizio ragioneria delle Ferrovie dello Stato, la quale nell'ultimo capoverso stabilisce che agli ex esonerati politici, qualunque sia la data del pensionamento, si debba sempre corrispondere l'anticipo minimo del 20 per cento, anziché quelli del 30 o 40 per cento effettivamente spettanti a seconda dell'anzianità.

« Si osserva crearsi in tal modo un nuovo ingiustificato squilibrio non solo tra pensioni di uguale data, ma anche tra quelle degli stessi esonerati politici, deformando completamente il concetto pianificatore della legge, proprio in danno di coloro che solo dopo 25 anni ottennero una troppo contesa giustizia ».

RISPOSTA. — « La legge 22 dicembre 1948, n. 1446, stabilisce al punto *b*) dell'articolo 1° la concessione di acconti, sui futuri miglioramenti delle pensioni, nella misura del:

40 per cento se la pensione è stata liquidata anteriormente al 1° luglio 1929;

30 per cento se la pensione è stata liquidata da tale data al 1° agosto 1944;

20 per cento se la pensione è stata liquidata dopo il 1° agosto 1944.

« La data della liquidazione della pensione è pertanto quella del decreto concessivo della medesima e non già quella della decorrenza dell'esonero.

« A tutti i pensionati quindi, a cui è stato riconosciuto l'esonero dovuto a motivi politici ed ai quali è stata riliquidata la pensione — in tutti i casi con data posteriore al 1° agosto 1944 — non può competere, ai sensi di legge, che l'acconto nella misura del 20 per cento ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali misure intenda adottare per fare in modo che vengano infine definite le istruttorie a carico dei detenuti imputati di reati commessi in provincia di Rovigo nelle giornate del 14-15 luglio 1948.

« Si ritiene opportuno far presente che a quasi sette mesi dalla data predetta ancora nessun imputato è stato giudicato, e molti, fra loro, stanno scontando un periodo di detenzione preventiva che in diversi casi almeno sarà superiore certamente alla pena che verrà commutata ».

RISPOSTA. — « A seguito della risposta in data 3 marzo scorso, si comunica che i procedimenti penali per reati commessi in provincia di Rovigo nelle giornate dal 14 e 15 luglio 1948 sono tre:

- 1°) contro Popovic Eufemia ed altri 4;
- 2°) contro Schiesaro Luigi ed altri 5;
- 3°) contro Dall'Aglio Giorgio ed altri 32.

« Per il primo, con requisitoria 1° marzo 1949 la procura generale ha chiesto alla sezione istruttoria il rinvio di tutti gli imputati al giudizio della Corte di assise di Rovigo.

« Per il secondo la procura generale con requisitoria 26 gennaio 1949 ha chiesto alla sezione istruttoria il rinvio degli imputati al giudizio del tribunale di Rovigo.

« Per il terzo è stato chiesto alla sezione istruttoria, con requisitoria del 31 gennaio 1949, il rinvio di 13 imputati al giudizio della Corte di assise di Rovigo.

« Si è sollecitata la definizione dei tre processi ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CERAVOLO, PUGLIESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se crede di emanare norme integrative ed esplicite per l'applicazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1303; e precisamente se nella progettazione del ripristino dei fabbricati terremotati, per cui v'è l'onere del concorso da parte dello Stato, si intendono compresi gli elementi normativi sui seguenti fondamentali concetti:

a) opere e lavori strettamente dipendenti dal fenomeno terremoto;

b) spese e lavori conseguenziali ai primi;

c) opere e lavori occasionali per dare rafforzamento agli stessi immobili in rapporto alle norme tecniche antisismiche.

« Ciò allo scopo di evitare equivoci ed incertezze sulla compilazione delle perizie dei lavori da eseguire e sulla concessione dei sussidi, che portano ora ad incresciosi ritardi, quando non rendono addirittura inoperante la legge ».

RISPOSTA. — « Le norme di edilizia asismica approvate con regio decreto 22 novembre 1937, n. 2405, di cui è obbligatoria l'osservanza nei comuni indicati nell'elenco allegato al citato decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, si ritengono sufficienti a disciplinare tutti i casi che ordinariamente si presentano nelle riparazioni e ricostruzioni degli stabili sinistrati.

« Alla risoluzione di tali casi provvedono la parte III delle anzicite norme di edilizia asismica ed in specie gli articoli 35 e 36, dai quali risulta che nel caso di riparazioni organiche i relativi lavori debbono, per quanto praticamente possibile, corrispondere alle norme riguardanti le nuove costruzioni.

« Atteso, poi, che a volte non è possibile una netta distinzione tra danni dipendenti dal terremoto e danni dovuti a vetustà o cattiva costruzione, resta all'oculata valutazione del tecnico la estensione da fare assumere ai lavori di restauro da effettuarsi in conseguenza del terremoto. Né è possibile disciplinare con norme legislative e di carattere generale siffatta discriminazione trattandosi di una casistica, estesa e varia.

« Il suddetto criterio tecnico deve essere informato in particolare al comma terzo dell'anzicitato articolo 36, il quale stabilisce che le murature, comunque lesionate, che presentino strapiombi, o che si manifestino eseguite non a regola d'arte, senza distinzione sulla causale di tali anomalie, debbono essere demolite.

« Va da sè che quando i lavori sono conseguenza dell'applicazione delle anzidette norme di edilizia antisismica, nessuna esclusione va fatta ai fini della loro ammissibilità a sussidio.

« In tale senso, sono state anche fornite opportune delucidazioni al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CHATRIAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in relazione alla provvida istituzione della cattedra di storia dell'arte nei licei classici, e nella considerazione: che, normalmente, la creazione di nuovi ruoli è accompagnata da disposizioni transitorie tendenti a consentire l'assorbimento nei medesimi di parte degli avventizi in servizio; che, abitualmente, viene riservato, per le cattedre messe a concorso, un determinato numero di posti da coprire esclusivamente per titoli; che molta parte dei professori, i quali hanno fino ad oggi insegnato storia dell'arte nei licei classici sono in possesso della abilitazione specifica all'insegnamento stesso; non ritenga equo ed opportuno proporre al Parlamento provvedimenti, i quali — previa regolare ispezione o mediante concorso interno per titoli — consentano l'immissione nei ruoli degli insegnanti che, per specifica abilitazione, esercitano l'insegnamento di storia dell'arte nei licei classici; od, almeno, ove si tema di pregiudicare la carriera degli aspiranti a futuri concorsi per titoli, l'assorbimento nei ruoli di quelli tra i suddetti abilitati, i quali esercitano lodevolmente l'insegnamento, in modo continuativo, da oltre dieci anni ».

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188: « La cattedra di ruolo di storia dell'arte è istituita nei licei classici con almeno quattro corsi completi: una seconda cattedra è istituita nei licei classici con almeno otto corsi completi ».

« Accettato il numero delle cattedre che in base a tale disposizione potranno essere istituite, saranno banditi i relativi concorsi-esami di Stato, non senza avere prima esaminato con ogni possibile riguardo se una parte dei posti da istituire possa essere conferita mediante concorso per soli titoli fra gli aspiranti che siano in possesso del titolo di abilitazione ».

Il Ministro
GONELLA.

CHATRIAN. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se — in considerazione del fatto: che lo scioglimento del « ruolo riassunti mutilati ed invalidi » (decreto con decreto legislativo 20 gennaio 1948, numero 45) ha danneggiato, moralmente e materialmente gli ufficiali in servizio permanentemente effettivo i quali, in conseguenza degli eventi bellici 1940-45, riportarono mutilazioni od invalidità inabilitanti a qualsiasi servizio militare attivo; che, nella citata categoria, in dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si è creata una eccessiva disparità di trattamento fra coloro che hanno prestato più di dodici anni di servizio effettivo e coloro che hanno prestato un periodo di servizio inferiore — non ritengano equo ed opportuno: o procedere, a favore di questi ultimi (circa un centinaio) ad un più adeguato trattamento economico; ovvero sistemarli in incarichi di amministrazioni statali ai quali risultino idonei fisicamente, in analogia di quanto, a suo tempo, per non maggior titolo venne disposto nei confronti dei dipendenti di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana ».

RISPOSTA. — « Si premette che la risposta viene data anche per conto del Tesoro.

« In sede di elaborazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, che ha concesso, come è noto, agli ufficiali già in servizio permanentemente effettivo e ai sottufficiali in c. c. mutilati ed invalidi della guerra 1940-45, il particolare trattamento economico di favore previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali che hanno lasciato il servizio per riduzione di organici, questo Ministero aveva portato la sua attenzione sulla possibilità di concedere il trattamento di quiescenza a tutto il personale di cui trattasi, indipendentemente dal numero degli anni di servizio prestati.

« Nel corso delle trattative con il Ministero del tesoro, questa amministrazione ha dovuto però convenire con detto Ministero sulla impossibilità di una norma in tal senso, che avrebbe costituito un sovvertimento dei principi su cui si basa la vigente legislazione sulle pensioni normali, e che avrebbe pertanto costituito motivo di analoghe richieste da parte di altre numerose categorie di personale e, prima di tutto, da parte dei personali militari sfollati e da sfollare.

« E inoltre da tener presente che la norma richiesta non sarebbe stata nemmeno giustificata dalla invalidità contratta in guerra, trovando già tale invalidità il suo riconoscimento nella pensione di guerra.

« Si ritiene altamente auspicabile l'attuazione della proposta che gli ufficiali in questione possano essere sistemati in posti di amministrazioni statali, ai quali risultino fisicamente idonei e si esprime speranza che ciò possa essere attuato.

« In proposito, mentre si fa presente che l'applicazione nei riguardi degli ufficiali in parola delle norme circa l'impiego dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana presso altre amministrazioni statali, non si renderebbe possibile, attesa la diversa natura delle funzioni degli ufficiali delle Forze armate rispetto a quelle dei dipendenti civili dello Stato si assicura che questo Ministero ha già portato la sua attenzione sulla possibilità di ottenere per gli ufficiali e sottufficiali mutilati e invalidi della guerra 1940-45 la riserva di una parte dei posti disponibili nei gradi iniziali dei vari ruoli delle Amministrazioni statali ed ha attualmente allo studio la formulazione delle necessarie norme di legge.

« È, però, da escludere che detta riassunzione, sia pure in Amministrazioni civili, possa avvenire in qualità di ufficiale, dato che i ruoli degli ufficiali riassunti sono stati, come è noto, soppressi per imprescindibili esigenze di carattere militare derivanti dalla organizzazione delle Forze armate consentita dal Trattato di pace, esigenze che hanno richiesto la soppressione di altri ruoli oltre quello degli ufficiali riassunti ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

CHIARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'interno e del tesoro e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si provvede al rimborso al Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia, delle spese a carico dello Stato (giusta la circolare 29 marzo 1946, n. 24, protocollo n. 20300.20) per la cura dei malati tubercolotici, non assistiti dall'Istituto della previdenza sociale.

« Si fa presente che il debito dello Stato ammonta a tutto il 31 marzo 1949, in tonde, a lire 120 milioni e che i sanatori e gli istituti ospedalieri, che ricoverano gli ammalati, minacciano di dimettere i già ricoverati e rifiutano di accoglierne ulteriormente, proprio mentre nella provincia di Brescia si rileva un notevole incremento della morbilità tubercolare.

« Gli interroganti chiedono altresì che siano impartite precise direttive da eseguirsi

dai Consorzi antitubercolari nei futuri ricoveri di ammalati tubercolotici non assicurati ».

RISPOSTA. — « La grave situazione finanziaria nella quale si dibatte il Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia, analogamente a quella di quasi tutti gli altri Consorzi antitubercolari della Repubblica, è ben nota a questo Alto Commissariato.

« A causa dei limitatissimi fondi (lire 6 miliardi) stanziati sul bilancio dello Stato per l'assistenza agli infermi tubercolotici, durante l'esercizio finanziario 1948-49, questo Ufficio è stato costretto a somministrare ai vari Consorzi antitubercolari, attraverso i quali viene esplicata la predetta assistenza, contributi inadeguati al loro effettivo fabbisogno.

« Non appena il Ministero del tesoro metterà a disposizione di questo Alto Commissariato i fondi suppletivi per la lotta antitubercolare saranno erogati a favore di tutti i Consorzi provinciali antitubercolari, ivi compreso quello di Brescia, ulteriori contributi onde metterli in grado di continuare l'assistenza agli infermi tubercolotici ».

*L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica*

COTELESSA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è a conoscenza che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza ha ceduto l'edificio governativo « La Pellegrina » (sito in comune di Piacenza, frazione di Pittolo) e che questo viene esclusivamente adibito a centro di raccolta, per lo smistamento in provincia, di crumiri affluenti da altre provincie ».

RISPOSTA. — « Non risponde ad esattezza l'affermazione contenuta nella interrogazione di cui sopra e cioè che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza abbia ceduto, o concesso in uso l'edificio denominato « La Pellegrina » in territorio del comune di Piacenza. Consta anzi che l'Ispettorato non aderì alla domanda che in tal senso gli era stata rivolta; ed avvenuta l'occupazione dell'edificio, non ha potuto che dar notizia del fatto alla competente autorità locale.

« L'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste è estranea agli scopi che determinarono l'occupazione dell'immobile. Ne è conferma il modo come l'occupazione stessa è avvenuta ».

Il Ministro
SEGNI.

COCCO ORTU. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere per quali motivi non siano stati emanati i decreti previsti dall'articolo 12 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, riguardanti gli ufficiali inferiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; e per conoscere se e quando si intenda provvedere ».

RISPOSTA. — « In merito si informa che con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, e con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, è già stato provveduto rispettivamente nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica, mentre nessun provvedimento del genere è stato adottato per l'Esercito, nel quale non vi è stata esuberanza di ufficiali inferiori da eliminare ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno promuovere le disposizioni atte ad equiparare gli invalidi di guerra dipendenti dallo Stato ai fini della conservazione del posto nel caso di infermità derivanti dalla invalidità di guerra. Non si ritiene equo che gli impiegati non di ruolo, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, perdano l'impiego dopo tre mesi di malattia se hanno compiuto un anno di servizio e dopo sei mesi se ne hanno compiuti cinque. Occorre usare loro lo stesso trattamento dei salariati, che, pel combinato disposto dell'articolo 64 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2994, e dell'articolo 1 del regio decreto 8 agosto 1924, perdono il posto solo dopo un anno di assenza dal servizio. Sarebbe opportuno che il provvedimento invocato avesse valore retroattivo per sanare situazioni di impiegati invalidi degni della massima considerazione ».

RISPOSTA. — « Il Governo ha dimostrato il più largo spirito di comprensione nella soluzione dei non facili problemi dell'avventiziato, migliorando notevolmente, con il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

« A criteri di maggiore larghezza si è, poi, ispirato il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, con l'istituzione di speciali ruoli transitori per la sistemazione del personale avventizio.

« Sono ora all'esame del Consiglio dei Ministri le norme integrative e di attuazione del

citato decreto, che permetteranno di addivenire in breve volger di tempo a tale sistemazione.

« Va notato che a tutti gli impiegati ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate è data la possibilità di ottenere il collocamento nei ruoli transitori con due anni di servizio, anziché con sei anni, come richiesto per gli altri impiegati non aventi le suddette qualifiche. In virtù di tale beneficio, la quasi totalità degli avventizi ex combattenti potrà pertanto conseguire l'immediata sistemazione in ruolo con le connesse garanzie di stabilità dell'impiego.

« Ciò posto, non sembra opportuno modificare il decreto legislativo n. 207, quando è da ritenersi ormai prossima l'attuazione del provvedimento inteso alla sistemazione del personale non di ruolo, secondo i criteri accennati ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
ANDREOTTI.

COLASANTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quando intendono provvedere ad estendere le normali forme di previdenza e assistenza sociale ai lavoratori della piccola pesca, superando lentezze burocratiche ed ostacoli di gruppi interessati. Trattasi dei soli lavoratori privi di ogni beneficio previdenziale ed assistenziale, pure essendo particolarmente bisognosi e meritevoli di aiuti. Essi vivono normalmente in gravissimo disagio e nei casi di emergenza individuali e familiari sono abbandonati nella più squallida povertà anche perché quasi sempre raggruppati in piccoli centri privi di ospedali e di altre opere che la carità ha attrezzato nelle grandi città ».

RISPOSTA. — « Il problema della estensione delle normali forme di previdenza sociale anche ai lavoratori della piccola pesca è stato oggetto, già da tempo, di esame e di studio da parte dei Ministeri competenti, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

« È da precisare, peraltro, che le difficoltà riscontrate al riguardo non sono dipese dalla considerazione della opportunità di procedere a tale estensione, sulla quale tutti si sono trovati d'accordo, ma dalla natura stessa di tali lavoratori, che, quando non sono addirittura autonomi, operano in rapporti tali che è difficile reperire la corrispondente figura del datore di lavoro.

« I problemi più importanti da risolvere a tal fine riguardano la determinazione delle persone o delle categorie cui addossare l'onere per le provvidenze in questione, nonché l'accertamento dei lavoratori aventi diritto ad esse.

« Dopo lunghi studi, le Organizzazioni sindacali interessate hanno presentato recentemente a questo Ministero le loro proposte.

« Tali proposte prevedono l'estensione alle categorie di lavoratori che formano oggetto dell'interrogazione con particolari norme del trattamento di pensione per invalidità e vecchiaia e di assicurazione per tubercolosi, infortuni e malattia.

« Le proposte in parola sono ora in corso di esame per la predisposizione del relativo provvedimento legislativo, che dovrà essere adottato d'intesa con i Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

COLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali istruzioni intenda dare ai competenti uffici, in relazione al fatto che, venendo a scadere col 15 maggio 1949 la possibilità di integrare con marche i fogli bollati, non potrebbero più essere legalmente utilizzate le scorte di carta bollata, nonché quelle esistenti a titolo di deposito presso i vari uffici giudiziari ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta fatta, si informa che con la circolare a stampa n. 93953 del 22 aprile 1949 è stato disposto che i depositi di valori bollati di vecchio taglio, effettuati dai procuratori delle parti sino a tutto il 14 maggio 1949 presso le cancellerie giudiziarie possono essere utilizzati con integrazione di marche sino ad esaurimento.

« Per i depositi invece che saranno costituiti a decorrere dal 15 maggio 1949 i tagli di carta filigranata dovranno essere corrispondenti alle aliquote di tasse di bollo vigenti a seconda del grado di giurisdizione adito tenuto conto che i nuovi tipi di carta bollata, come assicura peraltro il Deposito generale dei valori bollati, sono stati immessi in commercio e non si ravvisano quindi motivi tali da giustificare l'impiego di carta di taglio inferiore con integrazione di marche.

« Per i valori bollati di taglio di lire 24, 32, 40, 60 e 80 eventualmente in possesso di avvocati e procuratori si disporrà sino a concorrenza dell'importo dei valori il cambio con

altri tipi di nuovo taglio di lire 35, 45, 85, 115 a cura degli Uffici del registro o degli Istituti di credito autorizzati alla distribuzione dei valori bollati ».

Il Ministro
VANONI.

CORNIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere per quali motivi, a datare dal 1947, i salariati pensionati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rimasti esclusi dagli aumenti concessi a tutte le categorie dei pensionati statali, parastatali e degli enti pubblici; e quali provvedimenti si intendano prendere per eliminare tale assurda e ingiustificata sperequazione ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta fatta, si ritiene opportuno premettere che la categoria dei salariati in pensione non è stata esclusa dai miglioramenti. Si deve però precisare che risponde a verità che una parte di essi non ha ancora potuto ricevere il beneficio, essendo la concessione degli aumenti subordinata ad un complesso lavoro di revisione di ogni singola partita. Infatti il trattamento goduto dai salariati pensionati, nella normalità dei casi, si scinde in due parti: una a carico dello Stato e l'altra a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Ciò richiede un tempo maggiore del consueto per l'espletamento delle pratiche relative.

« I miglioramenti economici sui trattamenti di quiescenza stabiliti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 e dei quali godono i pensionati in parola, prevedono fra l'altro:

a) aumento in misura del 45 per cento delle pensioni ordinarie a carico dello Stato in godimento al 31 maggio 1947;

b) aumento dell'assegno di caroviveri annesso alle pensioni ordinarie, nella misura di lire 1000 mensili per i titolari di pensioni dirette e di lire 600 mensili per i titolari di pensioni di reversibilità.

« Mentre tali aumenti potevano essere subito concessi dai competenti Uffici provinciali del Tesoro al personale la cui pensione è a totale carico dello Stato, diversa procedura impose l'articolo 20 del citato decreto legislativo 833 nei confronti dei pensionati delle categorie salariali che erano stati iscritti mentre erano in servizio al godimento dell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, in forza del decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

« In conseguenza di tali aumenti dalla pensione liquidata (risultante dalla media

triennale in rapporto agli anni di servizio) veniva detratta la rendita di previdenza calcolata a norma dell'articolo 8 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 3184 sulla base dei versamenti effettuati fino al giorno del collocamento a riposo sul conto individuale di iscrizione all'assicurazione obbligatoria.

« La differenza tra la pensione nel suo ammontare e la parte detratta costituiva la quota a carico dello Stato.

« È evidente che nel promuovere il regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, l'intendimento del legislatore era quello di alleggerire via via le quote a carico dello Stato per riversarne l'onere sull'Istituto di previdenza (rendita sempre più alta in conseguenza di più lunghi periodi assicurativi e conseguente minore quota a carico dello Stato fino al totale assorbimento della pensione da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale). Senonché gli eventi degli ultimi anni hanno reso impossibile il raggiungimento di tale fine e le due parti delle pensioni hanno subito incrementi indipendenti l'uno dall'altro.

« Per la quota a carico dello Stato vi sono stati i seguenti aumenti: 8 per cento nel 1939, 10 per cento nel 1940, 33 per cento nel 1945, 50 per cento nel 1945, 100 per cento nel 1945, 150 per cento nel 1946.

« La rendita effettivamente corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal canto suo, era diversa da quella calcolata in base all'articolo 8 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 3184, cioè da quella portata in detrazione. Essa inoltre venne aumentata del 25 per cento nel 1943 e ad essa si aggiunsero vari assegni a carattere integrativo e ultimamente l'assegno di contingenza (Fondo di solidarietà nazionale).

« L'articolo 20 del precitato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, subordina la concessione dell'aumento del 45 per cento sulla quota statale alla revisione della quota statale stessa, la quale va pertanto rideterminata all'origine detraendo non più la rendita calcolata in base all'articolo 8 del regio decreto 3184, bensì la rendita effettivamente corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'atto dell'acquisto del diritto alla rendita medesima.

« Tale revisione intendeva eliminare o almeno ridurre le gravi sperequazioni che, in conseguenza degli aumenti non complementari l'uno dell'altro applicati sulle due parti del trattamento economico risultavano fra pensionato e pensionato anche in caso di liquidazione effettuata in base a parità di anni di servizio e di classi di paga pensionabile.

« Si aggiunga inoltre che dal 1° gennaio 1945 l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde la rendita di reversibilità sulla pensione di invalidità e vecchiaia, per cui lo stesso articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, ha disposto, con effetto dal 1° giugno 1947 la revisione delle pensioni di reversibilità dei salariati (le quali fino al 31 maggio 1947 erano interamente a carico dello Stato), prima di applicare l'aumento del 45 per cento.

« L'applicazione dell'articolo 20 implica le seguenti operazioni:

segnalazione da parte degli Uffici provinciali del Tesoro alla Amministrazione centrale competente, delle partite in carico al 31 maggio 1947;

richiesta da parte dell'Amministrazione centrale competente all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi relativi alla rendita effettivamente corrisposta;

emissione del decreto di riliquidazione, una volta in possesso degli elementi anzidetti. Il decreto (uno per ogni partita) viene sottoposto alla firma del Ministro, e redatto in triplice copia. In base ad esso vengono emessi due ruoli di variazione (uno da restare agli atti della Corte dei conti, uno per l'Ufficio provinciale del Tesoro);

il decreto, le due copie, assieme ai ruoli ed al fascicolo, viene inoltrato alla Ragioneria centrale la quale, eseguiti i debiti riscontri ed impegnata la spesa, lo trasmette alla Corte dei conti per la registrazione;

una volta registrato, il decreto torna all'Amministrazione centrale la quale provvede all'invio del ruolo all'Ufficio provinciale del Tesoro competente il quale esegue il pagamento del dovuto.

« L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è quella che ha il maggior numero di pensioni da revisionare in tal guisa (circa 10.000 di fronte ad alcune centinaia di altre Amministrazioni). Con i normali mezzi ha provveduto finora per una parte di esse e si assicura che sarà provveduto nei limiti del possibile affinché si affrettino i lavori fino ad esaurimento di tutte le pratiche in corso.

« Si informa inoltre che le diversità di trattamento accennate verranno totalmente eliminate con la nuova legge sulle pensioni, in via di pubblicazione ».

Il Ministro
VANONI.

CUCCHI, PERROTTI, CORNIA, VENGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere le ragioni per

cui non sono state ancora concluse le trattative tra il Ministero del lavoro e l'U.L.T., iniziate il 27 gennaio 1949 e concernenti modificazioni ai decreti legislativi del 7 maggio 1948, nn. 865 e 866: modificazioni tendenti a migliorare il trattamento economico dei tubercolotici ».

RISPOSTA. — « Da parte di alcune associazioni di lavoratori tubercolotici, fra le quali l'U.L.T., sono pervenute al Ministero del lavoro richieste di molteplici emendamenti da apportare ai decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 865 e 866.

« Al fine di studiare, coordinare e precisare l'insieme delle richieste pervenute da fonti diverse furono tenute, rispettivamente nei giorni 27 e 31 gennaio 1949, presso la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, due riunioni, alle quali, oltre ai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori tubercolotici, parteciparono anche rappresentanti del Ministero del tesoro e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

« Si è riconosciuto, in tali occasioni, che una parte delle richieste, per essere accolta, importerebbe la necessità di modifiche alla legge fondamentale di assicurazione contro la tubercolosi. Pertanto, ogni modificazione al riguardo non può, al momento attuale, essere considerata che in sede di riforma generale della previdenza sociale, che è in corso di avanzata preparazione.

« Per la parte di carattere economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata viceversa invitato ad elaborare ed a approntare i dati tecnico-finanziari relativi all'onere che importerebbe un accoglimento totale di quanto è stato richiesto e definito nelle due riunioni citate.

« Non appena l'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà trasmesso i dati suddetti, il Ministero esaminerà quali sono le effettive possibilità di far fronte al nuovo onere in una gestione assicurativa che risulta peraltro, come è noto, già notevolmente deficitaria ».

Il Sottosegretario di Stato
LA PIRA.

CUCCHI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se possa intervenire presso la Scuola infermiere « Villa Verde » in Bologna, affinché a detta scuola, che finora accoglie soltanto allieve religiose, siano ammesse anche allieve laiche ».

RISPOSTA. — « Si precisa che la Scuola convitto professionale per suore infermiere annessa alla Casa di cura A. Murri « Villa Verde » di Bologna è stata provvisoriamente autorizzata, su istanza del Pio Istituto « Piccole suore della Sacra Famiglia » di Castello di Brenzone, esclusivamente per la preparazione professionale di personale religioso.

« Data tale sua particolare natura derivante anche dalle norme statutarie della Scuola, non è dato all'Alto Commissariato di intervenire presso il detto Pio Istituto perché ai corsi di cui trattasi siano ammesse anche allieve laiche.

« Si soggiunge, d'altra parte, che a Bologna funzionano attualmente altre due scuole convitto per infermiere professionali aperte ad allieve laiche ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga equo riesaminare quanto venne disposto nelle norme del concorso per il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni nell'Arma dei carabinieri, bandito con decreto ministeriale 23 gennaio 1944, al fine di riparare con apposito provvedimento legislativo, alla palese sperequazione fatta nei confronti degli ufficiali di complemento dell'Arma partecipanti a detto concorso, ai quali, pur essendo essi provvisti di laurea e pur avendo prestato diversi anni di servizio di istituto, fu attribuita l'anzianità del 1° gennaio 1945, mentre a quelli provenienti dal servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio venne conservata la anzianità di grado già acquisita, nelle rispettive armi di provenienza ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 23 gennaio 1944, venne indetto nell'Arma dei carabinieri, un concorso per titoli per il reclutamento di 60 sottotenenti in servizio permanente. Tale reclutamento venne disposto per far fronte alle immediate esigenze del momento e fu effettuato in base al regio decreto legge 3 gennaio 1944, n. 5, il quale regolò con norme nuove il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

« In particolare, in base a tali nuove norme, erano previste due fonti di reclutamento: due terzi dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

un terzo dai subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri.

« Gli ufficiali reclutati dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, conservavano nell'Arma dei carabinieri l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza (articolo 3 del predetto decreto-legge n. 5).

« Pertanto, ai sottotenenti dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 23 gennaio 1944 fu attribuita l'anzianità del 1° gennaio 1945, corrispondente alla data di nomina, se provenienti dai subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri, mentre, se provenienti dai sottotenenti in servizio permanente delle armi, fu conservata l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza (articolo 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1944).

« Ciò premesso, in merito alla pretesa spequazione nei confronti degli ufficiali di complemento dell'Arma si fa presente che pur dovendo essere osservato, in materia, il principio di massima della corrispondenza dell'anzianità con la data del decreto di nomina (articolo 5 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali) motivi di ordine eccezionale ben possono giustificare una deroga a siffatto principio e, nella specie, nel 1944, la deroga fu consigliata dalla opportunità di invogliare a partecipare al concorso gli ufficiali di carriera (cui infatti veniva riservata un'aliquota di posti superiore a quella stabilita per gli ufficiali di complemento), siccome provenienti dall'Accademia.

« Inoltre questa Amministrazione non trova che sia contrario ai principi di equità il trattamento usato alle due categorie di ufficiali, poiché merita di essere considerato anche il fatto che l'una era costituita da personale già di carriera, mentre gli appartenenti all'altra categoria non avevano alcun rapporto di stabile impiego con lo Stato da rivendicare.

« Comunque, si fa presente che per venire incontro agli ufficiali provenienti dal complemento in modo da porli sullo stesso piano a quelli provenienti dal servizio permanente, occorrerebbe emanare disposizioni le quali, dovendo avere efficacia retroattiva, sarebbero destinate a modificare posizioni di ruolo legittimamente acquisite e dal tempo consolidate, il che sarebbe contrario ai principi della irretroattività delle leggi e del rispetto dei diritti quesiti.

« Per quanto sopra esposto non si reputa opportuno aderire alla richiesta, tanto più che — per quanto riguarda la questione d'indole

generale, cessati i motivi eccezionali che determinarono l'adozione del particolare provvedimento di legge — nel decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 585, con il quale si fissano le nuove norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, è stabilito (articolo 2) che anche i provenienti dal servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, prescelte per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri, in seguito a concorso per titoli, conseguono il trasferimento nell'Arma stessa assumendo nel nuovo ruolo l'anzianità corrispondente alla data di trasferimento ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga equo concedere ai professori universitari sottoposti a procedimento giudiziario per atti rilevanti in favore del passato regime, discriminati favorevolmente e reintegrati nell'impiego, di poter rimanere in servizio, oltre i limiti di età, per un periodo uguale a quello durante il quale ne furono sospesi ».

RISPOSTA. — « La proposta deve intendersi nel senso che si chiede che i professori universitari già allontanati dal servizio in seguito a procedimento d'epurazione ovvero collocati a riposo per incompatibilità a permanere in servizio per motivi politici, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159 e 11 novembre 1944, n. 257 e dei decreti legislativi luogotenenziali 9 novembre 1945, numeri 702 e 716 e del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e successivamente riammessi in servizio, possano essere mantenuti in attività, oltre i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione o revoca dall'ufficio.

« Al riguardo si fa osservare che i detti professori non ebbero a subire alcuna interruzione di servizio agli effetti del trattamento di quiescenza, anche se, di fatto, restarono assenti dalla cattedra.

« Ciò stante, non si ravvisa l'opportunità di consentire una deroga al limite di età fissato dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, limite di età che, — è da notarsi — si applica anche ai professori universitari che furono allontanati dal servizio per motivi politici dal governo fascista ».

Il Ministro
GONELLA.

DE' COCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il ripristino della pretura di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ripristino vivamente sollecitato dalla popolazione della zona ».

RISPOSTA. — « Si comunica che la pratica per il ripristino della sede della pretura del comune di Arquata del Tronto è stata istruita e sarà esaminata in occasione della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

DE' COCCI, SEMERARO, BERNARDINETTI, CECCONI, GIAMMARCO, CARCATERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano al più presto adottare per venire incontro alla incresciosa disagiata situazione in cui si trovano i dipendenti della gioventù italiana (ex Gil), i quali, nel corrente mese di marzo, causa la mancata corresponsione, da parte del Governo, del contributo statale, hanno percepito soltanto la metà dello stipendio.

« Gli interroganti fanno presente, con l'occasione, che ritengono assolutamente necessario che il Governo risolva senza indugio l'annoso problema riguardante sia il patrimonio, sia il personale della gioventù italiana, la quale, ormai da cinque anni, si trova sotto la gestione commissariale ».

RISPOSTA. — « Il Commissariato nazionale della gioventù italiana, che, come è noto, pur conservando la personalità giuridica della ex g.i.l., non ha svolto sostanzialmente altra attività oltre quella diretta alla conservazione e tutela del patrimonio della soppressa organizzazione, ha sempre curato la puntuale corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti dell'organizzazione stessa, mantenuti in servizio dal Commissariato nonostante la propria disagiata situazione finanziaria che avrebbe invece consigliato il licenziamento della maggior parte di essi.

« Si tratta nella specie di impiegati che — a differenza di quanto è accaduto per i dipendenti insegnanti di educazione fisica — non hanno potuto essere utilizzati dal Ministero della pubblica istruzione e neppure adibiti al funzionamento di colonie estive, le quali sono state in massima gestite da organizzazioni private di cui si è avvalso anche lo Stato per proprie prestazioni assistenziali.

« Il Commissariato ha tratto i fondi occorrenti al pagamento delle dette retribuzioni dalle modeste entrate derivantegli da cespiti immobiliari redditizi, giovandosi anche di temporanei prelevamenti da particolari fondi di previdenza accantonati, del credito bancario ed infine di contributi straordinari all'uopo concessi dallo Stato, i quali ultimi hanno consentito le reintegrazioni dei censati fondi e l'estinzione delle anticipazioni bancarie.

« Al riguardo si ritiene opportuno precisare che lo Stato non dovrebbe provvedere al finanziamento della gioventù italiana in quanto questa non svolge alcuna attività istituzionale; l'intervento statale ha quindi carattere esclusivamente straordinario.

« Alla gioventù italiana venne così concesso nell'aprile 1948 (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 541) un contributo straordinario di lire 250 milioni, da valere per l'esercizio 1947-48. Per l'esercizio 1948-49 il Ministero del tesoro ha ora aderito alla presentazione di un progetto di legge per la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 300 milioni.

« Lo stipendio del mese di marzo, di cui è cenno nell'interrogazione, è stato integralmente pagato ai dipendenti della gioventù italiana prelevando i fondi occorrenti nei modi accennati, in attesa della riscossione di detto secondo contributo.

« Per evitare che la precaria situazione esposta abbia a durare indefinitamente, mentre ad essa fa riscontro la sempre più evidente impossibilità di fare continuo affidamento sull'aiuto statale per venire incontro alle esigenze della gioventù italiana, il Governo ha ritenuto necessario che le varie questioni cui ha dato origine la soppressione della g.i.l. debbano fermare oggetto di attento studio per la loro definitiva regolamentazione.

« Al riguardo però, è da porre in rilievo che notevoli difficoltà si frappongono ad una rapida soluzione delle questioni proposte; ed invero non si tratta soltanto di pronunciarsi sulla destinazione dei beni ex g.i.l., sulla ripartizione delle sue funzioni e sulla sorte del personale dipendente, ma di affrontare problemi vasti e delicati che investono la gioventù nel suo complesso, e soprattutto di coordinare l'attività assistenziale, di tutela, di istruzione ecc. svolta in proposito da vari Ministeri, da enti pubblici e dalle molteplici organizzazioni private già esistenti, o che stanno attualmente sorgendo, le quali mostrano di volersi vivamente interessare delle esigenze dei giovani.

« Lo studio di cui si tratta deve quindi per necessità procedere con la dovuta cautela ed accuratezza, affinché da esso possano conseguire soluzioni soddisfacenti sotto i vari riflessi accennati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'assistenza ai reduci e ai partigiani*
MARTINO.

DE MARIA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere i motivi che hanno determinato la Società anonima ferrovie del Sud Est a sostituire con un treno formato da una locomotiva e una vettura, l'automotrice AT 622 in servizio Maglie-Zollino collegata con la AT 522 in servizio Gallipoli-Bari.

« Questo, anziché migliorare, peggiora notevolmente il servizio poiché per tutto il percorso Zollino-Bari resta la sola automotrice, che parte da Gallipoli: i numerosi viaggiatori, che salgono lungo il percorso, sono costretti a rimanere pigiati in piedi. E da escludere che la Società realizzi con tale provvedimento notevole economia, poiché, secondo informazioni assunte, la spesa del treno eguaglia quella dell'automotrice ».

RISPOSTA. — « La Società esercente le ferrovie del Sud Est, a decorrere dal 10 maggio 1949, in occasione del cambiamento dell'orario dei treni ha effettivamente sostituito nell'effettuazione del treno 622 sul percorso Maglie-Zollino (chilometri 12), un convoglio a vapore all'automotrice Diesel in precedenza impiegata. Corrispondentemente sul tronco Zollino-Bari (chilometri 200 circa) il treno 522 in coincidenza a Zollino col 622, viene ora effettuato con la sola automotrice proveniente da Gallipoli, anziché essere questa accoppiata, come prima avveniva, con quella proveniente da Maglie.

« Il provvedimento adottato, dopo accordi col comune di Maglie, è stato dalla Società attuato tenuto conto dello scarso movimento attuale di viaggiatori — specialmente sulla Maglie-Zollino, in rapporto alle cinque coppie di treni giornalieri che su detto tronco e su quello Zollino-Bari vengono ora effettuate — ma anche e soprattutto dalla scarsa disponibilità attuale di automotrici Diesel efficienti. Sul totale quantitativo di sei automotrici possedute dalla Società, tre sono presentemente in riparazione.

« Se peraltro un accresciuto costante traffico dovesse esigerlo in un prossimo avvenire, e non soltanto in eccezionali ricorrenze di festività che possono invero produrre l'eccessiva affluenza nei treni lamentata, la dire-

zione di esercizio provvederà — superata la temporanea situazione di guasti nelle automotrici del parco — a ripristinare il programma precedente di esercizio sulla intera linea Maglie-Zollino-Bari.

« Gioverà in proposito osservare che è attualmente in corso avanzato di studio e di esame presso gli organi competenti di questo Ministero il progetto presentato dalla Società per la motorizzazione con automotrici Diesel del trasporto viaggiatori sull'intera rete ferroviaria del Sud Est ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DE MARIA. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre affinché ai vigili campestri, che hanno la qualifica di guardie particolari giurate, sia attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.

« Ciò per migliorare il servizio di vigilanza dei campi ed evitare i frequenti inconvenienti che si verificano ai danni della proprietà rurale ed in ispecie, nella stagione estiva, a danno del raccolto ».

RISPOSTA. — « Le guardie campestri hanno una posizione giuridica diversa da quella delle guardie particolari giurate.

« Le guardie campestri generalmente risultano nominate dai rispettivi comuni o da consorzi comunali con deliberazione approvata dall'autorità prefettizia e, quindi, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, sono agenti di pubblica sicurezza non solo, bensì, anche a termine dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, sono agenti di polizia giudiziaria e, pertanto, hanno la qualifica di pubblico ufficiale.

« Le guardie particolari giurate non sono, invece, ravvisate dalla giurisprudenza pubblici ufficiali e nemmeno incaricati di pubblico servizio.

« Il servizio pubblico, infatti, è caratterizzato non solo dall'elemento direttivo e cioè dall'esercizio di una attività di cui tutti possono approfittare; ma anche, ed essenzialmente, dall'elemento soggettivo del conferimento del servizio da parte di un ente pubblico, il che non si riscontra nelle guardie particolari giurate, il cui servizio è conferito da privati. *De lege condenda*, invece, e precisamente nello schema della nuova legge di pubblica sicurezza, in corso di elaborazione, è prevista l'attribuzione della qualifica di

agente di polizia giudiziaria alla guardia particolare giurata nell'esercizio della sua funzione.

« Tale qualifica include quella di pubblico ufficiale ».

Il Ministro
SCELBA.

DE MARIA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni perché sia semplificato e migliorato il servizio di contolleria sui diretti e direttissimi. Così, per esempio, sul diretto Lecce-Roma il controllo si effettua nei tratti Lecce-Bari, Bari-Foggia, Foggia-Benevento, Benevento-Caserta, Caserta-Roma. Ciò con nocumento dei viaggiatori, che particolarmente durante la notte vengono diverse volte disturbati. Si potrebbe affidare al personale viaggiante la sorveglianza per percorsi maggiori degli attuali, come avviene sui rapidi ».

RISPOSTA. — « La contolleria sui treni, intensificata nell'immediato dopoguerra per il dilagare degli abusi, va ritornando alla normalità con lo stesso ritmo di tutti gli altri servizi ferroviari.

« In ogni modo tale ritorno è da considerare in funzione sia degli abusi che si rilevano nelle singole zone, sia del tipo di frequentazione dei convogli, sia ancora in relazione all'avvicinarsi degli agenti di scorta al treno addetti alla contolleria.

« Nel caso particolare del diretto 92 Lecce-Roma sono da considerare le variazioni di composizione negli importanti scali di Bari, Foggia e Benevento, in corrispondenza alle quali si verifica anche un sensibile movimento di viaggiatori, da rendere indispensabile il controllo dei recapiti di viaggio.

« È preoccupazione costante dell'Amministrazione di regolare il servizio in parola nel modo meno fastidioso per i viaggiatori a lungo percorso: specie nelle ore notturne.

« Tale finalità si raggiungerà sempre meglio con gli ulteriori miglioramenti degli orari, della composizione dei convogli e della utilizzazione del personale di scorta ai treni per percorrenze sempre maggiori ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DE MEO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se intenda ritenere valido il servizio militare prestato dagli studenti universitari della classe 1923, che hanno a suo tempo frequentato i corsi allievi ufficiali di

complemento nei ranghi della disciolta milizia universitaria.

« Da tener presente che dopo il primo anno di corso ed il prescritto campo d'armi, gli allievi ottennero il grado di caporale ed alla fine del secondo anno di corso, il grado di caporal maggiore ed il congedo, in attesa di essere avviati alle scuole allievi ufficiali ».

RISPOSTA. — « Le Norme generali per l'ammissione e lo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento edizione 1940 ai nn. 130 e 132 precisano che l'arruolamento degli universitari per i corsi allievi ufficiali di complemento della milizia, non deve confondersi con l'incorporazione; questa avveniva soltanto all'atto dell'ammissione al periodo applicativo da svolgere presso una scuola allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

« I giovani universitari, pertanto, durante i periodi preliminari e relativi campi d'arma, dovevano rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio. Da ciò ne conseguiva che il servizio militare di leva decorreva, per detti giovani, dal momento della loro ammissione alle scuole allievi ufficiali di complemento.

« Nel luglio 1943, essendo stati sospesi fin dal giugno 1942 i corsi applicativi per gli allievi della milizia universitaria, fu disposto, con eccezionale provvedimento, di avviare i giovani della classe 1923 — che avevano frequentato i due periodi preliminari e relativi campi di arma — agli Enti, presso i quali erano stati svolti i corsi preparatori per i giovani della classe 1922 (iniziatisi il 15 febbraio 1943). Ciò allo scopo di far loro sostenere gli esami a caporal maggiore e metterli alla stessa stregua degli allievi che erano stati ammessi al predetto corso e che avevano compiuto alle armi un periodo di circa otto mesi di servizio.

« Ma gli eventi dell'armistizio non consentirono l'attuazione di quanto sopra, per cui i giovani stessi non poterono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, né mai furono incorporati come caporal maggiore, rimanendo pertanto nella posizione di congedo illimitato provvisorio.

« D'altra parte, il conseguimento della idoneità a caporal maggiore non poteva considerarsi promozione a tal grado, mancando il crisma giuridico della sanzione ministeriale.

« Attualmente poi, non sarebbe possibile avviare i detti giovani agli enti sopra accen-

nati, essendo venuta meno l'efficacia del provvedimento eccezionale emanato in rapporto alle esigenze del momento.

« In merito alla seconda parte della interrogazione, si precisa che le disposizioni legislative in materia, non hanno mai previsto la concessione del grado di caporale agli allievi del primo corso della milizia universitaria, in quanto il servizio prestato nella milizia stessa, era considerato come effettuato nella posizione di congedo illimitato e, pertanto, non poteva avere alcun valore ai fini del servizio militare di leva.

« Da quanto si è esposto ed argomentato consegue che non può essere ritenuto valido il servizio prestato nella disciolta milizia universitaria dagli studenti universitari cui si fa riferimento ».

Il Ministro
PACCIARDI.

DE MEO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per onorare la memoria e l'arte del grande maestro Umberto Giordano.

« A tal proposito, giova ricordare, che in Foggia, città natale del maestro, da anni esiste un fiorente liceo musicale, che negli anni precedenti la guerra, pur con la modestia della sua attrezzatura, ha contribuito non poco a tener vive, in terra dauna, le tradizioni musicali e la gloria di Giordano, di cui l'Istituto, fin dalle origini, porta il nome.

« Attualmente del liceo musicale « Umberto Giordano » di Foggia è rimasto un pallido e nostalgico ricordo.

« Il fabbricato gravemente danneggiato dai bombardamenti aerei e l'attrezzatura quasi del tutto asportata durante il saccheggio della città, hanno ridotto la funzione dell'Istituto a quello di un modesto doposcuola fuori della sede ed in locali di fortuna. L'opera generosa di alcuni eroici ed appassionati amministratori, sospinti dal desiderio della cittadinanza di rimettere in efficienza l'Istituto, è riuscita ad ottenere modesti finanziamenti a titolo riparazione danni di guerra.

« Quanto sopra però è ben poca cosa di fronte alle esigenze effettive della scuola, a cui oggi in special modo va rivolta la giusta e concorde considerazione dei competenti dicasteri, affinché sia ripresa l'opera di ricostruzione e di arredamento, opera che da sola, se realizzata, costituirà gran parte del programma delle onoranze al maestro Giordano, perché restituirà a prestigio e dignità un

Istituto musicale al maestro dedicato nella sua città natale, e che del maestro, da cui sempre ha avuto consigli ed incoraggiamento, perpetuerà la gloria e la tradizione ».

RISPOSTA. — « Il Liceo musicale pareggiato di Foggia, che si intitola al compianto illustre maestro Umberto Giordano, non è un Istituto statale, ma è un Liceo musicale pareggiato, al cui mantenimento provvedono gli enti locali che a suo tempo istituirono la scuola stessa e, cioè, la provincia ed il comune di Foggia.

« Ai sensi delle vigenti disposizioni, al Ministero della pubblica istruzione è attribuita sugli Istituti musicali pareggiati solo l'alta vigilanza didattica ed artistica.

« Effettivamente, in seguito ai bombardamenti aerei dell'agosto 1943, l'edificio dell'Istituto subì gravissimi danni, con la distruzione quasi totale delle aule scolastiche, della biblioteca, degli uffici e del salone. La ricostruzione dell'immobile non è, però, di competenza del Ministero della pubblica istruzione, dovendo ad essa provvedere gli enti locali e l'ufficio del Genio civile di Foggia.

« Anche alla sostituzione dell'arredamento scolastico distrutto dovranno provvedere gli enti cennati.

« Nell'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle riparazioni dell'ala sud dell'edificio del Liceo, di proprietà del comune di Foggia, adibito a museo, pinacoteca e biblioteca comunale, sono stati riattati i vani a pianterreno nei quali dovrà trasferirsi il Liceo, in via transitoria, in attesa della ricostruzione della vecchia sede.

« Per tale ricostruzione è stato redatto un progetto, dell'importo complessivo di lire 135 milioni.

« Dato il rilevante ammontare di tale spesa, è stato possibile assicurare, per ora, solo il finanziamento di uno stralcio di detto elaborato, per lire 26 milioni, che trovasi attualmente in corso di esame tecnico presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari e che sarà quanto prima trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per la definitiva approvazione e per l'impegno della spesa. Dopo di che sarà subito dato inizio all'esecuzione delle opere di che trattasi ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

DE PALMA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi del ritardo frapposto per le normali promozioni, interessanti tutte le categorie del personale ferro-

viario, relative all'anno 1949, e che dovevano essere comunicate agli aventi diritto entro il 31 dicembre 1948.

« E per sapere se non ritenga opportuno rimuovere gli ostacoli, affinché tali promozioni siano sollecitamente portate a compimento; e ciò per eliminare un giustificato malcontento in una categoria di lavoratori che, per unanime senso, ha tanto benemeritato nell'opera di ricostruzione del Paese ».

RISPOSTA. — « È stato sempre mio vivissimo desiderio di deliberare entro il 31 dicembre gli avanzamenti decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

« Per alcune qualifiche, per le quali la procedura era più semplice, si è già addivenuto alle promozioni del corrente anno.

« Per le altre qualifiche sono tuttora in corso le formazioni delle commissioni giudicatrici per il fatto che non sono stati ancora nominati i rappresentanti del personale.

« Questo ritardo sta in relazione con la circostanza che sono aumentati i sindacati i quali designano i loro rappresentanti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga urgente ed improrogabile dare inizio ai lavori di costruzione del tronco ferroviario Burgio-Ribera, della lunghezza di 18 chilometri che, attraversando i comuni di Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Calamonaci, completerebbe la linea ferroviaria Palermo-Ribera soddisfacendo così alle legittime esigenze di ordine economico e sociale della zona, oltre ad ovviare alla grave disoccupazione locale ».

RISPOSTA. — « La commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie ha incluso la linea Burgio-Ribera nel programma delle opere da eseguire per la sistemazione della rete ferroviaria in Sicilia, avendo riconosciuto che il nuovo tronco verrebbe a costituire un utile completamento della trasversale a scartamento ridotto Palermo-Corleone-Burgio; però non ha attribuito carattere di urgenza all'attuazione della nuova ferrovia.

« Peraltro, considerato che tale tronco avrebbe interesse per il traffico anche qualora venisse eseguita la trasformazione a scartamento normale della ferrovia litoranea Castelvetro-Ribera-Porto Empèdocle, non è escluso che la questione attinente al grado di

urgenza della costruzione della Burgio-Ribera possa essere ripresa in esame dalla commissione in una prossima adunanza ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali i lavori di sistemazione e completamento della strada provinciale Sferracavalli che unisce i comuni di Sora, Atina e Cassino (Frosinone), gravemente danneggiata dagli eventi bellici, ripetutamente sollecitati, non siano ancora iniziati, e se non intenda impartire disposizioni perché i lavori stessi vengano finalmente eseguiti, sia in considerazione del fatto che la strada rappresenta la vita di ben 15 comuni della Valle di Comino, sia a sollievo della disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Non è esatto quanto affermato che cioè non siano stati ancora iniziati i lavori di sistemazione e completamento della strada provinciale Sferracavalli che unisce i comuni di Sora, Atina e Cassino danneggiati dalla guerra.

« Risulta invece che per la riparazione della strada stessa sono stati eseguiti a cura di questo Ministero, a più riprese, lavori per un importo totale di circa 88 milioni interessanti ponti, opere d'arte e pavimentazione.

« Ai lavori anzidetti debbono aggiungersi inoltre quelli eseguiti a cura dell'Amministrazione provinciale di Frosinone che ammontano a circa 13 milioni. Restano, peraltro, da eseguire a completamento dei lavori in parola altre opere che importeranno presumibilmente una spesa di circa 67 milioni a cui presentemente non è possibile provvedere per mancanza di fondi. Però ad esse si provvederà man mano che la disponibilità dei fondi lo consentano ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per dare, alla prefettura di Frosinone, la possibilità di rifornire di acqua potabile quei comuni che versano in condizioni di grave disagio a causa della siccità ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato, sostitutosi al Ministero dell'interno nel servizio di cui è cenno nell'interrogazione, pur non avendo fondi di bilancio all'uopo stabiliti, ha sempre cercato, nei limiti delle pos-

sibilità, di venire incontro a quei comuni della Repubblica rimasti privi di acqua potabile a causa della persistente eccezionale siccità di questi ultimi anni erogando loro dei contributi che sono stati fatti gravare sul capitolo relativo alle spese per la profilassi delle malattie infettive e su quello riguardante le spese per servizi sanitari in dipendenza dello stato di guerra; tenendo in particolare considerazione quei comuni che a causa dei decorosi eventi bellici avevano subito gravi danni ai loro acquedotti.

« Benché si sia sempre trattato di contributi di modesta entità, per quanto detto sopra, essi sono valsi a mettere i comuni bisognosi in grado di far fronte alla straordinaria spesa cui si sono trovati impegnati per fornire con mezzi di fortuna l'acqua potabile alle rispettive popolazioni.

« In qualche caso eccezionale è stata assegnata in temporaneo disloco qualche auto cisterna di provenienza A.R.A.R. ed al riguardo è da segnalare che proprio l'amministrazione provinciale di Frosinone cui era stata assegnata l'anno decorso un'auto botte abbinabile di riparazioni, ha rinunciato alla stessa per non andare incontro alle spese per la messa in efficienza.

« Nel compiegare alla presente una nota dei contributi erogati a tutt'oggi da questo Alto Commissariato a comuni della provincia di Frosinone colpiti da siccità stagionale od abbinabili di piccoli lavori inerenti al servizio di approvvigionamento idrico, si dà assicurazione che, come fatto per il passato, questo Alto Commissariato ove si trovasse nell'impossibilità di assegnare delle autobotti per tale servizio, verrà incontro ai comuni più bisognosi con l'erogare loro dei contributi per fare fronte alla straordinaria spesa cui andranno incontro per il rifornimento idrico con mezzi di fortuna quelle popolazioni:

Fumone (26 giugno 1945)	L. 25.000
Viticuso (30 giugno 1945)	» 20.000
Vallecorsa (27 maggio 1946)	» 200.000
Coreno Ausonia (10 giugno 1946)	» 200.000
Vicalbi (10 luglio 1946)	» 75.000
Frosinone e Giuliano di Roma (7 agosto 1946)	» 300.000
Piedimonte San Germano (3 settembre 1946)	» 100.000
Sant'Andrea (3 settembre 1946)	» 100.000
Coreno Ausonia (4 agosto 1946)	» 100.000
Vallecorsa (4 settembre 1946)	» 200.000
Vallecorsa (14 ottobre 1946)	» 100.000
Vallecorsa (16 maggio 1947)	» 38.000
Giuliano di Roma (20 ottobre 1947)	» 200.000

Giuliano di Roma (26 agosto 1948)	» 500.000
Giuliano di Roma (23 maggio 1949)	» 500.000

Totale L. 2.658.000

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare l'approvvigionamento idrico alla popolazione del comune di Monte San Biagio (Latina) ».

RISPOSTA. — « Per assicurare l'approvvigionamento idrico alla popolazione del comune di Monte San Biagio (Latina) è in corso di approvazione presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Roma una perizia per i lavori di sollevamento dell'acqua potabile dell'importo di lire 1.700.000. »

« In considerazione della prospettata urgenza i lavori sono stati appaltati per quanto riguarda la ricostruzione della linea elettrica ed è in corso di installazione la elettropompa che è stata già commissionata ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FANELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi che, a 4 anni dalla fine della guerra, impediscono la ricostruzione del cavalcavia distrutto dagli eventi bellici nel comune di Ceccano (Frosinone), già da tempo finanziato, progettato e reiterate volte sollecitato ».

RISPOSTA. — « Il cavalcavia suindicato, distrutto da azioni belliche, viene ricostruito a cura e spese dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, a suo tempo, fu esaminato il progetto presentato dall'ufficio del Genio civile di Frosinone e il relativo schema di convenzione da stipularsi con la detta amministrazione.

« Successivamente, è stata riconosciuta la necessità, per esigenze ferroviarie, di costruire l'opera con una luce maggiore di quella prevista e pertanto fu necessario far introdurre nel progetto le modificazioni occorrenti.

« Il nuovo progetto è stato già riveduto ed è stato restituito al detto ufficio del Genio civile, tramite la sezione lavori di Roma Sud delle Ferrovie dello Stato, che ha già auto-

rizzato la prosecuzione dei lavori, i quali, a quanto comunicato dal Ministero dei lavori pubblici, saranno ripresi il 30 maggio 1949 ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

FANELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano urgente e doveroso accogliere la richiesta della intera popolazione di Palestrina, perché venga estesa la rete di illuminazione elettrica allo scalo ferroviario ».

RISPOSTA. — « Fin dal 1941 questa Amministrazione si era preoccupata di estendere l'illuminazione elettrica nella stazione di Palestrina, senonché l'opposizione fatta da alcuni proprietari terrieri per il passaggio dell'occorrente elettrodotto di allacciamento ritardarono l'attuazione del provvedimento, tanto che per l'incalzare degli eventi bellici non fu più possibile realizzarlo.

« Nel dicembre del 1946 venne ripreso in esame l'esecuzione di tale lavoro per il quale la Società romana di elettricità preventivò una spesa di lire 2.200.000, importo che non si ritenne affatto adeguato alla limitata importanza ferroviaria della detta stazione.

« Oggi, l'importo di cui sopra dovrebbe superare i 3 milioni in conseguenza dei successivi aumenti intervenuti nei costi del mercato.

« L'attuale situazione finanziaria dell'Amministrazione non consente di assumere tale spesa ma comunque la cosa verrà tenuta ben presente allorché le disponibilità di fondi consentiranno di attuarla ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

FERRARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali le provvidenze in atto e se le ritenga adeguate in favore dei 45.000 sordomuti italiani, di cui ben 12.000 circa privi di lavoro e di assistenza, abbandonati e talvolta sfruttati, sebbene ci siano tutte le possibilità di rimetterli nella vita produttiva della nazione con la costruzione di scuole professionali, con la tutela professionale, con la difesa dei loro diritti e della legge 12 maggio 1942, n. 889, che istituisce l'Ente nazionale per l'assistenza ai sordomuti ».

RISPOSTA. — « Con la legge 12 maggio 1942, n. 889, furono istituiti l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti

adulti e la Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti: il primo sotto la vigilanza di questo Ministero, l'altra sotto la vigilanza del Ministero per la pubblica istruzione.

« L'articolo 4 (terzo comma) della detta legge dispone:

« Con regi decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta, rispettivamente, del Ministro per l'interno e del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme intese a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonché l'ordinamento del personale relativo ».

« Senonché, a causa dei noti avvenimenti politici e militari, che si susseguirono fino al giugno del 1944, le norme, di cui nel ricordato articolo 4, non furono emanate e il problema venne ripreso in esame dopo la liberazione.

« Ma, alla sua soluzione, nel quadro della legge del 1942, si oppose l'acuirsi dei precedenti dissidi in seno agli stessi sordomuti; alcuni favorevoli alla rapida costituzione della rappresentanza giuridica dell'Ente che, secondo la legge stessa, avrebbe dovuto assorbire tutte le associazioni di assistenza dei detti minorati, già istituite; altri decisamente contrari e fermi nella difesa dei cennati organismi e della loro autonomia.

« Tali dissidi culminarono, nel 1946, in due congressi, a ciascuno dei quali parteciparono gli esponenti delle due opposte tendenze.

« L'intervento del Ministero dell'interno, ispirato esclusivamente al proposito di venire incontro alle reali necessità di protezione e di assistenza della categoria, valse ad indurre i dirigenti ad un accordo sulla base di uno schema di provvedimento legislativo, predisposto dalla commissione di sordomuti, all'uopo costituita, e diretto a modificare la precedente legge 12 maggio 1942.

« Tale schema sarebbe stato già sottoposto all'esame degli organi competenti se non fosse stata rilevata la necessità di modificarlo in alcune sue parti, ai fini di evitare che l'Ente, così come risulta dalle progettate disposizioni, fosse privato delle maggiori fra le attività previste dalla detta legge e mancante dei mezzi finanziari ritenuti indispensabili per il suo funzionamento.

« A tale uopo saranno presi opportuni contatti con i rappresentanti della categoria ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere — premesso che fin dal 2 febbraio 1949 veniva interessato l'onorevole Ministro su importante progettazione dell'ingegner Tortolina sul complesso idroelettrico della Sila, con vantaggi enormi su altra progettazione, e che la risposta finale fu inaspettatamente negativa:

a) se la concessione alla Società meridionale di elettricità (S.M.E.) per la costruzione delle due centrali sul Mucone sia già stata firmata dal Ministro ed in caso affermativo in quale data;

b) se è vero, come è stato comunicato, che dagli ultimi dello scorso marzo la S.M.E. abbia già iniziato lo scavo delle gallerie nella zona di Acri;

c) quali sono le massime portate convogliabili nelle gallerie attualmente esistenti per le tre centrali di Orichella, di Timpa Grande e di Calusia e quali sono le corrispondenti portate da convogliarsi nelle stesse col progetto Tortolina;

d) quale è la portata media annua ed il salto netto utilizzato in ciascuna delle due centrali previste dalla S.M.E. nella vallata del Mucone;

e) quale è il quantitativo complessivo di energia annualmente ritraibile dalle dette due centrali sul Mucone;

f) in quanti anni la S.M.E. si è impegnata di ultimare tutti i lavori inerenti alla concessione richiesta sul Mucone.

« Il problema è della massima importanza per la nazione perché possa essere trascurato e messo a tacere ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica:

a) il decreto per la concessione definitiva alla Società meridionale di elettricità della derivazione d'acqua del fiume Mucone, sarà predisposto appena l'ufficio del Genio civile di Cosenza avrà trasmesso a questo Ministero, regolarmente firmato, il disciplinare che dovrà regolare la concessione stessa. Dopo di che il decreto sarà sottoposto al prescritto benessere del Ministero delle finanze e quindi alla firma del Presidente della Repubblica ed alla registrazione della Corte dei conti;

b) la Società meridionale di elettricità ha effettivamente iniziato, negli ultimi giorni dello scorso mese di marzo, lo scavo delle gallerie nella zona di Acri, e ciò, in base all'autorizzazione provvisoria accordatale sin dal 1942.

c) le massime portate attualmente convogliabili nelle gallerie relative alle tre centrali di Orichella, Timpa Grande e Calusia,

sono rispettivamente di mc/sec. 16, mc/sec. 26 e mc/sec. 30.

« La ricerca relativa alla portata di dette gallerie, tenendo come base il progetto Tortolina, non ha alcun significato. Infatti, se dette gallerie hanno, come è vero, una portata superiore a quella media derivabile, ciò è dovuto al fatto che la potenza richiesta non è uniforme durante il giorno, ma raggiunge il massimo durante alcune ore; in tali ore le gallerie sono sfruttate al completo, e quindi non potrebbero portare altre acque. Quelle che vi si potessero immettere nelle altre ore darebbero energia non utilizzabile perché prodotta soltanto in alcune ore senza avere la corrispondente quantità di punta nelle ore di maggior consumo: sarebbe quindi energia di scarto e praticamente non collocabile.

d) la portata media annua e il salto medio utilizzabile delle due centrali previste dalla Società meridionale di elettricità nella vallata del Mucone sono:

1^a centrale — portata mc./sec. 4,17, salto metri 470,30.

2^a centrale — portata mc./sec. 5,53, salto metri 455,26.

e) il quantitativo d'energia ritraibile annuale dalle dette centrali è di Kwh. 281 milioni.

f) la Società meridionale di elettricità dovrà ultimare tutti i lavori inerenti alla concessione di che trattasi entro sei anni dalla data di notifica, da parte del Genio civile di Cosenza, della avvenuta emissione e registrazione del decreto di concessione definitivo.

« Per quanto riguarda la non riconosciuta ammissibilità del progetto dell'ingegnere Tortolina, che costituisce la premessa all'interrogazione presentata, si può assicurare che tale progetto è stato attentamente ed accuratamente esaminato e che si è potuto accertare e stabilire che le proposte del suddetto progettista non rappresentavano in alcun caso un miglioramento rispetto alla soluzione già adottata, anche dal lato economico, dovendosi ritenere del tutto illusorio il vantaggio che è stato fatto apparire e risultare dalle proposte stesse ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FIRRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno sospendere e comunque modificare il bando di concorso a titoli per 54 posti di vicesegretario economo negli isti-

tuti e scuole tecniche, industriali, commerciali ed agrarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° novembre 1947, n. 258, per evidente vizio di incostituzionalità.

« Infatti, da detto concorso sarebbero praticamente escluse le donne, che a norma della Costituzione avrebbero diritto di parteciparvi, dal momento che è richiesto, per prendere parte al concorso, l'idoneità conseguita in un precedente analogo concorso, idoneità di cui nessuna donna può essere in possesso, perché esse, col passato regime, erano escluse dal partecipare ai concorsi per segretario economo nelle scuole sopraindicate ».

RISPOSTA. — « Non si può affermare che dal concorso per titoli a 54 posti di vicesegretario economo negli Istituti e Scuole di istruzione tecnica (di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 novembre 1947), siano praticamente escluse le donne perché, essendo richiesta per la ammissione al concorso stesso l'idoneità conseguita in uno dei precedenti analoghi concorsi, nessuna donna può essere in possesso del requisito dell'idoneità in quanto in passato esse non erano ammesse al concorso medesimo.

« Tale affermazione non rispecchia esattamente la situazione di diritto, in quanto il divieto fatto alle donne di partecipare al concorso predetto non esisteva fino al 1933, e di fatto si trovano presentemente in servizio di ruolo donne risultate vincitrici di concorsi svoltisi entro quell'epoca.

« Questa amministrazione, nel determinare i concorsi per titoli da bandire per l'assunzione a posti di ruolo delle varie categorie di personale insegnante e non insegnante delle dipendenti scuole, non ritenne, per evidenti ragioni di equità, di omettere il concorso in questione, poiché a tale concorso venivano ammessi sia gli uomini sia le donne che si trovassero in possesso del titolo di idoneità.

« D'altra parte, con bando pubblicato nel medesimo supplemento alla *Gazzetta* già citato, veniva contemporaneamente indetto un concorso per esami a 55 posti di vicesegretario economo, che offriva la possibilità di concorrere senza richiedere il titolo di idoneità ».

Il Ministro
GONELLA.

FIRRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga equo comprendere fra i titoli specifici per aspirare al conferimento degli incarichi e

delle supplenze nelle scuole secondarie, a norma della ordinanza all'uopo recentemente emanata dal Ministro, per le cattedre di matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e chimiche per le scuole di avviamento, anche la laurea in chimica, che con la legge 27 gennaio 1933, n. 153 è compresa fra quelle che consentono l'ammissione ai concorsi per la cattedra stessa ».

RISPOSTA. — « La laurea in chimica, pur essendo compresa fra quelle che consentono l'ammissione al concorso a cattedre di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale, non è inclusa, nell'ordinanza 20 aprile 1949, fra i titoli specifici per aspirare al conferimento delle supplenze e degli incarichi della cattedra menzionata in quanto nei programmi delle predette discipline è preminente l'insegnamento della matematica ».

Il Ministro
GONELLA.

FIRRAO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non crede giusto eliminare la sperequazione dipendente dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, secondo il quale al personale civile non di ruolo, che rassegni le dimissioni, verrebbe corrisposta una liquidazione, in base alla retribuzione o paga, aumentata dell'indennità, in confronto del corrispondente personale di ruolo, al quale invece la liquidazione dell'indennità di cessazione dal servizio verrebbe eseguita, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dall'articolo 10 del su citato provvedimento n. 262, in base al solo stipendio, stabilendo che per quest'ultimo personale la liquidazione possa avvenire in base alla somma maggiore risultante dall'applicazione delle anzidette disposizioni, tenuto conto dei cinque anni di abbuono per il personale di ruolo ».

RISPOSTA. — « Il trattamento spettante a titolo di indennità per una sola volta al personale civile di ruolo che viene collocato a riposo ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto n. 262 viene commisurato su una base largamente superiore a quella sulla quale viene invece computata la indennità di licenziamento per il personale non di ruolo.

« Infatti il personale di ruolo fruisce di uno stipendio che risulta attualmente, a parità di anni di servizio, sempre superiore alla

retribuzione del personale non di ruolo. A ciò si aggiunga che l'indennità per una sola volta da concedersi al personale di ruolo — secondo quanto stabilito dalla nuova legge sugli adeguamenti delle pensioni, già approvata dal Parlamento ed ora in corso di pubblicazione — va calcolata sull'ultimo stipendio armentato del 20 per cento e della somma fissa di lire 60.000 annue, mentre nel calcolo della indennità di licenziamento spettante al personale non di ruolo che rassegni le dimissioni ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto n. 262, non si conteggiano tali aumenti.

Ove si consideri altresì che al personale di ruolo collocato a riposo ai sensi dell'articolo 10 del ripetuto decreto n. 262 compete l'aumento di *cinque anni* del servizio utile a pensione, si ha che nella generalità dei casi il trattamento complessivo spettante al predetto personale di ruolo risulterà superiore a quello concesso ai dipendenti non di ruolo, anche se, nel calcolo dell'indennità di licenziamento a favore di questi ultimi, si tiene conto, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del suddetto decreto n. 262, oltre che della retribuzione, pure della indennità di carovita.

« Comunque, anche se in qualche caso, veramente eccezionale, il trattamento dei dipendenti civili di ruolo dovesse risultare lievemente inferiore a quello del personale non di ruolo, non è possibile concedere alcun diritto di opzione in favore dei primi dato che la diversità delle legislazioni esistenti fra le due categorie non consente un confronto fra i due trattamenti ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

FRANCESCHINI, DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga giusto e opportuno accogliere la richiesta, da più parti avanzata, che siano concessi in aggiunta tanti posti di R.S.T. nelle scuole elementari quanti sono quelli sottratti per effetto della preferenza accordata agli insegnanti idonei alle graduatorie ad esaurimento ».

RISPOSTA. — Con la preferenza accordata agli idonei dei concorsi con graduatorie ad esaurimento nella formazione dei R.S.T. per le scuole elementari, non si è verificata alcuna sottrazione di posti.

« Il base all'O. M. 10434/51, del 2 agosto 1948, che detta le norme esecutive — per gli insegnanti delle scuole elementari — delle

vigenti disposizioni sulla sistemazione del personale non di ruolo, fu stabilito che i ruoli transitori, da istituirsi in ogni provincia, dovessero constare di un numero di posti pari a quello dei posti vacanti nei ruoli normali alla data del 1° ottobre 1948, dedotto da tale numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947 (concorsi A1, A2, A3, B4, B5, B6) e dedotto un numero di posti corrispondenti a quello dei vincitori dei concorsi del tipo C7, C8 e C9 riservati ai perseguitati politici e razziali.

« Era inoltre stabilito che tali posti venissero conferiti mediante un concorso per titoli da bandirsi in ogni provincia.

« Tali disposizioni rispondevano quindi ai seguenti principi:

1°) dare una sistemazione al personale che non avesse potuto entrare a far parte dei ruoli ordinari;

2°) concedere tale sistemazione nei limiti dei posti di organico risultanti vacanti ad una data prestabilita;

3°) subordinare l'ammissione nel ruolo transitorio al possesso di determinati requisiti;

4°) formare la graduatoria in base ad un concorso e secondo una priorità determinata dal possesso di maggiori titoli (servizio scolastico, benemerienze belliche o partigiane, idoneità in concorsi precedenti) in modo che risultasse vincente chi per l'uno o per l'altro dei requisiti avesse titoli superiori e quindi un diritto maggiore.

« Gli idonei dei concorsi A1, A2, A3, B4, B5 sono quindi entrati a far parte dei R.S.T. in base alla priorità determinata dell'esito del concorso a cui avevano partecipato e quindi dalla prova di maggior cultura e capacità didattica dimostrata, di fronte a coloro che ai concorsi stessi non avevano partecipato o avevano partecipato con esito negativo.

« Non si è trattato, quindi, di una sottrazione di posti, come non si è trattato di una sottrazione di posti da parte dei combattenti reduci e partigiani, che hanno potuto partecipare al concorso con soli due anni di precedente servizio, in luogo dei 4 richiesti per gli altri concorrenti.

« Si aggiunga che non può parlarsi di un duplice trattamento preferenziale derivante dal fatto che agli idonei dei concorsi speciali ad esaurimento sia stata concessa la preferenza del R.S.T.

« Infatti il beneficio della graduatoria ad esaurimento non è immediato, ma avrà attuazione nel futuro mano a mano che si fa-

ranno posti liberi e nella misura di 1/5 dei posti liberi per ciascun anno scolastico.

« Se ai suddetti idonei non fosse stata concessa la accennata preferenza si sarebbe verificato, con stridente contraddizione, che maestri non idonei od anche respinti nei concorsi ma con notevole anzianità sarebbero andati a posto nel R.S.T. mentre gli idonei dei concorsi ad esaurimento sarebbero in parte rimasti esclusi anche da un modesto incarico provvisorio annuale.

« Comunque non è possibile pensare a modificare il numero dei posti assegnati al R.S.T. in quanto questi sono determinati dalle effettive vacanze di titolari nei posti di organico e conseguentemente un aumento di posti corrisponderebbe ad un aumento di organico, che urterebbe contro difficoltà di carattere finanziario.

« D'altra parte anche se prescindendo da tali difficoltà, si potessero attribuire al R.S.T. i posti resi disponibili dopo il 1° ottobre 1948 e cioè quelli risultanti da sdoppiamento di classi, si chiuderebbe ogni via di accesso e possibilità di sistemazione mediante concorso ai giovani maestri di recente diplomati o che stanno ottenendo il titolo di abilitazione, mentre essi, oltre ad aver diritto ad una possibile sistemazione per l'avvenire, possono fornire alla scuola di domani elementi preparati ed aggiornati ».

Il Ministro
GONELLA.

FRANZO, FERRERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare — in applicazione delle vigenti norme di prezzo e d'ammasso — per fronteggiare efficacemente, e con l'urgenza che il caso richiede, l'attuale crisi di mercato nel campo risiero.

« E precisamente per sapere come e quando si intende provvedere al ritiro del riso che tuttora giace nei magazzini dei produttori e ciò al triplice scopo:

1°) di impedire che il prodotto si deteriori e che di conseguenza il produttore abbia a subire una falcidia nel prezzo di realizzo;

2°) di realizzare il prezzo d'ammasso al fine di fronteggiare le continuamente crescenti spese di gestione aziendale;

3°) di far posto per i dormitori delle mondariso, nel periodo della monda ormai prossima.

« Per sapere, ancora, se non si ravvisi la opportunità di dare disposizioni all'Ente risi, e per esso alla S.A.P.R.I., di provvedere al ritiro di un contingente superiore ai 500 mila quintali, e in caso di materiale impossibilità, autorizzando i Consorzi agrari provinciali delle provincie risicole a ritirare il riso nei propri magazzini, ora sgombri di grano e di granoturco, sia pure dietro pagamento di un relativo sopportabile compenso; per sapere, inoltre, se non si ravvisi la necessità, data la fortissima contrazione nella vendita del riso, di formulare e realizzare un piano organico per incrementare il consumo del riso all'interno sia direttamente sia indirettamente mediante trattamento industriale; per sapere, infine, come e quando si giungerà alla concretizzazione di un piano di esportazione solerte e sburocratizzato, che permetta di sfruttare tempestivamente le situazioni più favorevoli attraverso anche una maggiore celerità da parte del Ministero del commercio con l'estero nel rilasciare licenze di esportazione, per dar modo all'Ente risi di eseguire con altrettanta tempestività i relativi contratti.

« A quest'ultimo proposito si chiede di sapere se non si ritiene urgente risolvere l'attuale crisi negli organi dirigenti dell'Ente risi e, intanto, costituire prontamente una Commissione di risicoltori, industriali risieri e commercianti, avente l'incarico di vagliare le offerte degli acquirenti, al fine di esportare senza indugio al migliore offerente ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mancato di seguire assiduamente, in stretta intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione e col Ministero del commercio estero la situazione del mercato risiero, allo scopo di adottare tempestivamente ogni accorgimento inteso a conseguire la massima utilizzazione del prodotto vincolato.

« Allo scopo di evitare immobilizzi e conseguenti deterioramenti, si è provveduto a svolgere opportuna azione diretta a concretare ogni possibilità di esportazione. Il Ministero del commercio estero, in particolare, per quanto di sua competenza, si è preoccupato in occasione della stipulazione degli accordi commerciali con i Paesi esteri, di agevolare al massimo il collocamento del nostro riso, sempre, beninteso, nei limiti dell'*allocation* attribuito all'Italia dal Comitato dell'I.E.F.C..

« Nonostante le difficoltà che si sono fraposte alle nostre esportazioni le vendite al-

l'estero hanno registrato un andamento soddisfacente. Infatti, secondo una recente relazione dell'Ente risi, con le esportazioni già effettuate e quelle in corso di realizzazione, risulteranno collocati, entro il prossimo mese di giugno, quintali 800.000 circa di prodotto, oltre a quintali 350.000 verso l'Inghilterra il cui contratto è stato concluso in questi giorni, quantitativo che copre completamente le *allocations* stabilite per il periodo novembre-dicembre 1948 e primo semestre 1949; per il secondo semestre del corrente anno è stata avanzata richiesta all'I.E.F.C. per ottenere l'avviamento di altri 800.000 quintali di riso, possibilmente verso i Paesi europei costituenti le tradizionali correnti di esportazione della produzione italiana.

« In totale, con l'esportazione e con l'immissione al libero mercato, è stata disposta l'utilizzazione di un contingente pari a quello che sarebbe stato impiegato nel consumo previsto dal tesseramento.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è ripetutamente intervenuto presso l'Ente nazionale risi perché disponga il ritiro, da parte delle riserie, dei massimi quantitativi possibili di prodotto, in modo di farne realizzare agli agricoltori il controvalore e determinare, al tempo stesso, lo sgombero dei dormitori necessari alle mondariso. A questo ultimo riguardo, risulta che l'Ente risi sta anche cercando di immagazzinare il risone ancora in possesso dei produttori, in altri locali: non sembra però di facile attuazione la proposta di utilizzare allo scopo suddetto, i magazzini dei consorzi agrari delle provincie risicole, in quanto tali magazzini servono attualmente per l'immagazzinamento del grano estero.

« Per quanto concerne, infine, la possibilità di incrementare il consumo del riso all'interno, l'Alto Commissariato per l'alimentazione ha fatto presente che non ravvisa alcun espediente in proposito, poiché l'ostacolo fondamentale è costituito dall'elevato prezzo di questa derrata in rapporto a quello di altri prodotti agricoli similari o comunque impiegabili in sua sostituzione: si cerca pertanto, come si è sopra esposto, di incrementare al massimo le esportazioni, snellendone, per quanto possibile, le modalità. A questo ultimo riguardo il Ministero del commercio estero assicura che, superata la fase dello studio del problema inerente al rilascio delle autorizzazioni, le domande di esportazione avanzate dall'Ente nazionale risi vengono esaminate con la massima celerità.

« Circa la crisi negli Organi direttivi la situazione è attualmente in fase di sviluppo e si fa riserva di fornire, al più presto, altri elementi ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
SEGNI.

GALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare la disparità di trattamento giuridico ed economico fra gli insegnanti di disegno e quelli di calligrafia, ai quali è riconosciuto il diritto di raggiungere il grado X; e se non ritenga giusto sanare la disparità anche ai fini economici, indipendentemente dal diritto al passaggio di grado recentemente concesso agli insegnanti medi ».

RISPOSTA. — « La lamentata disparità di trattamento giuridico ed economico oggi esistente fra gli insegnanti di disegno e quelli di calligrafia è dovuta al fatto che, mentre i primi sono sistemati in ruolo ordinario ed in ruolo transitorio, quelli di calligrafia sono inquadrati in un unico ruolo transitorio in via di eliminazione, in quanto l'insegnamento di quest'ultima disciplina viene attualmente conferito esclusivamente per incarico.

« In sede di riforma dell'attuale ordinamento scolastico, sarà tuttavia esaminata attentamente l'opportunità dell'eventuale ripristino di cattedre di ruolo per l'insegnamento della calligrafia e la conseguente determinazione di una nuova carriera dei predetti insegnanti ».

Il Ministro
GONELLA.

GASPAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità quanto pubblicato da qualche giornale (per esempio « La Prealpina » di Varese) circa una prossima applicazione di una tassa annua di lire 1200 a tutti i velocipedi.

« In caso affermativo, se non ritenga ingiusto, oltretutto impolitico, un simile odioso balzello — il cui annuncio ha sollevato vivo malumore specie nell'ambiente operaio — sul solo mezzo indispensabile di trasporto per le classi meno abbienti e — soprattutto — per milioni di operai costretti a lavorare in località lontane dal luogo di residenza ».

RISPOSTA. — « Si assicura che presso i competenti Uffici di questo Ministero nessun provvedimento è allo studio per il ripristino dell'applicazione di una tassa sui velocipedi.

« Sono sottoposti a tassa di circolazione di lire 1000 annue solamente i velocipedi muniti di motorino ausiliario, giusta la legge 17 gennaio 1949, n. 6 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1949 ».

Il Ministro
VANONI.

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere l'esito dell'inchiesta promossa dall'autorità competente a seguito delle accuse mosse dal tenente colonnello Giro Nicoletti contro l'Ufficio requisizioni A. A. di Padova e di quelle contro detto tenente colonnello Nicoletti mosse da altri ».

RISPOSTA. — « L'inchiesta cui si fa riferimento è giunta ormai alla sua fase conclusiva e i risultati raggiunti dall'inquirente sono attualmente oggetto di esame presso il Comando militare di Padova.

« Non appena detto Comando avrà fatto conoscere l'esito definitivo della inchiesta espletata, questa Amministrazione provvederà a dare una risposta esauriente in relazione all'accertamento dei fatti di che trattasi.

« In considerazione del tempo trascorso da quando l'interrogazione è stata rivolta, si reputa opportuno far presente che il ritardo è dipeso e dipende dall'ampliamento delle indagini determinato da un nuovo esposto del tenente colonnello Nicoletti, dall'impossibilità di dare all'inchiesta un più sollecito corso a causa della necessità di dover escutere vari ufficiali assenti per motivi di servizio o perché in licenza, nonché dall'opportunità di non trascurare alcuna indagine utile ai fini della completezza dell'inchiesta stessa ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GIACCHERO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno (qualora ve ne sia la possibilità) estendere i provvedimenti in favore della efficacia produttiva delle aziende agricole previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, anche alle aziende agricole della provincia di Asti, che hanno subito gravi danni per le intemperie stagionali e le alluvioni susseguitesesi in questi ultimi tempi ».

RISPOSTA. — « La provincia di Asti, come tutte le altre provincie italiane, ebbe a suo tempo — nei passati esercizi — uno stanziamento di 2 milioni di lire per l'applicazione della legge n. 31.

« Nel piano di riparto dei fondi E.R.P. — per la parte di detti fondi destinata a favorire gli interventi di cui trattasi — la provincia di Asti ha avuto in un primo tempo assegnata, in via provvisoria, la somma di 20 milioni di lire. E ciò in considerazione, appunto, dei gravi danni arrecati all'agricoltura di detta provincia dalle alluvioni del settembre scorso.

« Nella ripartizione, in corso, dell'intera disponibilità di 4 miliardi e 500 milioni consentita sui fondi E.R.P. per i citati interventi si prevede di poter disporre una sensibile maggiorazione sull'importo dei fondi già assegnati in via provvisoria.

« Si deduce da quanto sopra che la provincia di cui trattasi ha già da tempo beneficiato — e beneficia tuttavia, in più elevata misura — delle provvidenze di cui al ricordato decreto 1° luglio 1946, n. 31 ».

Il Ministro
SEGNI.

GIACCHERO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se qualche provvedimento è stato preso per venire incontro ai « desiderata » espressi nell'ordine del giorno 10 aprile 1949, della Associazione artigiani della provincia di Asti, relativo all'attuale sistema tariffario di erogazione dell'energia elettrica ».

RISPOSTA. — « Si assicura che il problema delle tariffe per la fornitura di energia elettrica agli artigiani ed alle piccole industrie, che ha formato oggetto del richiamato ordine del giorno votato dalla Associazione artigiani della provincia di Asti, è stato posto all'esame da parte del Comitato interministeriale prezzi, allo scopo di trovare, appunto, un sistema tariffario più aderente alle condizioni economiche delle categorie sopra indicate.

« Si fa riserva, pertanto, di ulteriori comunicazioni ».

Il Ministro
LOMBARDO IVAN MATTEO.

GIAMMARCO, TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti.* « Per sapere:

1°) se rispondano a verità le insistenti voci diffuse nelle zone dell'Ascolano e del Teramano, secondo le quali il servizio automobilistico dell'I.N.T. sostituirebbe completamente, al più presto, il servizio ferroviario sulle linee Giulianova-Teramo e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno;

2°) se non creda invece conveniente ed opportuno, nell'interesse coordinato delle po-

polazioni e del bilancio dell'azienda ferroviaria statale, potenziare dette linee:

a) facendo servizio viaggiatori esclusivamente con automotrici;

b) praticando la tariffa locale, come già è in uso su altre linee in Puglia e in Sicilia;

c) revocando le concessioni a qualunque ditta, e specialmente all'I.N.T., che svolge servizio automobilistico, sulle linee suindicate, in palese concorrenza con quello della ferrovia statale, come stanno a dimostrare gli attuali orari ».

RISPOSTA. — « 1°) Sono del tutto infondate le notizie secondo le quali il servizio automobilistico dell'I.N.T. sostituirebbe completamente il servizio ferroviario sulle linee Giulianova-Teramo e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

« 2°) È cura dell'Amministrazione ferroviaria quella di potenziare l'esercizio provvedendo alla sostituzione, dove giustificata, di automotrici ai treni ed è appunto programma dell'Amministrazione stessa quello di introdurre sulle due linee citate dei servizi con automotrici non appena se ne abbia la disponibilità. Però è da far presente che la sostituzione delle automotrici ai treni non implica affatto l'adozione di tariffe speciali, come del resto accade su tutte le linee in cui l'esercizio si svolge esclusivamente con automotrici.

« 3°) Premesso che l'I.N.T. è un Istituto appartenente all'Amministrazione ferroviaria e creato dalla stessa per servizi sostitutivi od integrativi ai trasporti ferroviari, si fa presente che sulle linee suddette esso svolge proprio azione di integrazione e non di concorrenza ed in tal senso sono coordinati i relativi orari in modo da assicurare ai capoluoghi di Ascoli e Teramo tutte le coincidenze ai treni ascendenti e discendenti della linea Adriatica.

« Per quanto riguarda altre autolinee nella zona, in concessione ad aziende private, si ritiene che dette autolinee, tenuto conto delle loro specifiche finalità e delle particolari condizioni di esercizio da cui sono regolate, non determinino una apprezzabile concorrenza al servizio ferroviario; comunque, qualora si dovessero manifestare degli inconvenienti, in relazione specialmente al miglioramento del servizio ferroviario con l'impiego di automotrici, non si mancherà di riesaminare la situazione delle autolinee delle quali si tratta, ai fini di quei provvedimenti che risultassero più opportuni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GIAMMARCO. — *Al Ministro della difesa.*

« Per sapere: se ritenga giusto che ufficiali delle varie armi e servizi, vincitori di uno stesso concorso per titoli per il passaggio in servizio permanente effettivo e sistemati in ruolo tutti con la medesima anzianità assoluta, 1° agosto 1940, ai sensi della legge 6 giugno 1940, n. 630, successivamente, in base a un provvedimento, posteriore al bando di concorso, siano stati scaglionati — per quanto riguarda l'anzianità effettiva — in tre gruppi annuali successivi, di modo che gli ufficiali dei primi due gruppi hanno potuto usufruire del beneficio di guerra, che prevede la permanenza minima nel grado di tenente (2 anni) e sono già capitani con anzianità 1944 o 1945, mentre gli ufficiali dell'ultimo scaglione, essendo stati spostati indietro di due anni nella loro anzianità effettiva, a motivo di tale scaglionamento, e non potendo, quindi, usufruire del beneficio di guerra — potranno essere presi in esame per l'avanzamento al grado di capitano solo nel 1950 — e cioè dopo otto anni di effettiva permanenza nel grado di tenente; quali provvedimenti si intendà prendere per modificare la palese ingiustizia della legge ».

RISPOSTA. — « Si informa che l'anzianità assoluta degli ufficiali di che trattasi, è stata regolata dalla stessa legge di reclutamento straordinario 6 giugno 1940, n. 630, la quale con gli articoli 6 e 7, mentre stabilì un'anzianità assoluta unica per la nomina a sottotenente nelle varie armi, prevede tre diverse anzianità assolute per il grado di tenente tanto delle armi quanto dei servizi: ciò al fine evidente di scaglionare nel tempo, per ovvie esigenze dei quadri, il forte numero di ufficiali reclutati contemporaneamente.

« Pertanto, poiché gli ufficiali predetti hanno assunto la anzianità assoluta in base al posto di graduatoria, così come stabilito dalla stessa legge di reclutamento 6 giugno 1940, n. 630, non è esatto che tale anzianità sia stata regolata con un provvedimento posteriore al bando di concorso e non può essere preso alcun provvedimento per modificare quanto dalla legge disposto in considerazione delle esigenze di organico ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GIOLITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora costituita la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevista dal decreto legisla-

tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, articolo 17; e per sapere se non ritenga urgente ottemperare al più presto a tale disposizione di legge ».

RISPOSTA. — « Non si è ancora provveduto alla costituzione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione del decreto stesso.

« Lo schema di detto regolamento, già da tempo predisposto da questo Alto Commissariato igiene e sanità e sottoposto ai Ministeri competenti, è in corso di revisione da parte di apposita commissione per la compilazione del testo definitivo a seguito delle proposte di modifiche fatte dai predetti Ministeri.

« Appena emanato tale regolamento, sarà senz'altro provveduto alla costituzione della summenzionata commissione centrale ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

GOTELLI ANGELA, GUERRIERI FILIPPO. — « Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere se non intenda destinare una conveniente quota del fondo E.R.P. per completare la bonifica della Piana di Luni (La Spezia) e mettere in piena efficienza il canale lunense non ancora sistemato e valorizzato completamente.

« Gli interroganti insistono altresì nel richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulle particolari condizioni dell'agricoltura nella provincia della Spezia, condizioni aggravate dai danni della guerra, delle alluvioni, della fillossera e insistono nel richiedere urgenti adeguati provvedimenti ».

RISPOSTA. — « Nelle proposte di programma del corrente esercizio finanziario, alla cui definizione devesi procedere di concerto con la missione E.C.A., dato che le opere sono da finanziare con i fondi E.R.P., è stata accantonata, per la bonifica del canale Lunense, la somma complessiva di lire 65 milioni, di cui lire 35 milioni per i lavori della rete di irrigazione e lire 30 milioni per quelli di bonifica idraulica.

« Detti lavori ricadono nei territori dei comuni di Santo Stefano, di Sarzana, di Ortovovo e frazione Luni, e di Castelnuovo.

« Per il completamento dei due anzidetti gruppi di opere è stata già fatta la previsione

che occorre nei prossimi esercizi finanziari assegnare ulteriormente le rispettive somme di lire 25 milioni e di lire 100 milioni.

« Allo stato attuale delle cose, non è possibile stabilire se le anzidette previsioni — peraltro di larghissima massima — abbiano a subire variazioni, e comunque, anche nel caso di conferma delle stesse, occorrerà attendere il nuovo esercizio finanziario per decidere se ed in quale misura le opere del canale Lunense meritino di essere finanziate nel quadro generale delle bonifiche, con i fondi che saranno stanziati.

« Per ciò che riguarda la situazione generale dell'agricoltura della zona, quale conseguenza diretta o indiretta del fatto bellico si assicura che la situazione medesima è stata tenuta presente agli effetti di una più congrua assegnazione, nel riparto definitivo dei fondi E.R.P., per il decreto n. 31. Nelle proposte di assegnazioni di fondi la provincia di Spezia, in confronto dei 17 milioni precedentemente assegnati consegue lire 40 milioni, con una differenza, cioè, in più, di 23 milioni sul previsto ».

Il Ministro
SEGNI.

GRECO ITALO. — Al Ministro dell'interno. — « Perché esamini, come è giusto ed equo, la necessità di apportare aumenti, pari a quelli già disposti e da disporre sul limite legale di congrua, anche a tutte le voci in deduzione, di cui nel vigente testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, per ovviare così allo stridente contrasto tra le cifre delle stesse voci e gli aumentati limiti di congrua e al conseguente grave danno per il clero congruato, che è costretto a mettere in deduzione, per la determinazione del reddito beneficiario, spese di un ammontare stabilito nello stesso testo unico allorché la moneta aveva altro valore di quello attuale ».

RISPOSTA. — « Motivi giuridici ed anche pratici si oppongono all'accoglimento della richiesta.

« Devesi all'uopo, far rilevare che i vari provvedimenti legislativi sino ad oggi emanati per i miglioramenti al clero, hanno semplicemente elevato i limiti di congrua, lasciando inalterate le singole liquidazioni che, come è noto, risultano pari alla differenza fra i limiti fissati dalla legge ed il reddito netto beneficiario.

« La liquidazione supplementare, in altri termini, consta di una parte attiva e di una

parte passiva e, pertanto, in definitiva, rappresenta un atto amministrativo-contabile avente un'unità organica inscindibile.

« Ora, l'accertamento del reddito netto beneficiario, premessa indispensabile per la liquidazione del supplemento di congrua, deve essere effettuato, ai sensi della vigente legislazione, con riferimento ad un'unica data e ciò allo scopo precipuo di evitare diversità di risultati in dipendenza dell'incessante variare dei valori economici.

« Tale data di riferimento è stata per oltre venti anni, per effetto della legge 4 giugno 1899, n. 191, quella del 1° luglio 1899, ma successivamente, allorché il limite di congrua col regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, fu portato a lire 2500, la data stessa fu fissata, per le liquidazioni non ancora effettuate in quella del 1° luglio 1920, da cui, appunto, decorreva il detto aumento di congrua. Si aggiunge che la data del 1° luglio 1920 è stata mantenuta con tutti i successivi provvedimenti e quindi anche col testo unico del 29 gennaio 1931, n. 227.

« Quanto sopra premesso, ben si comprende che se si dovesse provvedere all'aumento delle sole passività, senza modificare le corrispondenti entrate, si verrebbe a creare una palese sperequazione che finirebbe col sovvertire tutto il criterio economico sul quale si basa la vigente legislazione.

« Basta, infatti, accennare alla sola circostanza, che ove si dovesse ammettere in deduzione il tributo fondiario nella misura attuale, lasciando inalterato il reddito dei fondi rustici, una parrocchia e per essa il suo titolare, vedrebbe ammessa in passivo una somma di migliaia di lire per imposte, mentre nell'attivo rimarrebbe inalterato il reddito accertato nel 1899 o nel 1920 e, quindi, non proporzionato alle imposte stesse.

« Gli stessi argomenti valgono per la spesa pel mantenimento del coadiutore del Parroco e per le indennità di alloggio in mancanza della casa canonica, qualora queste venissero maggiorate, lasciando inalterate le altre attività come, ad esempio, il reddito dei proventi di stola bianca e nera, che ora vengono computati da un minimo di lire 30 ad un massimo di lire 900, mentre se si dovessero adeguare in relazione al valore attuale della moneta, dovrebbero essere computati da un minimo di lire 1500 a un massimo di lire 45.000.

« Non si disconosce il fondamento di equità contenuto nella interrogazione ma si deve far presente che gli invocati provvedimenti non possono rientrare in un progetto di legge

di semplice aumento dei limiti di congrua ed altri assegni a sé stanti, che trovansi all'esame del Parlamento, ma trovano la loro naturale sede in un riesame e conseguenti modifiche del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.

« Ma la modifica delle vigenti disposizioni porta alla revisione di tutte le liquidazioni supplementari di congrua con la conseguenza che verrebbero frustrate a causa del lungo periodo necessario per la esecuzione — le urgenti finalità che si propone il progetto di legge, in esame, tendente a sollevare, subito, il clero congruato dalle misere condizioni economiche in cui attualmente si trova ».

Il Ministro
SCELBA.

GUADALUPI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per un regolare e continuo funzionamento della pretura di Francavilla Fontana, da più mesi priva del suo titolare e del funzionario cancelliere ».

RISPOSTA. — « S'informa che alla pretura di Francavilla Fontana, con decreto 1° marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1949, è stato destinato come pretore, il dottor Luigi Reibaldi.

« Alla cancelleria della suddetta pretura, cui la pianta organica assegna tre funzionari, sono addetti il cancelliere dirigente De Carolis Luigi e l'avventizio Santamaria Pietro.

« Con decreto 26 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1949, vi è stato trasferito il terzo funzionario nella persona del volontario di cancelleria Velardo Raffaele, che ha già assunto possesso ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GUADALUPI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente provvedere, di fronte al prolungato disservizio della pretura di Ceglie Messapico (Brindisi), alla nomina del pretore titolare e del cancelliere, nonché al funzionamento delle carceri mandamentali.

« Considerando che dal 1° febbraio 1947 quella pretura, salvo un breve periodo, non ha mai potuto funzionare, e il grande numero di processi penali e civili pendenti ed insoluti, tale urgente provvedimento si appalesa opportuno e di giustizia ».

RISPOSTA. — « Si informa che alla pretura di Ceglie Messapico vengono destinati con de-

creti in corso, il pretore dottor Tangorra Francesco e il cancelliere Rapanà Goffredo.

« Allo stesso ufficio è addetto anche il vice pretore onorario dottor Greco Giosuè.

« Con altro decreto, poi, anch'esso in corso, sono istituite in Ceglie Messapico, con decorrenza dal 1° luglio prossimo le carceri mandamentali ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GUADALUPI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché sia integrato, senza ulteriore ritardo, che non si può giustificare in alcun modo, l'elenco dei caduti della Marina — scolpito nel marmo della cripta del monumento al Marinaio d'Italia in Brindisi — con i nominativi di tutti i caduti dell'ultima guerra mondiale ».

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che l'Ufficio assenti e reduci (Marina) di questo Ministero si trova attualmente nell'impossibilità di compiere un elenco nominativo esatto e completo dei militari caduti nell'ultima guerra, essendo tutt'ora in corso il censimento di tutti i caduti, che sarà portato a termine entro la fine del corrente anno.

« Solo all'esito di tale censimento, poiché non è possibile scolpire i nomi dei caduti nella guerra 1940-45 sulle pareti di tufo della Cripta del Monumento al Marinaio d'Italia, potranno essere applicate alle pareti stesse delle lastre di marmo nero di Carrara sulle quali dovranno essere incisi i nomi.

« La spesa preventivata per tali lavori supera i 6 milioni di lire, dato che l'attuale schedamento contiene già 34.916 nomi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GUADALUPI, SEMERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Brindisi ha apposto il visto di esecutività alla delibera n. 56 del 12 febbraio 1949 dell'amministrazione provinciale di Brindisi e con la quale si nominavano i sei membri effettivi e supplenti della Giunta provinciale amministrativa, nonostante il parere contrario dei due rappresentanti i Partito socialista italiano e comunista in seno alla stessa deputazione provinciale, nelle persone di cittadini notoriamente appartenenti o simpatizzanti a partiti governativi o di destra, e con la premeditata esclusione di ogni

e qualunque rappresentante dei partiti di sinistra, che pur nella precedente Giunta provinciale amministrativa avevano validamente operato nell'interesse dell'amministrazione.

« Se, infine, di fronte a tale grave ed arbitrario atto compiuto dal prefetto di Brindisi che suona offesa ai più elementari principi di democrazia ed è nuova prova di violazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, non ritenga di dover comunque intervenire per i provvedimenti del caso ».

RISPOSTA. — « Il 12 febbraio del 1949 la Deputazione provinciale di Brindisi deliberava, a norma dell'articolo 9 del regio decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, la nomina di 4 membri effettivi e 2 supplenti della Giunta provinciale amministrativa.

« Dal testo della deliberazione si evince che la votazione per i singoli nominativi proposti fu tenuta a scrutinio segreto e gli eletti, su 7 votanti, riportarono non meno di 4 voti, che corrispondono alla metà dei votanti stessi. Quanto alla circostanza « che le nomine sarebbero avvenute con l'esplicito parere contrario dei due membri socialcomunisti della Deputazione » è fatto che, solo perché affermato, potrebbe riferirsi alle due schede che furono dichiarate nulle in sede di scrutinio, in quanto riportavano tracce indecifrabili di scrittura senza alcuna indicazione di voto.

« Risulta, in via di fatto, che prima delle elezioni dei membri della G.P.A., fu posta ai voti una proposta che venne rigettata a maggioranza, nella considerazione che i membri della G.P.A., nominati dalla disciolta amministrazione provinciale erano decaduti ai sensi dell'articolo 11 del citato regio decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, sin dal 12 aprile 1947 e non si poteva più oltre dilazionare la loro sostituzione.

« In linea di diritto, si osserva che il citato articolo non prevede per tale deliberazione né una maggioranza qualificata, né l'unanimità di voti. Nessun vizio di legittimità presenta, quindi, la deliberazione esaminata sotto tale aspetto.

« D'altronde, dagli accertamenti eseguiti, è risultato che i membri eletti sono in possesso dei necessari requisiti morali per rivestire la carica cui sono stati nominati, ed esenti dalle specifiche incompatibilità previste ed elencate tassativamente dall'articolo 10 del ripetuto regio decreto legislativo.

« Ciò premesso, non essendosi riscontrato nella deliberazione alcun vizio di legittimità,

né addebiti o incompatibilità a carico delle persone nominate, il prefetto provvede ad approvarla ».

Il Ministro
SCELBA.

GUADALUPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quale è il criterio che ha seguito nella distribuzione, tra le varie regioni e provincie dell'Italia meridionale, dei fondi (20 miliardi), prelevati dal fondo speciale, di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito e, conseguentemente, per quali motivi la provincia di Brindisi è stata notevolmente trascurata, dal momento che sono stati assegnati appena 115 milioni per la esecuzione di poche opere pubbliche, pur trattandosi, come è notorio, di zona particolarmente depressa, e pur essendo stata a suo tempo segnalata dai competenti uffici opera di grande utilità per l'incremento della produzione (adeguata sistemazione di tutti i servizi del porto ove dovranno sorgere impianti industriali dei giuliani e costruzione di alloggi per le migliaia di famiglie sinistrate di guerra, da anni condannate a vivere in baraccamenti di legno ».

RISPOSTA. — « La ripartizione fra le varie regioni dell'Italia meridionale dei 20 miliardi prelevati dai fondi del piano E.R.P. è stata effettuata dopo un accurato esame comparativo delle esigenze più urgenti ed inderogabili di ciascuna provincia e di ciascun comune in relazione anche alla necessità di fronteggiare il problema della disoccupazione operaia là dove si manifestava più grave e preoccupante.

« Gli stessi criteri sono stati eseguiti nello stabilire il programma dei lavori da finanziare in Puglia con la quota di lire 1.327.920.000 di detto fondo assegnato a quella Regione.

« Devesi precisare al riguardo che alla provincia di Brindisi furono assegnati complessivamente 124 milioni, e non solo 115 milioni, di cui lire 30 milioni per la costruzione di alloggi per i senza tetto.

« Con tale somma potranno avere attuazione una decina di lavori, di cui una parte sono stati già appaltati e gli altri lo saranno quanto prima.

« Si è a conoscenza delle altre necessità di detta provincia, ma è assolutamente impossibile affrontare e risolvere contemporaneamente tutti i problemi, potendosi disporre solo di mezzi proporzionalmente assai limitati.

« Si deve, quindi, obbligatoriamente, graduare nel tempo la soluzione di tali problemi, essendo la realizzazione dei diversi programmi esecutivi subordinata alle possibilità finanziarie che di volta in volta si presentano ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali ragioni hanno escluso la città di Brindisi dai benefici di recente disposti con la prima erogazione dei 10 miliardi di lire per il realizzo del piano INA-Casa e se, di fronte a tanto ingiusto trattamento, che viene a colpire una città che, prima tra tante, ha dolorosamente subito rovine e sinistri di guerra nel 1941-42 e la cui gente oggi non sa spiegarsi i motivi per cui essa continua ad essere negletta e trascurata in occasione di ogni specie di assegnazione di fondi per lavori pubblici ed altro, non ritengano dover riparare a tale torto, grave per le conseguenze che sotto l'aspetto sociale ed economico ne derivano, intervenendo di tutta urgenza — ciascuno per la propria competenza — e disponendo perché Brindisi sia inclusa nelle città che godono di tali benefici già disposti come di quelli che per l'avvenire saranno decisi ».

RISPOSTA. — « Il Comitato di attuazione INA-Casa ha da tempo stabilito le indispensabili direttive per la realizzazione del piano sperimentale di costruzioni in progetto e che esso ha tenuto conto, come criterio di scelta territoriale, del fabbisogno di stanze, dell'indice di affollamento e delle distruzioni belliche, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

« Partendo dall'analisi dei dati statistici ufficiali relativi a tutto il Paese, si sono stabilite due graduatorie, una per i comuni capiluogo di provincia, ed una per quelli non capiluogo aventi più di 10.000 abitanti: i primi 45 comuni capiluogo e i primi 30 comuni non capiluogo sono stati scelti per la ripartizione dei 10 miliardi stanziati per detto piano sperimentale.

« Il programma di lavori deliberato il 27 aprile 1949 dal Comitato di attuazione, è stato predisposto in attesa della redazione del piano tecnico-finanziario settennale di costruzioni, allo scopo di andare subito incontro alle esigenze della disoccupazione utilizzando la stagione favorevole per le costruzioni.

« Tutto quanto, nel detto programma iniziale, concerne la ripartizione sul territorio

nazionale delle costruzioni afferenti al programma stesso, nonché il quantitativo di costruzioni da affidare direttamente alle aziende e cooperative ai sensi dell'articolo 11 cpv. della legge, così come ogni altra determinazione del genere, deve intendersi stabilito in provvisoria e parziale applicazione dei piani settenniale ed annuali di cui all'articolo 10 della legge.

« Restano pertanto demandate agli stessi piani quelle integrazioni di quota, o di misura o di riparto, che si rendessero necessarie in rapporto alle decisioni ulteriori e definitive.

« I comuni (come quello di Brindisi che ha formato oggetto della interrogazione) che non furono inclusi nel piano sperimentale, a causa della loro posizione nelle graduatorie di cui al punto I, potranno essere presi in esame per un'eventuale inclusione nel piano annuale di cui si prevede la programmazione nel prossimo settembre ».

Il Sottosegretario di Stato
LA PIRA.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere perché non sia stata ancora aperta la ricevitoria postale istituita nella frazione di Frigintini (provincia di Siracusa).

« Più particolarmente per conoscere:

a) se è vero che il comune di Noto ha avanzato la pretesa, presso la Direzione provinciale delle poste di Siracusa, che l'ufficio non venga aperto, fino a quando non sarà risolta la vertenza in corso relativa al distacco del comune medesimo ed alla aggregazione al comune di Modica, chiesti dagli abitanti della frazione;

b) se è vero che di fronte alle remore opposte dal comune di Noto, sono stati offerti, per l'istituzione della ricevitoria, locali di proprietà della società S.M.M.A., giudicati pienamente idonei dal ricevitore designato dalla Direzione provinciale di Siracusa, signor Ignazio Sparatore, e per i quali il comune di Modica, con regolare deliberazione, si è assunto l'onere del pagamento del fitto; e per quali motivi l'offerta è stata declinata dalla Direzione provinciale di Siracusa;

c) se è vero che il comune di Noto si è opposto altresì alla designazione del ricevitore in persona di un cittadino modicano;

d) in qual modo si creda opportuno provvedere perché la concreta istituzione della ricevitoria, lungamente attesa da tutti gli abitanti di Frigintini, non subisca altri ingiustificati ritardi ».

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che la ricevitoria di Frigintini potrà aprirsi non più tardi del 16 giugno 1949 avendo il sindaco del comune di Noto, sollecitato dalla Direzione provinciale poste e telegrafi di Siracusa, assicurato che i locali gratuiti ed il relativo arredamento saranno pronti entro il 10 giugno. Le favorevoli trattative in corso col predetto comune hanno consigliato quella direzione a non accettare l'offerta degli altri locali fatta dalla società S.M.M.A. ancorché il comune di Modica si fosse assunto l'onere del fitto.

« Per quanto riguarda la gerenza della istituenda ricevitoria, la Direzione stessa ha stabilito di affidarla all'ex gerente di Vittoria I, Lanza Giuseppe, onde mantenersi estranea alle competizioni fra i due succitati comuni ».

Il Ministro
JERVOLINO.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti ritenga di prendere perché siano eseguiti nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Ispica e nei pregevoli dipinti che in essa si conservano, i restauri resi necessari ed urgenti a seguito dei danni riportati per azioni belliche nel 1943.

« Si crede opportuno rilevare che la Soprintendenza alle Gallerie ed opere d'arte della Sicilia, la quale aveva espresso parere favorevole in merito ai detti restauri, venne autorizzata ad inviare un restauratore per redigere il preventivo dei lavori. Benché ciò sia avvenuto da molti mesi e malgrado la esiguità della spesa preventivata, nulla finora si è fatto, mentre i danni minacciano di aggravarsi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero non ha potuto finora provvedere ai lavori di restauro dei dipinti della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Ispica, perché la esiguità degli appositi fondi, ridotti peraltro nel corso dell'esercizio in sede di revisione dei bilanci preventivi, non ha consentito l'assunzione di nuovi impegni, sia pure di lieve entità quale quello occorrente per la Chiesa di Ispica.

« Purtuttavia, il Ministero ha già da tempo comunicato al soprintendente alle Gallerie di Palermo la decisione di finanziarie nel prossimo esercizio i lavori di cui trattasi ».

Il Ministro
GONELLA.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non reputi opportuno e rispondente ad equità che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, relativo ai limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali della guardia di finanza, siano estese anche ai sottufficiali che sono in corso di compimento del quinquennio di servizio da trattenuti o lo hanno raggiunto, e se di conseguenza non ravvisi l'opportunità di rendere possibile la riammissione in servizio dei sottufficiali già collocati in congedo, fino al raggiungimento dei limiti di età previsto nell'articolo surricordato.

« È utile considerare che i sottufficiali predetti vennero trattenuti d'autorità, al compimento del 25° anno di servizio e che ai fini del computo del venticinquennio, si tenne conto anche del periodo trascorso nell'esercito per il normale servizio militare. Di conseguenza si è verificato che per sottufficiali ammessi in servizio al 18° anno di età il collocamento in congedo è avvenuto al 48° anno, cioè quanto a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, di cui si chiede l'estensione, il mantenimento in servizio avrebbe potuto avere una ulteriore durata di quattro o di sei anni ».

RISPOSTA. — « L'ulteriore permanenza in servizio nel Corpo, oltre la data di cessazione dello stato di guerra, dei sottufficiali e militari di truppa già colpiti dai limiti massimi di servizio allora vigenti (30 anni per i marescialli maggiori e 25 per gli altri gradi) venne in un primo tempo disciplinata dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, col quale fu consentito che i detti militari potessero rimanere nel Corpo, come trattenuti, per non più di cinque anni dopo il compimento dei suaccennati periodi massimi di servizio (25 o 30 anni).

« In applicazione di tale norma, pertanto, vennero congedati definitivamente dal Corpo i sottufficiali e militari di truppa che avevano compiuto o che venivano a compiere il periodo di cinque anni da trattenuti.

« Successivamente, con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, vennero istituiti, in sostituzione dei preesistenti limiti di servizio i limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa del servizio permanente.

« Fu necessario di conseguenza riprendere in esame la questione dei « trattenuti » e, con la norma transitoria dell'articolo 3 del decreto ora citato, si dispose che il loro conge-

damento dal Corpo continuasse ad avvenire al « compimento del quinquennio da trattenuti », salvo che essi non raggiungessero prima i limiti di età stabiliti dall'articolo 1 dello stesso decreto per i pari grado del servizio permanente, nel qual caso dovevano essere senz'altro congedati alla data del compimento di detti limiti.

« La norma dell'articolo 3 dovette essere inoltre completata col richiamo, fatto nell'ultimo comma dello stesso articolo, all'osservanza delle clausole di cui all'articolo 3 del precedente decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, volute dal Tesoro, per cui i militari « trattenuti » in servizio non potevano essere considerati in soprannumero, ma dovevano congruare la spesa bilanciata per una equivalente forza di militari del servizio permanente.

« Il provvedimento prospettato non si ritenne allora possibile poiché il mantenimento in servizio oltre un quinquennio dei trattenuti, fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età e l'eventuale richiamo dei trattenuti già congedati in base al precedente decreto, avrebbe determinato un blocco degli organici, con arresto negli arruolamenti e nelle promozioni di sottufficiali e militari di truppa dato il numero assai ingente dei trattenuti stessi che ammontavano al 1° dicembre 1947 a 1425 sottufficiali e 1346 militari di truppa.

« Recentemente peraltro il Ministero della difesa nel proporre che anche per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri fossero istituiti i limiti di età in luogo dei limiti di servizio, ha ritenuto che la questione del congedamento dei militari trattenuti venisse regolata nel senso di consentire loro, se meritevoli, di essere mantenuti in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età proposti per i militari permanenti, prescindendo da ogni limitazione riferentesi al periodo di servizio prestato da trattenuti. E ciò evidentemente per il fatto che nessun limite in proposito era stato statuito per l'Arma dei carabinieri, a differenza di quanto era invece avvenuto per la Guardia di finanza per effetto del citato decreto 2 dicembre 1947, n. 1651.

« Come si sa, è stato già presentato innanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati un disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Numeroso, Leone, Riccio, Caserta, Pietrosanti, in merito alla questione in parola.

« A tale disegno di legge questo Ministero ha suggerito modifiche sostanziali, in-

tese a venire incontro, nei limiti del possibile, alle necessità dei trattenuti.

« Con l'occasione questo Ministero ha rappresentato l'opportunità di dare un limitato effetto retroattivo al 1° gennaio 1949 alla nuova norma, per consentire che i trattenuti congedati dopo tale data per compiuto quinquennio possano essere riammessi a domanda nel Corpo.

« Un'ulteriore retroattività non è ritenuta possibile poiché le riammissioni in servizio ammonterebbero in tal caso ad un numero eccessivo e tale da pregiudicare, per le anzidette clausole compensative di bilancio, il normale svolgersi dei reclutamenti dei sottufficiali che già occorre limitare per il prossimo avvenire ».

Il Ministro
VANONI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, in riferimento al decreto 3 marzo 1946, n. 490, non ritenga equo fissare una data unica di decorrenza per il collocamento in posizione ausiliaria, per tutti indistintamente gli ufficiali delle Forze armate e dal citato decreto considerati, eliminando così le gravi sperequazioni, sino ad oggi verificatesi, specie nei confronti degli ufficiali di Marina parimenti meritevoli di considerazione e gratitudine per i sacrifici compiuti, l'eroismo dimostrato e la mai smentita fedeltà al dovere ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 (e non 3 marzo 1946, n. 490), riguarda lo sfollamento degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Marina militare.

« Nel presupposto che, tenuta presente la norma secondo la quale il trattamento di sfollamento è ancorato allo stipendio goduto all'atto della cessazione dal servizio, si sia voluto far riferimento alla sperequazione verificatesi tra gli ufficiali inferiori in s.p.e. dal citato decreto considerati, sfollati sotto la data del 28 febbraio 1947, e altre categorie di ufficiali (dallo stesso o da altri decreti considerati), che, per essere stati sfollati successivamente, secondo le diverse situazioni di fatto e necessità organiche, hanno potuto usufruire degli aumenti di stipendio intervenuti il 1° giugno 1947, e si sia voluto auspicare a tal fine l'unificazione delle date di sfollamento, si fa presente che è stato già predisposto e sarà quanto prima presentato agli Organi le-

gislativi un disegno di legge, con il quale si stabilisce che il trattamento economico degli ufficiali sfollati anteriormente al 1° giugno 1947 è riliquidato, con effetto da tale data, tenendo conto degli anzidetti aumenti di stipendio.

« In tal modo a tutti gli ufficiali finora sfollati sarà assicurato un trattamento economico uniforme; né, d'altra parte, sarebbe stato possibile spostare le date di sfollamento, non potendosi modificare fittiziamente la decorrenza di provvedimenti di stato legittimamente adottati ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, quando e come intenda provvedere all'inizio dei lavori di riattamento dell'edificio della stazione di Luni, sulla linea Pisa-Spezia, ridotta dalla guerra in disastrose condizioni e tali da rendere oltremodo difficile il funzionamento dei servizi ed eccessivamente gravoso il compito del personale adibitovi. Il deplorabile, incomprendibile abbandono in cui, anche oggi, la detta stazione è lasciata, giustamente solleva le legittime lagnanze degli abitanti della zona, specie dei comuni di Castelnuovo ed Ortonovo, costretti ad affluirvi, e malamente testimonia delle possibilità e capacità ricostruttive del nostro Paese, i viaggiatori tutti, ma in modo particolare quelli stranieri, che transitano per la importantissima linea ed ancora più vi transiteranno in occasione dell'Anno Santo ».

RISPOSTA. — « Per riportare nella loro sede naturale gli uffici e i servizi della stazione di Luni, provvisoriamente adattati dopo la guerra nel piano terreno di un vicino casello, fu compilato un progetto per la ricostruzione di quel Fabbricato viaggiatori. Senonché le difficoltà finanziarie derivanti dalla mole dei lavori di ricostruzione affrontati dall'Amministrazione ferroviaria, non ne hanno permesso il finanziamento.

« Siccome, poi, le restrizioni nelle spese si sono venute sempre più aggravando, riesce impossibile prendere oggi un impegno concreto per la esecuzione di tali lavori, ma si assicura che le considerazioni fatte, saranno tenute nel debito conto appena una migliorata disponibilità di fondi permetterà di completare l'opera di ricostruzione ».

Il Ministro
CORBELLINI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per cui, dopo avere in un primo tempo senza alcuna ragione sciolta l'Amministrazione di Foggia dell'ente autonomo delle case popolari, non provvede ancora alla nomina di quel Presidente e proroga invece di tre mesi il Commissariato governativo ».

RISPOSTA. — « Benché sia già stata soddisfatta la richiesta con la ricostruzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo delle case popolari di Foggia e con la nomina del suo Presidente nella persona dell'ingegnere Mario Guagliini, già Commissario governativo, torna utile chiarire quali siano stati i motivi che consigliarono il Ministero dei lavori pubblici a nominare l'ingegnere Quagliini come Commissario governativo dell'Ente stesso.

« L'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia fu disciolta nell'ottobre dello scorso anno, a seguito delle risultanze di un'ispezione effettuata presso il predetto istituto.

« Da tale ispezione emerse che l'allora presidente ingegnere Mario Natola, per il suo comportamento e per alcune direttive assunte in contrasto con la prefettura e con le autorità locali, e di natura tale da ripercuotersi sfavorevolmente sulla regolare amministrazione e gestione dell'Istituto, si era reso incompatibile nella predetta carica di Presidente.

« In particolare furono rilevate gravi irregolarità nell'assegnazione di alloggi e nell'organizzazione del servizio di custodia relativo alle case costruite per i senza tetto in località Borgo Serpente ed affidati in gestione all'Istituto.

« L'ingegnere Natola, infatti ebbe ad assegnare direttamente, di sua iniziativa e senza l'intervento del Comitato locale prescritto per legge, alloggi a numerose famiglie, a titolo completamente gratuito, giustificando tale operato con l'attribuire al capo di ognuna di dette famiglie le mansioni di custodia dello stabile; mansioni che in effetti non sono state mai svolte tanto che gli edifici versano in stato di completo abbandono.

« Dette arbitrarie e gratuite assegnazioni di alloggi, fatte a favore di persone che, oltre tutto, non sono in possesso della licenza di custodi di cui alla legge di pubblica sicurezza e che, nella maggioranza dei casi, non hanno, per la loro posizione sociale e per le loro mansioni, i requisiti e la possibilità di esercitare servizio di custodia, hanno importato un sensibile danno economico all'Istituto

ed hanno provocato un senso di vivo malumore fra i numerosi aspiranti alle case, i quali si sono visti da ciò danneggiati nelle loro aspirazioni.

« A tanto si aggiunga che il Prefetto di Foggia ebbe anche a lamentarsi del comportamento dell'ingegnere Natola, il quale, intendeva, senza giustificato motivo, apportare variazioni ai programmi costruttivi già predisposti per conto dei vari comuni della Provincia.

« Per questi motivi e data la necessità che tutti i servizi dell'Istituto, per i quali in sede di ispezione furono rilevate deficienze, venissero organizzati in modo regolare e su nuove basi, si ritenne necessario sciogliere l'Amministrazione ordinaria dell'Ente e nominare un Commissario governativo, nella persona dell'ingegnere Mario Quagliini, per la gestione straordinaria dell'Istituto medesimo e per la durata di tre mesi.

« Allo scadere di tale termine, non essendosi raggiunto il necessario assetto amministrativo ed organizzativo dell'Ente in parola, si è provveduto a prorogare la gestione commissariale dell'ingegnere Quagliini di altri tre mesi e cioè fino al 4 aprile 1949.

« A decorrere dal 5 aprile 1949 come si è premesso, l'Amministrazione ordinaria è stata ricostituita e pertanto è venuto a cessare ogni motivo di doglianza ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per garantire la osservanza, da parte dei datori di lavoro, delle norme stabilite dal Commissario straordinario per l'energia elettrica.

« Si chiede agli onorevoli Ministri se, analogamente a quanto già viene fatto in Francia, non sia possibile stabilire anche nel nostro Paese pene pecuniarie e detentive contro i trasgressori, e quali misure si intendono adottare per garantire ai lavoratori una normale retribuzione nel caso che l'attività aziendale dovesse essere sospesa per violazione delle norme sopra dette ».

RISPOSTA. — « La norma del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 879, (articolo 5) consente la integrazione salariale soltanto nel caso che la sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta a cause non imputabili né all'imprenditore né agli operai. Nei periodi di divieto di utenza di energia elettrica — fatto

non imputabile ad alcuna delle due parti -- opera pertanto la Cassa integrazione a favore dei lavoratori in attesa, nei limiti e nei modi del decreto stesso soprariocordato.

« È evidente, quindi, come la Cassa integrazione non possa intervenire quando la sospensione dal lavoro sia determinata non già dall'osservanza di una norma dell'autorità che ha il potere di emanarla, ma, al contrario, da una violazione della norma stessa da parte dell'imprenditore: ciò in quanto nella seconda ipotesi ci si trova di fronte ad un fatto imputabile alla volontà di una delle parti.

« Nella fattispecie, la sospensione della attività lavorativa, conseguenza di una penalità inflitta al datore di lavoro per inosservanza di una disposizione impartita da una autorità legittima, assume, nei confronti degli aventi causa dal datore di lavoro, la natura e le caratteristiche della colpa aquilana, quando si ponga mente che il datore di lavoro sapeva a che cosa sarebbe andato incontro qualora non avesse ottemperato al rispetto delle norme limitative del periodo di erogazione delle energia elettrica consentito per le note cause di deficienza.

« Ciò a prescindere dalla ricerca della frodolenza nel fatto di colui che viola la norma, essendo tale qualità cause di aggravamento della pena nei confronti del responsabile, ma pressoché irrilevante nei riguardi del terzo danneggiato dal fatto considerato in sé e per se stesso.

« Ciò posto, è evidente che, mentre per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa per il divieto di utenza di energia stabiliti nell'ordinanza del Commissario ripartitore, l'integrazione salariale sopperisce, nei limiti previsti, alla remunerazione delle ore non lavorate, nel caso di sospensione dell'attività dell'azienda per violazione della norma restrittiva dell'uso dell'energia elettrica, sorge la responsabilità colposa del datore di lavoro inosservante, responsabilità civilmente perseguibile sia per i principi soprariocordati sulla colpa, sia per il principio suffragante che « *dominus sentit damnum* ».

Il Ministro
FANFANI.

LACONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il motivo per il quale non ha dato il nulla osta alla richiesta del pretore di La Maddalena (Sassari) a procedere contro il carabiniere Fanti, accusato di omicidio colposo, per avere ucciso il mattino

del 25 giugno 1948, con un colpo di moschetto, il pescatore Lubrano Domenico.

« Sia i risultati dell'autopsia eseguita sul cadavere, che le conclusioni dell'inchiesta condotta dall'autorità giudiziarie fanno ritenere il carabiniere Fanti colpevole di omicidio colposo ».

RISPOSTA. — « Si osserva che esaminati gli atti processuali a carico del carabiniere Fanti Giuseppe, imputato del delitto di omicidio volontario in persona di Lubrano Domenico (articolo 575 del codice penale) commesso nella notte tra il 24 e il 25 giugno 1948 nell'isola di Santo Stefano, questo Ministero, con provvedimento del 22 ottobre 1948 ha ritenuto che non fosse il caso di concedere l'autorizzazione a procedere contro il Fanti, non essendo emersi dalla diligente istruttoria compiuta sufficienti elementi di responsabilità, sia a titolo di dolo che di colpa, a carico di costui ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

LATORRE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene utile ai fini dell'economia della provincia di Taranto, procedere all'allacciamento ferroviario sul tronco Taranto-Bari, strada ferrata che interessa oltre 26 mila abitanti dei comuni di Ginosa e Laterza, ricchissimi centri agricoli ancora privi di ferrovia; o se comunque non ritiene riesumare — in mancanza di altri progetti più economici — il progetto esistente negli archivi ministeriali da ben 25 anni sulla costruzione del tronco Crotone-Bari, che passerebbe appunto per i centri di Ginosa e Laterza, oltre per altri centri del Materano, compresa la stessa città di Matera ».

RISPOSTA. — « La competenza della costruzione delle nuove linee, tra le quali la Crotone-Bari è del Ministero dei lavori pubblici.

« Questo Ministero ha solamente un suo rappresentante nella « Commissione per il piano regolatore delle ferrovie », Commissione che si riunirà presso il Ministero dei lavori pubblici il 27 e 28 corrente, e che esaminerà in particolare la nuova ferrovia Metaponto-Matera-Bari ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LECCISO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per conoscere, con riferimento e in aggiunta alla sua precedente interrogazione del 10 febbraio 1949:

1°) se il Governo non ritenga di disporre, con le dovute cautele, il versamento di

almeno un acconto sull'ammontare dei danni di guerra, subiti dai nostri connazionali in Albania, e documentati, salvi gli ulteriori accertamenti, da compiersi quando si saranno riprese le relazioni con quel Paese;

2°) se non credano di predisporre senza indugio un disegno di legge, che regoli organicamente tutta la materia del risarcimento dei danni di guerra, subiti dagli italiani in territorio nazionale e all'estero ».

RISPOSTA. — « In relazione alla sua nuova interrogazione in data 25 marzo 1949, in materia di danni di guerra subiti dai nostri connazionali all'estero, tengo a confermare — dopo aver consultato anche il Ministro del tesoro — che tale problema non può non essere impostato da un punto di vista unitario. Ciò comporta che per ovvi criteri di equità non è possibile dare la precedenza al risarcimento dei danni subiti dai nostri connazionali in Albania, poiché tutti i connazionali residenti all'estero, che hanno subito danni, hanno il diritto di essere posti su un piede di parità.

« È tuttavia intendimento dei competenti Uffici del Ministero del tesoro di provvedere a favore di tutti con disposizioni uniformi, non appena saranno state emanate le occorrenti norme legislative e assicurato il necessario finanziamento.

« Per quanto riguarda il secondo punto, il Ministro del tesoro ha assicurato che il disegno di legge avente lo scopo di regolare organicamente tutta la materia del risarcimento dei danni di guerra sofferti dagli italiani nel territorio nazionale, è stato già predisposto a cura del Sottosegretariato di Stato per i danni di guerra, ed il Governo provvederà a sottoporlo all'esame del Consiglio dei Ministri e quindi all'approvazione del Parlamento; per il disegno di legge per i danni sofferti dagli italiani all'estero, si ritiene opportuno attendere le decisioni del Parlamento, in ordine ai danni sul territorio nazionale ».

Il Ministro degli affari esteri

SFORZA.

LECCISO, TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se — in considerazione del grave danno che deriva alla economia agricola a causa della esiguità del prezzo fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi, in lire 680 il quintale di sansa — non ritengano di disporre la revisione di detto prezzo, in conformità dei

voti espressi dalle categorie interessate, costituite in prevalenza da piccoli agricoltori, e dalle Camere di commercio della Puglia ».

RISPOSTA. — « La determinazione del prezzo delle sanses della campagna 1947-48 è stata effettuata dal Comitato interministeriale dei prezzi a termini della legge 30 ottobre 1948, n. 1339 ed è applicabile alle sanses che formarono oggetto di contrattazione anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa e per le quali non fu fatta alcuna determinazione convenzionale di prezzo e non fu convenuto il modo di addivenire a tale determinazione.

« Non si tratta, quindi, come nelle campagne precedenti, di un prezzo di ammasso o di contingente, ma di un prezzo a carattere arbitrario fra le opposte e contrastanti richieste delle due parti interessate.

« La legge che ha affidato al Comitato interministeriale prezzi il compito di determinare i prezzi della sansa in contestazione, non ha dettato alcuna norma sui criteri da seguire al riguardo, tuttavia nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge ad un certo punto è detto: « ...essendo chiaro che il Comitato predetto è chiamato ad integrare la volontà delle parti, sia pure con disposizione astratta generale e che esso non potrà non tener conto, in concorrenza con altro elemento di giudizio, del prezzo liberamente fatto nei contratti completi anche di tale elemento, in modo che dovrà risultare la determinazione di un giusto prezzo di mercato... ».

« A tal fine è stato diretto l'ampio e complesso studio predisposto dalla Segreteria generale del Comitato e della Commissione centrale prezzi in base al quale è scaturita la decisione che un prezzo delle sanses, qualunque esso sia, deve rispondere alle particolari caratteristiche del mercato e del commercio delle sanses per le quali il valore delle sanses è in funzione del contenuto di olio e del grado di acidità, nonché dell'ubicazione del frantoio.

« La determinazione finale tiene perciò conto dell'andamento del mercato al momento della consegna delle sanses riferendone il valore alle caratteristiche abitudinarie locali.

« Il prezzo determinato dal Comitato di lire 680 al quintale per la sansa 1947-48 non costituisce un valore a sé stante ma è una base di valutazione per le sanses delle varie zone di produzione.

« Tale prezzo infatti si riferisce ad una sansa di resa in olio 7 per cento e di acidità

20 gradi, al quale prezzo è collegata una tabella di valori crescenti e decrescenti per sanse rispettivamente migliori e peggiori, per cui il prezzo risulta in funzione del reale valore della merce e corrisponde per ciascuna zona al valore medio di mercato. Per la prima zona di Bari, ad esempio, il prezzo della sansa sale a lire 1041,20 al quintale.

« La fissazione di un prezzo base più elevato avrebbe portato come conseguenza, in molte zone, alla valutazione di prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato e pertanto non rispondenti alle finalità della legge 30 ottobre 1948, n. 1339.

« In considerazione pertanto di quanto sopra esposto non si ritiene di dover procedere ad una revisione del prezzo di cui trattasi ».

Il Ministro

IVAN MATTEO LOMBARDO.

LEONE MARCHESANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Palermo ha vietato la commemorazione di Sua altezza reale il Duca di Aosta ».

RISPOSTA. — « Le ragioni per le quali il Questore di Palermo nella sua specifica competenza, in base al disposto dell'articolo 18 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, non ritenne di accogliere la richiesta per un pubblico comizio da tenere alle ore 18 del 19 maggio scorso nella piazza Politeama, e per il successivo corteo, furono:

1°) il carattere politico che si veniva a conferire alla commemorazione della figura di un illustre soldato, carattere che per il modo e le forme di esso, sarebbe stato certo causa di reazioni e incidenti;

2°) l'ora insolita, in cui la piazza centralissima è frequentata e goduta da larga parte della cittadinanza.

« Fu, però, fatto presente al Comitato che la commemorazione si sarebbe potuta tenere in luogo aperto al pubblico.

« Non fu, quindi, vietata la commemorazione del Duca d'Aosta; furono solo prescritte per ragioni di tranquillità e sicurezza pubbliche, alcune modalità e limiti di essa: cui il Comitato non credette di aderire, preferendo, invece, rinunciarvi ».

Il Ministro

SCELBA.

LIZZADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia recentemente apparsa su

alcuni giornali di una richiesta avanzata al Governo da parte della presidenza centrale delle A.C.L.I. per la soppressione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) e, in caso affermativo, quali sono gli intendimenti del Governo in merito alla richiesta stessa e al problema del riordinamento e della democratizzazione del suddetto Ente ».

RISPOSTA. — « Come già dichiarato in risposta ad analoga interrogazione, nella seduta del 16 novembre scorso, alla Camera dei deputati, è stato predisposto il disegno di legge per il riordinamento dell'E.N.A.L.

« Esso è inteso ad eliminare dalla fisionomia dell'Ente ogni carattere di monopolio, a renderlo apolitico ed a porlo in grado di giovare a tutte le classi lavoratrici: nei suoi organi direttivi saranno immessi rappresentanti di tutte le maggiori organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, e del Governo.

« Il Consiglio dei Ministri ha già esaminato i punti principali della progettata riforma, dando mandato a un più ristretto Comitato di Ministri di definirne i dettagli: il lavoro in tal senso è in corso e si confida di poter presto sottoporre il disegno di legge al Parlamento.

« Per quant'altro è oggetto dell'interrogazione, s'informa che al Governo è solo pervenuto il testo di una mozione approvata nell'aprile scorso dal Consiglio nazionale delle A.C.L.I. sollecitante l'attuazione delle necessarie riforme legislative in tema di ricreazione popolare nel quadro del riaffermato principio della libertà di associazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'assistenza ai reduci e partigiani*
MARTINO.

LOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno determinato il licenziamento della guardia di pubblica sicurezza Davico Fiorenzo di Pietro, nato a Montelupo (Cuneo), il 27 ottobre 1924.

« Il Davico si arruolò nel Corpo di pubblica sicurezza con il bando straordinario di arruolamento dei partigiani e reduci del settembre 1945; prestò servizio ad Alessandria, Ascoli Piceno, Catanzaro. A Catanzaro venne licenziato in tronco il 10 agosto 1948 ».

RISPOSTA. — « Il signor Fiorenzo Davico, assunto in servizio col grado di guardia ausiliaria dalla questura di Alessandria il 24 giugno 1945, venne ammesso a partecipare all'arruolamento straordinario nel Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza indetto con decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, essendo risultato in possesso dei requisiti di idoneità fisica, di età e di studio previsti dal relativo bando di concorso.

« Senonché, durante il periodo di servizio prestato prima di essere avviato al corso di istruzione per la nomina ad effettivo, ebbe a riportare ben cinque punizioni disciplinari, dando prova di scarsa attitudine al servizio d'istituto.

« Pertanto, questo Ministero, avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni (articolo 276 del Regolamento del Corpo nn. 5 e 6) ne disponeva il licenziamento con ordinanza del 3 agosto 1948 ».

Il Ministro
SCELBA.

LOZZA, TORRETTA, NATTA, MINELLA ANGIOLA, BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non gli sembri opportuno far conoscere ai candidati e alle famiglie i programmi d'esame di Stato, per l'anno scolastico 1948-49, dei vari ordini di scuole.

« Gli interroganti fanno notare che le scuole italiane stanno per concludere il secondo trimestre e lo stato di incertezza, a proposito dei programmi d'esame di Stato (per esempio: i programmi d'esame corrispondono a quelli d'insegnamento?), non giova né al buon andamento scolastico né all'orientamento e alla preparazione specifica agli esami tanto degli alunni di scuola pubblica quanto di quelli di scuola privata ».

RISPOSTA. — « Nel confermare i comunicati in proposito emanati alla stampa, si rileva che, a somiglianza di quanto è già stato stabilito per gli esami di ammissione e di licenza, anche per i prossimi esami di maturità e di abilitazione le prove verteranno sui programmi dell'ultimo anno, e sulle linee fondamentali di quelli degli anni precedenti; ossia, rispetto a questi ultimi programmi, sugli elementi generali di cultura necessari per la comprensione della materia insegnata nell'ultimo anno (che rimane l'oggetto principale dell'esame).

« Sull'argomento degli esami di maturità e di abilitazione del corrente anno scolastico è anche imminente la pubblicazione di una ordinanza ministeriale ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo col quale il beneficio del transitorio passaggio in gruppo A, concesso dall'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, al personale di gruppo B dell'amministrazione doganale venga esteso anche agli impiegati, la cui promozione al grado IX è avvenuta senza esame.

« Dato che il beneficio suddetto rappresenta un atto di giustizia riparatrice nei confronti di impiegati, che leggi precedenti manifestamente inique avevano senza ragione sacrificato nelle loro legittime aspettative di carriera, sembra del tutto inopportuno limitare la portata di tale atto di giustizia e creare una nuova grave sperequazione, escludendo dal beneficio stesso gli impiegati che ebbero la promozione senza esame quando la promozione dovette avvenire in tale forma, indipendentemente dalla loro volontà, per effetto della disposizione generale del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che sospese gli esami per la durata della guerra ».

RISPOSTA. — « Anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1940, n. 4, con la quale, com'è noto, fu istituito il ruolo di gruppo A per il personale provinciale dell'Amministrazione finanziaria, con sviluppo di carriera dal grado VIII al V, il ruolo di gruppo B delle Dogane era composto di funzionari muniti di laurea oppure di diploma di scuola media di secondo grado, dei quali quelli assunti prima del 1° dicembre 1923 erano transitoriamente considerati di gruppo A, ai sensi dell'articolo 193 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che ha approvato l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

« Tra i funzionari componenti detto ruolo di gruppo B delle dogane non esisteva, però, alcuna sostanziale distinzione, poiché, sia che fossero laureati o non laureati, o transitoriamente considerati di gruppo A, avevano lo stesso sviluppo di carriera, le stesse mansioni e potevano ugualmente raggiungere i posti direttivi.

« Tale situazione venne modificata con la istituzione del cennato ruolo di gruppo A, riservato al personale di gruppo B in possesso di determinati requisiti.

« Nel ruolo di gruppo A, nella prima attuazione della legge, furono trasferiti i laureati ed i diplomati di istituto medio di secondo grado transitoriamente considerati di gruppo A, mentre gli altri funzionari, mu-

niti dello stesso diploma, i quali, per essere entrati nell'Amministrazione dopo il 1° dicembre 1923, non avevano potuto beneficiare del disposto del citato articolo 193, rimasero inquadrati nel ruolo di gruppo B ma con funzioni e mansioni diverse da quelle fino allora esercitate.

« Ciò aveva posto questi ultimi, cui erano state anche modificate le qualifiche, in una situazione di assoluta inferiorità rispetto ai colleghi trasferiti nel gruppo A con i quali avevano sostenuto lo stesso esame per la promozione al grado IX e percorsa la stessa carriera a parità di condizioni.

« Al fine di ovviare a questo stato di cose, fu, tra l'altro, avanzata proposta agli organi competenti (Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato) per il riconoscimento della transitoria appartenenza al gruppo A nei riguardi di tutti i funzionari di gruppo B in servizio al 1° febbraio 1940, data di entrata in vigore della sopra citata legge n. 4.

« La proposta però venne accolta soltanto in parte e con il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, furono considerati a tutti gli effetti transitoriamente di gruppo A sia i funzionari nominati nel gruppo B delle Dogane il 1° dicembre 1923, sia quelli che, già considerati transitoriamente di gruppo A, non conseguirono, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della citata legge, il collocamento nel nuovo ruolo di gruppo A, nonché coloro i quali, anteriormente al 1° febbraio 1940, avevano superato l'esame per la promozione al grado IX.

« In conseguenza di tale limitazione, sono rimasti esclusi dal beneficio della transitorietà gli appartenenti al ruolo di gruppo B ammessi in carriera dopo il 1° dicembre 1923, i quali, in massima parte, non sostennero il menzionato esame per difetto di anzianità (pochi quelli che non lo superarono) e conseguirono il grado IX dopo il 1940, per merito comparativo, in base al disposto dell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Questo Ministero è, in linea di massima, favorevole alle aspirazioni degli interessati, e si riserva di prendere in esame la questione per gli opportuni provvedimenti, non appena se ne presenterà l'occasione favorevole ».

Il Ministro
VANONI.

MAGLIETTA, SANTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è venuto incontro alle ripetute pressioni delle Associazioni di categoria in-

teressate, richiedenti una adeguata riduzione sul costo degli abbonamenti ferroviari per i rappresentanti di commercio e per i piazzisti che tanto utile lavoro svolgono nell'interesse del commercio e della produzione ».

RISPOSTA. — « Il prezzo degli abbonamenti ordinari costituisce un fortissimo ribasso nei confronti della tariffa di corsa semplice, ribasso che tuttavia la ferrovia offre al pubblico per scopi sociali ed economici. A conferma, sarà sufficiente citare l'esempio di un abbonamento di 1000 chilometri il cui costo corrisponde ad appena 3 viaggi di andata e ritorno mensili.

« Si deve rilevare che gli abbonamenti sono stati mantenuti per favorire quelle categorie che hanno più frequente necessità di viaggiare tra le quali appunto ha un posto preminente quella dei rappresentanti e piazzisti.

« È opportuno aggiungere ancora che l'accoglimento della proposta costituirebbe la concessione di una riduzione su una tariffa forfettaria già di largo favore.

« L'aderire ora alle richieste dei rappresentanti di Commercio e dei piazzisti di avere un trattamento ancora più favorevole di quello sopra accennato, comporterebbe automaticamente di concedere tale trattamento ai procuratori, ai direttori di azienda, ai produttori di assicurazioni, ai rivenditori ambulanti, ai corrieri ed altri commercianti piccoli e grandi, oggi in prevalenza abbonati, data la difficoltà di distinguere le varie categorie sopra elencate dai rappresentanti di commercio veri e propri.

« Né va taciuto, per dare un'idea di quale larghezza l'Amministrazione ferroviaria abbia dato prova in materia di abbonamenti, la circostanza che mentre l'Azienda trasporta in abbonamento circa metà dei suoi viaggiatori, ricava dai suoi abbonati 1/9 circa dei suoi prodotti.

« I rappresentanti di commercio ed i piazzisti, che in genere svolgono la loro attività su vaste zone, possono comunque munirsi di abbonamenti speciali a serie o regionali che offrono riduzioni sul costo degli abbonamenti ordinari variabili dal 15 al 40 per cento; salvo che svolgano attività limitata o su linee sempre diverse nel qual caso possono anche acquistare le tessere di autorizzazione che consentono il rilascio di un numero illimitato di biglietti a tariffa ridotta ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MANCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non ritengano opportuno provvedere all'istituzione di fermate dei treni diretti e rapidi viaggianti sulla linea Paola-Napoli nella stazione di Guardia Piemontese Terme, che è centro climatico termale di notevole importanza, il quale, allo stato, vede ostacolato il suo sviluppo proprio a causa dell'insufficienza dei servizi di trasporto ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, si informa che col nuovo orario in vigore dal 15 maggio, nella stazione di Guardia Piemontese ferma permanentemente il treno 87 (ore 6,44) e nel periodo estivo, dal 16 giugno al 30 settembre, fermeranno anche i diretti 80 (ore 13,13) e 81 (ore 17,13).

« Per quanto riguarda i treni rapidi e diretti, per ovvie ragioni di massima e motivi di confronto, non è possibile soddisfare il desiderio ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

MANCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'agricoltura e dei trasporti.* — « Per sapere se è a loro conoscenza che la costruenda ferrovia silana — che dovrà collegare Camigliatello con San Giovanni in Fiore — non include, fra le località nelle quali dovranno sorgere le stazioni ferroviarie, quella di Silvana Mansio, che è il solo villaggio di tutta la zona attraversata dalla ferrovia ed è un fiorente centro turistico, che vedrà necessariamente ostacolato il suo sviluppo dal fatto che la stazione sorgerà a oltre 3 chilometri di distanza.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono prendere perché si ponga rimedio all'assurda decisione, a giustificazione della quale non esiste alcun valido motivo ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e foreste, si comunica:

« La ferrovia Camigliati-San Giovanni in Fiore il cui progetto è stato già approvato con decreto ministeriale n. 1818 del 4 agosto 1947, su voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 946, in pari data, si svolge lungo le linee di più facile penetrazione pianoalti-

metrica e cioè lungo la strada statale n. 107; per ovvie considerazioni quindi il tracciato non può spingersi fino alla zona in cui sorgono gli alberghi di Silvana Mansio.

« Tuttavia è stata posta allo studio la possibilità di spostare di circa 250 metri verso Camigliati la prevista stazione di Villini in modo, da facilitare l'accesso su strada alla località di Silvana Mansio, evitando di percorrere circa un chilometro sulla statale 107 e sulla comunale per la località suddetta ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare, a favore delle figlie degli impiegati dello Stato, la concessione della riduzione ferroviaria sino alla data del matrimonio; anziché sino al ventunesimo anno di età, in considerazione delle particolari difficoltà di sistemazione e della tradizione familiare italiana, per cui è ben difficile che le suddette giovani non vivano a carico del padre impiegato ».

RISPOSTA. — « La disposizione che limita il godimento delle facilitazioni ferroviarie ai figli minorenni (e cioè fino a 21 anni di età) dei titolari delle concessioni speciali in genere, è di carattere generale e non concerne la sola concessione speciale C (impiegati dello Stato). Essa è stata adottata oltre che per inderogabili ragioni di bilancio, e cioè per limitare insieme con altri provvedimenti restrittivi introdotti, la portata complessiva delle concessioni e quindi l'onere per il bilancio delle Ferrovie dello Stato, anche per porre un freno alle numerosissime irregolarità verificatesi in tale campo col permanere dell'iscrizione sui libretti tra gli aventi diritto alla riduzione, di figli ultraventunenni che, nella maggior parte dei casi, fruivano di propri proventi di lavoro.

« E' d'altra parte da tener presente che, con la riforma delle tariffe del 10 febbraio 1949, è stato elevato da 10 a 14 anni il limite per il rilascio ai ragazzi dei biglietti a metà prezzo e che tale maggiore agevolazione, di cui fruiscono anche i dipendenti dello Stato, ben compensa la cennata esclusione dalla concessione dei figli maggiorenni.

« Infine bisogna anche osservare che un eventuale accoglimento della proposta rappresenterebbe un onere non trascurabile, tenuto conto che vi sarebbero comprese anche le figlie nubili dei militari e costituirebbe indubbiamente un grave precedente, che non

mancherebbe di essere invocato da altre categorie le quali, con la cennata riforma tariffaria, sono state private delle riduzioni, di cui precedentemente fruivano ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere come intenda intervenire per assicurare, mediante un servizio automobilistico, il collocamento con i due comuni di Casalnuovo Lucano e Cersosimo (Potenza) ora abbandonati nel più completo isolamento e impossibilitati ad assicurarsi il servizio con mezzi propri ».

RISPOSTA. — « Da tempo questo Ministero cerca di soddisfare le esigenze di traffico dei comuni di Casalnuovo e Cerosimo, al fine di togliere i detti centri dallo stato di isolamento in cui si trovano.

« La soluzione in un primo tempo studiata di attivare un autoservizio di breve percorso, da esercitarsi in coordinamento ed in coincidenza con altri servizi della zona, non ha potuto essere attuata, in quanto per la modesta entità demografica dei comuni, il traffico che si sarebbe originato da essi non sarebbe stato tale da conferire — in rapporto alla percorrenza del materiale mobile da impiegarsi — vitalità economica all'esercizio.

« Dato il preminente interesse di ciascuno dei detti comuni a disporre di comunicazioni, li si è invitati, per il tramite dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile competente per territorio, a far conoscere se fossero disposti a deliberare un sussidio annuo chilometrico in favore di quell'azienda che si assumesse la gestione di un servizio quale quello in un primo tempo studiato in relazione anche all'opportunità di impedire sovrapposizioni ed interferenze tra autolinee.

« Non ancora si conosce se e quale risposta i comuni interessati abbiano dato all'invito ad essi rivolto nei sensi suindicati.

« Ad ogni modo si può assicurare che — qualora anche siffatta soluzione risultasse inattuabile — questo Ministero intende avviare comunque la questione a soddisfacente definizione ed all'uopo ha già impartite istruzioni perché, ove ai comuni non riuscisse possibile far luogo ad erogazioni finanziarie, venga esaminato quale sviluppo di percorso sia da dare ad un istituendo autoservizio, al fine di far attivare, con il meno possibile di interferenze nei confronti di altre linee, un servizio che, avendo in sé le condizioni neces-

sarie di vitalità economica, provveda nel modo più conveniente alle esigenze dei comuni stessi ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuna la istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Latronico (Potenza), ove il problema della disoccupazione si presenta estremamente grave — a causa della mancata emigrazione stagionale — e le condizioni idrogeologiche rendono oltremodo utile l'attuazione della suddetta iniziativa ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che, poiché per il comune di Latronico risulta pervenuto il progetto di un cantiere-scuola di rimboschimento, questo Ministero si riserva di provvedere al riguardo nei limiti delle disponibilità consentite, non appena risulteranno acquisiti i fondi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 (testé pubblicata) sull'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Il Ministro
FANFANI.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un cantiere di lavoro a Viggiano (Potenza), onde alleviare il disagio derivante dalla preoccupante disoccupazione colà esistente ».

RISPOSTA. — « A quanto consta, nessun progetto risulta pervenuto a questo Ministero per la istituzione di un cantiere-scuola di rimboschimento a Viggiano.

« Qualora sia qui rimesso, a termini delle disposizioni all'uopo prescritte, si assicura che non mancherà, a riguardo di detto progetto, un favorevole esame mentre si reputa opportuno precisare che, subordinatamente all'approvazione, la istituzione di un cantiere nella località di cui trattasi sarebbe sempre e comunque condizionata all'acquisizione dei fondi previsti dalla legge 29 aprile 1949, di recente pubblicata, concernente l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Il Ministro
FANFANI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno variare le disposizioni contenute

nell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1949, n. 2111/24, relativa al conferimento d'incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari, per l'anno 1949-50, in modo da consentire la valutazione del servizio scolastico eventualmente prestato nel corrente anno, ed integrare le norme emanate, in maniera che gli aspiranti possano documentare il predetto servizio, dato che, alla data del 15 maggio, nessun insegnante è in condizione di esibire il certificato di servizio con la qualifica per l'anno in corso e gran parte degli insegnanti non hanno maturato i prescritti cinque mesi di servizio scolastico ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, già con circolare n. 3133/50 del 19 maggio 1949, ha disposto che anche il servizio prestato nel corrente anno scolastico 1948-49 venga valutato ai fini della attribuzione degli incarichi e supplenze per l'anno 1949-50.

« I relativi certificati dovranno essere rilasciati dai direttori didattici ed ispettori scolastici entro il 30 giugno 1949 e presentati al provveditore agli studi presso il quale l'aspirante ha presentato domanda di incarico, entro il 5 luglio successivo ».

Il Ministro
GONELLA.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Sulla necessità imprescindibile di estendere agli ufficiali combattenti in Africa Settentrionale, nella guerra 1940-43, l'applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 18 giugno 1941, n. 996, relativo a promozioni ed avanzamento per merito di guerra degli ufficiali combattenti in Africa Orientale.

« E ciò per evitare l'assurdo etico-disciplinare che ufficiali giudicati meritevoli di tale distinzione per il loro comportamento in Africa Settentrionale, si vedano postposti a pari grado, di anzianità anche notevolmente inferiore, che hanno conseguito l'avanzamento per merito di guerra per fatti d'arme contemporanei o addirittura posteriori verificatisi non solo in Africa orientale italiana, ma anche nel territorio nazionale.

« Questo ha potuto già accadere per il combinato disposto del predetto articolo 2 e dell'articolo 95 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

« Quest'ultimo articolo ha conservato i suoi integrali effetti soltanto per gli ufficiali che non si trovavano in Africa orientale italiana, mentre gli eventi successivi hanno di fatto creato per l'Africa settentrionale situa-

zioni analoghe a quelle che si sono volute sanare col citato articolo 2 a vantaggio degli ufficiali combattenti in Africa orientale italiana ».

RISPOSTA. — « A chiarimento della questione toccata dalla interrogazione in oggetto si ritiene opportuno premettere la indicazione delle norme legislative succedutesi in materia di promozioni od avanzamenti per merito di guerra dal 1939 in poi, con una breve indicazione del loro contenuto:

1°) articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321, integralmente riprodotti dagli articoli 94 e 95 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sullo avanzamento degli ufficiali dell'Esercito — la promozione e l'avanzamento per merito di guerra hanno decorrenza dalla data del giudizio decisivo del Ministro;

2°) articolo 2 del regio decreto-legge 18 giugno 1941, n. 996, per i combattenti in Africa orientale italiana — in considerazione della loro speciale situazione — la promozione e l'avanzamento per merito di guerra hanno decorrenza dal fatto d'arme che ha dato luogo alla proposta;

3°) articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, le promozioni per merito di guerra concesse a partire dal 23 dicembre 1944, hanno decorrenza dal fatto d'arme.

« Ciò posto, prima di chiarire le ragioni che non consigliano, nel momento attuale, di apportare modifiche alle norme suddette, si ritiene opportuno far presente che la questione non si limita solo, come potrebbe sembrare dalla richiesta, alla diversità di trattamento fra personale combattente in Africa orientale e personale combattente in Africa settentrionale, ma che deve necessariamente essere considerata nel suo aspetto complessivo, che comporta detta diversità di trattamento fra il citato personale destinato in Africa orientale ed i combattenti di tutti gli altri fronti della recente guerra.

« In considerazione appunto della situazione legislativa sopra ricordata, questa Amministrazione ha già portato la sua attenzione sulla possibilità di una revisione delle accennate norme di legge, al fine di attuare, con effetto dal 1° giugno 1940, sia per le promozioni per merito di guerra, sia per l'avanzamento, un ritorno al criterio della decorrenza del beneficio di carriera dalla data del fatto d'arme determinante la proposta, invece che dalla data del giudizio decisivo del Ministro (a detto criterio erano ispirate le norme pre-

cedenti al citato regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 324).

« Non si è, però, ritenuto di promuovere l'emanazione di un provvedimento legislativo in tal senso per le seguenti considerazioni:

1°) necessità, concordamente riconosciuta, di evitare la emanazione di leggi che determinino comunque ricostruzioni di carriere o attribuzioni retroattive di benefici.

« In considerazione appunto di detta necessità si è ritenuto, anzi, di non poter nemmeno estendere all'avanzamento per merito di guerra le disposizioni del citato decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 378;

2°) nel periodo di tempo 1943-1948 la situazione dei ruoli e le posizioni dei singoli sono state profondamente mutate, prima dal blocco delle promozioni, poi dalla riduzione dei quadri effettuata ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

« È facile immaginare che ripercussioni di non prevedibile portata si sarebbero avute in conseguenza dell'efficacia retroattiva da dare all'accennato provvedimento legislativo;

3°) detto provvedimento non avrebbe soltanto attuato un materiale concetto di decorrenza di benefici, ma avrebbe investito anche le valutazioni di merito a suo tempo effettuate dagli organi preposti all'avanzamento. Infatti, poiché la misura del vantaggio è parte essenziale e preminente in una determinazione favorevole, è lecito supporre che le autorità giudicatrici per l'avanzamento avrebbero potuto esprimere parere non favorevole se la decorrenza di anzianità avesse avuto luogo dal fatto d'armi ed il beneficio, quindi, fosse stato maggiore;

4°) le forti retrodatazioni di anzianità, conseguenti al ritorno all'antico criterio del fatto d'arme come decorrenza del beneficio avrebbero portato gli interessati ad inserirsi in sedi di ruolo tali:

da essere valutati per la promozione quali pretermessi, e ne sarebbe quindi derivato non il conferimento di una maggiore anzianità, ma addirittura di nuovi gradi per i prescelti;

da essere valutati anche agli effetti della riduzione dei quadri, e ciò non avrebbe costituito un beneficio per la maggior parte degli interessati.

« Le considerazioni che precedono hanno, in conseguenza, indotto l'Amministrazione a non rendersi promotrice del desiderato provvedimento di legge, la cui attuazione avrebbe portato svantaggi e sfavorevoli ripercussioni in misura certamente superiore ai vantaggi che gli interessati avrebbero ricevuto.

« D'altronde, per le ragioni sopradette e per l'ovvia necessità di non concedere benefici solo ad alcune categorie di personale a scapito di altre categorie, non si ritiene possibile addivenire a parziali modifiche nella materia di che trattasi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno intervenire con sollecitudine per indurre gli organi competenti ad effettuare la ricostruzione della chiesa del comune di Godega Sant'Urbano (Treviso), distrutta dalla guerra, nella ubicazione voluta dalla grandissima maggioranza della popolazione di detto comune, sulla base di un esposto già presentato al Ministero dei lavori pubblici firmato da centoquaranta capi-famiglia di detto comune.

« Ciò perché, essendo già stati stanziati nel corrente esercizio 9 milioni per la ricostruzione i lavori devono ancora essere iniziati, essendo sorto un contrasto grave colla Curia Vescovile di Caneva (Vittorio Veneto) la quale vorrebbe imporre la ricostruzione della Chiesa in un punto opposto a quello voluto dalla maggioranza dei cittadini e secondo un progetto assolutamente sproporzionato alle esigenze locali, alle necessità estetiche ed ai principi elementari dell'economia e della funzionalità ».

RISPOSTA. — « In seguito agli ultimi eventi bellici la chiesa parrocchiale di Godega Sant'Urbano (Treviso) è rimasta gravemente danneggiata e da calcoli eseguiti è risultata necessaria, per la sua riparazione, una spesa complessiva di lire 9 milioni.

« Accertati motivi d'urgenza per la immediata ricostruzione del suddetto sacro edificio, indussero questa Amministrazione a provvedere, appena possibile, a soddisfare le esigenze segnalate includendo nel programma esecutivo dell'esercizio 1948-1949 la spesa di lire 9 milioni necessaria per la ricostruzione di cui sopra.

« Però la reverendissima Curia vescovile interessata fece presente la propria intenzione di provvedere alla ricostruzione di una chiesa più grande e più ampia in funzione delle aumentate necessità dell'esercizio del culto ed all'uopo presentò all'ufficio del Genio civile di Treviso il progetto di un nuovo edificio, dell'importo di lire 11.293.500, di cui naturalmente lire 9 milioni dovevano essere finanziate a carico dello Stato e lire 2.293.000 a

carico dell'Amministrazione ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 235.

« L'Ufficio del Genio civile, pur accedendo in linea di massima alla richiesta della Curia vescovile, la quale aveva deciso lo spostamento della Chiesa reso effettivamente indispensabile per l'aumentato volume della nuova costruzione progettata, restituì il progetto, senza approfondirne l'esame tecnico, in quanto preliminarmente lo trovò mancante della superiore approvazione da parte della commissione centrale per l'arte sacra in Italia, della fideiussione bancaria per il maggior onere a carico della Curia e dell'adesione del comune di Godega allo spostamento della costruzione su nuova area.

« Finora l'Amministrazione ecclesiastica interessata non ha provveduto ad integrare il progetto secondo quanto richiesto, ed è pertanto impossibile riferire sul merito tecnico del progetto stesso e sulla sua idoneità anche dal punto di vista architettonico.

« Per quanto riguarda la eccessività della maggiore spesa, e la pretesa eccedenza della nuova costruzione progettata rispetto alle normali esigenze della popolazione del comune di Godega, non possono da questa Amministrazione essere comunque sollevate obiezioni alle richieste della Curia vescovile, posto che a carico dello Stato rimane sempre e soltanto l'importo del danno di guerra accertato in lire 9 milioni, mentre la maggiore spesa, dipendente dagli ampliamenti voluti e che in ogni modo è ben modesta, ricade totalmente sull'Ordinario diocesano interessato che s'impegnerà a sostenere l'onere, garantendolo a mezzo di fideiussione bancaria, a norma dell'articolo 1 del già citato decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35.

« E' ovvio, d'altra parte, che sul merito della aumentate necessità dell'esercizio del culto non possa esprimersi questa Amministrazione, né alcuna altra autorità, all'infuori dell'Ordinario diocesano competente.

« Circa poi il contrasto che sarebbe in atto fra la Curia vescovile di Vittorio Veneto e una parte della popolazione del comune di Godega, per la definizione dell'area su cui dovrà sorgere la chiesa ora distrutta, né questo Ministero né i competenti uffici periferici sono stati mai interessati in merito, e non si ritiene possibile un proprio eventuale intervento, in via preliminare, inteso ad appoggiare e sollecitare una determinazione contraria a quanto già deciso dall'Ordinario diocesano, unicamente competente, per legge, a

concedere, il nulla osta per l'esecuzione dei lavori a cura del Genio civile.

« Poiché, pertanto, la predetta vertenza esula dalla competenza di questa Amministrazione, si è potuto soltanto sollecitare nuovamente l'invio del progetto di cui trattasi, completato di tutti gli atti e le preliminari approvazioni necessarie, facendo presente altresì l'impossibilità di tenere più a lungo inutilizzati i fondi già accantonati per l'attuazione di quest'opera, in un primo tempo tanto sollecitata da parte delle autorità civili e religiose ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MINELLA ANGIOLA. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se non ritenga necessario definire la posizione effettiva di quei dipendenti delle ferrovie dello Stato sistemati a ruolo con decreto-legge n. 1785 del 1938, i quali furono esclusi dai diritti previsti dal susseguente decreto-legge n. 292 del 1945, in modo che molti di essi, raggiunti i limiti di età per il collocamento in quiescenza, con più di 25 anni di servizio hanno titolo a soli 12 anni di cassa pensione e ad una pensione minima.

« L'interrogante ritiene urgente la definizione di tale problema, tanto più che un preciso impegno, per quanto riguarda il diritto alla pensione, è già stato assunto dal Ministero col Sindacato ferroviari, ma non ancora applicato in pratica ».

« *RISPOSTA.* — « Con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, venne approvato il regolamento del personale ferroviario, col quale furono istituite due categorie di personale avventizio: straordinario ed ordinario.

« Detto personale avventizio era escluso dalla sistemazione a ruolo.

« Con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, venne modificata la parte del surriferito regolamento, riguardante il personale avventizio e, in sostituzione di detta, categoria di personale, venne prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1938, quella del personale non di ruolo, suddivisa in: sussidiari, contrattisti e straordinari.

« Sicché tutto il personale non di ruolo che al 30 novembre 1938, si trovava nella posizione di avventizio ordinario o straordinario, con effetto dal 1° dicembre 1938 venne inquadrato sussidiario o contrattista.

« Per i sussidiari era prevista la sistemazione a ruolo dopo 10 anni di servizio; i contrattisti erano esclusi da qualsiasi sistema

zione e così pure gli straordinari i quali ultimi avrebbero dovuto assumersi soltanto per bisogni di brevissima durata.

« Col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, furono emanate nuove norme per la sistemazione a ruolo del personale sussidiario, e precisamente fu stabilito che la sistemazione a ruolo nella posizione di stabile dovesse aver luogo con decorrenza dal 1° dicembre 1938, cioè dalla data di istituzione della categoria dei sussidiari, se a tale data gli interessati avessero compiuto almeno due anni di servizio con 600 giornate di effettiva presenza; per i rimanenti la sistemazione a ruolo era prevista: nella posizione di « in prova », dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza; nella posizione di stabile dal compimento di un altro anno di servizio con altre 300 giornate di effettiva presenza.

« Dall'applicazione delle succitate disposizioni è derivato che non ha potuto essere computato ai fini della sistemazione a ruolo il periodo di servizio ferroviario eventualmente prestato dagli interessati anteriormente al 1° dicembre 1936.

« Le richieste avanzate dalle categorie interessate mirano ad ottenere il riconoscimento di tale periodo.

« Dette richieste hanno già formato oggetto di esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria, esame che ha però condotto alla conclusione che non sia il caso di provocare in materia apposito provvedimento legislativo.

Difatti un'eventuale ulteriore retrodatazione della sistemazione a ruolo oltre alla ripetuta data del 1° dicembre 1938, verrebbe a costituire un precedente che potrebbe essere invocato da altre categorie di personale sistemate a ruolo in virtù di precedenti disposizioni, con decorrenze meno favorevoli di quella ora invocata dalla categoria dei sussidiari.

« Poiché lo scopo principale della richiesta è in definitiva quello di ottenere il riconoscimento del servizio di avventiziato agli effetti del trattamento di quiescenza, si rileva che al riguardo ha già provveduto l'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, il quale consente il riscatto dell'intero periodo di servizio civile non di ruolo prestato alle dipendenze delle Amministrazioni statali.

« Comunque anche se col riscatto di cui innanzi gli interessati non raggiungessero al termine della carriera i 25 anni di partecipazione alla Cassa pensione, l'articolo 83 com-

ma g) del regolamento del personale prevede che gli agenti nelle suaccennate condizioni sia liquidata la pensione come se avessero raggiunto i suddetti limiti di servizio assoggettandola alle ritenute per fondo pensioni per tanto tempo quanto ne manca, all'atto dell'esonero, al raggiungimento di un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi.

« Con le suddette concessioni deve pertanto ritenere definita la questione sollevata a favore degli agenti trovantisi nelle suesposte condizioni, tanto più che tali agenti per il passato ebbero ripetutamente la possibilità di ottenere la sistemazione a ruolo attraverso pubblici concorsi, alcuni dei quali con particolari agevolazioni a favore dei concorrenti già in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MINELLA ANGIOLA, PESSI, SERBANDINI, BARONTINI, NATTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile e delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti intendono urgentemente prendere per tutelare in modo sufficiente e permanente gli interessi dei lavoratori liguri, che vivono sulla piccola pesca, minacciati gravemente nelle loro possibilità di lavoro per le distruzioni progressive del patrimonio ittico e per la insostenibile pressione fiscale.

« E in particolare per sapere se non ritengano opportuno accogliere l'istanza delle cooperative pescatori della Liguria in merito alle commissioni provinciali per la pesca da costituire presso le Capitanerie di porto ».

RISPOSTA. — « Si premette che la presente risposta è data anche a nome del Ministero delle finanze per quanto di competenza di quella Amministrazione.

« Si fa presente che, a seguito di insistenti lamentele, pervenute da più parti, contro la diminuzione del patrimonio ittico nelle acque liguri, dovute alla incidenza di molti fattori negativi, questo Ministero ha riesaminato l'intero problema della pesca in quelle acque.

« La pesca strascico esercitata dai motopescherecci è disciplinata dall'articolo 2 del vigente decreto ministeriale 1° settembre 1934, il quale, affermato il generale principio che essa non può essere esercitata a distanza minore di tre miglia marine dalla costa verso l'alto mare, dispone alcune deroghe speciali in considerazione delle particolari condizioni

locali. Così è stabilito che nelle zone di mare dal confine con la Francia ad Isola del Tino la predetta distanza è ridotta ad un miglio durante i mesi dal settembre all'aprile compresi.

« Tale speciale deroga (limitata nel tempo, da settembre ad aprile, per la protezione del pesce novello), che vige sin dall'inizio della pesca a strascico esercitata dai motopescherecci, trova fondamento nelle particolari condizioni fisiche del fondo marino della Liguria. Difatti, dato l'andamento dei fondali e data la profondità raggiunta in quelle acque, sarebbe assai meno proficua la pesca esercitata dai motopescherecci a distanza superiore alle tre miglia marine dalla costa verso l'alto mare, mentre, d'altra parte, (salvo il minor danno della fauna e della flora di fondo) la piccola pesca risentirebbe minimo vantaggio, non potendo proficuamente esercitarsi in acque profonde, come quelle comprese nel secondo e terzo miglio, che resterebbero così pressoché inutilizzate.

« Si ritiene, pertanto che non sia opportuno modificare le disposizioni vigenti circa la distanza in questione.

« Per quanto attiene alla richiesta, da taluni avanzata, del divieto di pesca nelle ore notturne, la questione sarà sottoposta alle locali commissioni di pesca.

« Quanto alla difesa contro la pesca di frodo questo Ministero, con circolare n. 6057 del 10 novembre 1948 richiamò la particolare attenzione delle Capitanerie di porto sulla inderogabile necessità di disporre una efficace azione preventiva e repressiva contro la pesca di frodo, con l'uso, in particolare, di esplosivi.

« Detta circolare venne anche inviata, per conoscenza e norma al comando generale della Guardia di finanza.

« Si può ora assicurare che, nelle acque liguri, la pesca di frodo con esplosivi risulta assai diminuita rispetto ai primi mesi del dopoguerra.

« Questo Ministero ha comunque già disposto per la costruzione di alcune dieselbarche veloci, da assegnare alle Capitanerie di porto aventi sede nei principali centri pescherecci per un più efficace servizio di vigilanza.

« Era stato anche interessato il Ministero di grazia e giustizia ad esaminare l'opportunità di un aggravamento delle pene previste in materia di reati di pesca, tale Ministero non si è però dichiarato d'accordo in proposito con lo scrivente.

« Comunque, a seguito di una richiesta della Marina mercantile, il detto Ministero ha interessato i signori procuratori della Repubblica a chiedere ai pretori competenti di procedere con ogni possibile rapidità a carico dei responsabili dei reati di cui trattasi, in modo che negli ambienti pescherecci si abbia la sensazione della immediatezza della pena.

« Circa il trattamento fiscale cui sono sottoposti i redditi derivanti dalla piccola pesca, la Marina mercantile ha più volte interessato l'Amministrazione finanziaria ad un congruo alleggerimento dei tributi che tenga presente le particolari necessità di questo settore della economia nazionale.

« Il Ministero delle finanze, da parte sua, fa notare che con circolare n. 2160 del 5 aprile 1946, ha adottato criteri largamente equitativi per la classificazione in categoria C/1, agli effetti del tributo mobiliare, dei redditi di natura incerta e variabile derivanti prevalentemente dal lavoro.

« Per quanto riguarda la pesca, è stato stabilito, in applicazione dei criteri accennati, che l'attività esercitata direttamente dal contribuente, con l'ausilio di non più di quattro dipendenti, a mezzo di motopescherecci di potenzialità complessiva fino a 36 H.P., può essere classificata in categoria C/1.

« È da tener presente, inoltre, che, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 838, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, classificati sia in categoria B che in categoria C/1, sono esenti, per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali nella misura del 50 per cento per le aziende con redditi non superiori a lire 100 mila e del 40 per cento per le aziende con redditi compresi tra lire 100 mila e lire 250 mila.

« Per quanto riguarda infine la costituzione delle commissioni di pesca presso i Compartimenti marittimi si informa che il Ministero, rendendosi conto dell'importanza della valutazione delle circostanze e degli interessi locali, non ha mancato di disporre al riguardo.

« Dette commissioni, difatti, sono state già ricostituite presso la maggior parte delle Capitanerie di porto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile
SALERNO.*

MONTERISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere perché il

punteggio che regola la graduatoria dei trasferimenti degli insegnanti per motivi di famiglia, non agevoli anche le maestre con figli poppanti, i quali non possono essere lasciati per tante ore senza la mamma e né possono essere trasportati dove la madre si reca quotidianamente ad insegnare, specie quando la famiglia in questione, essendo forestiera della città dove abita, non ha la possibilità di affidare ad alcuno la propria creatura ».

RISPOSTA. — « I motivi di famiglia hanno un peso notevole ai fini del movimento magistrale, come si può constatare dalle ordinanze ministeriali, che di anno in anno lo hanno regolato, e dalle annesse tabelle di valutazione. Naturalmente la voce « motivi di famiglia » non poteva prevedere tutte le particolari situazioni che in pratica possono verificarsi, ma doveva necessariamente riferirsi alle fondamentali.

« La condizione di madre che allatta è certo speciale, ma con carattere sicuramente transitorio e di brevissima durata, per cui non sembra opportuno far derivare da una tale condizione, affatto transitoria, una conseguenza definitiva, qual'è il trasferimento.

« Leggi speciali prevedono una serie di agevolazioni in favore delle maestre che allattano, sia con la istituzione di speciali asilnido annessi alle scuole, sia con appropriate riduzioni di orari, come anche con la concessione di allattare i bambini durante il servizio scolastico.

« In considerazione delle particolari contingenti necessità delle madri, disposizioni speciali hanno consentito l'assegnazione provvisoria, limitatamente nel tempo alla durata dell'anno scolastico, con la quale è stata concessa alla maestra madre di famiglia la sede nella quale vivono il marito ed i figli minori.

« È da mettere in evidenza, infine, che le norme in vigore sotto il passato regime, che davano notevolissimi vantaggi nei trasferimenti alle circostanze come quella esposta, hanno provocato una viva reazione nella classe magistrale, tanto da determinarne l'abrogazione ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTERISI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando saranno risarciti i danni subiti dai cittadini che hanno avuto i loro immobili requisiti dalle truppe anglo-americane ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, con l'articolo 2 detta soltanto le norme per la valutazione definitiva e provvisoria dei prezzi delle merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile ed immobile requisito dagli Alleati.

« Non è stato quindi possibile finora provvedere al pagamento dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli Alleati o connessi con le loro requisizioni di cui all'articolo 1 lettera d) del citato decreto, mancando le norme per la valutazione definitiva e provvisoria di detti danni.

« Con provvedimento in corso, che sarà quanto prima sottoposto all'esame delle commissioni legislative, si dettano tali norme e sarà quindi possibile procedere al pagamento dei danni in parola ».

Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra
CIFALDI.

MUSSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le cause che hanno reso fino ad oggi inoperante l'impegno assunto dal Governo di rifondere i danni cagionati dallo scoppio della polveriera di Vigevano, avvenuto il 16 novembre 1947 ».

RISPOSTA. — « In seguito ai danni arrecati dallo scoppio della polveriera di San Giovanni Braghettona in Vigevano, sono state finora redatte e presentate dall'Ufficio del Genio civile di Pavia sei perizie per un importo complessivo di lire 28.929.000, le quali prevedono la riparazione, oltre che di edifici pubblici comunali e di un ospedale, anche di circa 180 case private di abitazione.

« Tali perizie sono state già approvate e finanziate sin dallo scorso anno, e la esecuzione dei relativi lavori, autorizzata in economia a cura del Genio civile, ha avuto un corso normale, tanto che nessun reclamo è stato presentato dagli interessati.

« Ove si sia voluto riferirsi al risarcimento dei danni arrecati ai beni mobili non si può fornire alcuna informazione al riguardo trattandosi di materia che esula dalla competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se gli consti che vi sono molti giovani non ancora alle armi, i quali non ottengono l'esonero (pur avendone diritto in base alle leggi sul reclutamento) per avere

presentato, per difficoltà varie, le relative richieste in ritardo sui termini stabiliti; e per sapere se non creda opportuno dare disposizioni agli uffici competenti del Ministero della difesa e ai distretti, affinché vengano esaminati con benevolenza i ricorsi e le richieste di esonero presentate da questi giovani, soprattutto quando possano giustificare che il ritardo fu dovuto a difficoltà nell'ottenere i documenti necessari ».

RISPOSTA. — « I titoli, personali o familiari, di cui debbono essere in possesso i cittadini per ottenere l'ammissione al congedo anticipato, sono fissati dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (Regio decreto 24 dicembre 1938, n. 329).

« Nei manifesti contenenti l'ordine per la leva delle singole classi, che vengono affissi in ogni comune della Repubblica, sono indicati i suddetti titoli, i documenti da esibire per ottenere il riconoscimento e la data entro la quale, a pena di decadenza per decorrenza del termine, le domande, tramite i comuni, debbono essere presentate agli Uffici provinciali leva.

« Il termine fissato vale — però — per la sola presentazione della domanda, mentre il completamento della stessa con i documenti prescritti dalla legge può avvenire anche dopo la scadenza del termine e, nell'attesa dello espletamento della pratica, viene concessa agli interessati la sospensione dalla presentazione alle armi.

« Comunque, per la classe 1928, il termine fissato è stato prorogato dal 31 agosto 1948 al 10 febbraio 1949 allo scopo di andare incontro alle esigenze dei chiamati a leva.

« Oltre l'ammissione al congedo anticipato per i titoli di cui all'articolo 85 del testo unico sul Reclutamento, è prevista la concessione di altri benefici, per l'ammissione ai quali occorre egualmente presentare domanda agli Uffici provinciali leva nel termine fissato nel manifesto contenente l'ordine per la leva.

« Tuttavia, per le situazioni verificatesi dopo la chiusura della leva, il termine utile per la presentazione delle domande vien fatto coincidere, in genere, con la data di presentazione dei chiamati ai Distretti.

« Pur avendo adottato tale criterio di larghezza, per andare ulteriormente incontro a chi sia stato impedito a presentare in tempo la domanda, in occasione della chiamata alle armi del terzo scaglione della classe 1927, è stata concessa una sanatoria per effetto della

quale hanno potuto ottenere il beneficio anche coloro che, nelle chiamate precedenti, erano incorsi, per decorrenza dei termini, nella decadenza dal diritto di invocare il beneficio.

« Analoga disposizione sarà inserita nella circolare di chiamata alle armi del primo scaglione della classe 1928.

« Da quanto si è esposto risulta evidente che sono stati e sono adottati criteri di massima larghezza per dar tempo e modo ai giovani di leva di poter usufruire dei benefici concessi dalle leggi sul reclutamento, ma deve anche riconoscersi la necessità di rispettare il termine di decadenza fissato, in quanto l'Amministrazione militare deve pure, ad un certo momento, contare su una situazione di fatto definitiva ».

Il Ministro
PACCIARDI.

PALLENZONA, PERA, COLASANTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere da quale data potranno avere inizio gli aumenti alle pensioni che, dopo lunga elaborazione, sono ansiosamente attesi da venticinque mila lavoratori del mare ».

RISPOSTA. — « Il problema del miglioramento delle pensioni marinare costituisce materia di assiduo e attento esame da parte del Ministero della marina mercantile. Gli studi, in proposito affidati ad una commissione interministeriale, ai cui lavori partecipano i rappresentanti sindacali della gente del mare, del personale amministrativo e dell'armamento, sono a buon punto, e sulle loro conclusioni dovranno pronunciarsi le altre amministrazioni interessate, e soprattutto quelle del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.

« Le proposte saranno poi sottoposte al Consiglio dei Ministri per essere presentate al Parlamento sotto la normale forma di disegno di legge.

« Ma è ovvio che tutto ciò richiede del tempo e pertanto come recentemente ha dichiarato il Ministro della marina mercantile in sede di interpellanza alla Camera dei deputati, si è ritenuto più efficace presentare subito un progetto atto a soddisfare le più urgenti esigenze degli interessati.

« Tale progetto trovasi all'esame degli altri Ministeri competenti e mira ad assegnare un sensibile acconto ai pensionati marittimi di tutte le categorie. Trattandosi di un anticipo, la data di corresponsione non potrà che essere convenzionale, rimanendo subordinata

la fissazione di quella definitiva all'approvazione della legge sulle pensioni che, come si è detto, è in corso di preparazione ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

PALLENZONA, DIECIDUE, RUSSO CARLO, TOMBA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere i termini precisi degli impegni assunti dal Governo nei confronti dei pensionati della previdenza sociale, i quali, richiamandosi a dichiarazioni del Sottosegretario onorevole Malvestiti, sono in attesa di ottenere la corresponsione di un aumento di lire 800 mensili in via provvisoria, fino a quando, cioè, non sia data attuazione alla riforma della previdenza sociale ».

RISPOSTA. — « Nel corso stesso della seduta sopra indicata, è stato presentato il disegno di legge predisposto da questo Ministero e riguardante la concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale.

« Nelle disposizioni contenute nei vari articoli del disegno di legge e nella relazione illustrativa che lo accompagna si troverà la risposta ai quesiti posti ».

Il Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale
LA PIRA.

PERA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della marina mercantile.* — « Per sapere quali provvedimenti di urgenza intendono prendere per provvedere alla difesa della spiaggia di Varazze, per una parte gravemente danneggiata e per l'altra parte minacciata di erosione in seguito alla distruzione di un molo che esisteva a levante della città.

« Il pericolo si estende alla linea ferroviaria Savona-Genova che corre lungo il tratto ove il mare ha asportato la spiaggia.

« La difesa della spiaggia, mediante le opere necessarie di ricostruzione di un molo, si rende urgente e indispensabile, tenuto conto anche che l'economia della città di Varazze è essenzialmente basata sull'industria turistica e balneare, nella quale trovano mezzi di vita e di sostentamento larghissimi strati della popolazione, che sarebbe fortemente colpita se lo stato di cose attuali dovesse continuare.

RISPOSTA. — « Per la difesa dell'abitato di Varazze furono costruiti a suo tempo due pennelli in scogliera, dei quali quello più vicino all'abitato medesimo, è tuttora in efficienza, mentre il secondo a levante ha subito gravi danni in dipendenza degli eventi bellici.

« È stata perciò disposta la compilazione del progetto esecutivo per i lavori di riparazione del detto pennello, ed alla relativa spesa prevista in lire 5 milioni, si conta di poter far fronte in questo stesso esercizio o tutto al più, in quello prossimo.

« Tra breve, quindi, i lavori di che trattasi, avranno corso ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

PESSI, SERBANDINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali sono i motivi che a tutt'oggi impediscono l'abrogazione del regio decreto-legge del 17 novembre 1938, n. 1785, e la conseguente applicazione del decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1946, n. 292, a favore dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, i quali attendono da anni il riconoscimento, agli effetti della pensione, dello sviluppo di carriera e degli scatti di stipendio, degli anni di servizio prestato dal momento della assunzione, anno 1923-24, alla data del 1938.

« L'abrogazione del regio decreto-legge n. 1785 e l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 292, porrebbe fine agli arbitri e alle ingiustizie perpetrate dal cessato regime fascista a danno di questa onesta e laboriosa categoria di lavoratori dello Stato ».

RISPOSTA. — « Con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, venne approvato il Regolamento del personale ferroviario col quale furono istituite due categorie di personale avventizio straordinario e ordinario.

« Detto personale avventizio era escluso dalla sistemazione a ruolo.

« Con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785 venne modificata la parte del surriferito Regolamento, riguardante il personale avventizio e in sostituzione di detta categoria di personale venne prevista a decorrere dal 1 dicembre 1938, quella del personale non di ruolo, suddivisa in: sussidiari, contrattisti e straordinari.

« Sicché tutto il personale non di ruolo che al 30 novembre 1938 si trovava nella posizione di avventizio ordinario e straordinario, con effetto dal 1 dicembre 1938 venne inquadrato sussidiario o contrattista.

« Per i sussidiari era prevista la sistemazione a ruolo dopo 10 anni di servizio; i contrattisti erano esclusi da qualsiasi sistemazione e così pure gli straordinari i quali ultimi avrebbero dovuto assumersi soltanto per bisogni di brevissima durata.

« Col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 furono emanate nuove norme per la sistemazione a ruolo del personale sussidiario, e precisamente fu stabilito che la sistemazione a ruolo nella posizione di stabile dovesse aver luogo con decorrenza dal 1° dicembre 1938, cioè dalla data di istituzione della categoria dei sussidiari, se a tale data gli interessati avessero compiuto almeno due anni di servizio con 600 giornate di effettiva presenza; per i rimanenti la sistemazione a ruolo era prevista: nella posizione di in prova, dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza; nella posizione di stabile dal compimento di un altro anno di servizio con altre 300 giornate di effettiva presenza.

« Dall'applicazione delle succitate disposizioni è derivato che non ha potuto essere computato agli effetti della sistemazione a ruolo il periodo di servizio ferroviario eventualmente prestato dagli interessati anteriormente al 1° dicembre 1936.

« Le richieste avanzate dalle categorie interessate mirano ad ottenere il riconoscimento di tale periodo.

« Dette richieste hanno già formato oggetto di esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria, esame che ha però condotto alla conclusione che non sia il caso di provocare in materia apposito provvedimento legislativo.

« Difatti un'eventuale ulteriore retrodatazione della sistemazione a ruolo oltre alla ripetuta data del 1° dicembre 1938, verrebbe a costituire un precedente che potrebbe essere invocato da altre categorie di personale sistemate a ruolo in virtù di precedenti disposizioni, con decorrenze meno favorevoli di quella ora invocata dalla categoria dei sussidiari.

« Poiché lo scopo principale della richiesta è in definitiva quello di ottenere il riconoscimento del servizio di avventiziato agli effetti del trattamento di quiescenza, si rileva che al riguardo ha già provveduto l'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, il quale consente difatti il riscatto dell'intero periodo di servizio civile non di ruolo prestato alle dipendenze delle Amministrazioni statali.

« Con tale concessione deve pertanto ritenere definita la questione sollevata a favore degli agenti trovatisi nelle suesposte condizioni, tanto più che tali agenti per il passato ebbero ripetutamente la possibilità di ottenere la sistemazione a ruolo attraverso pubblici concorsi — alcuni dei quali con particolari agevolazioni a favore dei concorrenti già in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria — senza tuttavia uscire dalla posizione di avventizi, dimostrando con ciò di non avere sufficienti titoli di capacità e di iniziativa ».

Il Ministro
CORBELLINI.

PESSI, SERBANDINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per la concessione del decreto di nomina ad ufficiale di complemento a tutti i frequentatori dei corsi allievi ufficiali di complemento presso le scuole allievi ufficiali di complemento dei vari corpi dell'Esercito, i quali, pur essendo stati nominati regolarmente sottotenenti, non ebbero pubblicata la nomina sul Bollettino Ufficiale del settembre 1943 per i noti fatti sopravvenuti; la quale mancata pubblicazione, oltre che non dare loro il giusto riconoscimento del grado, impedisce a molti di essi, che furono deportati in campo di prigionia, di percepire dai distretti militari gli assegni spettanti loro per il periodo di prigionia, secondo il giusto grado che essi rivestivano al momento dell'internamento ».

RISPOSTA. — « Si precisa anzitutto che alla data dell'8 settembre 1943 circa 12.000 allievi ufficiali di complemento dell'Esercito avevano compiuto gli appositi corsi. Essi erano in attesa della nomina a sottotenente di complemento e non « regolamente nominati sottotenenti ».

« Poiché, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'allievo ufficiale che abbia ottenuto la nomina suddetta deve compiere un servizio di prima nomina, questo Ministero non ha potuto regolarizzare in blocco la situazione del personale in parola (emanando i relativi decreti di nomina) data l'impossibilità di chiamare in servizio entro breve periodo una così grande massa di ufficiali, sia per ragioni di bilancio, sia perché detti ufficiali non avrebbero potuto trovare proficuo impiego a causa della notevole riduzione numerica dei reparti.

« In conseguenza questo Ministero ha ordinato — con circolare del 6 dicembre 1946 —

un censimento del personale di cui trattasi, dando contemporaneamente possibilità agli interessati, fino al 31 dicembre 1948, di accettare la nomina a sottotenente di complemento (con l'impegno di compiere, però, il servizio di prima nomina previsto dalle disposizioni in vigore), o di rinunciare alla nomina stessa conservando il grado di sergente.

« Si è ritenuto opportuno dare detta possibilità, sia in considerazione delle diminuite esigenze dell'Esercito per quanto riguarda i quadri del complemento, sia per venire incontro a quei militari che, per ragioni personali, preferissero non essere chiamati a prestare il servizio di prima nomina.

« Questo Ministero ha ora allo studio la opportunità di una proroga del suddetto termine del 31 dicembre 1948 ».

Il Ministro
PACCIARDI.

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a favore dei sottufficiali sfollati dell'Esercito, in seguito all'entrata in vigore del trattato di pace, i quali con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 5 maggio 1948, n. 814, hanno avuto ridotta l'indennità militare, che a loro compete, ai sensi del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500.

« Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 814 è accaduto infatti che molti sottufficiali, i quali sono stati collocati a riposo o dispensati dal servizio soltanto col 30 giugno 1948, hanno percepito fin qui l'indennità militare nella misura di cui al decreto legislativo n. 81 del 1948, ma subito dopo il collocamento a riposo hanno avuto corrisposta l'indennità militare nella misura di cui al decreto legislativo n. 574 del 1945, che rappresenta appena un decimo di quanto sarebbe loro spettato secondo il decreto legislativo n. 814 del 1948 ».

RISPOSTA. — « Le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, che escludono dall'aumento dell'indennità militare il personale che cessa dal servizio per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre Forze armate, rispondono allo scopo di:

non creare ulteriori disparità di trattamento fra le varie categorie del personale stesso sfollato in tempi diversi. Infatti, se non si fosse provveduto così come è stato fatto, si sarebbe verificato che dell'aumento dell'indennità militare avrebbero beneficiato sol-

tanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio dopo l'applicazione del decreto n. 814, mentre il personale già sfollato avrebbe continuato a percepire le vecchie misure;

mantenere, tra il personale in servizio e quello non in servizio, la differenza di trattamento dovuta ai compensi per lavoro straordinario soppressi con il provvedimento di aumento dell'indennità militare ed assorbiti dall'aumento stesso.

« Conseguentemente, per evitare più gravi sperequazioni, si ritiene preferibile non modificare l'articolo di legge in parola ».

Il Ministro
PACCIARDI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio ed al Ministro per l'agricoltura e foreste.* —

« Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, o abbiano preso, a seguito dell'ordine del giorno votato dai coloni, mezzadri, pastori, salariati fissi, operai e impiegati dell'Ente sardo di colonizzazione il 30 dicembre 1948, nel quale gli stessi chiedevano la destituzione e la denuncia all'autorità giudiziaria del Commissario dell'Ente, signor Efsio Chessa.

« Stante la gravità delle accuse formulate contro il signor Chessa, e contenute nel succitato ordine del giorno, che si sarebbe comportato in modo dannoso per l'Ente, l'interrogante chiede che si agisca con urgenza, per stabilire la realtà dei fatti, procedendo alla nomina di una commissione di inchiesta, secondo la richiesta contenuta nell'ordine del giorno, e per prendere le necessarie disposizioni ».

RISPOSTA. — « A riguardo delle irregolarità amministrative e delle accuse formulate a carico del Commissario dell'Ente in oggetto è stato opportunamente interessato l'Alto Commissariato per la Sardegna al fine di svolgere una adeguata inchiesta. Dalle indagini esperite ad opera di un consigliere dell'interno e di un ispettore agrario, che hanno riferito all'Alto Commissariato medesimo, è emerso che, in genere, le deficienze riscontrate nella direzione dell'azienda agricola dell'Ente sardo di colonizzazione non presentano alcun carattere di gravità e sono eliminabili in avvenire senza che occorran provvedimenti particolari.

« Per quanto poi concerne, in particolare, la competenza dell'attuale Commissario governativo, essa è risultata fuori questione, trattandosi di dirigente di aziende agricole di professione, così come — sempre a detta del-

la Commissione di inchiesta — giudizio del tutto favorevole deve esprimersi nei riguardi sia della di lui correttezza, sia della sua ala-crità e senso del dovere.

« A quanto sembra, in definitiva, lecito concludere è stata data eccessiva importanza agli inconvenienti lamentati, inconvenienti che per la loro natura, sarebbero occorsi per forza di cose sotto qualsivoglia amministratore.

« Si ritiene tuttavia opportuno assicurare che dal Presidente della Regione sarda sono state impartite disposizioni al competente Ispettorato agrario perché l'attività dell'Ente di colonizzazione sia seguita, fornendo alla amministrazione di esso ogni utile suggerimento per il miglioramento dei servizi tecnici ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

PRETI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non è stato sinora approvato dal Consiglio dei Ministri il progetto di legge sulla statizzazione degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi, sebbene il progetto stesso sia stato da oltre un anno ultimato dalla apposita Commissione nominata dal Ministro Guardasigilli e sebbene sia unanimemente riconosciuta la necessità e la urgenza della progettata riforma ».

RISPOSTA. — « Si osserva che al fine di normalizzare il delicato servizio degli ufficiali giudiziari si era pensato inquadrare la categoria in ruolo organico statale.

« A tale scopo una apposita Commissione ministeriale predispose un ampio progetto, il quale però non ha potuto essere concretato in provvedimento legislativo perché non è apparso consigliabile aumentare il numero degli impiegati statali.

« Si è pertanto preparato un nuovo schema di ordinamento riguardante sia gli ufficiali giudiziari sia i commessi allo scopo di migliorare le condizioni delle due categorie mediante una più equa distribuzione e un aumento dei proventi, e il riconoscimento di una autonomia funzionale ai commessi per gli atti di notificazione.

« Lo schema è a conoscenza delle categorie interessate, che hanno manifestato, a mezzo dei loro rappresentanti, la loro piena soddisfazione.

« Tale provvedimento si trova ora all'esame degli altri Ministeri interessati e si con-

fida che in breve tempo possa essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato
-per la grazia e giustizia*
CASSIANI.

PRETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se nel rifiorire di proposte, le più varie, nel campo dell'industria e dell'artigianato agricolo, non sia il caso di riprendere nella dovuta considerazione l'allevamento razionale dei conigli di angora, la cui industria è in piena decadenza; e se, per dare impulso ed incoraggiamento alla produzione della lana d'angora non si ritenga opportuno di emanare provvidenze atte ad evitare la scomparsa di tale forma di piccola industria connessa all'agricoltura ».

RISPOSTA. — « L'allevamento del coniglio angora prima della guerra aveva assunto nel Paese un notevole sviluppo, sì che la lana che si ritraeva da esso poteva alimentare tanto l'industria quanto l'artigianato, che appunto si occupano della sua lavorazione e confezione.

« Se in questi ultimi anni l'allevamento del coniglio d'angora, come pure quello delle altre razze di conigli, ha subito una forte riduzione, questo si deve anzitutto all'alto costo dei mangimi ed al fatto che, per ragioni diverse e specialmente per mancanza di mezzi finanziari necessari, non si è potuto svolgere quell'azione di assistenza e propoganda che negli anni prima della guerra aveva arrecato notevoli vantaggi alla diffusione e produzione.

« Tuttavia questo Ministero si augura di poter prossimamente destinare a favore della coniglicoltura in genere e particolarmente del coniglio d'angora, quei mezzi possibilmente adeguati alla ripresa di quelle iniziative (concorsi e premi di allevamento, contributi acquisto riproduttori, ecc.) per assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio cunicolo nazionale ».

Il Ministro
SEGNI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quale provvedimento abbia preso per mettere in esecuzione dei cantieri di rimboschimento, per venire incontro alla grave disoccupazione esistente nel comune di Santa Sofia che colpisce il 75 per cento dei lavoratori ivi residenti ».

RISPOSTA. — « La proposta, a suo tempo pervenuta, per la istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune in oggetto, è stata esaminata con favorevole disposizione, per cui detto cantiere rientra fra quelli inclusi nel piano nazionale.

« Poiché, come noto, è stata nel frattempo pubblicata la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, potrà essere attuato il progettato cantiere, sempre in relazione alla ripartizione regionale dei fondi in stanziamento ».

Il Ministro
FANFANI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali circa una quarantina di benemeriti educatori, compresi fra gli idonei all'ufficio di ispettore scolastico nella graduatoria derivata dall'unico concorso per merito distinto 1937-40 e inclusi nella successiva graduatoria generale, non hanno avuto ancora la nomina; e per sapere se non ritenga giusto nei confronti dei detti educatori ed utile per la scuola elementare provvedere sollecitamente a tale nomina ».

RISPOSTA. — « Nel 1936, quando fu indetto (decreto ministeriale 21 dicembre 1936) il concorso per merito distinto di cui trattasi, vigeva, per il personale di vigilanza delle scuole elementari (direttori didattici e ispettori scolastici) l'ordinamento stabilito dal regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, per il quale il personale inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico statale, era distribuito nei gradi dal X al VII con le seguenti qualifiche: grado X direttori didattici (con funzioni direttive da esercitarsi nei circoli didattici); grado IX ispettori scolastici di circolo (con funzioni direttive eguali perfettamente a quelle dei direttori didattici, da esercitarsi negli stessi circoli didattici ai quali erano destinati i direttori); grado VIII primi ispettori scolastici con funzioni ispettive (e quindi non più direttive) da esercitarsi in una circoscrizione scolastica o presso un Provveditorato agli studi); grado VII ispettori scolastici capi con funzioni ispettive, pari a quelle dei primi ispettori scolastici.

« Nell'ordinamento ora specificato è da rilevare che il mutamento di funzioni (da quelle direttive a quelle ispettive) non si aveva nella promozione dalla qualifica di direttore a quella di ispettore scolastico (dal grado X al grado IX) bensì si aveva nella promozione

dalla qualifica di ispettore scolastico a quella di primo ispettore (dal grado IX al grado VIII) e ciò malgrado le accennate qualifiche, che possono indurre in errore.

« È da rilevare inoltre che, secondo l'ordinamento gerarchico e secondo lo stato giuridico degli impiegati statali, il passaggio dal grado X al grado IX del gruppo B, nel quale era ed è inquadrato il personale di vigilanza delle scuole elementari, si attua con promozione mediante o esami di merito distinto o esami di idoneità; il passaggio ai gradi successivi (gradi VIII e VII) si attua, invece, con promozione mediante scrutinio.

« Indetti gli esami di merito distinto, come si è esposto, nel dicembre 1936, tali esami avrebbero potuto portare alla promozione di 70 funzionari, quanti erano i posti disponibili nel grado IX messi a concorso.

« Di coloro che si presentarono al concorso per merito distinto soltanto 38 funzionari lo vinsero; altri 117 funzionari non vinsero il concorso, non avendo riportato nelle prove di esame le prescritte votazioni; essi, però, riportarono la votazione sufficiente per essere dichiarati idonei, che non dava ad essi diritto alla promozione.

« Per quanto si è detto in precedenza, i 38 vincitori conseguirono la promozione al grado IX, alla quale si provvide con decreto ministeriale 23 settembre 1939, ma non mutarono di funzioni; essi continuarono a esercitare mansioni direttive, poiché, quantunque al grado IX corrispondesse la qualifica di ispettore scolastico, le mansioni dei due gradi (X e IX) erano uguali.

« Con successivo regio decreto 19 maggio 1941, n. 603, fu stabilito, in forza di una norma avente applicazione transitoria, che i direttori i quali avevano conseguito la sola idoneità nel suindicato concorso per merito distinto potessero essere anche essi promossi al grado IX e difatti i 117 idonei furono promossi con effetto dal 1° agosto 1941 e furono accodati ai 38 vincitori predetti nel grado IX del ruolo.

« Con tale promozione venivano ad esaurirsi gli effetti del concorso per merito distinto indetto nel dicembre 1936, effetti che in una certa guisa posero sullo stesso piano sia i 38 vincitori che i 117 idonei: unica differenza tra i due gruppi era, infatti, la diversa decorrenza della promozione, dacché questa per i vincitori decorreva dal 1939 e per gli idonei dal 1941.

« Nel 1942 si procedette alle promozioni dal grado IX° al grado VIII°, ossia dalla qualifica di ispettore scolastico di circolo alla qua-

lifica di primo ispettore scolastico, che importava mutamento di mansioni (dalle mansioni direttive si passava a quelle ispettive).

« Le promozioni effettuate furono 60, perché tanti erano i posti allora disponibili del grado VIII, e furono disposte, a norma di legge, per un terzo per merito comparativo e per due terzi per merito assoluto.

« Di tali promozioni beneficiarono sia coloro che avevano vinto il concorso per merito distinto (i 38 ai quali sopra si è accennato), sia, ma solo in parte, i 117 che avevano riportato la sola idoneità nel medesimo concorso.

« Dopo il 1942 non si sono effettuate altre promozioni, sia per le vicende belliche che divisero il Paese in due zone, per cui una parte del personale si trovava alle dipendenze del governo legittimo e l'altra parte si trovava alle dipendenze del governo illegittimo, sia per la opportunità, sorta dopo l'unificazione del territorio nazionale, che fossero esaurite le operazioni epurative del personale prima di procedere alle promozioni del personale stesso.

« Gli idonei rimasti, nel 1942 nel grado IX perché non fruiro allora della promozione al grado VIII (con conseguente mutamento di attribuzioni) sono ridotti oggi a 47.

« Sia però ben chiaro, e giova ripeterlo, che la loro idoneità non era idoneità all'ufficio ispettivo, come è detto nella interrogazione, ma idoneità negli esami per la promozione dal grado X° al grado IX°, che non importava mutamento di funzioni.

« Quanto precede illustra le ragioni per le quali il gruppo degli ispettori scolastici di circolo, i quali conseguirono la idoneità in sede di esami per merito distinto, si trovano ancora con mansioni direttive e non hanno conseguito le mansioni ispettive come alcuni loro colleghi.

« Con provvedimenti successivi al 1942 (legge 31 maggio 1943, n. 570 e legge 25 febbraio 1948, n. 264) il ruolo del personale di vigilanza (direttori didattici e ispettori scolastici) subì radicali modificazioni.

« Con la legge n. 570 del 1943, fu soppresso il grado X°, per modo che tutti i funzionari che vi erano inquadrati passarono al grado IX° e in tale grado si ebbero due qualifiche: direttori didattici e ispettori di circolo con identità di mansioni; per la legge n. 264 del 1948 i detti direttori didattici e ispettori scolastici di circolo sono stati inquadrati tutti nel grado VIII°, al quale non corrispondono più, come prima, mansioni ispettive, bensì le mansioni direttive, e poiché le mansioni ispettive sono ora attribuite al solo grado VIII°,

occorre provvedere alle promozioni nei posti vacanti nello stesso grado VII°, promozioni che, secondo le norme generali dell'ordinamento gerarchico e dello stato giuridico devono essere effettuate col metodo dello scrutinio per merito comparativo.

« A tale scrutinio devono partecipare tutti i funzionari ora iscritti nel grado VII° (salvo i pochi per i quali non si verificano le condizioni di scrutinabilità) che sono in cifra tonda 1500.

« Allo stato della legislazione non è possibile promuovere gli idonei ai quali si fa riferimento (sono come si è detto 47 e i posti da conferirsi nel grado superiore sono poco più di 50), trascurando le legittime e comprensibili aspettative degli altri scrutinabili, che sono in numero di parecchie centinaia.

« Un provvedimento che dettasse norme in contrasto con quelle generali allo scopo di assicurare la promozione agli anzidetti idonei non sarebbe equo, ed è quindi da scartare.

« È tuttavia da osservare che lo scrutinio per la promozione deve operarsi sulla base dei meriti di carriera di ciascun funzionario scrutinabile (scrutinio per merito comparativo) cosicché gli idonei in parola, essendo in possesso della idoneità conseguita in sede di esami di merito distinto, si trovano nella condizione di vantare, di fronte ai loro colleghi che non ne sono in possesso, un titolo di indiscutibile valore, al quale sarà riconosciuta una adeguata valutazione quando lo scrutinio sarà compiuto ».

Il Ministro

GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se è vero che dalla rete telefonica di cui si sarebbe disposto l'impianto nella zona Controne-Santo Angelo Fasanella, in provincia di Salerno, sia stato escluso l'importante comune di Castelcivita, e se non intenda riparare ad una così palese ingiustizia, la cui notizia ha prodotto vivo risentimento presso quella laboriosa popolazione ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che il comune di Castelcivita non ha mai avanzato la prescritta domanda per ottenere l'impianto gratuito ai sensi delle tassative disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783.

« In sede della prevista riapertura dei termini (scaduti il 30 novembre 1947) l'aspirazione del predetto Comune sarà tenuta presente in concorrenza con le altre del genere, sem-

preché il medesimo si decida a trasmettere regolare domanda, che potrà essere da esso inoltrata anche senza attendere l'emanazione del provvedimento relativo alla proroga ».

Il Ministro
JERVOLINO.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere le ragioni per le quali ancora non si effettua l'indispensabile ripristino della Ricevitoria postale nelle frazioni Pezzano e Filetta del comune di Santo Cipriano Picentino (Salerno), per la quale quell'Amministrazione comunale, con deliberazione 16 marzo 1949, si è financo impegnata a fornire il locale; e per conoscere altresì i motivi per i quali nulla ancora si è fatto in ordine alla istituzione del servizio telefonico nelle predette frazioni, nonché i provvedimenti che intenda adottare nei confronti della S.E.T. per scuoterne la inerzia in merito ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che a Pezzano, frazione del comune di Santo Cipriano Picentino, non è mai esistito alcun ufficio postale, mentre venne istituita, il 1° luglio 1917, una ricevitoria postale a Filetta anche essa frazione del suddetto Comune, che, però, il 1° febbraio 1934 venne trasformata in collettorie perché passiva. Ad ogni modo circa la possibilità di ritrasformare detta collettorie in ricevitoria è ora in corso di esame la pratica relativa che, non appena completa di tutti i dati indispensabili, dovrà essere sottoposta al prescritto parere della Commissione centrale delle ricevitorie.

« Per quanto riguarda la istituzione del servizio telefonico nelle predette frazioni, si fa presente che essa è subordinata alla riattivazione della linea principale Santo Cipriano Picentino-Salerno che fu distrutta dalla guerra.

« Come è noto è sorta da tempo questione circa la competenza della spesa per il ripristino degli impianti del genere, se cioè i Comuni siano obbligati, come le Società sostengono, di concorrere nella spesa di ripristino nella misura del 50 per cento in analogia di quanto dispone l'articolo 138 del Regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni.

« Il Consiglio di Stato, il cui parere è stato richiesto sulla questione, non si è ancora pronunciato in merito.

« La S.E.T. ha da tempo intavolato trattative con il Comune chiedendo un concorso nelle spese, fissato in lire 728 mila, da versarsi

dal Comune stesso in quattro annualità ed impegnandosi a restituire la somma stessa ove lo Stato liquidasse alla Società, in prosieguo di tempo, i danni di guerra. Secondo la Società tale concorso è inferiore al 50 per cento della spesa che essa dovrebbe sostenere per il ripristino dell'impianto.

« Ove peraltro il Comune lo desiderasse, questa Amministrazione potrebbe rivedere il preventivo della spesa stessa.

« È stato inoltre riferito che la Società aveva richiesto al Comune la somma di lire 10 mila per i necessari sopraluoghi per la compilazione delle perizie, ma che a tale richiesta non è stato mai dato seguito da parte del Comune stesso ».

Il Ministro
JERVOLINO.

RESCIGNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per soddisfare alle urgenti necessità dell'ufficio di Pretura di Mercato Santo Severino (Salerno) che, comprendendo ben cinque comuni e più di cinquanta frazioni, con distanze dall'ufficio stesso oscillanti tra gli otto e i ventiquattro chilometri e con notevole deficienza di mezzi di comunicazione, è oberato di un enorme lavoro, che soltanto lo spirito di abnegazione dell'attuale magistrato dirigente riesce a fronteggiare; e se non ritenga indispensabile assegnare subito al detto ufficio almeno un secondo funzionario di cancelleria ed un commesso giudiziario per assicurare al mandamento regolare efficienza nella Amministrazione della giustizia ».

RISPOSTA. — « Si osserva che alla pretura di Mercato San Severino sono addetti il pretore dottor Salvati Alfonso, il cancelliere Maddio Antonio e l'aiutante di cancelleria Milone Giuseppe. Con ciò la pianta organica della pretura è al completo e quindi non è possibile destinarvi altro magistrato e altro cancelliere.

« Uguale impossibilità esiste anche per la nomina del commesso dell'ufficiale giudiziario poiché il limite numerico complessivo stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380, è stato raggiunto. Comunque le necessità della pretura di Mercato Santo Severino saranno tenute particolarmente in considerazione e non appena le disponibilità di personale lo consentiranno non si mancherà di nominare il commesso anche per quella sede ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri onorevole Porzio.* — « Per sapere come si intenda provvedere perché all'ufficio postale di Nocera Inferiore (Salerno), cospicuo centro agricolo, industriale, culturale e ferroviario, con una popolazione di oltre 35.000 abitanti, venga data una sede decente, essendo quella attuale — come lamenta la stampa (vedere giornale Roma del 20 maggio 1949) e come l'interrogante ha potuto personalmente constatare — del tutto insufficiente, così da intralciare il sollecito svolgimento dei complessi servizi, che soltanto lo spirito di abnegazione del dirigente l'ufficio stesso riesce faticosamente ad assicurare; e per conoscere se non si ritenga urgente la costruzione di un locale adatto, facile per la disponibilità di suoli, con contributi dei fondi E. R. P. ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, anche a nome dell'onorevole Porzio, si comunica che l'Amministrazione postale, già edotta della questione, sta trattando con il comune di Nocera Inferiore al fine di risolvere favorevolmente il problema che, però, non si presenta facile data la scarsità di locali ampi e convenienti in quella sede.

« Nei riguardi della proposta di costruire un locale adatto con i contributi E.R.P., questa Amministrazione almeno fino ad oggi non beneficia di nessuna assegnazione di tali fondi per lo scopo di cui trattasi ».

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

JERVOLINO.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se — considerato che la coltura e la esportazione dei loti costituiscono per il popoloso agro nocerino in provincia di Salerno un problema vitale — si vada provvedendo agli studi ed alle attività necessari al miglioramento ed alla conservazione di tale prodotto, nonché ad una adeguata intensificazione della sua esportazione all'estero ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero è ben nota la crisi di sovrapproduzione di loti in rapporto alle attuali possibilità di consumo del mercato interno e per tale ragione esso non ha mancato di svolgere il suo interessamento per trovare delle possibilità di collocamento di tale prodotto sui mercati esteri.

« Tali sforzi si sono rivolti particolarmente verso la Bizona tedesca, in occasione delle

trattative svoltesi nel febbraio del corrente anno tra la Delegazione dell'istituto commercio estero e la Delegazione germanica incaricata dall' J.E.I.A.

« Non è stato però possibile, in tale occasione, trattare la fissazione di alcun contingente di esportazione di loti perché, mentre l'accordo aveva per oggetto delle forniture che, per quanto riguarda gli ortofrutti, debbono aver luogo entro il 30 aprile 1949, la produzione dei loti si rende disponibile soltanto all'inizio della stagione autunnale; sicché questo particolare problema potrà essere più concretamente trattato in sede di negoziazione del nuovo Accordo commerciale.

« Comunque, la questione dei loti è stata prospettata, in termini generali, alla Delegazione germanica durante gli accordi del febbraio alla presenza di due esponenti degli interessi commerciali di questo particolare settore, appositamente inviati. Dato che gli esperti tedeschi non avevano una sufficiente conoscenza merceologica del prodotto, essi hanno pregato gli esperti italiani di predisporre elementi dettagliati circa l'entità della produzione, le caratteristiche del prodotto, i sistemi per la maturazione artificiale, gli imballaggi, ecc.

« Questi elementi sono stati già richiesti dall'Istituto commercio estero alle ditte ed alle Amministrazioni interessate e saranno rimessi, appena possibile, ai competenti Uffici germanici.

« E peraltro, opportuno fare osservare che il consumo dei loti in Germania — iniziato in un momento di particolare difficoltà di alimentazione — non potrà adesso essere incrementato fino al punto da sanare la crisi esistente sul mercato italiano per effetto dell'incremento dato alla coltura, sotto la spinta di circostanze eccezionali e transitorie.

« Per quanto riguarda poi tutti gli altri Paesi in generale, si pone in rilievo che, di regola, le esportazioni di tutti gli ortofrutti e quindi dei loti verso la maggior parte dei terzi Paesi è a dogana, e cioè esse possono essere effettuate senza che occorra una particolare autorizzazione da parte del Ministero; nei pochi casi nei quali tale autorizzazione si rende necessaria, essa viene rilasciata per la voce « ortofrutti » in generale, senza esclusione dell'uno o l'altro prodotto.

« In definitiva, a parte quello che si è già detto per quanto riguarda specificamente la Germania, le difficoltà che si incontrano nell'esportazione dei loti provengono esclusivamente dai Paesi importatori.

« Nei confronti di questi ultimi, non è agevole svolgere una concreta azione per favorire il collocamento di tali prodotti dato che — come lo dimostra la tendenza del consumo sul mercato interno — le crescenti disponibilità, a prezzi accessibili a larghe masse di consumatori di altri prodotti ortofrutticoli e di generi alimentari più graditi, tendono a ridurre le possibilità di esito dei loti. Infatti esperimenti di esportazione di tale prodotto verso l'Inghilterra hanno dato risultati negativi ed il Ministry of Food britannico ha proibito l'importazione dei loti in quel Paese.

« Nonostante tali difficoltà questo Ministero non mancherà di svolgere, per l'avvenire, il suo interessamento per trovare qualche sbocco all'esportazione del prodotto in questione.

« Data però l'incertezza dei risultati di tale azione, è consigliabile che i produttori nazionali intensifichino i loro sforzi nel senso di accentuare l'interesse del mercato interno verso tale prodotto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio estero*
BULLONI.

RESTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare a favore degli agricoltori delle provincie di Bari, Foggia e Potenza, colpiti dalla grave siccità, oltre che dalle arvicole e dalle gelate di quest'anno che hanno gravemente compromessi i raccolti delle olive e dei cereali e isteriliti i pascoli.

« Per conoscere altresì se non sia il caso di disporre una riduzione delle aliquote del contingente per il conferimento del grano ai granai del popolo, la riduzione del 50 per cento per i contributi unificati e la sospensione dei gravami di mano d'opera oltre ad alleggerimenti fiscali — a titolo di soccorso — per i tributi erariali e locali e a speciali agevolazioni per i conduttori dei terreni dell'Opera nazionale combattenti, nel Tavoliere delle Puglie, che risultano maggiormente colpiti ».

RISPOSTA. — « Una indiscriminata riduzione del 50 per cento dei contributi unificati in agricoltura a favore degli agricoltori delle provincie di Bari, Foggia e Potenza che hanno subito danni nei pascoli e nei raccolti delle olive e dei cereali a causa delle avversità climateriche e delle arvicole, non è attuabile in quanto, come è noto, i contributi unificati in agricoltura non gravano sul reddito delle aziende, ma sulla mano d'opera assunta o su

quella delle unità familiari dei nuclei colonic e mezzadrili stabilmente addette alle colture ed al bestiame.

« I contributi unificati in agricoltura sono, in conseguenza, sempre dovuti quando vi sia stata prestazione d'opera, anche quando il reddito dell'annata agraria sia stato inferiore al normale e ciò perché essi sono imposti e riscossi per la erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli, le quali sono appunto calcolate sulla base delle giornate di prestazione d'opera per i salariati e braccianti e sul numero delle unità lavorative per i coloni e mezzadri.

« Da quanto sopra esposto deriva che eventuali riduzioni nel gettito dei contributi unificati si risolverebbero automaticamente in una contrazione delle prestazioni a favore dei lavoratori.

« Ciò non pertanto è ovvio che, se le avversità di cui sopra hanno impedito ed ostacolato il regolare svolgersi delle operazioni culturali previste nel calendario stagionale, ne è derivata una minore assunzione di mano d'opera.

« In tal caso la Commissione provinciale — di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949 — di ciascuna delle provincie sopra citate potrebbe delimitare le zone nelle quali le avversità climateriche ed i danni prodotti dalle arvicole hanno causato tale minore assunzione di mano d'opera e potrebbe — per le zone stesse — determinare la incidenza della minore assunzione di mano d'opera sui coefficienti di giornate lavorative per ogni ettaro delle singole colture e per ogni capo delle diverse specie di bestiame da essa Commissione in precedenza fissate.

« A tale determinazione riguardante le giornate di lavoro imponibile la Commissione provinciale dovrebbe però far subito seguire quella della riduzione delle giornate di accredito dei contributi a favore dei lavoratori iscritti negli elenchi nominativi, in modo da conservare il pareggio tra gettito dei contributi e somme da accreditare agli Istituti della previdenza sociale e per l'assicurazione di malattie dei lavoratori, per la erogazione delle prestazioni.

Qualora le Commissioni provinciali interessate ravvisassero la necessità di addivenire a tali determinazioni, esse potrebbero ispirarsi agli eventuali provvedimenti che l'Amministrazione dello Stato andasse ad adottare per le imposte erariali.

« Per la provincia di Foggia, particolari adattamenti potrebbero essere studiati da quella Commissione nel caso che, nelle zone danneggiate, siano stati conseguiti dati defi-

nitivi riguardanti la effettiva occupazione di mano d'opera poiché in quella provincia è attualmente in corso tale rilievo ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se si intendano prendere i provvedimenti urgenti per evitare che siano smantellate dai proprietari limitrofi le vie costruite da militari, le quali, soprattutto in alcune provincie del Mezzogiorno, hanno una importanza fondamentale per l'agricoltura ».

RISPOSTA. — « Il problema riguardante la utilizzazione per usi civili delle strade costruite per scopi militari, anche dagli eserciti alleati e d'occupazione è stato già da tempo preso in esame dal Ministero dei lavori pubblici al fine di giungere ad una possibile e conveniente soluzione del problema stesso.

« Si è disposto, infatti, il censimento di tali strade a cura dei Provveditorati regionali delle opere pubbliche, i quali hanno avuto anche l'incarico di accertare, oltre che l'opportunità o meno di conservare agli usi civili le strade stesse, pure l'attuale stato di consistenza delle opere e la spesa che sarebbe necessaria per provvedere alla sistemazione, al completamento ed alla manutenzione di esse.

« Fino a quando, perciò, non si saranno raccolti tutti i necessari elementi di giudizio e non si verrà a conoscenza delle decisioni che intendono adottare i comuni e le provincie interessate circa l'eventuale presa in consegna di detti tronchi stradali, non può essere studiato alcun piano organico per determinare se ed in quale misura, sotto quale forma e per quali delle strade in parola lo Stato debba intervenire allo scopo di assicurarne la conservazione e l'ulteriore utilizzazione per gli usi civili ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI

RICCIO. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — « Per conoscere quale sia lo stato della pratica relativa alla concessione per la costruzione della ferrovia circumflegrea e se, comunque, lo schema modificativo della primitiva concessione stia per essere approvato, in modo che i lavori possano avere inizio ».

RISPOSTA. — « Al riguardo — anche per conto del Ministro del tesoro — si comu-

nica che, in relazione alla impossibilità dichiarata dalla S.E.P.S.A. di assolvere gli obblighi assuntisi con l'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia circumflegrea, è allo studio uno schema di provvedimento di legge per la modifica del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, che ebbe ad autorizzare la concessione della suddetta ferrovia, e dell'atto di concessione che in relazione al decreto in parola venne a suo tempo stipulato con la S. E. P. S. A.

« Appena sarà concordato col Ministero del tesoro il definitivo testo di tale provvedimento in merito al quale si è ritenuto di interpellare anche l'Avvocatura generale dello Stato, che di recente si è pronunciata, il provvedimento stesso verrà sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri e quindi all'approvazione del Parlamento ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed utile inserire nella categoria C/2 dell'imposta di ricchezza mobile anche i redditi di lavoro del piccolo industriale, condizionando tale inserimento a precisi limiti e definizioni di valore e di figura, di modo che vengano alleggeriti i pesi dei piccoli industriali lavoratori ».

RISPOSTA. — « La classificazione dei redditi nelle diverse categorie del tributo mobiliare è fissata dal decreto legislativo 16 ottobre 1924, n. 1613, il quale stabilisce tassativamente che i redditi misti di capitale e lavoro debbono essere classificati nella categoria B.

« L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 4680, del 12 giugno 1946 ha adottato tuttavia criteri largamente equitativi nei confronti dei piccoli industriali, consentendone l'inquadramento nella categoria C/1 con riguardo non tanto alla natura dell'attività esercitata — che, a rigor di legge, porterebbe senz'altro alla classificazione del reddito nella categoria B — quanto alla struttura delle singole aziende, le quali presentano, in alcuni casi, caratteristiche analoghe a quelle delle aziende artigiane.

« La circolare citata ha permesso il passaggio nella categoria C/1 di numerosissime aziende già classificate in categoria B e non può disconoscersi che essa si è ispirata a concetti di equità estremamente benevoli.

« Per quanto sopra esposto non si ritiene possibile fare una ulteriore concessione, parificando il trattamento tributario del reddito dei piccoli industriali con quello del reddito

di lavoro dipendente (categoria C/2), la cui caratteristica essenziale sta nel fatto di essere in somma fissa e definita, e quindi, esattamente accertabile, mentre il reddito delle attività industriali ha la caratteristica essenziale di essere incerto e variabile (e per ciò stesso assai meno esattamente accertabile) ».

Il Ministro
VANONI.

ROSELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non sia opportuno prorogare ancora i termini del provvedimento di legge n. 13 del 23 gennaio 1949, riguardante la stabilità di impiego dei lavoratori reduci ed assimilati assunti provvisoriamente presso aziende private o enti statali e parastatali. Sono note le ragioni generali di tale richiesta, particolarmente vivaci nel settore elettrico che forse si trova nelle condizioni per tale conferma di impiego ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'iniziativa per una ulteriore proroga dei termini stabiliti dalla legge 23 gennaio 1949, n. 13, concernente il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti o assunti in servizio nelle aziende private, è già stata fatta propria dagli onorevoli deputati Cavallotti, Scotti Francesco e Cucchi, i quali hanno proposto che i termini in questione siano prorogati fino al 31 maggio del 1950 (vedi atti parlamentari della Camera dei Deputati — Disegni di legge e relazioni — stampato n. 293), questo Ministero, in linea di massima, non è alieno di prendere in considerazione la proposta parlamentare di una ulteriore proroga ».

Il Ministro
FANFANI.

ROVEDA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione del Consorzio antitubercolare di Parma a permettere, in contrasto con le vigenti norme, l'esercizio della libera attività professionale al direttore sanitario, con grave nocumento del pubblico servizio, che lo stesso direttore dovrebbe disimpegnare. Se risponde al vero che detta Amministrazione abbia fornito o convalidato documenti ed estratti regolamentari, che avrebbero servito al direttore del Consorzio di eludere per 17 anni il fisco. Quali provvedimenti e sanzioni intende promuovere l'onorevole Alto Commissario in relazione alle denunciate irregolarità ».

RISPOSTA. — « L'ambito della attività spiegata dal Direttore sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare di Parma, professore Giuseppe Borsalino, è quello stabilito dall'articolo 20 del Regolamento organico del Consorzio stesso, approvato dal Comitato amministrativo il 10 novembre 1936 e tuttora in vigore.

« Tale disposizione consente al predetto sanitario l'esercizio della privata consulenza nella specialità, sempre che si svolga in luogo ed ore estranee a quelle d'ufficio e subordinatamente al disimpegno dei doveri tutti, compresi quelli straordinari, inerenti all'ufficio stesso ».

« Il professore Borsalino non esercita la libera attività professionale, ma si limita a fare la consulenza, al di fuori dell'ufficio e nelle ore libere dai doveri d'ufficio, senza recare alcun nocumento al servizio a cui egli è preposto.

« Anche il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Parma, su richiesta di quel Prefetto, ha riferito che per quanto gli consta, il professore Borsalino esplica unicamente attività di consulente per la sua specialità.

« Per quanto riguarda poi l'affermazione che l'Amministrazione del Consorzio abbia fornito o convalidato documenti ed estratti regolamentari che avrebbero servito al direttore di eludere per 17 anni il fisco, risulta chiaramente da dichiarazioni rilasciate rispettivamente nel 1943 e nel 1948 dai Presidenti dell'epoca, che detto Consorzio si è attenuto rigidamente al testo del regolamento ed agli orari interni stabiliti e successivamente approvati da questa Prefettura.

« Risulta altresì che il professore Borsalino per la sua attività quale direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, non ha mai dato luogo a rilievo, e che egli ha sempre esercitato e tutt'ora esercita le sue funzioni con diligenza e con spirito di umanità ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

RUSSO CARLO, GUERRIERI FILIPPO, PERTUSIO, LUCIFREDI, PALLENZONA, GOTELLI ANGELA e VIALE. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per tutelare il patrimonio ittico della Riviera Ligure, che si è in questi ultimi anni paurosamente depauperato; ed in particolare, per conoscere se non ritengano op-

portuno predisporre provvedimenti idonei a:

1°) limitare la pesca a strascico con mezzi meccanici esclusivamente ad una distanza non inferiore a tre miglia marine dalla costa verso l'alto mare, vietando lo stesso tipo di pesca nelle ore notturne;

2°) vietare la pesca dei « bianchetti » a mezzo di fonti luminose (lampare), limitandola in ogni caso ai mesi di febbraio e marzo, con facoltà di ulteriori concessioni da parte di commissioni provinciali, secondo le particolari condizioni delle singole zone litoranee, con periodo di pesca effettiva non mai superiore ai due mesi;

3°) disciplinare lo scarico nelle acque litoranee di residui di olii minerali o di prodotti chimici di qualsiasi natura;

4°) reprimere con maggiore severità la pesca di frodo con esplosivi, corrente elettrica e altri mezzi, atti ad uccidere, stordire ed intorpidire i pesci, proponendo all'uopo un inasprimento delle vigenti sanzioni penali;

5°) disporre il passaggio dalla categoria B alla categoria C-1, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dei piccoli pescatori, tenendo presente che il loro reddito, per sua natura incerto e variabile, è reddito prevalentemente di lavoro;

6°) costituire Commissioni provinciali per i problemi locali della pesca, presiedute dai comandanti le Capitanerie di porto e composte di rappresentanti delle cooperative di pescatori e dei centri pesca della provincia ».

RISPOSTA. — « Si premette che la presente risposta è data anche a nome del Ministero delle finanze, per il punto di competenza di quella Amministrazione:

1°) La pesca a strascico esercitata dai motopescherecci è disciplinata dall'articolo 2 del vigente decreto ministeriale 1° settembre 1934, il quale, affermato il generale principio che essa non può essere esercitata a distanza minore di tre miglia marine dalla costa verso l'alto mare, dispone alcune deroghe speciali in considerazione delle particolari condizioni locali. Così è stabilito che nelle zone di mare dal confine con la Francia ad Isola del Tino la predetta distanza è ridotta ad un miglio durante i mesi dal settembre all'aprile compresi.

« Tale speciale deroga (limitata nel tempo, da settembre ad aprile, per la protezione del pesce novello) trova fondamento nelle particolari condizioni fisiche del fondo marino della Liguria. Difatti, dato l'andamento dei fondali e data la profondità raggiunta in quelle acque sarebbe assai meno proficua la pesca

esercitata dai motopescherecci a distanza superiore alle tre miglia marine dalla costa verso l'alto mare, mentre, d'altra parte, (salvo il minor danno della fauna e della flora di fondo) la piccola pesca risentirebbe minimo vantaggio, non potendo proficuamente esercitarsi in acque profonde, come quelle comprese nel secondo e terzo miglio, che resterebbero così pressoché inutilizzate.

« Si ritiene, pertanto, che non sia opportuno modificare le disposizioni vigenti circa la distanza in questione.

« Per quanto riguarda l'opportunità di vietare la pesca di cui trattasi nelle ore notturne, si fa presente che l'articolo 4 del predetto decreto stabilisce: « I pescherecci a propulsione meccanica debbono, durante la pesca, tenere... di notte (oltre ai fanali regolamentari per prevenire gli abbordi) un fanale o gruppi di fanali a luce combinata da mostrare soltanto per breve tempo ed a richiesta dei semafori o delle navi addette al servizio di vigilanza sulla pesca.

« Tale disposizione permette di individuare, durante la notte, i battelli da pesca e di controllarne la posizione.

« Pertanto neanche si ritiene opportuno accogliere la proposta di vietare la pesca in questione nelle ore notturne. Comunque, la questione stessa sarà sottoposta all'esame delle Commissioni locali di pesca della Liguria.

2°) Circa la pesca del bianchetto con fonti luminose, si fa presente che essa è vietata nelle acque liguri dall'articolo 4 del decreto Ministeriale 19 ottobre 1939, tuttora in vigore.

« Tale divieto non vige nei soli mesi di febbraio e di marzo.

« Saranno date disposizioni perché tali norme siano fatte rispettare col maggior rigore dalle autorità marittime competenti.

3°) Gli scarichi nelle acque litoranee di residui di oli minerali o di prodotti chimici di qualsiasi natura sono disciplinati dall'articolo 9 del testo unico delle leggi sulla pesca che dà facoltà a questo Ministero di intervenire al riguardo per impedire danni all'industria della pesca.

« Ma al riguardo si fa presente che non si sono avute da parte delle capitanerie di porto o di interessati segnalazioni di inquinamenti.

« Comunque, questo Ministero non mancherà di interessare vivamente le dette capitanerie a vigilare al fine di assicurare l'ottemperanza più scrupolosa alle disposizioni citate.

4°) Circa l'opportunità di proporre l'inasprimento delle pene comminate per i reati

in materia di pesca, si informa che recentemente il Ministero di grazia e giustizia, da questo vivamente interessato, ha espresso il parere che le attuali sanzioni siano proporzionate all'entità del reato e che possa invece essere utile una più rigorosa sorveglianza da parte degli organi di polizia competenti.

« In proposito si comunica che le capitanerie di porto della Liguria sono state interessate ad intensificare nei limiti del possibile la vigilanza in quelle acque operando in collaborazione con la guardia di finanza.

« Si informa altresì che questo Ministero, allo scopo di provvedere alla vigilanza stessa nel modo più efficace, in seguito ad assegnazione straordinaria di fondi, ha disposto per la costruzione di alcune diesel-barche veloci da assegnare alle capitanerie aventi sede nei più importanti centri pescherecci.

5°) Per quanto riguarda il trattamento fiscale cui vengono sottoposti i redditi della pesca si fa notare che l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 2160 del 5 aprile 1946, ha adottato criteri largamente equitativi per la classificazione in categoria C-1, agli effetti del tributo mobiliare, dei redditi di natura incerta e variabile derivanti prevalentemente dal lavoro.

« Per la pesca è stato stabilito, in applicazione dei criteri su accennati, che l'attività esercitata direttamente dal contribuente, con l'ausilio di non più di quattro dipendenti, a mezzo di motopescherecci di potenzialità complessiva fino a 36 H.P., può essere classificata in categoria C-1.

« È da tener presente, inoltre, che, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 838, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, classificati sia in categoria B che in categoria C-1, sono esenti, per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali nella misura del 50 per cento per le aziende con redditi non superiore a lire 100.000 e del 40 per cento per le aziende con redditi compresi tra lire 100.000 e lire 250.000.

6°) Questo Ministero, rendendosi conto dell'importanza della valutazione delle circostanze e degli interessi locali, non ha mancato di disporre per la ricostituzione presso tutti i compartimenti marittimi delle commissioni locali di pesca. Di esse fanno parte il capo del compartimento, presidente, ed i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavora-

tori della pesca e delle Cooperative pescherecce, nonché un professore di zoologia ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*

SALERNO.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare relativamente al problema della zoofilia, sulla base degli elementi recentemente fornitigli dalla assemblea dei presidenti provinciali dell'Ente nazionale protezioni animali.

« E, specialmente se non intenda servirsi della preparazione e competenza dei detti presidenti per la predisposizione delle nuove norme statutarie, che dovranno regolare la istituzione ».

RISPOSTA. — « La Commissione incaricata di procedere agli studi preliminari per la riforma dello statuto dell'E.N.P.A., e della quale hanno fatto parte due rappresentanti dell'Ente, fra i quali il Presidente, nell'ultima seduta del 18 gennaio u. s. aderì alla richiesta di consultazioni di alcuni Presidenti di sezioni dell'Ente medesimo entro il 15 febbraio.

« Nessun risultato di tali consultazioni pervenne alla Segreteria della Commissione entro il termine fissato.

« D'altra parte, se pure formalmente detti Presidenti di sezioni non manifestarono il proprio avviso, di fatto dei voti espressi anche con esposti inviati al Ministero si è tenuto conto nella preparazione dello schema di regolamento, che sostanzialmente ha accolto tali voti, e che sarà sottoposto al prescritto parere del Consiglio di Stato ».

*Il Ministro
SCELBA.*

SAIJA. — *Al Ministro per l'industria e commercio.* — « Per sapere se — considerato che: 1°) il Meridione dispone di debole attrezzatura turistico-alberghiera ed in particolare di inadeguati impianti di bagni diurni; 2°) gli impianti di bagni diurni, oltre ad avere il carattere di impianto turistico hanno anche il carattere di industria (per quanto secondaria) essendo per l'onere e per l'esercizio più similari all'industria propriamente detta che agli alberghi; 3°) il decreto legislativo luogotenenziale 29 maggio 1946, n. 452, prevedeva un contributo di Stato nelle costruzioni destinate all'industria turistica con esenzione per 25 anni della imposta sui fabbricati di

nuova costruzione ed ampliamenti (purché i relativi progetti fossero stati presentati entro termini ormai scaduti); 4°) il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, concernente l'industrializzazione del Mezzogiorno prevede facilitazioni di finanziamenti ed esenzione della ricchezza mobile per 10 anni; 5°) i gravi oneri finanziari dello Stato difficilmente permetteranno una nuova proroga all'accettazione di domande di contributo per l'incremento dell'industria turistico-alberghiera, per cui è necessario richiamare l'interesse dell'iniziativa privata anche con altre formule — non reputo opportuno precisare se: 1°) i nuovi impianti di bagni diurni realizzati in zona turistica si intendono ammessi a usufruire delle esenzioni fiscali di cui al decreto legislativo 29 maggio 1946 (n. 452, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del precitato decreto e se, in avvenire, potranno aspirare ai contributi; 2°) gli impianti di bagni diurni si intendono classificabili tra gli impianti industriali di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, e se essi godono delle esenzioni tributarie previste dai due suddetti decreti, non ritenga opportuno promuovere un provvedimento che preveda la estensione delle facilitazioni contenute nella legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno, agli impianti turistici, includendo in tale provvedimento la esenzione della gravosa imposta di consumo sui materiali da costruzione e ciò principalmente per unificare le esenzioni tributarie previste dai due decreti, almeno nel caso di nuovi impianti del tipo segnalato e che siano costruiti entro i cinque anni previsti dal citato decreto per l'incremento turistico ».

RISPOSTA. — « Il presupposto per la erogazione dei finanziamenti previsti dai decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recanti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, è che trattisi di stabilimenti industriali veri e propri, cioè di organismi che eseguano lavorazioni e di conseguenza abbiano un ciclo tecnologico preordinato a funzioni produttive.

« Sono perciò da escludere, in base alla lettera ed allo spirito della legge, quelle iniziative e quegli impianti che non hanno un chiaro carattere produttivo industriale e che possono piuttosto riguardarsi come servizi.

« In tali sensi ha avuto occasione di esprimersi recentemente anche la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli; in sede di attuazione dei provvedimenti legislativi sopra citati.

« Non sembra, quindi, che i bagni diurni possano essere classificati tra gli stabilimenti industriali e beneficiare delle provvidenze legislative sopra indicate.

« A maggior ragione gli impianti anzidetti non possono ritenersi « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati » ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 2 del predetto decreto legislativo numero 1698.

« Per quanto concerne, poi, i benefici previsti dal regio decreto legge 29 maggio 1946, n. 452, recante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche, è da tener presente che l'articolo 1 del decreto stesso limita la concessione delle provvidenze a favore degli « alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico ».

« In base a tale norma il Comitato per i contributi turistici, previsto dall'articolo 3 del sopracitato regio decreto-legge n. 452, ha ritenuto non applicabili le anzidette agevolazioni agli alberghi diurni, in quanto essi non rientrano tra gli « impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico », ed ha respinto le domande del genere finora sottoposte al suo esame.

« D'altra parte è da considerare che lo Stato si interessa alla rimessa in efficienza ed al potenziamento dell'attrezzatura alberghiera allo scopo di favorire la ripresa del movimento turistico internazionale ed il conseguente introito di valuta estera.

« Una più larga interpretazione della disposizione sopra citata porterebbe a disperdere i limitati fondi che è possibile stanziare per l'incremento dell'industria turistico-alberghiera, finanziando imprese che, seppur partecipano di alcune caratteristiche proprie degli esercizi alberghieri non hanno, tuttavia, per l'economia del Paese, l'importanza degli impianti turistico-alberghieri veri e propri.

Per quanto riguarda, infine, la opportunità della emanazione di apposite norme dirette a statuire agevolazioni fiscali a favore degli alberghi diurni, si assicura che si è provveduto ad interessare il Ministero delle finanze perché esamini, nella sua competenza, tale possibilità ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
ANDREOTTI.*

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— « Per sapere se non reputi ormai indilazionabile il finanziamento e l'esecuzione di

un piccolo porto a Marina di Ragusa per il potenziamento della economia di quella provincia, priva di porti, intervenendo, a completamento della legge del 1886 concernente l'oggetto di cui sopra, con un contributo del 70 per cento, anziché del 50 per cento.

« Per sapere, inoltre, se il finanziamento sopra richiesto non debba essere inserito nel programma di lavori pubblici del primo esercizio con i fondi del piano E.R.P., che prevede larghi stanziamenti per piccoli porti rifugio e pescherecci ».

RISPOSTA. — « Il problema della eventuale costruzione di un porto commerciale a Marina di Ragusa, è collegato con quello più vasto di sistemazione degli approdi del litorale sud-orientale della Sicilia.

« Infatti, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ragusa, fin dal marzo 1948, rappresentò i voti delle categorie interessate perché si procedesse alla costruzione dell'accennato porto a Marina di Ragusa nonché alla sistemazione degli approdi di Pozzallo, Scoglitti e Donnalucata.

« Analoghe richieste sono state avanzate da parte del Ministero della marina mercantile per il porto di Pozzallo, mentre i pescatori di Donnalucata hanno insistentemente richiesto la costruzione di un porto-rifugio in tale località.

« Al fine di coordinare le cennate richieste e di stabilire le effettive necessità dei singoli approdi, fin dal dicembre dello scorso anno, fu dato incarico al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, di studiare un piano organico di sistemazione degli approdi stessi tenendo particolarmente conto:

1°) della sussistenza o meno della reale necessità, nell'interesse generale della navigazione, di creare un porto-rifugio lungo l'accennato tratto di litorale, indicando — se del caso — la località ritenuta più adatta per la creazione di tale rifugio;

2°) della sussistenza o meno della necessità di creare un porto commerciale a Marina di Ragusa in relazione alle possibilità presenti e future del suo retroterra;

3°) se e per quali degli altri approdi (Scoglitti, Donnalucata e Pozzallo) sussiste la necessità di nuove opere di sistemazione e di completamento, anche ai fini dell'esercizio e dell'industria della pesca, tenendo però conto della eventuale costruzione del porto-rifugio.

« Tali studi sono in corso, ma, anche per le contrastanti aspirazioni delle località interessate, essi sono di non facile soluzione, e non hanno potuto ancora essere completati.

« Per il momento, quindi, non si è in grado di fornire più precise informazioni in proposito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per sapere: 1°) se il Governo non ritenga che la disposizione dell'articolo 13, lettera b), del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, la quale prevede la ineleleggibilità a consigliere comunale di quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-43), in quanto incompatibile con la disposizione transitoria 12^a, 2° comma, della Costituzione, non debba considerarsi, per ciò stesso, abrogata dalla data di entrata in vigore della Costituzione; 2°) se nell'auspicabile caso di interpretazione negativa, non intenda provvedere di urgenza ad armonizzare legislativamente la legge elettorale amministrativa del 1946 con i principi che scaturiscono dalla Costituzione per ciò che riguarda le incapacità elettorali, tenuto conto che tale armonizzazione è già in atto: a) per l'elettorato attivo (legge 5 febbraio 1948, numero 26); c) per le elezioni dei senatori (legge 6 febbraio 1948, n. 29) ».

RISPOSTA. — « La disposizione dell'articolo 13 — lettera b) — del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può considerarsi abrogata dalla data di entrata in vigore della Costituzione (in quanto sarebbe incompatibile con la disposizione transitoria 12^a, secondo comma, della Costituzione stessa), poiché, mentre per il diritto di voto si è provveduto « con legge » a stabilire le limitazioni temporanee di cui trattasi (legge 23 dicembre 1947, n. 1453), nessuna legge speciale è stata emanata per sancire una analoga limitazione temporanea alla eleggibilità, di capi responsabili del regime fascista, a consigliere comunale.

« È allo studio una revisione delle norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, sia per armonizzarle con le numerose disposizioni legislative emanate successivamente, sia per dare una soluzione giuridica alle molteplici difficoltà sorte nel primo triennio di applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale: e ciò in vista delle elezioni amministrative nel prossimo anno, quando occorrerà procedere alla rinnovazione dei Consigli comunali, per la scadenza del quadriennio, in oltre 5.000 Comuni ».

Il Ministro
SCELBA.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere, se non reputi, opportuno, nel programma di riordinamento delle tariffe trasporti merci, concedere una riduzione di quelle vigenti per il trasporto di frutti di mare, tenendo conto che tale riduzione avrebbe un preminente carattere sociale, in considerazione del fatto che essa servirebbe ad alleviare la grave situazione di indigenza in cui versano le numerose, modeste categorie di pescatori che, in questa sola attività, trovano possibilità di vita ».

RISPOSTA. — « Premesso che i frutti di mare (ostriche, cozze, ecc.) destinati al consumo commestibile sono prodotti ottenuti dalle mitiliculture (Taranto, Spezia, ecc.) e quindi non interessano direttamente le accennate categorie di pescatori, ma le ditte produttrici, si fa osservare che i prodotti in questione, a differenza di altri prodotti di maggiore importanza, sono già compresi nella serie più favorevole sia della tariffa ordinaria n. 101 G. V. (pacchi ferroviari) che della tariffa ordinaria n. 103 G. V. (spedizioni in piccole partite).

« Inoltre, i trasporti stessi sono stati esentati, in via concessionale, dall'applicazione della soprattassa di acceleramento prevista dall'articolo 75 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

« Pertanto, non si ravvisa la opportunità di concedere facilitazioni al riguardo.

Il Ministro
CORBELLINI.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se: considerato che con decorrenza del 15 giugno 1949 andrà in vigore il nuovo orario ferroviario, in virtù del quale dopo il treno in partenza da Messina alle ore 8,40 per Barcellona (provincia di Messina) non si avranno altri treni fino alle ore 14,10; considerato che con l'imminente inizio della campagna per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli (pomodoro, uva, ecc.) destinati all'estero ed in partenza dalle vaste zone agricole di Milazzo, Barcellona, Patti, Capo di Orlando, Sant'Agata di Militello, si rendono oltremodo necessari frequenti contatti delle classi commerciali ed agricole fra il capoluogo della provincia di Messina e le suddette zone agricole stesse; non reputi opportuno impartire disposizioni, affinché venga istituito un treno leggero, in partenza da Messina alle ore 12 e con percorrenza Messina-Sant'Agata di Militello, così come è già previsto per la tratta Messina-Catania ».

RISPOSTA. — « Nella tratta Messina-Rometta, a causa dei lavori nella Galleria Peloritana che richiedono lunghi intervalli di sospensione nella circolazione dei treni, non è per il momento opportuno aumentare il numero di essi, per potere assicurare il transito delle merci il cui inoltro, per il motivo su indicato, non è del tutto possibile nelle ore notturne ed in vista anche dell'aumento di traffico che si avrà prossimamente sulla linea stessa per la campagna dei pomodoro e successivamente per le altre derrate.

« D'altra parte per l'istituzione di un treno con mezzi leggeri nelle ore indicate, alle difficoltà di circolazione si aggiungono quelle della deficiente disponibilità di automotrici, di cui non soltanto non si può aumentare l'assegnazione ma neppure è possibile intensificare l'utilizzazione essendo quelle esistenti già eccessivamente impegnate in gravosi turni.

« La richiesta pertanto sarà tenuta presente per riesaminarla eventualmente appena la disponibilità dei mezzi lo potrà consentire ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non reputi opportuno intervenire presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia, con sede in Palermo, in modo che il progetto per la costruzione di un aeroporto in Messina, già presentato dal genio civile di Messina nell'elenco dei lavori da finanziare con il fondo lire E.R.P. al Provveditorato di Palermo, sia finanziato nel primo esercizio; se in subordinata, in considerazione della urgente necessità economico-turistica, che rappresenta per la città di Messina tale opera, non reputi opportuno farla includere come prima opera da finanziare con i fondi del secondo esercizio E.R.P. ».

RISPOSTA. — « La costruzione di un aeroporto in Messina non è compresa nel programma dei lavori finanziati con i fondi del piano E.R.P. e, allo stato delle cose, non può essere dato alcun affidamento circa la inclusione di tale opera in eventuali futuri programmi costruttivi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere:

1°) se è vero che è stato redatto un programma per l'impianto di stazioni radio allo

scopo di sopperire alle deficienze dei cavi sottomarini;

2°) se, in tale ipotesi, quali provvedimenti sarebbero stati programmati in favore delle Isole Eolie in generale, e di Canneto-Lipari in particolare, che assai spesso restano lasciate fuori dal resto della società civile, commerciale e turistica;

3°) se, nella ipotesi negativa, non ritiene di dovere adottare un provvedimento di urgenza in favore di dette Isole, consigliato da ragioni sociali ed economiche ».

RISPOSTA. — « È esatto che questa Amministrazione ha elaborato un vasto programma già in fase di pratica applicazione, concernente la istituzione di numerose stazioni radioelettriche che consentiranno di effettuare le comunicazioni telegrafiche e telefoniche tra le piccole isole del Mediterraneo, dell'Adriatico e del Tirreno e le grandi isole di Sicilia e Sardegna e col Continente, in sostituzione dei collegamenti in cavi sottomarini avariati od in ausilio a quelli ancora efficienti.

« Per quanto riguarda i collegamenti delle Isole Eolie è in corso il completo rinnovamento e potenziamento degli impianti radioelettrici con nuovi moderni complessi ricetrasmittenti di alta efficienza che garantiranno con maggiore sicurezza i collegamenti stessi e consentiranno di effettuare anche il servizio radiotelefonico.

« In attesa dell'attuazione di tale programma i collegamenti delle Isole Eolie sono assicurati come segue:

Vulcano: collegamento radiotelegrafico con Messina e collegamento in cavo con Lipari;

Lipari: collegamento telegrafico e telefonico in cavo con Milazzo e quindi con Messina;

Panarea: collegamento radiotelegrafico con Messina;

Stromboli: collegamento radiotelegrafico con Messina tramite Panarea;

Stromboli: collegamento radiotelegrafico con Messina tramite Panarea;

Salina: collegamento in cavo con Filicudi e collegamento con Messina tramite Filicudi;

Filicudi: collegamento radiotelegrafico con Messina;

Alicudi: collegamento radiotelegrafico con Messina.

« In merito al collegamento Lipari-Canneto si sta esaminando l'opportunità di istituire

anche in quest'ultima località un impianto radioelettrico in ausilio alle comunicazioni telefoniche già esistenti ed esercitate dalla concessionaria della zona ».

Il Ministro

JERVOLINO.

SAIJA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se:

1°) non reputi opportuno estendere ai dipendenti della disciolta U.N.P.A., che non morirono né furono feriti, il riconoscimento del grado di soldato che, in dipendenza del decreto ministeriale 20 gennaio 1947 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1947, numero 97, ed agli effetti dell'articolo 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, fu già concesso ai dipendenti morti o feriti della disciolta U.N.P.A.;

2°) non reputi opportuno estendere il beneficio del riconoscimento della campagna di guerra ai suddetti dipendenti della disciolta U.N.P.A. per il primo periodo in cui il personale anzidetto era militarizzato e trovavasi alle dipendenze del Ministero della guerra ».

RISPOSTA. — « All'inizio della guerra, con regio decreto-legge 18 giugno 1940, n. 632, l'U.N.P.A. venne militarizzata e posta alle dirette dipendenze del Ministero della guerra. La militarizzazione nei riguardi del personale da essa dipendente fu limitata però, ai soli effetti penali e disciplinari.

« Successivamente, con regio decreto 5 maggio 1941, n. 410, l'U.N.P.A. venne posta alle dipendenze del Ministero dell'interno, al quale fu affidata la protezione antiaerea territoriale, ed il predetto personale passò dalla posizione di militarizzato agli effetti penali e disciplinari a quella di mobilitato civile.

« In conseguenza, al personale in questione non può essere riconosciuta la posizione di militare né per il periodo in cui l'U.N.P.A. dipendeva dal Ministero della guerra, in quanto tale posizione è prevista solo per i militarizzati a tutti gli effetti, ossia per coloro che sono stati assegnati al seguito delle unità mobilitate operanti, né, ovviamente, per il periodo in cui l'U.N.P.A. dipendeva dal Ministero dell'interno, in quanto durante tale periodo detto personale era considerato mobilitato civile.

« L'equiparazione dei gradi rivestiti dal personale della U.N.P.A. con quelli corrispondenti dell'Esercito, stabilita con decreto ministeriale 20 gennaio 1947, ha avuto il solo fine di concedere la pensione di guerra prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge

9 giugno 1943, n. 588, ai dipendenti delle Organizzazioni che morirono o furono feriti. L'applicazione del regime delle pensioni di guerra al personale di cui trattasi è stata possibile in quanto l'articolo 12, comma 2°), del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, prevede la concessione di tale beneficio anche ai militarizzati ai soli effetti penali e disciplinari deceduti o invalidi per cause di guerra.

« Ciò posto, la proposta intesa ad estendere il riconoscimento del grado di soldato ai dipendenti dell'U.N.P.A. che non morirono né furono feriti, non può essere accolta.

« Non è possibile concedere ai dipendenti dell'U.N.P.A. il beneficio del riconoscimento della campagna di guerra per il periodo in cui essi erano alle dipendenze del Ministero della guerra in quanto — a prescindere dalle altre condizioni inerenti alla partecipazione alle operazioni di guerra durante i cicli operativi e negli scacchieri stabiliti — manca loro il requisito della militarizzazione a tutti gli effetti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SAIJA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è vero che il Ministero della pubblica istruzione ha impartito disposizioni ai Provveditorati agli studi in base alle quali è fatto obbligo agli studenti che dovranno sostenere gli esami di licenza (icei ed istituti tecnici) di presentare il programma completo quinquennale delle scuole medie superiori. Nel caso affermativo, tenuto conto che la disposizione in parola è in contrasto a quella dell'anno precedente, e, considerato che la brevità di tempo metterebbe gli alunni nella condizione di non potersi presentare con una seria preparazione, se non reputi opportuno impartire istruzioni affinché la disposizione entri in vigore il prossimo anno, portandola sin d'ora a conoscenza degli interessati ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che, non potendo ricevere applicazione per il corrente anno il disegno di legge presentato al Parlamento per l'approvazione e inteso a disciplinare gli esami di Stato per la maturità classica e scientifica e per l'abilitazione magistrale e tecnica, si sono confermate le ordinanze del 3 maggio 1947 e 24 maggio 1948 anche per quel che riguarda i programmi su cui verteranno le prove (programmi dell'ultimo anno, e linee fondamentali di quelli degli anni precedenti; ossia, rispetto a questi ultimi, gli elementi generali di cultura neces-

sari per la comprensione della materia insegnata nell'ultimo anno, che rimane l'oggetto principale dell'esame) ».

Il Ministro
GONELLA.

SAILIS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non si ritenga doveroso e ispirato al più elementare senso di giustizia impartire energiche direttive circa l'espletamento da parte dei Ministeri dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ricorsi che restano giacenti per troppo lungo tempo presso gli uffici degli stessi Ministeri, che non curano con la dovuta solerzia di provocare il prescritto parere del Consiglio di Stato e la emissione del provvedimento decisivo, creando per il cittadino ricorrente una situazione insostenibile di denegata o di troppo ritardata giustizia ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che con circolare odierna, diretta a tutti i Ministeri, sono state date opportune disposizioni in proposito ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
ANDREOTTI.

SALA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia informato degli sviluppi dell'attuale sciopero dei lavoratori della nettezza urbana di Palermo e se non ritenga di dovere intervenire per reprimere l'abuso ormai sistematico delle dipendenti autorità politiche e di pubblica sicurezza di permettere e di appoggiare il reclutamento e l'impiego dei disoccupati nelle controversie di lavori a fini di crumiraggio, suscitando gravi motivi di risentimento e di agitazione contro l'inammissibile e provocatoria ingerenza degli organi e dei funzionari dello Stato in favore della classe padronale — privati ed Enti pubblici — che ne profitta per sciogliersi dagli impegni contrattuali e dall'adempimento degli obblighi di legge e per respingere senza esame ogni legittima rivendicazione dei lavoratori ».

RISPOSTA. — « L'obbligo di assicurare la raccolta delle immondizie, anche in caso di astensione dal lavoro degli addetti al servizio non cessa di ricadere sulle Amministrazioni comunali, cui spetta provvedere; o, in mancanza, con i poteri sostitutivi, alle autorità di vigilanza, trattandosi di servizio municipale obbligatorio per legge.

« Ciò posto, risulta nella specie, che a tale servizio provvede l'Amministrazione comuna-

le di Palermo in occasione dello sciopero degli addetti alla nettezza urbana, con personale volontario disoccupato; e ciò, doverosamente e per la evidente imprescindibile necessità di tutelare la pubblica salute.

« Le autorità locali di pubblica sicurezza si limitarono a far sì che fosse assicurato l'esercizio del diritto alla libertà di lavoro ».

Il Ministro
SCELBA.

SALA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se e quando l'Amministrazione militare provvederà ad eseguire il pagamento dei certificati di accreditamento rilasciati sin dal 1946 dai comandi di centro alloggio reduci dalla prigionia e in particolare agli ex prigionieri dall'Inghilterra e dai suoi possedimenti ».

RISPOSTA. — « Si premette anzitutto che la liquidazione dei crediti di prigionia, che è subordinata all'accertamento della validità dei titoli presentati, viene effettuata dai distretti militari di residenza dei reduci da prigionia, in base ad autorizzazione nominativa di questo Ministero, della quale viene data notizia anche agli interessati.

« Le relative operazioni sono state in massima parte già compiute e si ritiene che esse potranno essere esaurite entro il corrente esercizio finanziario.

« Per quanto riguarda in particolare i militari già prigionieri di guerra in mano inglese (e francese) si fa presente che per la quasi totalità dei rilievi di conto è stato autorizzato il pagamento e che soltanto per alcune migliaia di nominativi sono in corso di registrazione gli elenchi di crediti comunicati di recente dalla potenza detentrica (Inghilterra) o sono necessari ulteriori indagini per conoscere il recapito degli interessati o per accertare la loro esatta posizione (si tratta in genere di crediti d'importi esigui e di rilievi di conto relativi a personale compromesso con la pseudo repubblica sociale, il cui pagamento è sospeso in attesa delle determinazioni al riguardo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SALA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ritiene di includere fra le opere pubbliche di più urgente esecuzione in Sicilia, quelle occorrenti alla sistemazione delle strade del comune di Roccamena (Palermo)

ridotte dall'uso e dalla mancata manutenzione a immondi pantani impraticabili, e alla ricostruzione del locale acquedotto rudimentale sottostante alla fognatura, facilmente inquinabile e causa di permanente pericolo per la sanità pubblica ».

RISPOSTA. — « I lavori di manutenzione e di sistemazione delle strade interne degli abitati come pure quelli degli acquedotti sono di competenza, per ragioni d'istituto, dei Comuni interessati.

« In un recente programma delle opere da eseguire con i fondi autorizzati col decreto ministeriale 5 marzo 1948, n. 121, è stata assegnata per opere d'interesse del comune di Roccamena nella stessa proporzione stabilita per gli altri Comuni, la somma di lire 3 milioni la quale però, d'intesa col Comune stesso, dovrà essere destinata al completamento dei lavori del Cimitero in modo da renderlo funzionabile ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga anacronistico e angarico il richiamo alle direttive e alle disposizioni del regime fascista nell'applicazione del vigente regolamento carcerario, e se in particolare non consideri scandalosa l'interpretazione dell'articolo 140, in base alla circolazione esplicativa n. 106645 del 23 settembre 1931, che è equivoca nella forma, vessatoria nella sostanza e comunque non applicabile ai detenuti in attesa di giudizio; se, pertanto, non crede d'intervenire presso il direttore del carcere di Agrigento, affinché non si opponga ancora arbitrariamente ad appagare le esigenze culturali di quei detenuti per cause politiche ».

RISPOSTA. — « Per salvaguardare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti, in merito alle letture per i detenuti è stata emanata la circolare numero 3637/2135 del 7 marzo corrente anno, che qui di seguito si trascrive:

« Alcune direzioni hanno chiesto nuove istruzioni a questo Ministero circa la concessione in lettura ai detenuti di giornali, libri e riviste.

« L'articolo 140 — 2° comma — del vigente regolamento penitenziario dice testualmente: « Il Direttore può permettere che i detenuti leggano anche altri libri e giornali. Per gli imputati occorre anche il permesso dell'autorità giudiziaria ».

« A chiarimento di tale ampia facoltà concessa ai direttori, fu a suo tempo, emanata circolare, nella quale veniva affermato il principio che non regole uniformi potevano applicarsi per tutti i detenuti in tale delicata materia, ma che le Direzioni dovevano piuttosto ispirarsi ai criteri di individuazione della esecuzione, in modo che le maggiori concessioni fossero fatte a quei detenuti che, per le proprie condizioni spirituali e intellettuali, se ne mostrassero bisognevoli e meritevoli, ed inoltre, che nella concessione delle letture, doveva essere tenuta presente la situazione disciplinare dello stabilimento e quindi la condotta tenuta dai singoli detenuti.

« Questo Ministero non ritiene di doversi discostare da tali principi e, d'altra parte, richiama l'attenzione delle SS. LL. sul fatto che il largo rilievo, con cui vengono dalla stampa riportati alcuni delitti, è pregiudizievole agli sforzi rieducativi che devono essere perseguiti negli stabilimenti di pena. Così del pari le aspre polemiche di carattere politico che vengono promosse dai giornali, specie da quelli che sono organi ufficiali di partito, turbano la disciplina per le discussioni che inevitabilmente fanno sorgere tra i detenuti.

« Pertanto le SS. LL. nella concessione delle letture dei libri, giornali riviste, tengano presenti i seguenti criteri di massima:

1°) che si debbono limitare o addirittura vietare quelle pubblicazioni che, per le ragioni su esposte, siano da ritenersi nocive all'ordine interno dello stabilimento, perché di esclusiva propaganda politica ovvero di contenuto immorale;

2°) che, per quanto riguarda i libri, la concessione sia data con criteri di larghezza ai detenuti più meritevoli e che per la loro cultura possano giustamente vagliare le questioni ed argomenti trattati senza peraltro riportare dalle stesse facili suggestioni.

« Ciò stante non sarebbe opportuno intervenire nei sensi desiderati presso il direttore delle carceri giudiziarie di Agrigento, rientrando nella sua esclusiva competenza stabilire, in base al regolamento e alle direttive impartite, quali letture debbano essere consentite in relazione alla situazione dell'Istituto ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

SALIZZONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere se non ravvisi la opportunità di estendere i benefici, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 16 aprili

le 1948, n. 830, accordati alle vedove di guerra, per cui queste possono essere comprese nei ruoli senza alcun esame, poiché per esse è sufficiente il semplice titolo di laurea; o in via subordinata, i benefici di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, per cui i reduci laureati nei prossimi esami — con la facilitazione della sola prova orale e con un punteggio di 60/1000 ovvero di 45/75 — come assunti nei ruoli ad esaurimento della graduatoria, anche agli insegnanti combattenti reduci, laureati e già precedentemente dichiarati idonei ed abilitati con esami regolari.

« Tale provvedimento appare più che giustificato se si tiene presente:

a) che in confronto delle vedove di guerra, questi reduci sono forniti di titolo di idoneità ed abilitazione;

b) che se i reduci, laureati con le facilitazioni di cui sopra, godono del beneficio dell'assunzione nei ruoli ad esaurimento di graduatoria, a più forte ragione ne hanno diritto gli idonei ed abilitati reduci, che hanno superato un precedente concorso con una prova in cui, oltre al vaglio di quella orale, vi era anche la severa eliminazione di quella scritta ».

RISPOSTA. — « Non è possibile estendere le disposizioni del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091 (concernente la sistemazione in ruolo delle insegnanti vedove di guerra) in favore degli insegnanti combattenti e reduci, laureati e già abilitati ed idonei, senza promuovere un apposito provvedimento legislativo.

« Ma, anche a prescindere da ogni altra considerazione, non si ritiene opportuna la estensione legislativa, ad altre categorie di persone, del decreto anzidetto, che ha potuto essere emanato soltanto in considerazione del limitato numero dei casi al quale poteva applicarsi; ed era, comunque, ispirato al concetto di riparare alla particolarmente difficile situazione della donna privata dell'aiuto economico e della protezione sociale del marito. Si ritiene, infatti, che, nelle agevolazioni da concedere a categorie benemerite, debba avervi piuttosto riguardo alla necessità di protezione e di agevolazione di ciascuna categoria, che al criterio puro e semplice della benemerita ».

« D'altra parte, l'assunzione del personale insegnante senza esami di concorso non è giovevole agli interessi della scuola, poiché il sistema del concorso per esami, negli effetti del reclutamento del personale di ruolo, pur con i suoi difetti, rimane sempre il migliore per assicurare alla scuola un personale cul-

turalmente preparato a quella che è una delle più delicate e gelose funzioni dello Stato.

« Deve, pertanto, tenersi fermo il principio generale della nostra legislazione, per il quale non si consegue alcuna cattedra se non attraverso gli esami di concorso.

« La differenza di trattamento tra i candidati ai concorsi riservati ai reduci per titoli ed esami e i candidati ai corrispondenti concorsi per soli titoli, ai fini della ammissione nelle graduatorie speciali ad esaurimento compilate in base all'articolo 70 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, è stata originata dalle seguenti considerazioni.

« L'abbassamento della votazione necessaria per essere compresi in tali graduatorie fu una richiesta a lungo e con insistenza sostenuta dall'Associazione combattenti.

« Tale abbassamento significa in pratica l'obbligo per lo Stato di assumere in ruolo tutti i concorrenti che rientreranno nei nuovi limiti senza tener conto del numero delle cattedre messe a concorso. E ciò a danno dei candidati dei concorsi che saranno indetti in avvenire.

« Pertanto, non si è ritenuto opportuno estendere questo beneficio anche ai concorsi per soli titoli perché i candidati a tali concorsi si trovano già in una condizione di particolare favore; infatti, essi hanno ottenuto che, in sostituzione delle prove di esame, fosse loro attribuito il migliore dei risultati conseguiti precedentemente, prima ancora che essi conseguissero la qualifica di reduce, in epoca in cui avevano potuto regolarmente preparare e sostenere le prove alle quali intendevano partecipare.

« Ai candidati ai concorsi per esami è stata concessa invece questa facilitazione in quanto si è pensato che la loro preparazione remota alle prove del concorso sia stata gravemente ostacolata dal servizio da essi prestato in guerra.

« D'altronde, nulla vietava ai candidati già provvisti di abilitazione, di partecipare — oltre che ai concorsi per soli titoli — anche a quelli per titoli ed esami, beneficiando del duplice vantaggio di sostenere la sola prova orale e di fruire dell'abbassamento del voto minimo necessario per essere compresi nella graduatoria ad esaurimento ».

Il Ministro
GONELIA.

SALVATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi che ritardano ancora la decisione per

la concessione degli assegni familiari ai pescatori.

« L'interrogante fa presente che trattasi di una categoria di lavoratori in condizioni economiche addirittura miserrime, condannati alla fame in conseguenza della crisi che travaglia oggi l'attività peschereccia.

« La decisione che da parecchio tempo si attende interessa larga parte di popolazione costiera della Sicilia ».

RISPOSTA. — « L'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei pescatori soci di cooperative è disciplinata dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, il quale stabilisce che gli assegni stesssi spettano ai soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

« Pertanto nessuna questione è in sospeso per le cooperative regolari nei confronti delle quali risulti la condizione richiesta dalla legge e cioè che il socio lavoratore presti la sua opera per conto della cooperativa.

« Ed infatti, nei confronti di dette cooperative le norme sugli assegni familiari sono regolarmente applicate.

« È, pertanto, da ritenere che la questione riguardi quelle cooperative per le quali è stata disposta la sospensione del servizio degli assegni familiari a seguito delle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi, in base alle quali è stato accertato che la loro costituzione è soltanto fittizia, perché di fatto esse sono sorte al solo scopo di far percepire gli assegni familiari a lavoratori indipendenti, i quali continuano a svolgere una attività autonoma essendo del tutto trascurabile quella che essi, e non in tutti i casi, effettuano per conto della cooperativa.

« È risultato inoltre che non sono ammessi, come soci di dette cooperative, quei lavoratori il cui carico familiare non consente il compenso economico tra contributi dovuti e assegni familiari percepibili, con un margine in favore del lavoratore.

« Vengono perciò esclusi i celibi e gli amogliati senza o con poca prole.

« È emerso, pure, che le cooperative di cui trattasi, sull'ammontare netto degli assegni familiari da liquidare ai soci, trattengono percentuali variabili e notevoli per le spese generali e di amministrazione dell'Ente.

« Il fenomeno della costituzione di tali cooperative fittizie ha assunto una portata notevole con grave pregiudizio per la gestione

della Cassa unica degli assegni familiari. Si può, infatti, calcolare che per la gestione 1948 le cooperative della piccola pesca, dei facchini e dei birocciai hanno comportato un disavanzo di circa un miliardo e mezzo, che è destinato inevitabilmente ad aggravarsi nell'esercizio corrente, qualora non si adottino adeguati provvedimenti intesi ad evitare che gli assegni familiari siano indebitamente corrisposti ai soci di tali cooperative fittizie.

« La questione ha formato oggetto di attento esame anche da parte del Comitato speciale degli assegni familiari il quale ha proposto che il rapporto di lavoro tra socio e cooperativa debba essere comprovato solo quando ricorrano tutte e tre cumulativamente le condizioni seguenti: assunzione del lavoro in proprio da parte della cooperativa e non da parte dei singoli soci; conferimento alla stessa del prodotto o del ricavato del lavoro da parte dei soci e ripartizione del ricavato fra di essi.

« Poiché tale proposta è conforme allo spirito della legge, questo Ministero, con recente disposizione ha interessato l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli Ispettorati del lavoro perché il servizio degli assegni familiari sia effettuato soltanto nei confronti di quelle cooperative che sono in possesso dei requisiti anzidetti ».

Il Ministro
FANFANI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora autorizzati gli appalti dei lavori, già finanziati da vari mesi, nel comune di Civitanova del Sannio (Campobasso).

« I lavori riguardano:

- 1°) il consolidamento del muro marginale del cimitero;
- 2°) la costruzione del muro a sostegno di un terreno franoso;
- 3°) la ricostruzione di due ponti, distrutti dai tedeschi nell'interno dell'abitato;
- 4°) la sistemazione della strada Fontanavecchia-Calvario ».

RISPOSTA. — « I lavori segnalati non sono mai stati finora inclusi in alcun programma di finanziamento.

« Infatti per quanto riguarda la riparazione dei danni bellici ai muri di cinta del Cimitero, risulta che l'Amministrazione comunale di Civitanova del Sannio ha solo di re-

cente prospettato al competente Ufficio del Genio civile la necessità di detta opera.

« Sarà esaminata quindi la possibilità di includere la spesa relativa nel programma del prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con l'entità dei fondi assegnati.

« La costruzione del muro a sostegno di un terreno franoso, riguarda la traversa interna della provinciale 74, che fu costruita a cura di questa Amministrazione ai sensi della legge 23 luglio 1881, n. 333, ed il muro di sostegno in parola è necessario per il consolidamento della strada stessa.

« Ma, per la rilevante spesa che importano non è stato fino ad oggi possibile includere i relativi lavori nei programmi ordinari.

« Circa poi i due ponti nell'interno dell'abitato, distrutti dai tedeschi, si assicura che la spesa per la loro ricostruzione sarà considerata nel programma del prossimo esercizio finanziario.

« I lavori infine per la sistemazione della strada Fontanavecchia-Calvario, che non rivestono d'altra parte carattere di urgenza, rientrano nella esclusiva competenza del comune interessato, poiché non vi sono più fondi disponibili per l'esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione di conto degli Enti locali, nessun intervento può, per ora essere disposto al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO, DELLI CASTELLI FILOMENA, TITOMANLIO VITTORIA, DE MEO e AMBRICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga rispondente ad equità che le insegnanti delle materie tecniche femminili nelle scuole secondarie di avviamento professionale, munite di diploma di abilitazione conseguito a seguito di concorso-esame di Stato ed in servizio ininterrotto da oltre 8 anni, con qualifica « ottimo », vengano sistemate in ruolo, istituendo le relative cattedre di insegnamento; o, quanto meno, non ritenga di indire i relativi concorsi per titoli, cui possano partecipare tutte le insegnanti abilitate, con almeno 8 anni di servizio scolastico e con la qualifica summenzionata, sanando così la posizione pregiudizievole, di una limitata categoria di insegnanti, che hanno dato prove di competenza specifica e di esperienza didattica ».

RISPOSTA. — « Sembra a questo Ministero che l'argomento, che forma oggetto della interrogazione in esame, debba riferirsi alle insegnanti di economia domestica delle scuole

secondarie di avviamento professionale e non alle insegnanti tecniche-pratiche (già istruttrici pratiche) delle scuole predette.

« Ciò premesso, deve comunicare, come si è avuto occasione di far più volte presente in sede di numerose analoghe richieste, che non si ha la possibilità di disporre il passaggio in ruolo degli insegnanti medi incaricati, prescindendo dai concorsi per titoli e per esami prescritti dalle norme in vigore.

« Si comunica, infine, che, in sede di eventuale riordinamento di dette scuole, l'opportunità della trasformazione in posti di ruolo delle cattedre di economia domestica presentemente conferite soltanto per incarico, formerà oggetto di attento esame ».

Il Ministro
GONELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che il comune di Cerro al Volturno, in provincia di Campobasso, è da cinque anni senza luce elettrica, essendone stata distrutta la rete dagli eventi bellici; e se non intenda disporre che la ricostruzione della rete stessa sia effettuata senza ulteriori attese, nell'interesse di una popolazione poverissima, che però paga silenziosamente circa 17 milioni di imposte all'anno e non ha, finora, beneficiato di alcun finanziamento a riparazione dei gravi danni subiti ».

RISPOSTA. — « Per i lavori di ricostruzione della rete elettrica del comune di Cerro al Volturno è già stata redatta una perizia dell'importo di lire 4.670.000 relativa alla ricostruzione dell'elettrodotto ad alta tensione e della cabina di trasformazione con esclusione della rete interna dell'abitato che non risulta di proprietà comunale. Il finanziamento di tale opera sarà incluso nel programma del prossimo esercizio finanziario compatibile con l'entità degli stanziamenti.

« Sono stati inoltre ricostruiti tre ponti ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, anche in considerazione del fatto che il comune di Colli al Volturno, in provincia di Campobasso, non ha finora beneficiato di alcuno stanziamento a sollievo della disoccupazione operaia o a riparazione danni di guerra, non ritenga di poter favorire la manifesta necessità di dotare

quel comune di almeno un edificio scolastico adeguato alle esigenze di quella laboriosa popolazione ».

RISPOSTA. — « Si fa osservare innanzi tutto che la costruzione di edifici scolastici non rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

« Infatti a termini delle vigenti disposizioni, spetta al comune provvedere alla costruzione stessa salvo la facoltà di chiedere allo Stato il normale contributo del 4 per cento nel pagamento degli interessi sul mutuo e il sussidio del 50 per cento della spesa prevista entro il limite massimo di lire 200.000 per edificio.

« Premesso poi che il comune di Colli al Volturno ha subito lievissimi danni a causa di eventi bellici è da far osservare che non è esatto quanto egli afferma che cioè detto comune non abbia fruito di alcun beneficio a carico dello Stato in quanto questa Amministrazione dei lavori pubblici ha provveduto coi fondi speciali, all'uopo assegnati, ai seguenti lavori:

1°) alla riparazione del cimitero comunale per un importo di lire 69.450;

2°) alla demolizione e consolidamento dei muri pericolanti al fabbricato sede dell'asilo infantile per la somma di lire 376.472,70.

« Sono state inoltre erogate lire 1.323.459 per contributi a privati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intenda tradurre in atto il disposto del regio decreto 30 maggio 1932, n. 741 e regio decreto 1° giugno 1933, n. 1180, in forza dei quali i comuni di Fornelli e Pizzone, in provincia di Campobasso venivano annoverati tra quelli il cui abitato deve essere consolidato a spese dello Stato. I due comuni sunnominati sono infatti inesorabilmente rosi da frane che minacciano gravemente le rispettive abitazioni ».

RISPOSTA. — « Per il consolidamento dell'abitato di Fornello nessun provvedimento è stato finora adottato perché, da accertamenti eseguiti, è risultato che la parte orientale dell'abitato stesso, che si riteneva minacciata da franamento, poggia su di uno stato di roccia compatta, che non presenta alcun segno di deterioramento o sfaldamento.

« La frana verificatasi a valle, è dovuta allo scorrimento del terreno a causa di infil-

trazioni d'acqua e non minaccia per ora la stabilità dei fabbricati sovrastanti.

« La parte alta dell'abitato di Pizzone, invece, è minacciata dalla caduta di massi rocciosi sovrastanti, che tendono a distaccarsi dalla parete a causa dell'azione disgregatrice delle radici di alberi ed arbusti esistenti sulla roccia.

« Il Comune interessato provvede a suo tempo, con il concorso dello Stato, ad ancorare, mediante catene di ferro, alcuni massi pericolanti.

« Allo stato attuale delle cose non si ritiene possibile provvedere al consolidamento della falda rocciosa, perché tecnicamente inattuabile.

« Si è quindi venuti nella determinazione di procedere ad un parziale spostamento dell'abitato ed a tale scopo sono stati finanziati e sono in corso d'appalto i lavori di costruzione di otto alloggi per le famiglie che dovranno abbandonare le abitazioni minacciate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a ripristinare l'impianto per l'illuminazione elettrica nella stazione ferroviaria di Montenero-Petacciato, sulla linea adriatica, la cui rete fu distrutta dagli eventi bellici; e se non intende disporre in tal senso, con l'urgenza che il caso richiede, provvedendo altresì al ripristino dell'impianto idrico nella stessa stazione che lega importanti centri del Molise al versante adriatico ».

RISPOSTA. — « Per poter ripristinare l'impianto di illuminazione elettrica della stazione di Montenero-Petacciato è necessario che anche l'Unione esercizi elettrici (U.N.E.S.) che ha l'esclusività per la fornitura della energia elettrica della zona, provveda al ripristino della linea di alimentazione ad alta tensione (metri 3.200), della cabina di trasformazione e della linea di allacciamento a bassa tensione (metri 300), con una spesa rilevante.

« Sono in corso trattative con la predetta Unione esercizi elettrici per concordare la ripartizione della spesa e, se sarà possibile raggiungere un accordo e limitare l'onere delle Ferrovie dello Stato in misura sopportabile, sarà provveduto per l'illuminazione elettrica di detta stazione.

« Inoltre si chiarisce che nella stazione di Montenero-Petacciato non vi sono impianti

idrici da ripristinare perché l'acqua potabile per la stazione stessa è stata sempre trasportata a mezzo di carri serbatoio, nella cisterna di cemento armato della stazione, e non vi sono stati mai altri impianti.

« Recentemente per il prosciugamento di molti pozzi lungo le linee si sono dovuti estendere i trasporti di acqua, limitando provvisoriamente per la scarsa disponibilità di carri cisterna, il numero dei rifornimenti nelle località nelle quali l'acqua veniva già trasportata.

« Ad ogni modo è già stata data disposizione per l'invio alla Sezione lavori delle Ferrovie dello Stato. Ancona di altri tre carri serbatoio in aggiunta ai 22 di cui già dispone, raccomandando la regolarità dei trasporti e delle operazioni di scarico ».

Il Ministro
CORBINO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di creare nel Molise colonie permanenti di cura per bambini, figli di lavoratori iscritti agli Enti assistenziali e previdenziali vari, presentando quella regione tutti i requisiti per la cura balneare o montana raccomandabili per l'infanzia ».

RISPOSTA. — « Non rientra fra le attribuzioni di questa Amministrazione provvedere, in modo diretto, alla istituzione o gestione nel territorio dello Stato di colonie marine o montane in favore dell'infanzia.

« Si dà comunque assicurazione che opportuno interessamento verrà svolto presso l'Istituto nazionale di assistenza malattie e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli statali affinché, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nell'ambito della specifica attività dai predetti enti posta in essere al riguardo, la questione sia esaminata con la migliore disposizione ».

Il Ministro
FANFANI.

SAMMARTINO. — *Al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non risulta loro che, mentre da notizie ufficiali autorizzate, i comuni distrutti nel Molise hanno visto accogliere la loro invocazione per agevolazioni fiscali che rendano meno faticoso il ritorno alle normali attività produttive di quelle popolazioni disgraziate, laboriose e silenziose, proprio in questi giorni l'attività fiscale degli esattori interessati si è tradotta, per incredibile iro-

nia, in una vera e propria campagna di azioni giudiziarie, che hanno gettato sull'animo di quelle popolazioni la esasperazione più naturale, contenuta tuttavia ancora dalla fiducia nel Governo e nei suoi effettivi propositi di tutela sulle classi maggiormente provate dalla miseria; e se non intendano provvedere, con urgenza immediata, a sanare questa odiosa situazione che suona, oltre tutto, oltraggiosa alle sofferenze inaudite delle popolazioni interessate ».

RISPOSTA. — « Giova premettere che la situazione tributaria dei Comuni del Molise è stata definita, già da tempo, con la concessione di abbuoni di imposta, a carattere generale, per gli anni dal 1943 al 1945, a seconda della gravità dei danni subiti dai detti comuni, restando salvo, ai singoli contribuenti, il diritto di chiedere maggiori agevolazioni di quelle a carattere generale, ai sensi delle norme che regolano le varie imposte, sempreché le agevolazioni stesse trovino giustificazione in una effettiva cessazione o riduzione dei redditi in dipendenza delle offese belliche.

« Per ciò che concerne le ulteriori agevolazioni a carattere generale si precisa che nessuna agevolazione del genere è stata recentemente concessa e quindi nessuna notizia ufficiale od ufficiosa è stata comunicata da questo Ministero: la questione è tuttora all'esame.

« L'attività degli esattori per la riscossione delle imposte legalmente dovute dai contribuenti in parola è da considerarsi, pertanto, pienamente regolare e non vi sarebbe ragione di intervenire per sospenderla, dato che la temporanea sospensione della riscossione o le maggiori rateazioni eventualmente concesse, non dispensano l'esattore dalle procedure esecutive nei modi e nei termini di legge, quando il contribuente si renda moroso al pagamento delle rate scadute di imposte dovute.

« Comunque, se qualche contribuente avesse fondato motivi di ritenersi indebitamente gravato dagli atti degli agenti della riscossione, potrà invocare, con apposito ricorso, la tutela dei propri diritti rivolgendosi alla competente Intendenza di finanza ai sensi dell'articolo 72 della legge di riscossione ».

Il Ministro
VANONI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'inter-*
no. — Perché voglia considerare la grave situazione creatasi a danno di quei sinistrati profughi del Molise, i quali, ancora senza casa e senza lavoro, impossibilitati a rientrare

nei paesi d'origine, si sono visti privare ora del sussidio giornaliero; e per sapere se, in conseguenza dell'enorme disagio derivante da un tal provvedimento, ad una larga categoria di sventurati, non ritenga rispondente ad equità che l'assistenza, sotto forma del sussidio giornaliero, venga prorogata almeno fino al 31 dicembre 1949, e che venga loro esteso il beneficio di cui alla legge n. 52 del primo marzo 1949, articolo 2, sia pure con riduzione del sussidio straordinario e del premio di primo stabilimento, dalla medesima disposto ».

RISPOSTA. — « Ove si voglia far riferimento ai sinistrati del Molise, già ammessi all'assistenza continuativa di cui alla circolare n. 159 del 5 gennaio 1946, del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica che prevedeva sussidi giornalieri di lire 20 per il capo famiglia, lire 17 per ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai 15 anni e di lire 14 per ogni componente di età inferiore agli anni 15, l'assistenza stessa è stata sospesa fin dal 31 dicembre 1948. In loro favore, però, venne concessa, all'atto della cessazione dell'assistenza, in unica soluzione una indennità di liquidazione pari a tre mensilità del sussidio continuativo.

« La cessazione di tale forma di assistenza venne determinata dalla considerazione che, mentre per la misura esigua del sussidio non arrecava un consistente sollievo economico ai beneficiari, essa rappresentava sempre un notevole aggravio per il bilancio dello Stato.

« Qualora, invece, si voglia far riferimento ai profughi veri e propri, ammessi al beneficio dei sussidi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, si fa presente che è allo studio la possibilità di concedere una congrua proroga per la concessione dei sussidi stessi.

« In ogni caso non si ritiene possibile estendere ai profughi, per i quali viene a cessare la corresponsione dei sussidi continuativi di che trattasi, il trattamento previsto dalla legge 1° marzo 1949, n. 51, riservato esclusivamente ai profughi alloggiati in campo e ai profughi fruanti dell'assistenza alimentare fuori campo ».

Il Ministro
SCELBA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori*
pubblici. — Perché voglia considerare le condizioni pietose in cui versa la popolazione di Castelnuovo (Campobasso), le cui macerie a distanza di cinque anni, reclamano l'atten-

zione particolare del Governo su quelle famiglie che videro distrutte dalle truppe liberatrici le proprie case a scopo squisitamente cinematografico ».

RISPOSTA. — « Per l'esecuzione di pubblici lavori nella frazione di Castelnuovo del comune di Rocchetta al Volturmo, sono state complessivamente spese, negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, lire 37.300.000 così ripartite:

a) lavori eseguiti:	
1°) riparazione dell'unica fontana pubblica	L. 450.000
2°) demolizione e sgomberi	» 450.000
3°) muri di consolidamento	» 400.000
4°) riparazione di strade interne	» 550.000
5°) costruzione di case per senza tetto con n. 6 alloggi (complessivi 18 vani)	» 3.300.000
6°) riparazione del cimitero	» 1.000.000
7°) riparazione di case private	» 1.950.000
8°) ricostruzione della rete elettrica	» 4.200.000
Totale	L. 12.300.000

b) lavori in corso di esecuzione:	
1°) case per senza tetto, n. 6 alloggi	L. 12.000.000
2°) case per senza tetto, n. 8 alloggi	» 10.000.000
3°) riparazione chiesa parrocchiale	» 3.000.000
Totale	L. 25.000.000

Nella frazione predetta, è prevista per il prossimo esercizio finanziario, ove lo consentano le disponibilità di fondi, la esecuzione dei seguenti altri lavori, per l'importo totale di lire 14.250.000:

1°) sistemazione esterna delle case per senza tetto	L. 2.250.000
2°) completamento delle riparazioni a case private (3 lotti)	» 12.000.000
Totale	L. 14.250.000

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore della popolazione agricola del comune di Monteroduni, in provincia di Campobasso, sulle cui campagne si è riversata, in questi giorni, una grandinata così violenta da produrre danni per circa sei milioni ».

RISPOSTA. — « Si comunica che allo stato di previsione della spesa di questo Ministero non vi sono stanziamenti per risarcimento di danni del genere.

« Tuttavia, qualora trattasi di ripristinare la efficienza produttiva dei terreni, nulla vieta che, nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni concesse, i Comitati provinciali dell'agricoltura ammettano a contributo le domande che possono essere presentate, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, dalle aziende sinistrate.

« Gli agricoltori del comune di Monteroduni potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti in merito, al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso ».

Il Ministro
SEGNI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora indette le gare di appalto per la esecuzione di quelle opere nel Molise che risultano finanziate da alcuni mesi per l'importo di lire 200.300.000 e che furono predisposte per il primo quadrimestre 1949, a sollievo della disoccupazione invernale, e se non intenda disporre con estrema urgenza l'inizio di tali opere, onde concorrere effettivamente allo scopo di lenire la piaga della disoccupazione operaia che, nel Molise, ha raggiunto in questo mese le punte più alte ».

RISPOSTA. — « Di tutte le opere da eseguire a sollievo della disoccupazione, finanziate con il fondo di lire 200.000.000 assegnate al Molise per l'esercizio in corso, ne sono state finora appaltate la maggior parte, per un importo globale di lire 155 milioni.

« Per i lavori dell'Istituto magistrale di Campobasso, dell'ammontare di lire 20 milioni, pure compresi nel suddetto programma di finanziamento, la gara d'appalto avrà luogo quanto prima, essendo state in questi giorni definite le modalità da seguire per l'appalto stesso.

« Restano, quindi, ancora da appaltare soltanto:

1°) i lavori dell'Orfanotrofio « Don Minozzi » di Castelpetroso, per i quali sono stati assegnati 20 milioni. Il ritardo è giustificato dal fatto che la redazione del relativo progetto è stata più volte rimandata in quanto erano pervenute premure dell'Ente interessato per una diversa utilizzazione di tale finanziamento.

Questo Ministero ha invece deciso di lasciare invariata la destinazione del suddetto fondo e pertanto la Sezione autonoma del Genio civile di Isernia sta ora allestendo il progetto esecutivo, la cui istruttoria sarà definita con ogni urgenza.

2°) I lavori di completamento dell'Ospedale di Agnone, preventivati in lire 10 milioni. Si è reso infatti necessario apportare delle modifiche alla relativa perizia e poiché il competente ufficio del Genio civile ha già provveduto a ciò, anche l'appalto di tali opere avrà luogo entro il più breve termine ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO, BARESI, DE MARIA, SILIPO e TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia a conoscenza del danno, soprattutto morale, che è derivato a quegli istruttori pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale, i quali, in possesso di diploma di abilitazione conseguito con regolare concorso-esame di Stato ed in servizio da dieci anni con qualifica di « ottimo », si sono visti esclusi dal corrente concorso per titoli a posti di ruolo per non aver riportato il punteggio di almeno 70/100 nelle abilitazioni a suo tempo conseguite; se non ritenga, invece, rispondente ad equità e giustizia che gli istruttori pratici abilitati, che abbiano prestato lodevole servizio continuativo per un decennio, vengano finalmente sistemati in ruolo, sanando così una posizione incresciosa e mortificante di una limitata categoria di insegnanti, la cui competenza specifica, l'esperienza decennale e lo spirito di attaccamento al dovere costituiscono, senza dubbio, titolo premimente ai fini della più sana continuità e capacità didattica ».

RISPOSTA. — « I concorrenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle esercitazioni pratiche con una votazione inferiore a 70/100 sono stati esclusi dai concorsi per titoli a posti di istruttore pratico nelle scuole di avviamento professionale a tipo in-

dustriale ed agrario, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 373, il quale stabilisce che possono essere ammessi ai sopradetti concorsi « coloro che hanno superato le prove di esame di un precedente analogo concorso, secondo le disposizioni contenute nei regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153 e 16 ottobre 1934, numero 1840 ».

« Il secondo dei citati decreti non riguarda particolarmente il caso in esame.

« L'articolo 69 del primo di essi sancisce: « Nella graduatoria dei vincitori vengono compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, entro il limite massimo di 100 punti ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 70/100 con non meno di 60 dei voti assegnati a ciascuna prova di esame ».

« Agli effetti *del concorso* di cui sopra ed ai sensi della disposizione trascritta hanno superato le prove di esame di un precedente concorso soltanto coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 70/100, e cioè i vincitori e coloro che non siano risultati tali solo perché limitato il numero dei posti messi a concorso.

« Come è noto, a norma dell'ultimo capoverso del citato articolo 69 del decreto 27 gennaio 1933, alla graduatoria di quelli che conseguirono una votazione non inferiore ai 70/100 segue quella dei concorrenti che riportarono almeno 60 punti con non meno di 6/10 dei voti assegnati a ciascuna prova di esame.

« I candidati compresi in questa seconda graduatoria non superarono le prove del concorso, ma conseguirono soltanto l'abilitazione.

« Il termine « idonei » attribuito loro nel citato ultimo comma dell'articolo 69 significa « abilitati ».

« Per quanto sopra è esposto, soltanto in applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947 e dell'articolo 69 del regio decreto 27 gennaio 1933, i concorrenti sopra menzionati sono stati esclusi dal concorso in parola ».

Il Ministro
GONELLA.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria hanno diritto di precedenza, al banco delle consumazioni installato nel buffet delle stazioni ferroviarie ».

RISPOSTA. — « Il personale ferroviario non ha alcun diritto di precedenza al banco delle consumazioni dei buffet delle stazioni ferroviarie ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in sede di formulazione delle norme esecutive del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non ritenga opportuno, per eventi ragioni di equità, estendere a favore degli avventizi statali che durante la campagna 1940-1943 e successiva guerra di liberazione prestarono servizio militare, quali mobilitati in zona di guerra, la disposizione che riduce a due anni per gli ex combattenti, partigiani e categorie assimilate, l'anzianità di servizio richiesta per l'immissione nei ruoli transitori ».

RISPOSTA. — « Secondo il vigente ordinamento sono considerati combattenti i militari ed i militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate mobilitati, che abbiano partecipato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni belliche.

« In ciò appunto risiede la ragione giustificativa dei benefici concessi ai combattenti, il cui valore giuridico e morale verrebbe indubbiamente menomato da una indiscriminata estensione ad altre categorie di militari o militarizzati, che non abbiano il predetto requisito, ancorché siano stati mobilitati per esigenze di guerra.

« Nel caso in termini non è sembrato opportuno derogare ad un principio che può ritenersi costante nella nostra legislazione e che ha trovato ultimamente conferma nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

« Ciò posto e pur considerata con la dovuta attenzione la richiesta non è stato possibile accoglierla in sede di elaborazione delle norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che sono ora all'esame del Consiglio dei Ministri e verranno quanto prima sottoposte all'approvazione del Parlamento ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

SEMERARO SANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della Marina mer-*

cantile. — « Per conoscere per quali motivi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non ha preso in esame il progetto da mesi presentato per la concessione del punto franco e per la industrializzazione del porto di Brindisi.

« Problema che appassiona tutta la città di Brindisi così negletta ed abbandonata da tutti i Governi sino ad oggi, e decisa a lottare sino a che i suoi interessi siano riconosciuti. Il fatto ha prodotto in tutti gli strati della popolazione brindisina uno stato di profonda amarezza sfociata nella manifestazione di martedì 17 maggio 1949, con l'astensione dal lavoro, durante due ore, di tutte le maestranze degli stabilimenti industriali, di tutti gli impiegati dei pubblici servizi e con la chiusura dei negozi privati che paralizzarono così la vita cittadina, manifestazione organizzata dal Comitato cittadino ».

RISPOSTA. — « Premesso che non è esatto quanto si afferma, che, cioè, il progetto riguardante il piano di massima presentato dalla Società « impresa traffici portuali » sulla sistemazione nel porto di Brindisi di una zona industriale in parte a regime franco, sia stato presentato da mesi per l'esame del Consiglio Superiore, in quanto il progetto stesso porta la data del 24 marzo 1949, ed è stato presentato al Ministero dei lavori pubblici solo ai primi dello scorso mese di aprile, si rende noto che data l'importanza dell'argomento trattato e la complessità degli interessi che investe, si è ritenuto necessario segnalare in linea preliminare la proposta della Società anzidetta a tutte le Amministrazioni interessate, allo scopo di provocare su di essa con tutta sollecitudine le eventuali osservazioni di merito secondo le rispettive competenze.

« Il piano stesso, poi, data la sua particolare urgenza ed in vista altresì delle notevoli premure pervenute al riguardo, sarà portato all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale nella seduta del 5 giugno p. v.

In detta sede sarà studiato con tutta la dovuta attenzione il problema prospettato per quelle decisioni che saranno ritenute possibili nell'interesse non solo del porto di Brindisi ma dell'economia generale della Nazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere perché i viaggiatori del Comuni toccati dalla linea ferroviaria

Brindisi-Taranto provenienti col treno 92 da Lecce e quelli provenienti col treno n. 151 da Bari debbono essere costretti a pernottare a Brindisi, non trovando in questa città coincidenza alcuna, perché l'ultimo treno è in partenza da Brindisi alle ore 18,30; e se per ovviare a tale inconveniente non sia il caso di riesaminare tale stato di cose creando un treno locale sul breve tratto Brindisi-Francavilla, treno che agevolerebbe anche i bagnanti della zona, che godono della spiaggia brindisina ».

RISPOSTA. — « Pur considerando i motivi esposti nella richiesta comunicasi che non riesce possibile, almeno sul momento, istituire la comunicazione desiderata fra Brindisi e Francavilla in coincidenza a Brindisi con i treni 92 da Lecce e 151 da Bari, in quanto ciò porterebbe alla effettuazione fra le due predette località, di una nuova coppia di treni con conseguente maggior impegno di carrozze delle quali attualmente manca ogni disponibilità, dato anche che quelle che vengono fornite nuove o riparate dalle officine sono impiegate per sostituire i carri merci ancora in composizione ai treni viaggiatori. »

« Comunque la richiesta potrà essere presa in esame quando sarà migliorata la situazione del materiale, in relazione però anche alla effettiva necessità delle comunicazioni cui trattasi, ed alla presumibile loro utilizzazione, tenuto presente che data l'ora tarda in cui dovrebbero venire impostati i nuovi treni, si ritiene non potrebbero essere utilizzati per un ritorno di bagnanti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SILIPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga necessario costruire una cavalcavia al passaggio a livello di Catanzaro Marina, tenendo presente che si tratta di una vera e propria asta di manovra con due binari secondari, oltre quello di corsa, situati nel cuore di Catanzaro Marina, per cui, restando chiuse le barre per lungo tempo, si crea un arresto al traffico commerciale di molti paesi e del capoluogo. »

« L'interrogante fa presente che l'Amministrazione delle ferrovie ha sempre riconosciuto la necessità dell'abolizione di detto passaggio a livello, tanto che fin dal 1938 ha fatto elaborare il relativo progetto, impegnandosi di costruire il cavalcavia, mentre la Azienda della strada, avrebbe dovuto costruire le due rampe, ma l'opera non è stata mai eseguita ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'iniziativa per l'esecuzione del cavalcavia dovrà essere presa dall'Azienda nazionale delle strade statali, trattandosi della strada statale n. 106, la Amministrazione ferroviaria nulla ha in contrario, per quanto riguarda, a dar seguito alla proposta, ma non può concorrere nella spesa occorrente che con una somma pari all'economia, capitalizzata, che ricaverà dalla soppressione del passaggio a livello. »

« Se tale somma corrisponderà, all'incirca, al costo del manufatto vero e proprio, la Amministrazione ferroviaria potrà provvedere alla costruzione di esso, mentre a quella delle rampe di accesso dovrà provvedere l'A. N. A. S. »

« Pertanto la richiesta dovrà essere rivolta alla detta azienda e, nel caso, verranno presi fra le due Amministrazioni gli opportuni accordi, per la compilazione del progetto e dello schema di convenzione ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ravvisi la opportunità, anzi, più che l'opportunità, la necessità di procedere rapidamente alla statizzazione dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro, tenendo conto delle seguenti considerazioni: »

1°) il carattere di particolare urgenza che riveste il problema dell'istruzione e dell'educazione dei sordomuti — ed in generale di tutti i minorati — nell'Italia meridionale, dove manca un Istituto statale del genere, che possa assolvere integralmente il compito, per cui statizzare detto Istituto significa assicurare continuità di funzionamento ed incremento del medesimo, unico Ente del genere in ben due regioni meridionali (Basilicata e Calabria);

2°) l'inopportunità di attendere che concluda i propri lavori la Commissione, formata con funzionari del Ministero, per lo studio dei problemi inerenti al riordinamento degli Istituti, sia statali che riconosciuti, e di tutta l'organizzazione riguardante l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, per il fatto che i lavori di detta Commissione debbano essere necessariamente lunghi — ed un rinvio sine die della statizzazione del sopradetto Istituto nuocerebbe allo sviluppo del medesimo — ed anche perché l'avocazione dell'Istituto allo Stato non pregiudica in nulla le decisioni della Commissione ed il futuro nuovo ordinamento da dare a detti tipi di scuola; »

3°) il nessun sensibile maggior onere che deriverebbero allo Stato, perché, anche adesso, gli insegnanti di detto Istituto sono a totale suo carico e, per le altre spese, esso interviene con contributi ordinari e straordinari ad integrazione del bilancio, per cui, in sostanza, nessun serio inconveniente, anche sotto questo punto di vista, per lo Stato; vantaggi, invece, non lievi per l'Istituto, che vedrebbe la propria vita completamente assicurata, la propria attività incrementata;

4°) la relativa facilità del passaggio allo Stato dell'Istituto, l'unico del genere, si compie, in ben due regioni dell'Italia meridionale (Basilicata e Calabria), che ha una lodevolissima tradizione e che lodevolmente funziona, come è stato riconosciuto sempre dai vari ispettori, mandati dal Ministero a visitarli;

5°) il dovere imprescindibile della nuova Italia, che tra i primi suoi principi ha posto quello di non retrocedere dinanzi a difficoltà alcuna (e che dire, poi se queste difficoltà sono prevalentemente, se non soltanto, di natura burocratica?), quando si tratta di andare incontro ai bisogni del popolo tutto o di parte di esso — e, nel caso in questione, riguarda proprio una parte quanto mai infelice — per cui nessuno potrebbe essere indulgente verso una colpevole incuria, come sarebbe quella di rinviare a tempo indeterminato la legittima aspirazione di un nobilissimo Istituto, aspirazione che mira a restituire alla vita attiva e feconda migliaia di infelici, cui sono ignote le armonie dei suoni e delle parole (nelle regioni di Basilicata e Calabria la percentuale dei sordomuti è preoccupante).

« Per tutte queste considerazioni e per altre ancora, tanto ovvie che non val la pena di esporre, per premiare l'attività benefica dell'Istituto, ormai quasi secolare, per risolvere in pieno il problema della rieducazione dei sordomuti della Basilicata e della Calabria, l'interrogante è convinto che l'onorevole Ministro esprimerà parere favorevole alla statizzazione dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro, la cui pratica ad hoc è stata iniziata sin dal 1946 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha esaminato attentamente la necessità di procedere rapidamente alla statizzazione dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro.

« In proposito si deve anzitutto osservare che il problema della istruzione e della educazione dei sordomuti in Italia, non può essere considerato da un punto di vista strettamente regionale, ma deve essere inquadrato

in una più ampia visione della necessità nazionale.

« I tre Istituti statali esistenti a Milano, Roma e Palermo, i quali possono già accogliere un non indifferente numero di sordomuti in età dell'obbligo scolastico, assolvono in linea di massima, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i compiti loro assegnati in tale settore educativo; mentre gli altri istituti debitamente riconosciuti atti a ricevere i sordomuti di cui sopra integrano e completano in tale campo l'opera dello Stato che in tal modo viene a soddisfare agli impegni derivanti dal terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione.

« È ovvio, pertanto, che l'eventuale problema della statizzazione di altri Istituti non può essere esaminato e risolto singolarmente limitandosi alla visione di poche provincie o regioni, bensì in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale.

« Un provvedimento adottato in anticipo nei confronti dell'Istituto per sordomuti di Catanzaro, e quindi al di fuori dei lavori ai quali attende la commissione appositamente nominata per lo studio di tutto il problema della educazione e della istruzione dei sordomuti, rischierebbe, per la mancata visione generale, di riuscire eventualmente intempestivo ed inopportuno, mentre d'altro canto verrebbe a costituire, anche nei confronti degli altri istituti che possono avere altrettanti fondati motivi per aspirare ad analogo provvedimento, uno stato di fatto dal quale, poi, mal si potrebbe recedere.

« Lo stesso interrogante conviene che, dal punto di vista economico, gli insegnanti, almeno per ciò che si riferisce allo stipendio, all'indennità di carovita e caropane, ed alla tredicesima mensilità, gravano per intero sul bilancio dello Stato il quale, oltre a tale spesa, sostiene anche rilevanti oneri per sussidi ordinari e straordinari, diretti ad integrare il bilancio dell'Istituto.

« Nulla vi è da obiettare in merito al fatto che, ove si addivenisse alla statizzazione, gli insegnanti potrebbero vedere integrati i loro assegni di quegli emolumenti che gravano sul bilancio dell'amministrazione dell'Ente, il quale non è forse in grado, attualmente, di corrisponderli; ma la prospettiva di tale beneficio non può consentire di risolvere il problema dell'Istituto di Catanzaro in precedenza di tempo, su quello, analogo, degli altri Istituti.

« D'altra parte, la necessità di attendere lo svolgimento dei lavori dell'apposita commissione è data anche dal fatto che, con il prov-

vedimento della statizzazione, lo Stato non soltanto si assumerebbe per intero l'onere della corresponsione di tutti gli assegni che saranno dovuti al personale insegnante, ma anche di quelli riguardanti il personale direttivo, amministrativo ed assistente; onere che attualmente è sostenuto in gran parte dal bilancio dell'Ente, nei riguardi del quale, le sovvenzioni statali, per il suo sempre maggiore incremento, verrebbero, dopo la statizzazione, più che a diminuire, ad aumentare.

« Ciò premesso, si ritiene che soltanto dall'esame generale di tutta la situazione, quale sarà per risultare dalla conclusione dei lavori della commissione sopra indicata, sarà per sorgere la visione organica e completa delle attuali necessità in tale settore educativo, nonché della opportunità di creare nuovi istituti governativi in una piuttosto che in un'altra località ».

Il Ministro
GONELLA.

SILIPO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere con quali criteri si distribuiscono i 22 milioni di dollari, che nel mese di gennaio 1949 sono stati consegnati dall'Ambasciatore degli Stati Uniti, affinché siano pagati gli assegni agli ex prigionieri catturati dagli americani ».

RISPOSTA. — « Premesso che la risposta viene data dal Ministero della difesa per ragioni di competenza, si informa che, in base agli accordi firmati recentemente tra il Governo americano e quello italiano, le somme in lire italiane ricavate dal cambio di 26.383.241,03 dollari sono destinate al soddisfacimento dei crediti degli ex prigionieri italiani in mano americana o del personale assimilato o dei civili internati, che siano stati ufficialmente riconosciuti, sotto forma di « certificati di credito o ordini militari di pagamento stilati in dollari » consegnati agli stessi cittadini italiani come documenti comprovanti l'ammontare del loro credito verso il Governo americano.

« Tutte le operazioni concernenti i detti pagamenti sono demandate alla competenza di questo Ministero, Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi, che procede alla liquidazione dei crediti dopo aver constatato la corrispondenza tra il certificato presentato dal reduce e l'elenco consegnato al Governo italiano dalle autorità americane, mentre il pagamento relativo viene fatto attraverso i Distretti militari di residenza degli interessati, all'uopo direttamente

avvisati dall'Ufficio dell'amministrazione dei personali militari vari.

« La maggior parte dei crediti (circa 60 mila) è già stata soddisfatta ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

SILIPO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno utilizzare il porto di Vibo Marina per lo sbarco della merce diretta via mare e destinata nel retroterra del medesimo, come si faceva nel passato e per ovvie ragioni.

« Anzitutto si farebbe rivivere e fiorire un porto di grande importanza per la Calabria e si darebbe lavoro ai portuali sia di Vibo Marina sia della vicina Pizzo, i quali da oltre tre mesi sono disoccupati e soffrono letteralmente la fame, proprio in conseguenza del provvedimento, quanto mai ingiustificato ed ingiustificabile, che dispone che la merce in arrivo via mare sia sbarcata nel solo porto di Reggio, lasciando completamente inutilizzato il porto che forma oggetto della presente interrogazione.

« In secondo luogo renderebbe più snello e celere lo smistamento ed il trasporto della merce destinata alle provincie di Catanzaro e Cosenza ».

RISPOSTA. — « È opportuno far rilevare anzitutto che con l'abolizione delle norme speciali emanate in occasione della guerra e nell'immediato dopoguerra ed il ritorno alla normalità, l'unico traffico marittimo nel quale ancora intervenga l'azione regolatrice delle Amministrazioni statali è soltanto quello relativo all'importazione dei carboni e dei cereali, mentre il traffico delle merci varie si svolge in regime di libertà senza che sia possibile alcun intervento da parte degli organi governativi.

« D'altra parte l'assegnazione ai vari porti delle navi cariche di carbone e di cereali non rientra nella competenza di questo Ministero bensì, rispettivamente di quello dell'industria e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, i quali vi provvedono in modo autonomo seguendo un piano generale di distribuzione in relazione alle necessità delle varie Regioni ed in base alla capacità ricettiva dei porti ed alle possibilità di assorbimento dei rispettivi retroterra.

« Alle predette autorità, questo Ministero ha tuttavia segnalato la necessità che compatibilmente con i criteri suddetti siano tenuti presenti, nell'assegnazione delle navi, anche

le esigenze di lavoro delle maestranze portuali.

« Per quanto riguarda in particolare il porto di Vibo Valentia Marina, è però da far presente che le capacità ricettive di esso, dal punto di vista tecnico, sono limitate, dato che le condizioni dei fondali non consentono l'approdo di piroscafi di grosso tonnellaggio, ma solo di piccoli piroscafi da 2000 a 2500 tonnellate.

« Data quindi l'impossibilità di far compiere scalo a Vibo Marina alle navi di grosso tonnellaggio, l'invio in tale porto delle merci destinate alle provincie di Catanzaro e Cosenza, dovrebbe essere effettuato mediante trasbordo su motovelieri o piccoli piroscafi.

Ma decidere o meno in tal senso, rientra nella valutazione delle autorità in principio citate le quali tengono soprattutto conto del fattore economico in dipendenza del costo delle singole operazioni di sbarco e di trasporto delle merci a destinazione ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

SILIPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quando, presumibilmente, sarà preso in esame ed eventualmente approvato il decreto che conferisce ai reduci puniti la qualifica di combattente ».

RISPOSTA. — « In merito si informa che il disegno di legge sugli emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, è stato presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1949 ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SCOCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno far partecipare al concorso dei ruoli speciali transitori per maestri elementari anche quei pochi insegnanti che, forniti dello stesso titolo di studio, hanno prestato il loro servizio scolastico nei corsi secondari di avviamento professionale statali, che per per il loro ordinamento sono da considerarsi scuole post-elementari, come già lo furono. E ciò:

1°) per evitare una sperequazione di trattamento tra questi e gli insegnanti delle scuole popolari, e particolarmente quelli dei corsi C) ai quali, nonostante abbiano insegnato in scuole non statali, è concesso l'adito a detti ruoli speciali;

2°) per un giusto riconoscimento di merito di questi e non di demerito nei confronti degli insegnanti delle scuole popolari ».

RISPOSTA. — « Il fine al quale tendono le disposizioni sui ruoli speciali transitori è soprattutto quello di sistemare in una forma di sufficiente stabilità quei dipendenti statali che abbiano prestato un certo periodo di servizio minimo nei vari rami della Amministrazione dello Stato. Pertanto, ognuno può essere assunto in quella branca dell'Amministrazione a cui può accedere con il proprio titolo ed in cui abbia prestato servizio.

« E' ovvio, perciò, che, ai ruoli della scuola elementare, possano accedere coloro che nella stessa abbiano prestato servizio e diano quindi garanzia di quella specifica attitudine didattica che è necessaria per tale tipo di insegnamento.

« Coloro che abbiano invece prestato servizio nelle scuole secondarie potranno accedere ai ruoli costituiti per queste ultime.

« Ammettere ai ruoli delle scuole elementari quegli insegnanti che abbiano dato la loro opera in altri ordini di scuole, significherebbe danneggiare quei maestri che all'insegnamento primario e solo a quello hanno dato la loro attività dimostrando con il loro attaccamento di voler proseguire tutta la loro carriera in tale ordine di scuole.

« Nella richiesta di ammettere ai R.S.T. delle scuole elementari gli insegnanti dei corsi di avviamento, si fa cenno al trattamento usato agli insegnanti delle scuole popolari non statali.

« È da osservare in merito che, se è pur vero che il servizio reso nelle scuole popolari (« statali » e non già « non statali » come viene affermato) è equiparato a quello prestato nelle scuole elementari ai fini dell'assunzione ai ruoli transitori, è da osservare che le scuole popolari hanno carattere di affrancamento e di integrazione della scuola ordinaria, se non addirittura, in alcuni casi, di vera sostituzione della scuola stessa. Era quindi giusto che gli insegnanti di tali corsi acquistassero i medesimi diritti di quelli delle scuole ordinarie.

« Daltra parte, è da rilevare che ogni discussione e proposta in merito a modifica dei R.S.T. non può che rimanere nel campo puramente teorico, perché ormai i ruoli transitori sono formati da tempo, le relative graduatorie sono divenute esecutive ed i vincitori hanno accettato la nomina e raggiunto la sede ».

Il Ministro
GONELLA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Se non ritenga opportuno proporzionare, diminuire od esonerare i comuni rurali privi di consistenti mezzi economici dei gravosi contributi seguenti, dai quali i comuni stessi non derivano benefici proporzionati al sacrificio economico che devono sostenere.

« Tali contributi hanno ormai raggiunto misure gravose; sono sproporzionati alle effettive possibilità economiche dei comuni e vanno ad aumentare il peso dell'aggravio medio di ogni contributo:

a) contributo al Consorzio provinciale antitubercolare;

b) funzionamento del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

c) contributo aggiunto anticendi;

d) contributo illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

e) contributo infanti riconosciuti dalla sola madre;

f) contributo spesa provvisoria vaccino antidifterico;

g) contributo Ente provinciale del turismo ».

RISPOSTA. — « Il problema degli oneri attualmente a carico dei bilanci comunali per il peso d'interesse generale è allo studio di questo Ministero, insieme con quello delle finanze; e formerà oggetto di apposito disegno di legge appena si saranno determinati i criteri direttivi ».

Il Ministro
SCELBA.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sui motivi che hanno rinviato sino ad oggi la proroga del provvedimento legislativo che estendeva ai lavoratori agricoli ultrasessantacinquenni l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, di cui alla legge 17 marzo 1941, n. 288 e 31 ottobre 1942, n. 1576. L'interrogante fa presente che, nella attesa della riforma sulla previdenza sociale e in considerazione della situazione di fatto, per cui avviene normalmente in agricoltura l'impiego anche di dette categorie lavoratrici, le norme suindicate dovrebbero essere senz'altro prorogate, accedendo così alla aspettativa delle categorie interessate ».

RISPOSTA. — « Con le leggi 17 marzo 1941, n. 288, e 31 ottobre 1942, n. 1576, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro di

cui al decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, fu temporaneamente estesa ai lavoratori agricoli mezzadri, proprietari ed affittuari di sesso maschile compresi nell'età dai 65 ai 70 anni compiuti, fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

« Ovvvia è la causa che agì di presupposto a tale provvedimento: la continua e sempre più aggravantesi rarefazione della mano d'opera agricola di età giovanile, sia a causa delle continue chiamate alle armi, sia a causa del trasferimento dalle attività agricole a quelle industriali di guerra, che, col miraggio di più alti compensi, agiva da irresistibile attrattiva.

« Essendo venuto a cessare lo stato di guerra il 15 aprile 1946, dette disposizioni avrebbero dovuto decadere col 15 ottobre dello stesso anno.

« Senonché, la smobilitazione reale e l'effettivo ritorno dei militari agricoli alle attività originarie furono, oltre il prevedibile, ostacolati da un complesso di ben note circostanze, talché si rese indispensabile prorogare, col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 882, di un anno le leggi citate e, cioè fino a tutto il 14 ottobre 1947.

« Un'ulteriore proroga oltre tale data non sarebbe stata più giustificata, sia in considerazione del venir meno delle ragioni contingenti che avevano determinato la situazione delle norme in questione, sia anche per il capovolgimento della situazione del mercato della mano d'opera agricola: invero, la disoccupazione nel settore dell'agricoltura, subito dopo la guerra, non solo si era andata manifestando sempre più chiaramente, ma ogni giorno più si andava aggravando, tanto da rappresentare in talune provincie un motivo di seria preoccupazione: fino al punto che il Governo fu indotto ad emanare il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego di lavoratori agricoli, incompatibili, tra l'altro, con un provvedimento temporaneo che presupponeva — quando fu emanato per far fronte alle necessità delle culture — l'impiego anche di mano d'opera anziana di regola non più atta al lavoro.

« Come è noto il Ministero del lavoro ha d'altra parte già predisposto uno schema di disegno di legge relativo alla invocata riforma della previdenza sociale. Detto schema sarà sottoposto quanto prima all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e, successivamente, sarà presentato al Parlamento. Le categorie interessate avranno

quindi in tali sedi, anche sull'argomento, la possibilità di esporre e discutere il proprio punto di vista al riguardo ».

Il Ministro
FANFANI.

STORCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se abbia provveduto alla formulazione di apposito progetto legislativo, o meglio ancora di norme particolari da inserirsi nel progetto dei contratti agrari, per la regolamentazione di quelle forme di conduzione a colonia non meglio definita, con particolare riguardo a quella migliorataria, prevedendo in questo caso il diritto di perpetuità o di affrancazione in favore del colono, previa liquidazione delle opere di miglioria effettuate ».

RISPOSTA. — « La disciplina dei cosiddetti contratti agrari a miglioria o di miglioramento non è stata inclusa nel disegno di legge governativo per la riforma dei contratti agrari, presentato al Parlamento nella seduta del 22 novembre 1948, perché si è ritenuto più conveniente rinviare la regolamentazione dei suddetti contratti in sede di riforma della proprietà fondiaria, il cui progetto, come è noto, è tuttora in corso di elaborazione.

« La IX Commissione permanente della Camera dei deputati ha invece proposto la inclusione delle suddette forme contrattuali nel suddetto progetto per la riforma dei contratti agrari ed ha formulato le relative disposizioni di un apposito titolo, composto di 5 articoli, illustrando ampiamente, nella relazione di maggioranza, le ragioni di tale proposta.

« Non si ravvisa, pertanto, la opportunità di formulare nuovi progetti legislativi su una materia che ha già formato oggetto di una proposta di iniziativa parlamentare e che trovasi attualmente sottoposta all'esame e alla discussione del Parlamento.

« D'altra parte anche la proposta di convertire i contratti migliorati in rapporti enfiteutici o di godimento perpetuo è stata già avanzata dalla minoranza della IX Commissione parlamentare, come può rilevarsi dagli articoli 16 e seguenti del controprogetto da essa formulato e verrà, quindi, esaminata dal Ministero dell'agricoltura unitamente alle altre norme di tale controprogetto ».

Il Ministro
SEGNI.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni che impediscono di provvedere, in at-

tesa della riforma generale della previdenza sociale, all'aggiornamento delle indennità per infortuni agricoli previste dai decreti legislativi 8 febbraio 1946, n. 85 e 9 settembre 1947, n. 928, il cui ammontare è assolutamente inadeguato alle essenziali necessità della vita, mentre sono state aggiornate con legge 3 marzo 1949, n. 52, le indennità per infortuni e malattia professionali nell'industria ».

RISPOSTA. — « La necessità di un ulteriore adeguamento del trattamento infortunistico nel settore dell'agricoltura non è stata riconosciuta da questo Ministero, che non ha mancato di esaminare il problema nel suo duplice aspetto di rendere le prestazioni assicurative più aderenti alla misura del bisogno degli assistiti, da un lato, e di mantenere, dall'altro, i relativi contributi entro i limiti che nel quadro generale degli oneri previdenziali non gravino in misura eccessiva sulla produzione agricola, specie nell'attuale delicata situazione di stabilizzazione e di assestamento economico.

« D'altra parte, non sarebbe stato possibile limitare l'intervento legislativo ad un ritocco delle misure attuali delle indennità per inabilità temporanea e delle indennità per inabilità *una tantum* in caso di inabilità permanente, lasciando insoluta la grave questione di un generale riordinamento degli stessi principi cui si informa l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, anche ai fini di un loro sostanziale coordinamento con la legislazione infortunistica vigente per il settore dell'industria, indubbiamente più progredita e più rispondente ai bisogni dei lavoratori assistiti.

« Per questi motivi, è sembrato preferibile non anticipare provvedimenti temporanei e contingenti che, mentre avrebbero arrecato benefici necessariamente ridotti ai lavoratori interessati, avrebbero manifestato una insistenza su tutto un sistema in fase di superamento, ciò che non è apparso consigliabile in vista della ormai imminente riforma di tutto il sistema previdenziale, riforma già concretata, come è noto, in uno schema di disegno di legge che sarà quanto prima sottoposto all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro prima della sua presentazione al Parlamento.

« In sede di riforma, naturalmente, tutta la materia è stata organicamente rielaborata, e lo scrivente si augura che i concreti miglioramenti previsti nella riforma stessa anche per i lavoratori agricoli infortunati potranno

compensare l'attesa per il riconoscimento e l'accoglimento di richieste delle quali non si nega, al certo, la fondatezza ».

Il Ministro
FANFANI.

TAMBRONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere e conoscere se non ritenga opportuno chiarire la situazione nella quale si vengono a trovare gli assuntori nelle Ferrovie dello Stato (stazioni) attualmente licenziati, dopo aver prestato servizio per lunghissimo tempo.

« Al riguardo trattasi della assuntoria di Matelica (Macerata).

« La situazione appare insostenibile nei confronti degli assuntori licenziati, tutti con famiglia a carico.

« L'interrogante chiede, nel contempo, di sapere perché, mentre il Ministero dei trasporti giudica definitivo il licenziamento di tutti gli assuntori, da sostituirsi con personale in organico delle Ferrovie dello Stato, nel foglio di disposizione n. 50 del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Ancona, in data 17 marzo 1949, appare al n. 1 la comunicazione « ai dipendenti assuntori » di disponibilità di assuntorie nel compartimento di Torino ».

RISPOSTA. — « Gli assuntori ferroviari sono dei prestatori d'opera a contratto che vengono licenziati per cessato bisogno oppure per motivi disciplinari, per sopraggiunta inidoneità fisica, per scarso rendimento, ecc., nonché per raggiunti limiti di età (anni 65).

« Premesso che l'Amministrazione ferroviaria non si è finora valsa della facoltà di licenziare gli assuntori per cessato bisogno, si precisa che non ha fatto neanche luogo a licenziamenti per sistemare personale di ruolo negli impianti gestiti in assuntoria.

« Nel caso concreto dell'ex assuntore di Matelica, signor Jonna Ernesto, si informa che trattasi d'un licenziamento per raggiunti limiti di età e che l'interessato è un ex agente ferroviario che fruisce della relativa pensione.

« Inoltre lo Jonna è stato particolarmente favorito perché, in via del tutto eccezionale, ha ottenuto che il proprio licenziamento fosse protratto di sei mesi.

« Per quanto riguarda l'accento alle notizie contenute nel foglio disposizioni n. 50 del capo Compartimento ferroviario di Ancona, si comunica che trattasi di spostamenti tra assuntori ed agenti di ruolo da un impianto all'altro della rete intesi ad attuare una

migliore utilizzazione del personale di cui dispone l'Amministrazione ferroviaria senza peraltro ricorrere a licenziamenti o nuove assunzioni fra la categoria del personale non di ruolo ».

Il Ministro
CORBELLINI.

TERRANOVA CORRADO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che ritardano il ripristino della pretura del comune di Rosolini (Siracusa), centro di 17.000 abitanti, richiesto e promesso da anni.

« L'interrogante, rendendosi interprete dei voli espressi da quel consiglio municipale, fa presente che un ulteriore ritardo non farebbe che aggravare il disagio in cui si dibatte l'intera cittadinanza e particolarmente la classe meno abbiente ».

RISPOSTA. — « La pratica per il ripristino della pretura di Rosolini è già istruita e sarà presa in esame in occasione della revisione generale delle circoscrizioni ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
CASSIANI.

TONENGO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali al personale ferroviario dipendente dal compartimento di Torino e residente permanentemente a Modane, non sono stati a tutt'oggi applicati i benefici di cui al decreto legislativo n. 1071, del 31 luglio 1947, relativo alla conversione di una parte dello stipendio degli stessi in valuta estera per una percentuale dal 40 al 55 per cento, benefici di cui usufruisce il personale delle dogane e delle poste residente nella medesima località. Tale disparità di trattamento provoca un legittimo risentimento fra la benemerita categoria dei ferrovieri, anche in relazione alla disposizione dell'articolo 6 del predetto decreto, che contempla la prescrizione del diritto alla conversione entro sei mesi ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, modificate dal decreto legislativo 20 marzo 1940, n. 649, non sono ancora state applicate al personale ferroviario dimorante a Modane per ragioni di servizio, in quanto l'articolo 2 del predetto decreto lascia facoltà al Ministro del tesoro di stabilire, con propri decreti, limiti adeguati di conver-

sione in valuta estera di una parte dello stipendio e carovita.

« Senonché il Ministero del tesoro, cui è stata ripetutamente rappresentata la questione, non ha fatto conoscere finora tali limiti minimi e massimi di conversione. Per questo specifico motivo il decreto 1071/1947 non ha potuto ancora trovare applicazione nei riguardi del personale ferroviario interessato.

« Il fatto che altre Amministrazioni usino già ai propri dipendenti il trattamento di conversione previsto dal ripetuto decreto 1071, non può costituire motivo di confronto in quanto, il Ministero del tesoro, edotto in via breve della questione, ha rilevato che trattasi di procedimento non regolare.

« Allo stato delle cose non riesce ancora possibile accogliere le richieste degli interessati, dovendosi attendere il cennato provvedimento ministeriale che quel Dicastero ha recentemente assicurato di emanare nel minor tempo possibile ».

Il Ministro
CORBELLINI.

TONENGO. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di concedere un periodo di licenza a tutti i militari in servizio di leva, appartenenti a famiglie di agricoltori, perché coadiuvino nei lavori stagionali di fienagione e di mietitura. Tale provvedimento è sollecitato, tra l'altro, anche dallo stato delle colture gravemente danneggiate dalle recenti alluvioni, che richiedono un urgente trattamento, onde garantire i futuri raccolti.

« L'interrogante è d'avviso che tale provvedimento, fra tutte le provvidenze promesse dal Governo a favore degli agricoltori delle zone alluvionate, verrebbe a dare un apporto sensibile alla ripresa dell'agricoltura, utilizzando, in questo periodo di intensa attività nel lavoro dei campi, la mano d'opera dei lavoratori, attualmente in servizio di leva ».

RISPOSTA. — « S'informa che, in considerazione delle necessità dell'agricoltura nazionale, è stata disposta la concessione della licenza ordinaria di giorni 10, oltre i giorni per il viaggio, a favore dei militari di truppa che siano realmente lavoratori agricoli, si trovino in particolari condizioni di bisogno e di famiglia e abbiano prestato sei mesi di effettivo servizio.

« La licenza suddetta dovrà essere richiesta dagli interessati e potrà essere concessa

durante il periodo 1° giugno-30 settembre 1949, compatibilmente con le esigenze amministrative dei reparti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

TROISI, CACCURI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, in considerazione del forte aggravio risultante ai comuni (specie quelli rurali) con la nuova misura del contributo annuo per i servizi antincendio (proporzione da uno a quaranta) disposta dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, non ritenga opportuno di ritoccare il criterio di ripartizione dell'onere, graduandolo secondo la categoria del comune ».

RISPOSTA. — « Il problema del finanziamento dei servizi anticendi e quindi del pagamento da parte dei comuni dei relativi canoni consolidati e contributi aggiuntivi, rivalutati col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, è direttamente connesso al riordinamento dei servizi suddetti, per il quale questo Ministero ha già avviati studi, al fine di armonizzare il relativo funzionamento con le esigenze di un'organica ed economica sistemazione dei servizi e col criterio di un conveniente loro decentramento.

« La riforma, attesi i principi che dovranno informarla, presuppone peraltro, per una sua completa definizione, che abbia avuto attuazione l'ordinamento regionale, non essendo possibile prescindere in una nuova disciplina del servizio anticendi, per ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, dalla partecipazione dell'ente Regione.

« Questo Ministero non si nasconde che, nella presente congiuntura determinata dalla cessazione, a datare dal 1° gennaio scorso, dell'intervento statale nel pagamento dei relativi contributi rivalutati, il funzionamento del servizio predetto viene ad incidere sui comuni in misura in taluni casi sensibile; epperò non si mancherà di studiare ogni possibilità perché, in occasione del riordinamento della materia, tale onere venga per quanto possibile contenuto.

« Peraltro, non è possibile, allo stato, apportare modifiche ai criteri di ripartizione fra i comuni dell'onere del finanziamento dell'organizzazione anticendi, sia perché, secondo l'attuale ordinamento, che pone a carico dei comuni ove già funzionava il servizio anteriormente al 1939, un canone consolidato pari alla relativa spesa rivalutata, oltre al contributo obbligatorio, i comuni maggiori già sostengono, in effetti, un aggravio pro-

porzionalmente più rilevante rispetto agli altri comuni, dai quali è dovuto il solo contributo suddetto — che, d'altra parte, è direttamente commisurato al numero degli abitanti di ciascun comune — sia perché ogni riforma nel delicato settore del finanziamento di servizio non può andare disgiunta da un riordinamento organico e definitivo dei servizi antincendi ».

Il Ministro
SCELBA.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed equo estendere la indennità accademica, attualmente corrisposta soltanto ai professori ordinari e straordinari, anche ai professori incaricati, agli aiuti e assistenti delle Università, in considerazione del fatto che ai fini della ricerca scientifica proprio costoro, più di tutti, hanno bisogno di procurarsi i mezzi necessari (libri, riviste, materiale, ecc.).

« L'interrogante domanda, inoltre, se l'onorevole Ministro non ritenga d'estendere le indennità di studio e di carica, concesse ai presidi, ai direttori ed agli ispettori scolastici (i quali hanno, rispettivamente, funzioni didattiche direttive e di sorveglianza nella sfera di propria competenza), ai provveditori agli studi, che esercitano funzioni in tutto analoghe per quanto riguarda il complesso delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, non solo, ma hanno l'obbligo di invigilare sull'andamento generale di tutte le scuole della propria provincia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero non ha mancato di portare la propria attenzione sulla necessità che anche agli assistenti ed agli insegnanti incaricati delle Università ed Istituti di istruzione universitaria sia concessa l'indennità di studio in analogia a quanto è stato già fatto per gli insegnanti delle scuole elementari e medie e per i professori di ruolo universitari.

« Il Ministero è pienamente favorevole alla concessione della indennità di studio al personale di cui trattasi.

« Peraltro, poiché, per l'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, il provvedimento di concessione dovrebbe indicare le maggiori entrate con le quali far fronte alla maggiore spesa, sono in esame i mezzi intesi alla soluzione del relativo problema finanziario.

« La questione viene seguita con tutta la possibile premura e con tutto l'interessamento che essa merita.

« Analogamente per quanto si riferisce alla estensione ai provveditori agli studi della indennità di studio e di carica in questione, si fa presente che il problema, da tempo in esame, continuerà ad essere seguito assiduamente con la speranza di poterlo avviare, nel minor tempo possibile, a favorevole soluzione. Della questione sono, comunque, ormai investite direttamente le Camere in relazione al disegno di legge, di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole deputato D'Ambrosio alla Camera (resoconto sommario del 24 marzo 1949: « indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi »).

Il Ministro
GONELLA.

TROISI, DE MARTINO, TURNATURI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga urgente presentare alla Camera e porre in discussione al più presto il disegno di legge relativo alle pensioni dei dipendenti degli Enti locali, considerato il grave disagio nel quale trovasi la categoria interessata, le cui pensioni, indefinite e fluttuanti, data la congerie di oneri assunti dagli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, sono liquidate in rapporto a stipendi ancora più bassi di quelli corrisposti agli statali.

« Inoltre gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro sulla opportunità che dal disegno di legge predetto venga stralciata ed approvata dalle Camere con la procedura di urgenza, come fu praticato per i pensionati dello Stato, la provvidenza per un immediato acconto ».

RISPOSTA. — « Mediante l'applicazione dei decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 143 e 8 settembre 1947, n. 1109, a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza sono stati finora accordati, nella stessa misura percentuale, i miglioramenti concessi ai pensionati statali.

« Così pure con la legge 19 agosto 1948, n. 1186, l'aumento provvisorio di lire 2000 mensili per le pensioni dirette, e di lire 1000 mensili, per le pensioni indirette, è stato concesso a favore dei pensionati statali ed a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza.

« Lo schema di disegno di legge, recante nuovi miglioramenti al trattamento di quiescenza corrisposto dai detti Istituti, che verrà

presentato al più presto all'approvazione del Parlamento, prevede nelle linee essenziali, le seguenti provvidenze:

concessione di un assegno supplementare di misura variabile con gli anni di servizio da un minimo di lire 2000 ad un massimo di lire 4500 mensili:

aumento del 22 per cento delle pensioni in godimento al 30 settembre 1948;

liquidazione della pensione, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948, in base agli attuali coefficienti aumentati del 20 per cento ed estendendo fino a tutto l'anno 1946 la rivalutazione degli stipendi ora prevista fino al 31 dicembre 1945.

« Premesso quanto sopra, non si esclude che in analogia con i miglioramenti provvisori disposti per i pensionati statali con la legge 22 dicembre 1948, n. 1446, le Camere possano approvare, con procedura di urgenza, apposita legge che stabilisca a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza, la correzione di un acconto mensile pari al 20 per cento dell'attuale misura di pensione in godimento. Inoltre lo stesso provvedimento potrà stabilire che l'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, sia corrisposto, a partire dal 1° ottobre 1948, a titolo di acconto sull'assegno supplementare, la cui misura definitiva, dipendente dagli anni di servizio, potrà essere determinata soltanto in base all'esame dei fascicoli personali di ciascun titolare di pensione »

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

TROISI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze.* — « Per conoscere il loro pensiero sulla grave crisi che incombe alla economia agricola pugliese, produttrice di circa 5 milioni di ettolitri di vini di alta gradazione, ricercati come vini da taglio, a causa della illecita concorrenza esercitata da fabbricanti di vini adulterati con la aggiunta di saccarosio e di sciroppi di frutta (melasse di mele, di fichi, ecc.). L'interrogante chiede pertanto di sapere se non sia necessario:

1°) una severa repressione delle frodi sui vini, dando adeguati poteri agli organi preposti a tale compito e segnatamente alle cantine sociali;

2°) una più estesa vigilanza da parte della polizia tributaria per l'acclaramento delle produzioni clandestine di saccarosio, sciroppi e melasse di mele, fichi, ecc., non

escludendo da tale vigilanza gli stessi stabilimenti vinicoli;

3°) un ritocco alla imposta di fabbricazione sullo zucchero, nel senso di aumentare l'aliquota per quella parte non destinata alla alimentazione ».

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche a nome dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria e commercio, in merito a quanto richiesto, si ritiene opportuno far presente quanto segue.

« Per la repressione delle sofisticazioni dei vini mediante l'aggiunta di sostanze vietate dalle vigenti disposizioni legislative (sciropi di fichi, saccarosio, sidri, ecc.) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già impartito ai competenti organi di vigilanza dipendenti precise disposizioni per una energica azione al fine di reprimere tali attività fraudolente, interessando nel contempo la Guardia di finanza.

« Tali provvedimenti sono stati confortati dal parere espresso nella adunanza del 22 febbraio 1949 dal Comitato consultivo vitivinicolo istituito presso la predetta Amministrazione.

« Inoltre è stato provveduto alla nomina di una apposita commissione di tecnici col preciso incarico di studiare e formulare concrete proposte per l'adozione di altri provvedimenti intesi a rendere più efficace il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nel settore vinicolo.

« Relativamente alla vigilanza della P.T.I. si assicura che il comando generale ha già richiamato l'attenzione dei reparti del Corpo sulla necessità di intensificare la sorveglianza per la repressione delle frodi nella preparazione dei vini ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2594 ed, a tal fine, ha dato specifico ordine di prendere accordi con i direttori dei principali Istituti, fra quelli dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cui è demandato il controllo tecnico sulla produzione in parola.

« Il comando generale inoltre, d'intesa e su richiesta della direzione generale delle Dogane e II. II., ha anche provveduto a sottoporre alla vigilanza permanente alcuni stabilimenti che producono mosti e sidri di frutta ».

« È da notare, però, che la produzione clandestina di saccarosio non può praticamente verificarsi, come di fatto non si è mai verificata, poiché la estrazione dello zucchero dalla materia prima richiede impianti che non possono restare celati.

« Le altre specie di zucchero (glucosio, maltosio, levulosio, zucchero invertito, liquidi e solidi), che sono pure soggette ad imposta di fabbricazione, con aliquote adeguate al relativo potere dolcificante e all'aliquota dell'imposta sullo zucchero comune (saccarosio) vengono prodotte in fabbriche soggette a vigilanza finanziaria.

« I sughi zuccherini ricavabili dall'uva o da altre frutta sono trattati fiscalmente come le precedenti altre specie di zuccheri, quando subiscono operazioni industriali (decolorazione, depurazione, ecc.) che trasformino le caratteristiche e la composizione naturale del sugo di frutta. Pare ovvio, poi, che non sarebbe possibile assoggettare ad imposta o comunque ad apposita vigilanza finanziaria la semplice preparazione di sughi naturali di frutta, che può essere fatta anche senza speciali impianti e che, data la diffusione della coltura e del commercio della frutta, non sarebbe praticamente perseguibile e avrebbe carattere assolutamente vessatorio.

« Per quanto riguarda, infine, la proposta di un aumento della aliquota dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero non destinato all'alimentazione, si deve dichiarare che un provvedimento del genere non è attuabile e, d'altra parte, non servirebbe allo scopo desiderato.

« Infatti, essendo stata abolita la tessera annonaria per lo zucchero, è evidente che non è possibile distinguere e controllare quale uso si faccia dello zucchero acquistato da qualsiasi privato, né limitare l'acquisto alla quantità strettamente necessaria al diretto consumo alimentare dell'acquirente.

« Già nell'ultimo periodo di tempo in cui era in vigore la tessera annonaria per lo zucchero destinato al diretto consumo alimentare e si applicava una imposta addizionale su quello assegnato, da appositi organi, ad usi industriali, si era dovuto constatare che, specialmente in alcune regioni, una parte dello zucchero acquistato con la tessera veniva poi ceduto per altri usi, in evasione dalla addizionale predetta.

« Ora che la tessera annonaria è abolita, l'applicazione di una maggiore imposta, sullo zucchero destinato ad usi diversi dall'alimentazione diretta, sarebbe praticamente frustrata dalla libera esistenza, sul mercato, di zucchero che ha assolto una imposta minore.

« Anche supponendo poi di potere sottoporre a obbligo di denuncia e alla conseguente vigilanza fiscale tutti gli stabilimenti, opifici e laboratori in cui si impiega zucchero soggetto a maggiore aliquota d'imposta

— ciò che praticamente è impossibile — è ovvio che nessuno di coloro che intendono impiegare illegittimamente lo zucchero nelle manipolazioni vietate dei vini renderebbe palesi le sue intenzioni, né, d'altra parte, la eventuale denuncia di volere esercitare una tale illecita attività potrebbe essere comunque accettata.

« Per le ragioni dianzi accennate non si ritiene quindi possibile accogliere la richiesta formulata di assoggettare ad una più elevata imposta di fabbricazione lo zucchero destinato ad uso industriale ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

TROISI. — *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro.* — « Per sapere se, in considerazione del gravissimo stato di disagio nel quale si trovano i profughi, non ritenga necessario ed equo:

1°) prorogare, almeno sino a dicembre 1949, le provvidenze emanate in loro favore;

2°) agevolare le richieste di rimpatrio dei profughi dalla Grecia o, quanto meno, facilitare la loro emigrazione in altri Paesi;

3°) disporre per un congruo acconto dei risarcimenti di danni di guerra subiti dai profughi dalla Grecia ».

RISPOSTA. — « Il termine del 31 dicembre 1948, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, per la dimissione dai centri di raccolta, dei profughi da località del territorio nazionale, è stato già prorogato di sei mesi e cioè dal 31 dicembre 1948 al 30 giugno 1949.

« La concessione della proroga al 31 dicembre 1949 per tutti i profughi che hanno già maturato i periodi massimi di permanenza nei campi frustrerebbe in pieno gli scopi che si prefigge la legge 1° marzo 1949, n. 51, che, aumentando congruamente la misura del premio di primo stabilimento (50.000 per coloro che si dimettono entro 60 giorni e 40.000 per quelli che si dimettono entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge) vuole incitare i profughi a inserirsi nella vita civile togliendosi dall'ambiente dei campi.

« Gli inconvenienti di ordine morale e sociale dei campi profughi sono noti e numerosi. Le condizioni di vita dei profughi in essi ospitati sono alquanto disagiati e ripetutamente da più parti è stata auspicata la soppressione dei campi profughi.

« I termini previsti dall'articolo 2 della su citata legge 1° marzo 1949, n. 51 sono stati già maggiorati dall'XI Commissione della

Camera dei deputati. Infatti, nel disegno di legge detti termini erano fissati in 30 e 60 giorni e sono stati rispettivamente portati a 60 e 90 giorni.

« Non è possibile prorogarli perché il termine di 90 giorni viene già a scadere in tempo molto prossimo al 30 giugno 1949.

« Per quanto riguarda i punti 2 e 3 dell'interrogazione stessa la materia non è di competenza di questo Dicastero ma rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, Sottosegretariato per i danni di guerra ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri si è preoccupato degli effetti del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, per il quale col 30 giugno 1949 dovranno essere dimessi dai Centri profughi tutti coloro che hanno goduto dell'assistenza per almeno 18 mesi.

« Per questo, si è messo in contatto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di ottenere che sia facilitata l'emigrazione dei profughi desiderosi di espatriare, senza tuttavia distinguere se essi provengono dalla Grecia o da altri paesi, ritenendo che il problema debba essere considerato in modo unitario. In particolare, si cerca di ottenere che nel reclutamento della mano d'opera destinata all'estero, la aliquota preferenziale del 20 per cento, stabilita a favore dei profughi con la circolare n. 9633/V 14 dell'8 marzo 1948, sia possibilmente elevata ».

Il Ministro degli affari esteri

SFORZA.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno apportare al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, le necessarie modificazioni per togliere la sperequazione attuale fra coloro che sono in servizio permanente ed i trattenuti, che pure hanno servito la Patria con abnegazione ».

RISPOSTA. — « Si ritiene che la sperequazione fra sottufficiali e militari di truppa permanenti e trattenuti sia quella derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, che statuisce che i militari che alla data di entrata in vigore del decreto citato si trovavano in servizio come « trattenuti » debbono essere con-

gedati in armonia con quanto precedentemente disposto dal decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, al compimento di un quinquennio in tale posizione anche se non avessero ancora raggiunto i limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Tale anticipato congedamento, pur essendo giustificato dalla opportunità di evitare una sperequazione nei confronti di coloro già cessati dal servizio per compiuto quinquennio a norma del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, ha determinato numerose lagnanze da parte degli interessati. Pertanto, il Ministero delle finanze, avendo avuto nel contempo notizia che il Ministero della difesa stava elaborando un provvedimento legislativo per effetto del quale i militari trattenuti dell'Arma dei carabinieri saranno congedati al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i permanenti, senza alcuna altra limitazione, in occasione della discussione del disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Numeroso, Leone, Caserta, Riccio e Pietrosanti, vi ha aderito proponendo modifiche sostanziali, intese a venire incontro, nei limiti del possibile, alle necessità dei trattenuti. Con tale emendamento si intenderebbe fra l'altro eliminare il congedamento per compiuto quinquennio dei trattenuti del Corpo, che dovrebbero altrimenti essere indiscriminatamente collocati a riposo in base ai limiti di età previsti dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 ».

Il Ministro

VANONI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione delle ferrovie del Sud-est, affinché siano disposti gli attacchi di corrente trifase per effettuare la prerefrigerazione dei vagoni frigoriferi nelle stazioni servite dalle predette ferrovie, poste nelle zone di maggiore produzione dell'uva da tavola e frutta fresca in genere (Noicattaro, Butigliano, Adelfia, Casamassima, Conversano, provincia di Bari). Ciò va considerato come un doveroso interessamento delle predette ferrovie, sovvenzionate dallo Stato, per apprestare ai preziosi prodotti della nostra terra, largamente esportati all'estero nella stagione calda, i mezzi necessari per viaggiare nelle migliori condizioni, evitando danni che si ripercuoterebbero sfavorevolmente sulla economia della Regione; ed anche in considerazione che trattasi di spesa di modesta entità, recuperabile in breve tempo ».

RISPOSTA. — « La Società anonima per le ferrovie del Sud-est, alla quale è stata segnalata la richiesta dell'Associazione per il mercato dei prodotti del suolo, ha fatto conoscere di non avere difficoltà perché, nelle stazioni di Noicottaro, Butigliano, Adelfia, Casamassima e Conversano vengano messe in opera le prese di corrente trifase per effettuare la pre-refrigerazione dei carri frigoriferi destinati al trasporto della frutta fresca.

« La Società ha fatto peraltro presente, che tutte le spese per gli impianti ed il consumo di energia elettrica dovranno essere sostenute dalle ditte interessate.

« A tale proposito si deve chiarire che l'esercizio delle Ferrovie del Sud-est è notevolmente deficitario, così da richiedere la concessione di sussidi integrativi da parte dello Stato: sussidi, che per deficienza di stanziamenti, non possono arrivare a coprire l'intero disavanzo e si limitano a permettere l'esecuzione di quei lavori strettamente necessari per garantire la sicurezza e continuità dell'esercizio ferroviario.

« Non si ritiene, pertanto, che si possa richiedere alla Società concessionaria di sostenere la spesa in questione.

Il Ministro
CORBELLINI.

TROISI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se — in considerazione: a) che i contributi delle Camere di commercio per il mantenimento di scuole ed istituti di istruzione media rivestono carattere di liberalità e pertanto trova applicazione l'articolo 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, soltanto se trattasi di scuole d'istruzione tecnica; b) che invece sono da ritenersi contributi ordinari quelli derivanti dall'obbligo delle Camere di commercio impegnate per legge o per apposita convenzione (isolatamente o in solido con Enti locali), al mantenimento, ad esempio, degli Istituti musicali pareggiati, e perciò comprensivi delle maggiorazioni relative ai miglioramenti economici spettanti per legge al personale — non ritenga necessario autorizzare la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, a versare, quali ordinari, i contributi arretrati dovuti a quel liceo musicale pareggiato « Nicolò Piccinini » sorto nel 1932, con atto consorziale fra la provincia, il comune e la Camera di commercio di quella città. Il provvedimento è invocato anche per togliere da uno stato di grave disagio economico una benemerita istituzione, che si è affermata per

l'eccezionale valore e lo spirito di sacrificio dei suoi docenti, decoro dell'arte musicale italiana ».

RISPOSTA. — « La questione è connessa a quella di carattere generale relativa all'aumento dei contributi delle Camere di commercio a favore delle scuole di istruzione tecnica a seguito dei miglioramenti economici concessi al personale di dette scuole, questione sulla quale il Ministero dell'industria ha, da tempo, prospettato il proprio avviso contrario al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha in particolare convenuto sulla tesi prospettata da quello dell'industria il quale ha, in conseguenza, impartito alle Camere direttive in tal senso.

« Senonché il Liceo musicale Piccinni ha ritenuto che tale decisione debba riferirsi alle Scuole di istruzione di carattere tecnico e non a quelle di carattere artistico e pertanto, a tutela dei propri interessi, ha interposto ricorso al Consiglio di Stato.

« Ciò premesso, fino a che tale Alto Consesso non si sarà pronunciato in merito, la questione deve tenersi in sospeso, tanto più che se fosse ammesso che le Camere di commercio non siano tenute a corrispondere le maggiorazioni dei contributi per gli Istituti di istruzione tecnica, al cui mantenimento esse sono tenute per disposizione di legge e per i propri fini istituzionali, a più forte ragione le Camere stesse non dovrebbero corrispondere detti aumenti per gli Istituti artistici per i quali non sussiste nessuna disposizione di legge che obblighi le Camere a finanziarli ».

Il Ministro
LOMBARDO IVAN MATTEO.

TROISI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se corrisponde alla verità la notizia diffusa dalla stampa, che a Torino verrebbe organizzata una Fiera nel periodo della prima metà di settembre, riservato dal calendario alla Fiera del Levante di Bari; e se non si intenda scongiurare una eventuale coincidenza, nociva agli interessi di una manifestazione fieristica internazionale, che già da vari anni mira efficacemente ad avvicinare il nostro Paese ai mercati del bacino mediterraneo e dell'Oriente in generale ».

RISPOSTA. — « L'autorizzazione ad organizzare in Torino, dal 3 al 13 settembre prossimo venturo, la Mostra d'autunno per gli scambi con i Paesi dell'Europa occidentale,

venne concessa fin dal gennaio scorso in vista principalmente dell'Unione doganale italo-francese, senza che, nelle idonee sedi, venissero sollevate sostanziali obiezioni.

« Per quanto concerne il successivo spostamento del periodo di svolgimento della Mostra stessa, autorizzato dal Ministro dell'industria e del commercio, occorre tenere presente, in linea generale che le autorizzazioni ad indire le manifestazioni di cui trattasi vengono concesse parecchi mesi prima del relativo svolgimento e quindi, molto spesso, per i più vari motivi, si determina la necessità di dover spostare le date di svolgimento e ciò specialmente per quelle manifestazioni che, come nel caso presente, non hanno ancora avuto un assetto definitivo.

« In particolare poi la Società promotrice piemontese, organizzatrice della Mostra in parola, ebbe a fare presente:

1°) che nell'attuazione pratica del programma della Mostra, che comprende una serie di manifestazioni culturali, si erano incontrate gravi difficoltà specialmente nei riguardi delle manifestazioni musicali e ciò a causa della vicinanza del periodo feriale e della concomitanza del Festival di Venezia;

2°) che autorevoli esponenti dell'ambiente fieristico internazionale avevano fatto presente a incaricati della Mostra a Parigi, l'opportunità di spostare, per lo meno di una settimana, le date di apertura e di chiusura della Mostra, al fine di agevolare il concorso all'esposizione di molte ditte fortemente impegnate nelle numerosissime mostre organizzate in Francia ed in Belgio per lo scorcio dell'estate;

3°) che anche da parte italiana erano state presentate analoghe richieste da importanti gruppi industriali che si sarebbero valse della Mostra torinese per lanciare prodotti particolarmente interessanti per gli scambi con la Francia e che non sarebbero stati pronti prima del settembre;

4°) e che, infine, alcuni esperimenti di televisione dalla nuova stazione di Torino, da inserire nel programma della manifestazione, non si sarebbero potuti effettuare prima della seconda metà di settembre.

« Riconoscendo, pertanto, fondati tali motivi, il Ministero dell'industria e del commercio autorizzò un lieve spostamento delle date ad un periodo immediatamente successivo e precisamente al 10-26 settembre 1949.

« La coincidenza dello svolgimento della Mostra in parola con quello della Fiera del Levante non può, d'altra parte, nuocere all'andamento delle due manifestazioni in quan-

to la Mostra di Torino, autorizzata come sopra detto in vista dell'Unione doganale italo-francese ed avente carattere piuttosto eccezionale che non permanente, si rivolge ad un'area specifica, l'occidente europeo, mentre la Fiera del Levante mira ad avvicinare efficacemente il nostro Paese ai mercati d'oriente.

« Peraltro in data odierna questo Ministero ha interessato la Camera di commercio di Torino perché inviti l'Ente organizzativo di quella manifestazione fieristica ad esaminare la possibilità di rimuovere le difficoltà prospettate per tenere ferma la primitiva data ».

Il Ministro

LOMBARDO IVAN MATTEO.

TROISI. — Al Ministro dei trasporti. —

« Per conoscere se — in considerazione: 1°) che Bari non è collegata con rapide comunicazioni locali ai capoluoghi di Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia e viceversa; 2°) che da parte dei viaggiatori di ogni ceto si rileva la notevole perdita di tempo, viaggiando col treno a vapore per raggiungere uno dei suddetti capoluoghi, specie nelle giornate di borsa-merce, mercati, fiere, ecc.; 3°) che, in effetti, il costoso treno a vapore, anche se diretto, da Bari a Lecce impiega ore 3,27, da Bari a Taranto ore 3,11, ecc., mentre un treno automotrice impiega ore 1,57, ed ore 1,41 rispettivamente sulle linee per Lecce e Taranto — non ritenga opportuno di esaminare la possibilità di istituire sulle linee: Bari-Brindisi-Lecce; Bari-Gioia del Colle-Taranto; Bari-Bari-Foggia e viceversa, almeno una coppia di treni rapidi con automotrici, a tariffa di terza classe, sopprimendo contemporaneamente corrispondenti costosi treni a vapore. Detti treni dovrebbero partire in ore opportune, stabilite di concerto con le Camere di industria, commercio e agricoltura interessate ».

RISPOSTA. — « Come noto già da tempo Bari è collegata a Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia da treni rapidi automotrici che, pur se istituiti per un più celere collegamento delle Puglie con Napoli, Roma e l'Alta Italia e con servizio di sola 1^a o di 1^a e 2^a classe, costituiscono anche delle ottime comunicazioni locali fra le su citate località.

« Infatti attualmente esistono i treni automotrici R. 624 ed R. 621 fra Bari e Ancona, R. 623 ed R. 628 fra Napoli e Foggia, R. 630 ed R. 639 fra Taranto e Bari in collegamento coi treni R. 55 ed R. 52 fra Roma e Lecce; questi ultimi dal 1° giugno 1949 effettuati con carrozze in sostituzione dei treni R. 632-R. 620

ed R. 629-R.633 fra Lecce e Foggia ed R. 627 ed R. 622 fra Roma e Foggia per venire incontro alle numerose richieste di evitare il trastordo a Foggia ai viaggiatori da e per Roma e Napoli.

«Le percorrenze fra le predette località, dei treni a vapore, non possono, almeno per il momento, essere ridotte rispetto a quelle attuali in relazione al peso dei treni ed al servizio che essi debbono disimpegnare.

« Non è possibile inoltrare effettuare sulle linee in questione, come richiesto, treni celeri automotrici di terza classe sia per la deficienza dei necessari mezzi, sia perché, i mezzi stessi non potrebbero contenere l'affluenza dei viaggiatori degli attuali treni ordinari.

« Infine si fa presente che i detti mezzi leggeri man mano che vengono forniti dall'industria privata debbono prevalentemente essere utilizzati in sostituzione dei treni a vapore su linee ove il limitato traffico viaggiatori lo consenta, in modo da ricavare la maggiore quantità possibile di carrozze per sostituire i carri ancora in composizione ai treni viaggiatori ».

Il Ministro
CORBELLINI.

TROISI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi dell'inatteso trasferimento da Bari del 14° Reggimento di artiglieria, senza preavvertire neppure l'Amministrazione civica, che, circa 50 anni or sono, fece costruire le casermette di via Tanzi per ospitare gli artiglieri, i quali poi ebbero stanza nella grande caserma di via Carbonara, ove si alloggiò il 35° reggimento di nuova formazione, sostituito dal 14° reggimento dopo il conflitto mondiale 1915-18.

« L'interrogante, interpretando lo stato di animo della cittadinanza barese per detto provvedimento, chiede inoltre di sapere:

1°) se l'onorevole Ministro intenda disporre per il definitivo rientro a Bari, sede di corpo d'armata, del 14° reggimento fanteria;

2°) se è nelle intenzioni dell'onorevole Ministro di sopprimere anche il Centro di addestramento reclute, esistente a Bari ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica quanto appresso:

1°) Il 14° reggimento artiglieria non è stato « trasferito », ma all'atto della « ricostituzione » è stato così dislocato:

Comando di reggimento ed un gruppo: Foggia (casermette funzionali Pedone sud);

Deposito ed un gruppo: Bari (caserma « Rossano », quella cioè di via Carbonara,

« Poiché a Bari, all'epoca della ricostituzione, non esisteva possibilità di sistemare il reggimento e i numerosi ufficiali e sottufficiali a causa della deficienza degli alloggi da darsi in concessione, fu necessario procedere alla parziale dislocazione del reggimento nel comune di Foggia che, pur essendo uno dei Comuni più sinistrati, concesse subito 15 alloggi per ufficiali e sottufficiali (sia pure modesti ed in quartieri popolari) e altri ne ha promessi nel prossimo avvenire.

2°) Nessuna disposizione è stata data per la soppressione del centro addestramento reclute di Bari. Ogni decisione in merito ai C.A.R. in genere, verrà risolta in sede di approvazione del nuovo ordinamento dell'Esercito ».

Il Ministro
PACCIARDI.

TROISI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per conoscere se, in considerazione del fatto che dal 1° giugno 1948 i nostri emigrati in Argentina non possono inviare rimesse in Italia se non limitatamente a 250 pesos mensili e soltanto dietro esibizione del certificato d'indigenza del familiare destinatario, non ritenga opportuno d'intervenire per ovviare a detti ostacoli.

« L'interrogante desidera inoltre conoscere dal Ministero del tesoro se non sia possibile snellire la procedura che per l'invio di tali rimesse viene oggi seguita dal Banco di Napoli, utilizzando per la notifica anche la via aerea ».

RISPOSTA. — « In merito al lamentato inconveniente derivante dalla limitazione imposta ai nostri emigrati dalle autorità argentine, nei riguardi dell'ammontare delle loro rimesse si precisa quanto segue:

« Effettivamente le recenti disposizioni limitative emanate in materia in Argentina hanno ridotto l'ammontare delle rimesse predette a soli 250 pesos mensili, se in favore del medesimo beneficiario. Si soggiunge però che sull'argomento è stato interessato l'Ufficio del consigliere commerciale presso l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires.

« Per quanto attiene invece alla certificazione di indigenza del familiare beneficiario si comunica che, a seguito di pressioni da parte del già menzionato Ufficio del consigliere commerciale a Buenos Aires e dietro richiesta di questo Ministero e dell'Ufficio italiano dei cambi, la certificazione stessa non è prescritta per le rimesse che verranno effettuate fino al 1° settembre 1949.

« Comunque, si fa presente che il servizio delle rimesse in parola venne sospeso il 2 febbraio corrente anno ed è stato ripristinato, con le note limitazioni, il 2 marzo successivo. Inoltre il 17 febbraio corrente anno, l'Ufficio italiano dei cambi provvide ad interessare la Ambasciata d'Italia a Buenos Aires affinché la stessa proponesse al Banco Central argentino di raggruppare in ciascun ordine telegrafico gli importi globali dei « resúmenes » attualmente in uso, onde consentire un più sollecito pagamento delle rimesse ai beneficiari.

« Ma l'inconveniente forse più notevole agli effetti del ritardo nel pagamento delle rimesse consiste nella distanza che intercorre in Argentina tra la sede dell'emigrante mittente e la Banca intermediaria ed in Italia tra l'Ufficio italiano dei cambi e la sede del familiare beneficiario.

« Quello che non sembra invece esatto è l'appunto mosso al Banco di Napoli in ordine alla procedura seguita per l'invio delle rimesse dall'Argentina, in quanto risulterebbe a questo Ministero che è proprio tale Banco a dimostrare maggiore correttezza nell'espletamento del servizio in parola.

« In ogni modo si ritiene opportuno significare che di tutte le questioni riguardanti le rimesse effettuate da cittadini italiani emigrati in Argentina in favore dei rispettivi familiari rimasti in Italia si occuperà la Delegazione italiana già partita per Buenos Aires per l'apertura di trattative con quella Repubblica sud-americana ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio estero*

BULLONI.

TRULLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — « Per conoscere:

1°) se è vero che è in compilazione un progetto di legge per ulteriori aumenti — e pare nella misura del doppio — dei valori bollati e tasse di registro degli atti dell'Amministrazione della giustizia;

2°) se, in caso affermativo, non ritenga di prendere in serio esame la situazione che si determinerebbe, nel senso che, un provvedimento del genere verrebbe sostanzialmente a precludere ogni esercitabilità di difesa del diritto, ed a produrre, nel contempo, grave pregiudizio ai danni degli avvocati, già onerati da una esasperante pressione fiscale, per cui, e gli interrogati non lo ignorano, vi è vivissima agitazione tra le classi forensi, che hanno deciso di mantenere attiva tale agita-

zione attraverso un Comitato esecutivo che sta provvedendo ad indire una riunione di rappresentanti di tutti gli organi professionali ».

RISPOSTA. — « In merito giova premettere che nessun aumento per le imposte di registro è allo studio in quanto a ciò è stato già provveduto con la legge 15 febbraio 1949, n. 33.

« Per quanto concerne l'aumento dei valori bollati è da tempo allo studio un disegno di legge con il quale le aliquote di tassa vengono adeguate parzialmente al mutato valore della moneta.

« Nella definitiva stesura di tale provvedimento, che dovrà essere sottoposto all'approvazione delle Camere, si terrà conto nei limiti del possibile, delle esigenze prospettate ».

Il Ministro delle finanze

VANONI.

VALSECCHI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quando si intende provvedere alla ricostruzione del ponte ferrostradale sul fiume Adda (Trivio Colico-Valtellina-Valchiavenna) danneggiato da bombardamento aereo nei primi mesi del 1945; e se corrisponde a verità che la mancata ricostruzione di esso è da imputarsi a divergenze tecniche fra le competenti direzioni dei Ministeri interessati ».

RISPOSTA. — « Il ponte in muratura sull'Adda, a 5 archi, al chilometro 3,372 della linea Colico-Chiavenna, ad uso promiscuo della ferrovia e della Strada nazionale, fu gravemente danneggiato dai bombardamenti.

« Eseguiti i lavori di riparazione che si presentavano più urgenti, l'esercizio, tanto ferroviario che stradale fu ripristinato, ma successivamente, essendosi constatato un nuovo progressivo cedimento delle pile, d'intesa con il competente Ufficio dell'Azienda nazionale autonoma stradale, fu sospeso il transito ferroviario. In conseguenza di ciò, l'Amministrazione ferroviaria ha provveduto, per suo conto, alla costruzione di un attraversamento provvisorio in deviazione.

« Poiché il ponte originario è di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, alla compilazione del progetto del nuovo ponte, sta provvedendo, come d'intesa, l'Azienda nazionale autonoma stradale.

« Si è ora in attesa di ricevere, dall'Azienda nazionale autonoma stradale il progetto stesso per l'esame di competenza.

« Non si nasconde peraltro che l'esecuzione del nuovo ponte potrà subire sensibile ritardo

causa la deficienza di fondi che oggi ostacola gravemente il completamento dei lavori di ripristino delle linee ferroviarie ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

VETRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei riguardi del personale non di ruolo in servizio presso i vari Uffici tecnici erariali e del catasto, che, pure essendo in possesso del diploma di scuola media superiore (ragionieri, maestri, ecc.), per le particolari contingenze della vita dovette adattarsi ad essere assunto nella categoria inferiore (terza categoria) a quella che il titolo di studio comportava.

« Detto personale, con la immissione nel ruolo speciale transitorio, verrebbe ad essere definitivamente assegnato al gruppo C.

« L'interrogante chiede di conoscere se è nell'intenzione del Governo provvedere al trasferimento del personale stesso presso Amministrazioni nelle quali, in base al titolo di studio posseduto, può essere inquadrato nel gruppo B del ruolo speciale transitorio ».

RISPOSTA. — « In merito si ritiene opportuno premettere che risponde a verità che nei vari uffici dipendenti dalla Direzione generale del Catasto prestano attualmente servizio, in qualità di avventizi o di diurnisti di III^a categoria diversi impiegati non di ruolo provvisti di diploma di scuola media superiore (ragionieri e maestri elementari) i quali, dato il carattere prettamente tecnico dei servizi demandati ai detti uffici, non hanno potuto e non possono essere inquadrati nella II^a categoria, perché mancanti della specifica preparazione necessaria per l'espletamento dei compiti affidati al personale di detta categoria.

« Poiché, in base alle vigenti disposizioni, per la nomina nel ruolo organico del personale di gruppo B dell'Amministrazione del Catasto, è richiesto il possesso del diploma di abilitazione alla professione di geometra o quello di perito industriale (specialmente edili), è ovvio che in sede di applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i detti impiegati, pur essendo in possesso di altro diploma di scuola media superiore, dovranno essere collocati nel ruolo speciale transitorio del gruppo C.

« Per rendere possibile in avvenire il loro collocamento in altri ruoli speciali di gruppo

B, essi dovrebbero quindi essere trasferiti, quali impiegati non di ruolo, presso qualche altra Amministrazione i cui ordinamenti consentano la nomina nei corrispondenti ruoli organici nel gruppo B col titolo di studio da loro posseduto. Tale trasferimento è previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dall'articolo 12 del decreto presidenziale 19 marzo 1948, n. 246. In base a tali disposizioni la sistemazione del personale in parola non dipende dal Ministero delle finanze, ma dalla Commissione generale per l'avventiziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei modi previsti dalle disposizioni predette ».

Il Ministro
VANONI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno estendere anche agli impiegati parastatali il decreto legislativo n. 262, del 7 aprile 1948, articolo 10, che dà facoltà di un abbuono di cinque anni al fine della liquidazione della pensione ».

RISPOSTA. — « Da parte di questa Amministrazione non vi potrebbero essere ostacoli a consentire l'estensione agli impiegati parastatali del beneficio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, qualora per taluni degli Enti parastatali sussista l'esigenza di ridurre il numero dei dipendenti mediante uno sfollamento volontario, previa deliberazione dei competenti organi.

« Non sembra che a tale fine occorra adottare un'apposita legge in quanto il trattamento di previdenza del personale dipendente dagli Enti parastatali non è disciplinato da norme legislative.

« D'altra parte, lasciando ai singoli Enti di deliberare l'estensione del beneficio in parola, si rende possibile stabilire in tale sede le modalità dell'aumento di cinque anni, modalità che non possono essere uniformi, assumendo il trattamento di previdenza, forme che variano notevolmente da ente a ente ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.